



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)**

**Corso di dottorato di ricerca in
Scienze sociali: Interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
28° ciclo**

**LA PENA DI MORTE VIVA:
L'ERGASTOLO OSTATIVO IN ITALIA**

Tesi di dottorato

Redatta senza contributi finanziari

Supervisore:

Ch.mo Prof. **Giuseppe Mosconi**

Co-Supervisore:

Ch.ma Prof.ssa **Francesca Vianello**

Dottorando
Elton Kalica

Matricola
1062240

ANNO ACCADEMICO 2016

Sommario

Introduzione	4
Capitolo 1 In galera e ritorno: la ricerca del detenuto	7
1.1 Una vita trascorsa nel campo	7
1.2 Premessa metodologica	10
1.3 La prospettiva “convict”	13
1.4 Alcune “complicazioni” metodologiche	16
1.5 Alcuni strumenti “bourdieusiani” utili per lo studio del carcere.....	25
1.6 Alcuni cenni sullo studio dei regimi speciali	28
Capitolo 2 Il diritto penale dell’autore come pratica	33
2.1 Introduzione	33
2.2 Il diritto penale tra astrazione e utopia.....	35
2.3 Il diritto penale d’eccezione	38
2.4 Il diritto penale del nemico	42
2.5 Il diritto penale dell’autore.....	46
Capitolo 3 Alta Sicurezza 1: un circuito di ergastolani tutto scoprire	51
Capitolo 4 Quando si sospende il trattamento penitenziario	62
4.1 La nascita del 41 bis.....	62
4.2 Ristrettamente 41 bis	64
4.3 Area Riservata.....	65
4.4 G.O.M.	65
4.5 In cella.....	66
4.6 La corrispondenza.....	66
4.7 Le telefonate.....	68
4.8 I Colloqui.....	69
4.9 Restrizioni sul cibo	71
4.10 Restrizioni sull’ora d’aria	73
4.11 La perquisizione/denudamento	75
Capitolo 5 Vita detentiva al 41 bis	81
5.1 Quattro passi in quattro	87
5.2 Cultura di reparto	90
5.3 Proteste	93
5.4 Sanzioni disciplinari	95
5.5 Area riservata	96

Capitolo 6 Spaventosamente Affetti (Ostativi).....	98
6.1 Genitorialità al 41 bis.....	98
6.2 Colloqui e sensi di colpa	100
6.3 Rinuncia ai colloqui.....	101
6.4 Rinuncia a parlare con i famigliari	102
6.5 Tenere i figli lontani dalla mafia	103
6.6 Ostativo: come dirlo ai propri figli.....	105
Capitolo 7 L’ostatività: dopo il processo, il silenzio.....	109
7.1 Processi per mafia	109
7.2 Come si diventa mafiosi	110
7.3 La scoperta dell’ostatività.....	114
7.4 Collaboratori e la paranoia di parlare.....	118
7.5 Perché tu non hai collaborato?	120
7.6 La dissociazione	126
Capitolo 8 Fuori dal 41 bis dentro i circuiti di Alta Sicurezza.....	128
8.1 La revoca del 41-bis	128
8.2 Circuiti A.S.....	131
8.3 Lo studio	133
8.4 Il lavoro	134
8.5 Agenti AS – agenti “normali”	135
8.6 Lo scoglio della declassificazione.....	135
8.7 L’assenza di controllo sulle declassificazioni	138
8.8 In attesa di declassificazione, il trasferimento	139
8.9 Paura di essere declassificati.....	139
Conclusione	143
La neutralizzazione dell’autore attraverso l’ergastolo ostativo	143
L’utopia pragmatica dei diritti dei detenuti	144
Bibliografia.....	148

Introduzione

Come ogni altro argomento difeso dall'istinto, ma contrastato dalla ragione, l'ergastolo è da sempre un tema scomodo. E quando si vuole che prevalga la ragione, si cercano argomenti per stimolare le persone a riflettere. Ragionare sulle forme punitive richiede ovviamente la conoscenza degli studi giuridici, di quali siano le teorie formulate e rinnovate nel tempo, così come serve ragionare sulla funzione che la punizione assume anche sotto la pressione di spinte storico-politiche. Tuttavia, l'esperienza diretta ci ha insegnato che si può ragionare anche partendo dalle storie personali, ascoltando chi ha vissuto, o continua a vivere, la punizione sulla propria pelle. Sto parlando di quei condannati che, invece di subire passivamente la giustizia, vogliono raccontarsi per creare idee e per costruire memoria.

Il carcere viene descritto e giustificato in mille modi. Molti di essi sono così persuasivi che le società sono convinte che la galera sia una conseguenza “naturale” quando non si rispettano le regole. Noi invece siamo convinti che si tratti semplicemente di una questione di conoscenza. I mass media raccontano il carcere attraverso i reati, e la pena perpetua rimane un fenomeno ambiguo: da un lato viene acclamato come espressione dell'indignazione popolare, (il titolo più usato sui giornali è “Ergastolo! Giustizia fatta”), ma dall'altro se ne nega l'esistenza e i commenti più diffusi sono “tanto tra qualche anno uscirà dal carcere”.

Della pena perpetua si è discusso in tutte le società che l'hanno adottata ed è chiaro che è uno strumento al quale in tanti rimangono affezionati, il che ci suggerisce che si tratta di una discussione destinata a durare ancora nel tempo. Ciò che più di tutto rende questa discussione eterna è la convinzione che la liberazione condizionale sia la negazione della pena perpetua¹. Assegnando alla pena perpetua soltanto una funzione simbolica, i negazionisti ricordano che gli ergastolani possono usufruire dei benefici penitenziari e quindi che l'ergastolo in Italia non sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto di fatto non esiste². Di fronte a questa posizione, molti giustamente urlano³. Sono quei condannati che hanno trascorso pene lunghissime senza mai avere un'ora di permesso premio, sono quei condannati che hanno visto i compagni ergastolani uscire dal carcere solo da morti, sono quei figli cresciuti e invecchiati in attesa di vedere il proprio genitore varcare la porta di casa.

Vale la pena quindi di cercare di scoprire le ragioni dell'approccio negazionista. In realtà, sarebbe bello poter credere che in Italia l'ergastolo non esista più perché tutti i condannati hanno accesso alle misure alternative. Ma ci sono molte testimonianze di persone condannate che purtroppo ci

Pugiotto A., (2012) Una quaestio sulla pena dell'ergastolo, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pg. 4.

² Corte Costituzionale sentenza n. 264/1974.

³ Musumeci C., (2013) *L'urlo di un uomo ombra. Vita da ergastolano ostativo*, Editore: Smasher.

riferiscono una realtà diversa: periodi molto lunghi trascorsi in carcere con prospettive tanto lontane quanto un fine pena mai. Sono storie che testimoniano l'esistenza di un ergastolo senza scampo⁴, sono volti sconosciuti, voci inascoltate, sono vite destinate a spegnersi in carcere e pertanto rappresentano la prova che sgretola l'argomentazione dei negazionisti

Il numero dei condannati alla pena perpetua è in costante crescita. Se al 31 dicembre del 2001 i condannati all'ergastolo erano 868, solo tre anni più tardi i condannati a vita erano già saliti a 1.161 su un totale di 35.033 detenuti. Mentre al 31 dicembre 2016 si contavano 1.687 ergastolani su un totale di 35.400 detenuti condannati definitivamente⁵.

L'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario⁶ esclude dall'accesso ai benefici diverse categorie di reati: 1) di particolare pericolosità, 2) commessi in contesti di criminalità organizzata o terroristica, e 3) che presuppongono il rifiuto del condannato a collaborare con la giustizia⁷. La collaborazione può avvenire anche dopo la condanna se il condannato si "adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"⁸.

Dal 1992 – 408 al 2012 – 1546, significa che gli ergastoli in questo Paese negli ultimi vent'anni si sono quadruplicati. In altre parole, è come se in carcere oggi ci fossero 120.000 persone, ed è come se i 30.000 detenuti presenti all'inizio degli anni novanta si fossero a loro volta quadruplicati. Invece il gravissimo problema del sovraffollamento penitenziario in Italia corrisponde a una moltiplicazione per due dei detenuti presenti vent'anni fa⁹.

Tale esclusione di legge *osta* la concessione delle misure alternative al carcere rendendo inammissibile ogni domanda avanzata dal condannato. Per gli ergastolani l'esclusione dalle misure alternative al carcere, compresi i permessi premio giornalieri in strutture protette, produce una condanna a vita "effettiva". Da qui anche la definizione di "ergastolo ostativo". Si stima che più di 1.200 condannati siano ergastolani ostativi. A questo divieto si possono sottrarre soltanto quei condannati che collaborano con la giustizia. Questo significa che l'ergastolano che non

⁴ Musumeci C. - Pugiotto A., (2016) Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, Editoriale Scientifica.

⁵ Fonte: Dati pubblicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.

⁶ Legge del 26 luglio 1975, n. 354. L'art. 4 bis prevede che "L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione (...) possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale (...) nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, (...) e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter."

⁷ Il rifiuto di collaborare fa riferimento alle norme introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla l. 12 luglio, 1991 n. 203), il d.l. 8 giugno 1992 n. 306, (convertito dalla l. 7 agosto 1992 n. 356) , e con il d.l. 14 giugno 1993 n.187 (convertito in l. 12 agosto 1993 n.296).

⁸ Art. 58 ter O.P.

⁹ Stefano Anastasia, Intervento al Convegno "Ergastolo e democrazia, Roma 2 ottobre 2012, Senato della Repubblica.

collabora con la giustizia non può usufruire delle misure alternative, ed è quindi destinato a morire in carcere.

L'articolo 41 bis O.P.¹⁰ assegna al Ministro della Giustizia il potere di *sospendere il trattamento penitenziario* agli indagati o condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica¹¹. In concreto, le misure applicabili riguardano restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui visivi e telefonici, la limitazione dell'ora d'aria e la censura della corrispondenza. Dopo una prima applicazione, il 41 bis può essere prorogato con un altro provvedimento del Ministro. Il detenuto può avanzare reclamo al magistrato di sorveglianza avverso la proroga. Il magistrato, sentito anche il parere della Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A) e della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A) sull'esistenza di legami del soggetto con la criminalità organizzata, decide sul reclamo.

La revoca del regime interrompe l'isolamento ma non cancella la qualifica di "detenuto speciale", e il detenuto viene assegnato ad un circuito separato dal resto della popolazione detenuta chiamato Alta Sicurezza n.1 (A.S.1). Attualmente, almeno 400 detenuti si trovano nei circuiti di A.S.1. Dato che sono tutti condannati alla pena dell'ergastolo, possiamo dedurre che la loro *ostatività* sia in un certo senso certificata dal trascorso di 41 bis.

Il presente lavoro si propone di studiare l'ergastolo nella sua declinazione di *ostatività*. L'autore ha sperimentato in prima persona la detenzione in una sezione di alta sicurezza. Oggi, da ricercatore, utilizzando l'approccio etnografico, si inserisce nella corrente innovativa della Convict Criminology cercando di analizzare l'ergastolo usando un punto di vista interno, ossia il suo insieme agli stessi condannati all'ergastolo ostativo. Attraverso interviste individuali e *focus group*, egli ha raccolto elementi utili alla narrazione del lungo periodo di isolamento – il cosiddetto regime speciale di 41bis – al quale vengono sottoposti questi detenuti. In particolare vengono ricostruite le principali pratiche della vita quotidiana all'interno del 41bis.

Particolare attenzione viene dedicata all'analisi degli effetti che la severa organizzazione dell'isolamento del 41bis produce sui rapporti affettivi e nella ridefinizione del ruolo genitoriale del condannato sotto l'ombra della condanna perpetua. Le testimonianze raccolte svelano come l'ergastolo applicato con la severità dell'isolamento prolungato, la prospettiva del fine pena mai e l'assenza di contatti con i familiari, producano effetti negativi importanti sullo stato fisico e psicologico dei condannati. Effetti negativi che, inevitabilmente, si estendono anche sui familiari.

¹⁰ Art. 41 bis della legge (Gozzini) 10 ottobre 1986 n. 663.

¹¹ Art.19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

Capitolo 1

In galera e ritorno: la ricerca del detenuto

*C'erano là degli assassini per caso e degli assassini di mestiere, dei briganti e dei capi briganti. V'erano dei semplici ladruncoli e dei ladri maestri nel trovar denaro addosso ai passanti o sulle tavole. Ve ne era di quelli per i quali era difficile poter decidere a quale motivo dovevano trovarsi là. E intanto ognuno aveva la sua storia, confusa e penosa...
(F. M. Dostoevskij)*

1.1 Una vita trascorsa nel campo

Poiché la nozione di habitus presuppone che gli attori umani siano animali storici - che portano nel proprio corpo delle sensibilità e delle categorie, a loro volta prodotti sedimentati delle loro esperienze sociali passate - può essere utile cominciare a parlare di habitus raccontando un po' come sono arrivato alla ricerca etnografica. La mia iniziazione al lavoro di campo è precedente alla mia entrata alla scuola di dottorato dell'università di Padova.

Il mio interesse per la ricerca in carcere prende origine da una situazione particolare in cui mi sono trovato circa vent'anni fa. Finita la maturità classica a Tirana, emigrai in Italia. La vita da immigrante si rivelò un continuo esplorare di dimensioni e dinamiche che la vita scolastica e la protezione familiare mi avevano impedito di conoscere. Non posso dilungarmi in questa sede nella narrazione del mio vissuto in condizioni di clandestinità. Basti per ora dire che la mia storia di migrante ha avuto vita breve. Fui arrestato a poco più di vent'anni, e il crimine per cui fui giudicato consisteva, in sostanza, nell'aver chiesto ad un mio connazionale la restituzione di una somma di denaro precedentemente prestato, tenendo come ostaggio la sua ragazza nel mio appartamento. Fui condannato a sedici anni e otto mesi per sequestro di persona a scopo di estorsione.

I luoghi visitati e le amicizie costruite durante i mesi trascorsi in Italia mi avevano offerto solo qualche piccolo spaccato della realtà – legale e illegale – italiana. Così mi sono ritrovato a scoprire un Paese dall'interno delle sue galere, guardando le sue televisioni e leggendo i suoi libri e i suoi giornali. Già nei miei primi anni di detenzione sentivo il rifiuto di accettare una realtà

così estranea alla mia vita precedente, e le difficoltà di relazionarmi con persone così diverse dalle mie relazioni precedenti rischiavano di travolgermi irrimediabilmente. Il processo concluso rapidamente, la difesa inesistente e la pesante condanna erano ottimi ingredienti per cucinarmi nell'odio verso il fato, verso il sistema e verso di me. Quando a vent'anni ci si ritrova condannati ad una pena lunga, ci si vede progressivamente circondati da un muro ancora più alto di quello che circonda il carcere, un muro dal colore di una nebulosa intensa e fredda che impedisce anche di immaginare la libertà. Le condizioni del carcere, dove tutto è proibito, impediscono persino di fare progetti a breve termine: non si possono vedere i genitori e non si può nemmeno sgranchire le gambe se subentra un crampo al polpaccio mentre si è in cella, non si può mangiare ogni volta che si ha fame, non si può alzare il telefono e chiamare un'amica o chiamare il medico per prenotare la visita se si ha mal di denti, non si può fare la doccia quando si ha bisogno, e l'elenco potrebbe continuare all'infinito.

Ho fatto i primi cinque anni di detenzione in Alta Sicurezza, per cui non vedevo nessuno altro se non gli agenti quando aprivano il cancello per farmi andare in un cortile di cemento dove, per giunta, trovavo sempre gli stessi detenuti. I miei compagni di detenzione per la maggior parte erano imputati o condannati per associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti e sequestro di persona, tutti reati esclusi da qualsiasi beneficio di legge. Per cinque anni sono rimasto intrappolato in quel braccio isolato: la mia rieducazione doveva realizzarsi in un ambiente dove le uniche persone che vedevo erano gli altri quarantanove detenuti e gli agenti.

La vita del carcere duro in cui non si ha nient'altro che una branda e due ore d'aria porta le persone a cercare qualcosa con cui occupare il tempo. Giocare a carte è l'attività d'intrattenimento più diffusa, ma c'è anche chi fa richiesta e viene autorizzato a costruire oggetti d'arredo con gli stuzzicadenti, colla e cartone. Io invece mi sentivo in dovere di reinventarmi un'esistenza. Lo dovevo ai miei genitori, ma anche a me stesso. Però non è per niente facile inventarsi una vita stando in una cella di 3 metri per 2, e allora ho iniziato a sfogliare il catalogo della biblioteca e ad ordinare romanzi a caso. Leggevo tanto ed ero contento perché così potevo conoscere da vicino centinaia di storie e di persone. Potevo immergermi nelle loro vite e prendervi parte piangendo o ridendo con loro. Insomma, era un modo per uscire dal carcere con la mente e fare quello che volevo.

Ma se leggere è così magico, lo è anche perché ha il merito di far venire la voglia di raccontare pezzi della propria vita. Nella mia lunga esperienza carceraria ho potuto conoscere uomini di ogni provenienza, condannati per ogni tipo di reato. Ognuno con la propria storia, spesso pesantissima. All'arrivo in carcere, alcuni si chiudono nel silenzio della desolazione, ma altri hanno voglia di parlare, di proclamare la propria innocenza o di giustificare le proprie azioni. E allora vengono

offerti spaccati di vita dove si può toccare con mano la povertà, o la cattiveria che spesso si sviluppa negli esseri umani, oppure il cinismo di cui è capace il destino. Così, i reati più comuni che ho incontrato sono stati quelli legati allo spaccio, al furto, alla rapina, alla truffa, ma ho incontrato anche molti accusati di stupro. Nella maggior parte a denunciare è stata un'amica, una persona di famiglia, una vicina di casa o una collega di lavoro, così come c'è anche quello che ha aggredito una donna a caso, in un vicolo di strada.

Poi, a un certo punto della mia detenzione, la direzione del carcere mi ha trasferito in una sezione cosiddetta comune. Anche lì ho trovato una cella uguale a quella precedente, ma per lo meno i detenuti erano diversi. La loro visione del carcere cambiava totalmente perché i loro progetti di vita erano proiettati fuori dal carcere e mi sono accorto da subito che parlavano una lingua arricchita da vocaboli per me nuovi, come "permesso premio", "semilibertà e lavoro esterno", ed erano tutti impegnati a trovare un'opportunità fuori dal carcere per andare a lavorare durante il giorno. Rimanere indifferente era impossibile, così mi sono iscritto all'università. Studiare Scienze politiche è stata una decisione presa d'istinto, senza i soliti ragionamenti sulle opportunità lavorative che un corso può dare o meno. Ma considerando le conoscenze che ho acquisito in questi anni di certo non mi pento, anzi: sono contento perché studiare le relazioni internazionali mi ha portato ad approfondire tutti quei trattati di tutela dei diritti fondamentali che molti Stati si sono impegnati a rispettare. Così, al termine della laurea triennale, ho fatto una tesi sul diritto del lavoro in cui ho potuto conoscere bene anche l'Organizzazione Internazionale del lavoro.

Contemporaneamente mi sono avvicinato alla redazione di Ristretti Orizzonti dove ho iniziato ad esercitarmi nella pubblicazione articoli e di racconti. Essendo quella di Padova una Casa di reclusione, quasi tutti i detenuti presenti avevano pene lunghe. Ricchi dell'esperienza detentiva e tolti dall'ozio della branda, il piacere di raccontare la galera aveva coinvolto decine di persone con l'obiettivo di fare una corretta informazione, di produrre un buon giornale.

La redazione era autogestita, si scrivevano articoli, si facevano interviste per corrispondenza, si correggevano i testi, si impaginava, si organizzava la spedizione, insomma la rivista veniva realizzata completamente all'interno del carcere. In breve tempo ho acquisito abbastanza competenze da diventare capo redattore, ruolo che ho coperto fino a fine pena.

L'esperienza del carcere di Massima Sicurezza mi ha sensibilizzato alle pratiche punitive in ambito detentivo, e alle condanne lunghe come messaggio politico-mediatico. La mia esperienza processuale, la violenza fisica e psicologica subita da parte delle forze dell'ordine, l'apatia con cui gli avvocati mi hanno difeso durante il processo, la crudele sproporzione della condanna, tutto questo mi ha fatto vivere l'esperienza di un sistema giudiziario non solo imperfetto, ma a volte

capace anche di assumere la forma di una macchina mostruosamente crudele verso alcuni dei diritti fondamentali delle singole persone, specialmente in sede di processo penale. Se scrivere in galera ha un senso, è perché si possono raccontare frammenti di carcere per chi in carcere non può entrarci: è come se cercare di aprire delle piccole finestre in modo da permettere agli sguardi distratti della gente fuori di fermarsi un attimo e guardare dentro e vedere che siamo delle persone, fatte di carne ed ossa.

Dopo 14 anni e 3 mesi di detenzione sono stato scarcerato. Senza perdere tempo ho chiesto alla direzione del carcere di continuare ad accedere alla redazione interna basandomi sull'art.17 dell'Ordinamento Penitenziario, che prevede la partecipazione della società esterna all'attività rieducativa dei detenuti, consentendo l'ingresso di volontari esterni. Ottenuta l'autorizzazione ho potuto continuare ad entrare nell'istituto sotto la veste di "volontario", e continuare così ad organizzare il lavoro redazionale.

1.2 Premessa metodologica

Il lavoro che segue rappresenta un tentativo di riordino del materiale etnografico raccolto in due anni di ricerca all'interno della Casa di reclusione di Padova. Il campo di questa ricerca si configura nei circuiti di Alta Sicurezza 1, spazi appartenenti ad una differenziazione dei reparti detentivi in cosiddetti "circuiti omogenei" in quanto ospitano specifiche categorie di detenuti condannati per reati attinenti a criminalità organizzata. In realtà l'accesso al campo non è stato possibile in quanto non ho avuto l'autorizzazione ad accedere ai reparti detentivi. Sfruttando la possibilità di accedere ad un'ala del carcere destinata alle attività culturali (i motivi da tale contingenza saranno esposti più avanti) ho potuto incontrare le persone detenute e svolgere le interviste in tali spazi. Quindi ho chiesto l'autorizzazione (che mi è stata prontamente concessa) ad intervistare un elenco di 32 detenuti che precedentemente mi avevano dato il loro consenso. Non sono riuscito ad avere un'autorizzazione per condurre interviste in altre carceri, pertanto tale ricerca è circoscritta unicamente al carcere di Padova.

Questo studio pertanto si è sviluppato nella consapevolezza delle difficoltà di movimento all'interno del carcere, e quindi navigando a vista, accettando quotidianamente compromessi con tutti gli attori presenti. La difficoltà di contattare altri ergastolani mi ha costretto a raccogliere materiale sfruttando anche altri canali. Prima di iniziare le interviste ho coinvolto alcuni ergastolani che frequentavano la redazione con l'obiettivo di avere degli elementi su cui intavolare delle discussioni. Collaborando con dei detenuti ergastolani abbiamo somministrato

due questionari a persone detenute in altre carceri presso reparti di Alta sicurezza 1. Il primo questionario era rivolto soltanto ad ergastolani e mirava ad un censimento dell'ostativà. Abbiamo cercato di coinvolgere detenuti presenti in queste carceri come mediatori. Purtroppo non siamo riusciti ad avere una collaborazione universale. Alla fine abbiamo avuto la restituzione di 246 questionari, su un totale di circa 700 ergastolani ostatici.

L'utilizzo di uno strumento quantitativo in carcere sicuramente presenta molti problemi sul versante della validità scientifica. I questionari vengono spediti attraverso la posta ordinaria all'indirizzo di detenuti che in qualche modo hanno espresso interesse ad essere coinvolti in iniziative, oppure ad amici e parenti. Per evitare che il carcere si accorga della finalità della missiva, solitamente si manda una copia del questionario, che il detenuto deve poi riprodurre a mano e somministrare ai detenuti del proprio reparto.

Questa strategia si è rivelata efficace in qualche istituto, specialmente dove viene applicato il regolamento con un approccio restrittivo, e la pressione esercitata sui detenuti stimola azioni di resistenza. Mentre si è rivelato poco produttivo nelle carceri in cui vige un clima più disteso, e la paura di essere trasferiti porta i detenuti a tenersi lontani da qualsiasi attività considerata "compromettente".

Un secondo questionario è stato inviato a detenuti presenti nei circuiti A.S. (non solo agli ergastolani) e mirava a raccogliere dati sulla qualità della vita detentiva e sul rapporto con l'istituzione. A questo secondo questionario hanno risposto 114 detenuti.

L'idea del superamento della separazione tra quantitativo e qualitativo è negli ultimi anni tanto proclamata quanto poco praticata. Piergiorgio Corbetta (1999), per esempio, sostiene l'idea del superamento di tale frattura, però poi ritiene che sia difficile che uno stesso ricercatore sia in grado di svolgere entrambi i tipi di ricerca: ritengo altresì difficile che uno stesso ricercatore possa condurre pari risultati, ovviamente in tempi diversi, ricerche seguendo i diversi approcci. La sua formazione di studioso, vorrei dire la stessa struttura della sua personalità scientifica, mi fa pensare che solo con molta difficoltà e in casi rari si possa mostrare una simile flessibilità¹².

Dopo aver raccolto i questionari, ho sentito il bisogno di capire meglio alcuni aspetti giuridici tra cui le ordinanze dei magistrati di sorveglianza, fornitemi dai detenuti stessi. In questo quadro ho raccolto anche altro materiale come scritti autobiografici, lettere e articoli scritti nell'ambito del laboratorio di scrittura e della redazione di *Ristretti Orizzonti*.

Approfittando dello spazio offerto dalla redazione di *Ristretti Orizzonti*, la rivista dei detenuti del carcere di Padova, ho condotto 5 *focus group* coinvolgendo ergastolani ostatici che potevano accedere a questo spazio una volta ogni 15 giorni per la durata di 2 ore.

¹² Corbetta P., (1999) Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Il mulino, Bologna, p. 76.

La partecipazione alle attività della redazione, e in particolare agli incontri di discussione pomeridiani e agli incontri con gli studenti delle scuole, crea una dimensione importante per i detenuti dell'Alta Sicurezza. La redazione è un contesto privilegiato rispetto alla condizione del resto dei detenuti ed esserne parte può rispondere anche all'esigenza di avere accesso ai privilegi che l'istituto offre per i detenuti che manifestano disponibilità ad aderire al cosiddetto trattamento penitenziario. I detenuti dell'Alta Sicurezza che partecipano alla redazione sono tutti reduci da un percorso di detenzione molto lungo, per cui, avendo maturato una certa esperienza di detenzione, risultano piuttosto consapevoli rispetto al funzionamento dell'istituzione penitenziaria e, in particolare, in merito all'opportunità di partecipazione alle attività organizzate al suo interno, sia con l'obiettivo di trascorrere più tempo possibile fuori dalla propria cella e di vivere con più tranquillità la carcerazione, sia con l'obiettivo di vedersi riconosciute maggiori possibilità di una eventuale declassificazione verso le sezioni comuni.

Tuttavia il lavoro di redazione porta le persone anche a sviluppare capacità comunicativa. Tramite corsi di scrittura autobiografica e di giornalismo le persone acquisiscono degli elementi essenziali per raccontarsi in modo sobrio, con le parole giuste, senza i toni del lamento¹³. Tale circostanza sicuramente influisce sul registro dell'intervista nel senso che la narrazione dei detenuti richiama scritti già predisposti precedentemente per la rivista. Al contrario, gli intervistati che non frequentavano la redazione avevano molte difficoltà ad esprimersi, e il disagio e la fatica di rispondere alle domande si percepivano in modo chiaro, ad esempio dal tono basso della voce, dalla povertà di parole usate e dal silenzio prolungato nello spazio temporale tra domanda e risposta.

Ricevuta l'autorizzazione di procedere con le interviste, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha deciso di trasferire i detenuti provenienti dal regime di 41bis e chiudere la sezione di Alta Sicurezza¹. Ho iniziato così ad effettuare le interviste in un clima di incertezza dove la prospettiva di essere trasferiti in qualche carcere della Sardegna, terrorizzava i detenuti. Alla fine sono riuscito ad effettuare solo 20 interviste individuali di cui, 16 a ergastolani ostativi collocati nella sezione A.S.1, 2 interviste a ergastolani che sono stati declassificati e spostati in una Sezione Comune, e 2 interviste a ergastolani spostati al Polo universitario. La particolarità di questi ultimi è che, oltre la declassificazione all'interno dell'Istituto, hanno avuto la possibilità di accedere alle misure alternative. Pur consapevole di non riuscire ad avere anche un campione di controllo composto da ergastolani che, al contrario degli ostativi hanno accesso alle misure alternative, ho intervistato tre ergastolani comuni concentrandomi maggiormente sulla quotidianità detentiva tra i detenuti comuni.

¹³ *Ex ladrone fornito di coscienza. Giornali e giornalisti dal carcere*, Favero O., in *Communitas-Vita*, n.7, 2006.

Accogliendo il suggerimento bourdieusiano di pensare il carcere in termini di campo¹⁴, ho cercato di andare oltre la sua mera descrizione formale, in termini di normative e regolamenti, per ricostruire le relazioni e descrivere le trame che sostengono il funzionamento dell'istituzione¹⁵.

L'ipotesi di base cercava di verificare se l'ergastolo-ostativo poteva essere considerato una forma di tortura perpetua, un trattamento inumano e degradante inflitto in forma continua all'unico scopo di ridurre i condannati a collaborare con la giustizia, anche laddove le sentenze sono ormai definitive da molti anni. L'ipotesi sottesa era inoltre che anche i famigliari degli ergastolani ostativi si trovano sottoposti ad una forma di tortura psicologica e fisica, dovuta al fatto che non potranno mai riabbracciare il proprio caro, nemmeno per qualche ora, in uno spazio di intimità.

Tenuto conto della mia conoscenza sulle condizioni del carcere di Padova, ho evitato di focalizzare l'indagine sull'aspetto normativo dell'istituto ma, in considerazione del fatto che gli intervistati avevano trascorso lunghi periodi in regime di 41 bis, le interviste sono state mirate soprattutto a raccogliere informazioni, impressioni e riflessioni in merito al loro vissuto in condizioni di estrema privazione. Durante le interviste ho seguito una traccia contenente una serie di aree di indagine, anche se spesso la conversazione si spostava su altri temi lasciando all'intervistato un'ampia libertà di espressione.

1.3 La prospettiva “convict”

La realtà statunitense ha conosciuto recentemente una boccata d'ossigeno costituita da una serie di contributi importanti offerti da un gruppo di ricercatori che, accomunati dal trascorso detentivo, realizzano ricerche empiriche all'interno delle carceri. Sotto il nome della *Convict Criminology*¹⁶ questi lavori etnografici assumono un approccio critico verso la letteratura, le politiche e le pratiche esistenti. Si tratta di una corrente che ha prodotto molte ricerche empiriche, la cui peculiarità è di essere state condotte all'interno delle carceri dagli stessi detenuti ex-detenuti che hanno intrapreso il percorso accademico. Questi autori ci mostrano come, nonostante la detenzione spesso scontata in posti mostruosi, sia possibile appassionarsi alla ricerca per far emergere prima di tutto l'umanità che vi si nasconde¹⁷. E poi anche per sostenere critiche verso le ricerche di criminologia che, finanziate spesso da fondi ministeriali, hanno legittimato proprio

¹⁴ Bourdieu, P. (1992) *Risposte. Per una antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri.

¹⁵ Vanina Ferreccio, Francesca Vianello, La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza, in “Etnografia e ricerca qualitativa” 2/2015, pp. 321-342, doi: 10.3240/80821

¹⁶ Convict Criminology - chiamata anche “*New school of convict criminology*” - è una corrente sociologica nata dalla collaborazione tra docenti universitari e studenti o laureati detenuti o ex detenuti.

¹⁷ Kalica E. Jeffrey Ross e Stephen Richards, *Convict Criminology*, in *Antigone*, anno V, n.2, 2011.

quelle politiche che sono, in ultima analisi, responsabili degli aumenti storici della popolazione carceraria.

Avvicinandosi alla letteratura odierna con l'occhio disincantato di chi detiene la conoscenza diretta, questi autori analizzano le politiche e le pratiche esistenti offrendo una nuova prospettiva sulla criminologia e sulla concezione della giustizia penale. Come spiegano Jeffrey Ross e Stephen Richards, i fondatori della nuova scuola della *Convict Criminology*¹⁸, la ricchezza di questa scuola sta nella possibilità di mescolare passato e presente: partendo dalla propria esperienza detentiva, e, attraverso testimonianze orali e scritte, i criminologi ex-detenuati offrono la possibilità di guardare da una prospettiva interna il carcere odierno: un metodo di ricerca che valorizza le potenzialità decostruttive rispetto al discorso ufficiale sul carcere (Brown, 2008).

Seguendo lo stesso filone pratico-teorico della *Convict Criminology* ho cercato di sfruttare le mie conoscenze per analizzare alcuni aspetti legati alla condizione di vita degli ergastolani ostativi. Una questione complessa e sicuramente molto sentita tra la popolazione detenuta. Posso affermare che il mio passato detentivo ha rappresentato per me un'occasione di conoscenza del contesto culturale e dei significati simbolici del carcere come campo di studio.

Ispirato dal lavoro di questi docenti e ricercatori statunitensi, questo lavoro ha trovato i necessari stimoli nella mia esperienza detentiva. Prima di essere incarcerato in una sezione di detenuti comuni, sono stato rinchiuso per cinque anni in una sezione di Alta Sicurezza e quando racconto di me, ripeto sempre che lo status di "detenuto A.S." mi ha perseguitato fino all'ultimo giorno di carcerazione. Fui arrestato a metà degli anni novanta. Avevo da poco compiuto vent'anni e di crimine organizzato sapevo tanto quanto possono imprimere nella mente di un liceale i film sulla mafia. Accusato di sequestro di persona, sono stato automaticamente inserito in una sezione con persone accusate per mafia.

Sin dai primi mesi ho potuto arricchire il mio italiano scolastico con il dialetto di Gela, di Catania, poi con quello di Catanzaro, di Reggio, e ancora con quello di Lecce, di Foggia, e anche con quello di Caserta e di Scampia: a seconda di chi veniva "appoggiato" nella mia cella per il tempo necessario di un'udienza nell'aula bunker per poi essere trasferito da un'altra parte, per un'altra udienza. Ho imparato così i loro usi e i loro codici, ho mangiato con loro, ho litigato con loro, ma ero diverso da molti di loro: forse per la tranquillità della mia infanzia "garantita", lontana dalle loro, più travagliate; forse perché io avevo un fine pena, diversamente da molti di loro; di certo mi vedevano come un "turista" del carcere, o uno che non avrebbe dovuto starci.

¹⁸ Jeffrey Ross e Stephen Richards, "*Convict Criminology*", Series on Contemporary Issues in Crime and Justice, Wadsworth Publishing, 2003

Molte delle persone che ho conosciuto nella sezione di Alta Sicurezza erano condannati ad una forma insolita di ergastolo: esclusi da ogni misura alternativa al carcere. Finché ero detenuto avevo visto quegli uomini come compagni di un viaggio che non avevo scelto, ma con i quali ero stato costretto a stare. Oggi, il mio interesse per la ricerca in carcere ha risvegliato la curiosità di conoscere quelle persone alla luce della ricerca accademica. Da qui anche la decisione di ritornare in carcere per studiare gli ergastolani attraverso una prospettiva *convict*.

Nonostante la profonda stima per il lavoro della *Convict Criminology*, ho iniziato questo lavoro cercando un nome italiano. Degenhardt e Vianello spiegano¹⁹ come la denominazione *convicted* vuole evitare i ben più comuni *inmate* (in odore di istituzionalizzazione coatta) o *offender* (che traduce l'atto in una pericolosità futura). In Italia, le norme si rivolgono in diversi modi alla persona privata della libertà assegnando titoli giuridici come fermato, trattenuto, arrestato, ristretto, recluso. All'interno del carcere però il termine ormai usato da tutti è quello del detenuto, una condizione derivante dal sostantivo femminile detenzione, ovvero l'acquisizione da parte dello Stato della disponibilità fisica di una persona. Dal punto di vista di chi sta in carcere, detenuto significa tutto e niente. La condanna di una persona invece non si limita solo alla costrizione, e si estende oltre la detenzione toccando tutte le sfere sentimentali, relazionali, esistenziali, materiali di una persona. Ecco perché, se devo usare un nome in italiano, mi piace usare l'aggettivo sostantivato condannato e richiamare questa scuola di pensiero, Criminologia del Condannato. Essere condannato da un processo penale è una premessa fondamentale per iniziare a fare qualche analisi critica delle politiche criminali di una società che vede sempre di più il carcere come unico correttivo a quell'armonia sociale che il libero mercato non riesce a stabilire.

Il metodo etnografico, suggerito dalla *Convict Criminology*, si è rivelato interessante anche per quella connessione tra il luogo in cui si svolgeva la ricerca, i soggetti che si indagavano e la mia "posizione sociale" che ha definito implicitamente il campo della ricerca (Burawoy, 2007). Ovviamente, la sfida è stata quella di gestire la sovrapposizione dei ruoli: quello del ricercatore e quello del soggetto dello studio, cercando di assumere il ruolo di "osservatore partecipante" (Hughes, 1994) trasportato in una quotidianità detentiva che a volte restituiva il senso di implicita appartenenza ad un contesto collettivo, e che altre volte proiettava invece un senso di rassegnazione di fronte alla sua sconcertante ineluttabilità.

¹⁹ Degenhardt T, Vianello F., *Convict criminology: provocazioni da oltreoceano. La ricerca etnografica in carcere*, Studi sulla questione criminale, v. n. 1, 2010, pp. 9-23

1.4 Alcune “complicazioni” metodologiche

La ricerca qualitativa propone una pluralità di posizioni, scuole, riferimenti tematici, teorie, procedure operative caratterizzate da impostazioni teorico-epistemologiche spesso molto lontane. Alcune principali strategie di tipo qualitativo si ritrovano nella ricerca etnografica, nella ricerca ermeneutico-discorsiva e nella ricerca biografica. I vantaggi di tale scelta – osservazione partecipante, osservazione semplice, conversazioni informali, *focus group* registrate – sono multipli. Anche se diversi, questi strumenti condividono la logica dello scoprire e dell’attenzione alla diversità di forme e di dettagli della vita sociale, il che significa che, se usati insieme, possono produrre una descrizione olistica dell’appartenenza culturale²⁰.

Giddens sottolinea che non possiamo descrivere le attività sociali in modo adeguato senza conoscere ciò che i principali attori fanno, tacitamente o esplicitamente²¹. L’etnografia implica l’agire inclusivo che significa non fare ricerca sugli attori, ma con loro. Tuttavia, la ricerca sociologica in ambito penitenziario è spesso ostacolata dall’impossibilità materiale per il ricercatore di entrare in carcere. Le ragioni sono dovute alla complessità e dalle lungaggini della burocrazia: le autorizzazioni da ottenere sono tante e i tempi d’attesa senza alcun limite.

Alla burocrazia va unita una certa reticenza culturale che vede mura del carcere anche come una barriera per impedire persone esterne a “curiosare” dentro. Il sociologo non sembra ben accolto dall’istituzione penitenziaria che guarda alla ricerca sociale “più come un’indebita intrusione che come una risorsa”²². L’organizzazione del carcere pone come primo obiettivo la sicurezza, l’ordine tra i detenuti e il controllo della vita interna, pertanto la presenza di qualsiasi estraneo si rivela disturbante. Sulle resistenze messe in atto dal carcere rispetto ai ricercatori sociali, si è parlato anche riferendosi agli Stati Uniti, il Paese che ha maggiormente sperimentato la ricerca etnografica in carcere. Si è parlato ampiamente di “eclissi dell’etnografia carceraria”²³, la quale ha iniziato a verificarsi proprio nel momento in cui, negli Stati Uniti così come in Europa, si procede verso un modello di incarcerazione di massa e in cui, pertanto, più urgente è la necessità di studiare il penitenziario.

La difficoltà di accedere al carcere rende invisibile il detenuto agli occhi della comunità. Allo stesso tempo, il sistema di sorveglianza e di controllo costruito dall’istituzione, si impossessa continuamente delle vite delle persone detenute. È l’ordine stesso del carcere ad essere garantito

²⁰ Lindolf Th. (1995) *Sources of the interpretative paradigm*, in *Qualitative communication research methods*, Oaks, Ca, Sage.

²¹ Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*, Berkeley: University of California Press, P. 285.

²² Vianello F., 2012, *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Roma, Carocci, p. 57

²³ Wacquant L., 2002, “The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration”, in *Ethnography*, n. 3, p.371-397.

dalla visibilità del detenuto. Si può ricordare qui il *Panopticon* di Bentham dove un occhio vigile è in grado di fotografare costantemente tutte le persone rinchiusi; una tecnica che funziona come dispositivo disciplinare. I modelli architettonici usati per sorvegliare i detenuti offrono un'efficienza di controllo dato che, per dirlo con Foucault, “tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile²⁴”.

Le mura, alte solitamente una decina di metri, separano il carcere dalla città non soltanto per ostacolare eventuali evasioni, ma specialmente per impedire alla società di esercitare il proprio diritto di guardare dentro al carcere. Si può richiamare qui il concetto di *visualità* espresso da Mirzoeff²⁵ che lo identifica nell'autorità capace di stabilire cosa si possa guardare e cosa invece debba restare invisibile al fine di costruire, legittimare e normalizzare la propria presenza.

Il grado di potere che l'istituzione ha sulla propria visibilità definisce anche la situazione della ricerca etnografica sul carcere. Ne deriva che per fare etnografia con i protagonisti occorre essere uno di loro. E ne deriva, a sua volta, che lo studio accademico cerca di sopperire utilizzando come unica fonte le testimonianze dirette dei detenuti, il che tradisce l'esistenza di margini dove i diretti interessati si muovono per documentare le proprie storie e le condizioni di detenzione. Questo, ad esempio, si verifica in Italia anche per la presenza nelle carceri di associazioni di volontariato sociale che organizzano corsi di scrittura e giornali del carcere. Studiare il carcere quindi è un lavoro sociologico e antropologico che tenta di entrare non solo nel perimetro del carcere, ma anche nella vita interna²⁶. Il lavoro empirico sulla cultura del carcere dovrebbe pertanto assumere un atteggiamento inclusivo di tutti gli aspetti incorporati nelle pratiche determinate dall'istituzione totale, delle varie soggettività, delle gerarchie, delle pratiche e delle narrazioni degli attori.

Una prima complicanza causata dalla particolarità del mio rapporto con il campo di ricerca si può identificare nel riconoscimento della mia posizione di ricercatore, rispetto alle motivazioni e agli interessi di ciò che si sta studiando²⁷. Risulta difficile quindi essere neutrali: per dirla con Foucault, così come ogni lavoro di produzione di conoscenza, anche studiare il carcere non può essere per comprendere ma per prendere posizione²⁸.

Quando Howard Becker si chiede “da che parte stiamo?”²⁹ precisa che sul piano metodologico si tratta di focalizzarsi sui detenuti o sulle guardie, sul piano politico significa difendere la causa di uno e degli altri. In genere l'etnografia cerca di osservare i fatti nella loro complessità, tenta di

²⁴ Foucault, M. *Illuminismo e critica*, a cura di P. Napoli, Donzelli, Roma 1997, p. 40.

²⁵ N. Mirzoeff (edited by), *The Visual Culture Reader*, London and New York, Routledge, 2002, p. 474.

²⁶ Rhodes L., (2001) *Toward an Anthropology of Prisons*, Annual Review of Anthropology, Vol. 30: 65-83.

²⁷ Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage Publications, p. 21.

²⁸ Foucault, M., Nietzsche, *La genealogia, la storia*, in Id., *Il discorso, la storia, la verità*, p. 55.

²⁹ Cfr al saggio *Whose side are we on*, pubblicato in lingua inglese nella rivista *Social problems*, 1967, pp. 239-247.

comprendere le logiche del gruppo e analizzare la diversità delle loro prospettive. L'etnografo non sceglie chi ascoltare e chi no. Egli lavora sulle scene, sui momenti, sulle conversazioni, sui fili delle faccende, sui dialoghi, sulle sensazioni, sui dettagli, sulle azioni e sulle decisioni in cui si ricostruiscono i processi, le determinanti e i sensi possibili.

Se l'etnografo deve arricchirsi di uno sguardo storico e un approccio sociologico, possiamo affermare che nel caso dell'etnografo detenuto, egli deve saper analizzare le diverse visioni dello spazio dato contestualmente al rapporto di potere punitivo e di disuguaglianza e in relazione con le posizioni occupate dai vari attori dello spazio sociale. In questo senso si può parlare di etnografia critica.

È stato inoltre complicato liberarmi dei vari ricordi legati al mio vissuto in carcere. Il mio agire sul campo è stato spesso un agire evocativo, un modo per cercare il presente creando un ponte col passato. Ad esempio, nel corso di un'intervista mi hanno raccontato di un corso di cucito avviato nei pressi dell'area destinata ai passeggi. Incuriosito ho chiesto maggiori informazioni sulla collocazione esatta della stanza, scoprendo che si trattava dello stanzino usato come palestra dai detenuti in isolamento. E allora ho scambiato con la persona intervistata memorie sulle condizioni di abbandono in cui giaceva quella stanza che ora ospitava tavoli da lavoro e macchine da cucire.

Il tempo a disposizione ha costantemente complicato le interviste. Ogni incontro è stato svolto nella fascia di due ore prevista per le attività. Nell'area delle attività c'era una stanza a disposizione che veniva occupata due volte a settimana da un gruppo di discussione gestito da due psicologi. Non potendo fare interviste sabato e domenica, potevo utilizzare i rimanenti tre giorni della settimana.

I tempi di attesa sono considerati sempre un ostacolo alle attività in carcere. L'apertura delle celle viene manualmente, e il tempo impiegato per aprire le cinquanta celle che ci sono ad ogni piano, dipende molto dalla velocità dell'agente di turno. Anche il ricercatore proveniente dall'esterno deve fare i conti con eventuali ritardi, che lo costringeranno a restringere un colloquio già di per sé molto complicato, a discapito della spontaneità della narrazione, con il rischio di imporre all'interlocutore le nostre aree di rilevanza e minare così l'integrità del processo di ricomposizione della propria storia³⁰.

Solitamente prendevo appuntamento prima con il detenuto stabilendo il giorno dell'intervista. Il detenuto veniva in redazione verso le nove ed insieme ci recavamo dall'agente a chiedere di aprire la porta della stanza. Avendo l'autorizzazione ad utilizzare il registratore della redazione, ho potuto registrare le interviste per poi trascriverle a casa, subito dopo. Ne sono seguite anche

³⁰ Sbraccia A., 2007, *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Milano, Franco Angeli.

delle conversazioni successive con gli stessi, avendo modo di incontrarli più volte in giro per il carcere, senza però utilizzare il registratore.

Ho potuto effettuare così 16 interviste individuali a ergastolani ostativi collocati nella sezione Alta Sicurezza 1, altre 2 interviste a ergastolani che sono stati declassificati e spostati in una Sezione Comune, 2 interviste a ergastolani spostati dalla sezione A.S. al Polo universitario e 3 ergastolani comuni.

Tornare in carcere per fare ricerca trasforma le interviste in un contatto intenso, e mentre il passato si intreccia con il presente prendono forma delle riflessioni che sorvolano il campo. Con l'intento di acquisire rappresentazioni di esperienze elaborate dai detenuti, volevo dare vita a degli incontri particolari che fossero una condivisione. L'intervista stessa rappresenta un colloquio dove le "cose viste" vengono messe in comune, o, meglio, dove uno dei due interagenti mette in comune le cose che ha visto e il modo in cui le ha viste: l'intento primario è quello di raccogliere rappresentazioni di esperienze e di relazioni, ascoltare le rappresentazioni delle cornici entro le quali quei singoli elementi acquisiscono senso³¹ (La Mendola, 2009). La mia esperienza nel campo mi restituiva alcune conoscenze che si potevano considerare al pari dell'intervistato. Tali conoscenze possono essere considerate una ricchezza, solo che, all'inizio della prima intervista, la persona che avevo di fronte mi domandò, "ma se le sai queste cose, cosa me le chiedi a fare...". In quel momento ho avuto realmente paura di non riuscire a terminare mai le mie interviste. Allora cominciai a riflettere su cosa dovevo fare perché i miei interlocutori si dimenticassero del mio passato e parlassero con me come se avessero di fronte qualcuno che non aveva mai messo piede in carcere prima di quel incontro.

Decisi così di riformulare le domande. Ad esempio, invece di chiedere di parlarmi dei rapporti con gli altri detenuti oppure con gli agenti di custodia, cominciai a chiedere se sarebbero stati contenti se fossero stati trasferiti in un reparto composto da detenuti comuni. La prospettiva di lasciare una sezione di alta sicurezza composta di ergastolani che avevano trascorso lunghi periodi di carcere per essere catapultati in una sezione composta da una popolazione eterogenea, con detenuti di diverse età ed etnie, stimolava dei racconti molto interessanti in chiave comparativa.

Credo che si tratti di un agire complesso che caratterizza il ricercatore con esperienza di carcere poiché diventa forse inevitabile ritrovarsi, in maniera più o meno consapevole, ad utilizzare il sistema di background personale. Sicuramente, il detenuto intervistato è messo in crisi dall'atipicità della conversazione. Abituato a distinguere le figure del carcere tra condannati e istituzione, il ricercatore ex-detenuto costituisce una figura difficilmente collocabile. Un aiuto per

³¹ La Mendola S., *Centrato e aperto. Dare vita a interviste dialogiche*, UTET Università, Padova 2009, p. 12.

la soluzione più immediata di questa crisi d'identità è offerta dal mio comportamento informale e dalla mia scelta di non sedermi in posizione frontale. Lo stanzino del carcere utilizzato per le interviste è uno spazio istituzionale, dove di solito si incontrano operatori, ma che rischia in ogni momento di trasformarsi in uno spazio familiare e l'intervista diventerebbe una conversazione tra compagni di cella. Allora occorre inventare strategie che permettano al ricercatore (ex-detenuo) di mantenere sì il contatto orizzontale con l'intervistato (detenuto), ma e allo stesso tempo, di impedire che il passato banalizzi il racconto del presente.

Su questo punto è stato rilevato come un ulteriore limite imposto alla ricerca in carcere “la diversa rilevanza concessa alle dichiarazioni e alle affermazioni dei soggetti che popolano la prigione”, nel senso che il ricercatore, nell'intraprendere l'esplorazione di un campo a lui sconosciuto “rischia di cercare istintivamente rassicurazione affidandosi a coloro che gestiscono l'istituzione, alle loro considerazioni e alla loro rappresentazione della realtà”, in quanto “condivide con loro uno status sociale riconosciuto e la rincuorante illusione di stare dalla parte della giustizia”³².

Nel mio caso, come menzionato anche prima, si presentava la tendenza opposta. Ad esempio, nel carcere di Padova ci sono undici cancelli che separano l'ingresso del carcere dall'area delle attività dove potevo svolgere le interviste. Ogni volta che entravo in carcere, entrare in contatto con gli agenti preposti ai vari posti di controllo mi riportava al gioco dei ruoli attuato durante la mia detenzione: gli agenti più simpatici accompagnavano il saluto con battute paternaliste del tipo, “ma ancora qui tu? Ti sei affezionato a questo posto che non riesci a staccarti più”; mentre altri agenti, dei quali conservavo un ricordo persino cordiale, nel vedermi rientrare da ricercatore hanno cambiato atteggiamento mostrandosi scontroso e diffidenti.

Nel fare ricerca in carcere, il ricercatore sociale si trova spesso a confrontarsi con delle narrazioni riconducibili allo schema interpretativo proposto dall'istituzione. Il ricercatore si muove in carcere sottoposto ad una specie di “libertà vigilata” che lo costringe a creare una relazione di fiducia con gli operatori penitenziari i quali si rivelano determinanti per la continuazione della propria attività di ricerca. Questo rapporto con gli operatori sfocia inevitabilmente in un loro coinvolgimento grazie al quale, puntualmente, propongono le persone da intervistare con la motivazione che si tratta di “detenuti che si esprimono meglio”, una scelta che però restringe le libertà di accesso alle informazioni escludendo altri detenuti. Lo stesso vale anche per la scelta degli spazi in cui si muove il ricercatore. La tendenza degli operatori è spesso quella di

³² Ferreccio V., Vianello F., 2015, *La ricerca in carcere in Argentina e in Italia Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, n. 2, p. 324.

“contenere e indirizzare la ricerca verso quegli spazi in cui il penitenziario riesce a dispiegare il proprio progetto rieducativo”³³.

Durante la mia detenzione mi sono ritrovato spesso testimone del verificarsi di una tale dinamica selettiva, in quanto ero continuamente invitato dall'istituzione a prestarmi ad attività che prevedevano l'incontro con persone provenienti da fuori. Il ricercatore di turno che aveva avuto accesso per osservare gli spazi e per intervistare i detenuti si trovava inevitabilmente ad incontrare sempre gli stessi soggetti, beneficiari dei privilegi che governano il penitenziario³⁴. Considerati i più presentabili, eravamo sempre gli stessi ad essere intervistati. Tutti, con l'esperienza di lunga detenzione, partecipavamo alle attività ricreative o lavorative e avevamo una certa libertà di movimento all'interno dell'istituto: portatori di un'immagine positiva del carcere, rappresentavamo il successo del proposito rieducativo, legittimando il lavoro condotto all'interno del carcere.

Dal mio punto di vista il detenuto-ricercatore, vivendo in luoghi sovraffollati, gode del privilegio di scegliere le persone da intervistare senza intermediazioni dell'istituzione. Un privilegio di cui non sono riuscito a godere del tutto. L'impossibilità di accedere al reparto detentivo mi ha costretto a richiedere la mediazione di alcuni membri della redazione: detenuti che avevano maggior libertà di movimento. Dopo aver spiegato l'oggetto della mia ricerca ho chiesto di parlarne in reparto e chiedere ai loro compagni la disponibilità di essere intervistati. Il loro aiuto è stato fondamentale nella raccolta delle adesioni. Il campione di detenuti individuato è quindi casuale e risponde piuttosto ad una eventuale selezione da parte dei mediatori coinvolti.

Tra le complicazioni che il ricercatore affronta quando tenta di studiare il carcere, posso qui identificare anche quella che ha a che fare con la difficoltà di capire fino in fondo una narrazione di sofferenza. Le interviste non sempre restituiscono in modo completo il vissuto di una persona e tantomeno, considerati il tempo a disposizione e il luogo, riescono ad esaurire la narrazione completa del vissuto da parte degli attori stessi. Appare quindi difficile che il ricercatore possa comprendere ciò che non ha visto e analizzare ciò che non ha subito? Per Didier Fassin l'etnografia è, appunto, un tentativo, un'esplorazione delle “vite degli altri” diversa da quella dello scrittore che crea e decide per i suoi attori, o dell'antropologo che rimane distante dai protagonisti che studia. Non si tratta soltanto della preoccupazione epistemologica di chi sa che ciò che scriverà potrà essere contestato. È la convinzione etica che gli individui conservano una parte di intimità, di ambivalenza, di oscurità e di soggettività impermeabili all'analisi.

³³ Ibidem, p. 328

³⁴ Ibidem, p. 330

Spiegare l'angoscia della prima notte in cella oppure i danni psichici e il condizionamento comportamentale vanno oltre il lavoro etnografico, e dubito che possano essere spiegate a fondo persino dalle varie branche della psicologia. L'osservatore, per quanto partecipante, non potrà mai stabilire con certezza le azioni degli attori che agiscono all'interno del carcere. Ma l'osservatore è anche un partecipante. Lo è per il semplice fatto di essere dov'è. All'interno di un'istituzione totale, il ricercatore è una presenza che non lascia indifferenti. Dovendo interagire con i vari attori egli suscita paure, preoccupazioni, speranze, aspettative. Diventa una presenza estranea ma familiare, schiva e ingombrante, rassicurante o pericolosa. L'osservatore partecipante deve interferire nelle attività quotidiane e integrarsi al loro svolgimento: dovrebbe assistere alla visita medica dei detenuti, al colloquio con l'educatore, dovrebbe stare in una sala d'attesa con gli altri detenuti e ascoltare le narrazioni di chi dovrà esser chiamato dal magistrato di sorveglianza, entrare in sala colloqui ed osservare il contatto con le famiglie così come i controlli e le perquisizioni, stare vicino al cancello chiuso di una cella e vedere le strategie usate dai detenuti per avere l'attenzione dell'agente nell'orario della doccia. Andare ai passeggi in una giornata di sole ed osservare i movimenti, la formazione dei gruppi e il gesticolare, ascoltare le narrazioni che i detenuti fanno tra loro, cercare la mascolinità tra le righe delle faccende giudiziarie o delle discussioni con gli agenti.

Un'altra complicazione, per certi versi opposta a quella precedente, è stata rappresentata dall'aspettativa che l'intervistato dimostra avere di contribuire ad un'azione importante di denuncia e dalla fiducia che pone nel ricercatore ex-detenuto, il quale rappresenta un'assicurazione che la propria ricerca si pone come obiettivo la rivalsa per le ingiustizie subite. Solitamente, l'intervista rivolta a detenuti può essere interpretata come un'intrusione nel privato dei ricordi, determinando comprensibilmente reazioni di chiusura, nonché spesso "risposte stereotipate" rivolte a compiacere il proprio interlocutore, derivanti da un atteggiamento maturato dall'esperienza di interrogatori in ambito istituzionale³⁵. Nel mio caso le persone intervistate, consapevoli di condividere vissuti simili e trovandosi di fronte una persona non completamente estranea e giudicata degna di fiducia si sono mostrati disponibili ad aprirsi e a parlare di sé.

Se per Wacquant (1999) l'apprendistato del sociologo è uno specchio metodologico dell'apprendistato a cui si sottopongono i soggetti stessi del suo studio³⁶, l'apprendistato del ricercatore detenuto è uno specchio metodologico del processo di prigionizzazione a cui si sottopongono i soggetti stessi del suo studio. Mentre il primo cerca di scavare nelle pratiche dei

³⁵ Sbraccia A., 2007, p. 70-71

³⁶ Wacquant L., *Habitus as Topic and Tool. Reflections on Becoming a Prizefighter*, *Etnografia E Ricerca Qualitativa* - 1/2009.

secondi per portare alla luce la logica intima e le proprietà dell'azione, entrambi si trovano ad esperire la solidità e l'utilità concreta dell'habitus come guida per saggiare i risultati dell'azione. Entrando in contatto con il personale vissuto dei detenuti intervistati e la condivisione di esperienze può portare l'intervistatore ex-detenuto ad essere coinvolto emotivamente nel racconto. Sull'importanza della gestione delle emozioni da parte del ricercatore possiamo fare riferimento a Liebling (1999) quando afferma che le emozioni costituiscono in sé materiale di ricerca³⁷, in quanto ci aiutano a comprendere meglio il mondo in esame specie quando entriamo oppure sperimentiamo quelle stesse emozioni su di noi³⁸. Il sentimento del ricercatore in carcere è quello di essere continuamente osservato, spiato e giudicato. Tuttavia, ciò non gli impedisce di essere egli stesso un guardone, o meglio di assistere alle "cerimonie di degradazione" di cui egli è, inevitabilmente, testimone. Specialmente il ricercatore ex-detenuto riesce a cogliere meglio alcuni aspetti per averli sperimentati in prima persona, quindi non può sottrarsi alla carica di emotività che va analizzata al pari dell'oggetto dello studio.

Si apre qui la questione della riflessività, centrale nel dibattito epistemologico sulla conoscenza sociologica³⁹. Bourdieu ci dice che la riflessività è un processo di autoanalisi⁴⁰ del ricercatore, un fermarsi a pensare. Da qui anche l'ampio spazio che la questione di riflessività ha assunto nelle scienze sociali assumendo un'infinità di accezioni, significati, sfumature e implicazioni a livello teorico, epistemologico, metodologico e operativo. Il termine "riflessività" si trova nelle concettualizzazioni di quasi tutti i sociologi e psicologi sociali.

Dal punto di vista del ricercatore ex-detenuto, riflessività significa soprattutto comprendere i limiti della ricerca in carcere, e come ci si possa collocare all'interno di questi confini. Personalmente ho vissuto ogni intervista un po' come quando arrivava un nuovo compagno di cella. Sai che i suoi primi giorni saranno la recitazione di un ruolo: il nuovo giunto non sa chi ha di fronte, e quindi oltre al suo intuito metteva in atto delle strategie proprie al fine di valutare e agire di conseguenza nell'urgente esigenza di stabilire un ordine relazionale. La stessa cosa vale anche per chi occupa già la cella e che deve scegliere se nascondere l'insicurezza facendo capire al nuovo giunto di essere uno che rispetta le regole e che pretende altrettanto, oppure attendere che sia l'altro a scoprire le carte.

Entrambi gli attori dovranno scegliere cosa raccontare di sé attingendo dal proprio armadio di rappresentazioni create nel corso della detenzione, e sempre pronte da sfoggiare secondo circostanza. Il modo migliore per sopravvivere il carcere senza traumi è acquisire la capacità di

³⁷ Liebling A., *Doing prison research: Breaking the silence?* in *Theoretical Criminology*, 3, (1999) 147.

³⁸ Postscript: Integrity and Emotion in Prisons Research, Liebling A., in *Qualitative Inquiry*, 20 (2014) 481.

³⁹ Cfr. Bourdieu P., *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*. Bollati Boringhieri, Torino 1992 e Melucci A., *Verso una sociologia riflessiva, Ricerca qualitativa e cultura*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 19

⁴⁰ Bourdieu P., *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*. Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

mantenere un senso di sé protetto dall'influenza del carcere e allo stesso tempo creare un'identità pubblica da mostrare in conformità con i codici del carcere. Una distinzione che si può capire meglio con la concettualizzazione di "backstage" e di "frontstage" (Goffman, 1959; Giddens, 1984). Superata la prima fase, l'incontro si avvia verso un lento scoprirsi reciproco.

Intervistare è quindi come instaurare in dialogo con un "nuovo giunto". Si entra in punta di piedi. L'alta sicurezza è una condizione vittimizzante e le persone intervistate cercano di costruire riflessioni su come si vive in Alta Sicurezza e senza la speranza di uscire dal carcere. Poi le domande spaziano su aspetti relazionali: con i detenuti, con gli agenti, con gli operatori, con i propri figli. Non c'è un confine netto tra privato e pubblico, ma ci si può rendere conto di aver passato quel confine sfumato quando la persona intervistata risponde in monosillabi, oppure quando l'intervistato cambia argomento e parla di qualcos'altro per non rispondere. Si tratta di strategie ben rodute perché un uomo serio non può parlare di tutto, ci sono cose di cui si può parlare, cose di cui si può anche parlare, e cose di cui non si deve parlare mai.

Non possiamo parlare dell'intervista come di una raccolta di dati in forma di discorsi. Come sottolinea La Mendola (2013), l'intervista ci restituisce delle rappresentazioni che, costruite dal racconto, non si possono ridurre al discorso o all'opinione. Analizzare solo materiale raccolto impedisce di cogliere appieno l'intrinseca vitalità di ciò che è fluito nella relazione. L'intervista è essa stessa un'osservazione: nello spazio-tempo in cui stiamo in relazione con una persona che racconta di sé abbiamo infatti accesso a una pluralità di aspetti che molto ci dicono di lei: il suo modo di muoversi, di star seduta o di gesticolare, le espressioni del suo viso, gli odori che emana, il sudore o il rossore che compare in alcuni momenti, la rigidità del suo corpo. Lasciare sullo sfondo tutto questo, non portarlo in rilievo come aspetto da valorizzare nella nostra pratica di conoscenza è veramente una prassi dissipativa⁴¹.

Soltanto conoscendo la cornice entro la quale prende forma una data rappresentazione, un punto di vista del vivere personale e sociale, è possibile cercare di avvicinarsi, o meglio aprirsi, ai significati della rappresentazione. E ciò va fatto senza coltivare il delirio di onnipotenza di cogliere sul serio il mondo dal punto di vista dell'altro.

Se le interviste quindi ci sono utili per conoscere la vita degli esseri umani, si devono realizzare con l'intento di entrare in contatto, di aprirsi alle rappresentazioni delle cornici di esperienze e di relazioni entro le quali prendono forma le singole rappresentazioni, un tipo di intervista che La Mendola chiama dallo stile "dialogico"⁴².

⁴¹ La Mendola, S. *Centrato e aperto, dare vita a interviste dialogiche*, UTET Università, 2013, p. 17.

⁴² Elementi teorici e indicazioni operative che sono andati in questa direzione si possono facilmente trovare nelle teorie di Georg Simmel.

L'etnografia del detenuto si rivela così un'esperienza umana di raccontare con l'altro, un'esperienza intellettuale, un'esperienza affettiva, un'esperienza empatica. Il detenuto ricercatore è affetto da ciò che vede, che sente, per la violenza del luogo di cui è testimone, per le persone che vi sono reclusi e i frammenti di vita raccontate. All'immane domanda su qual è l'oggetto della mia ricerca, io risponderei che vorrei raccontare quanto la somministrazione della sofferenza in carcere superi persino la fantasia, e come questa sconfinatazza della punizione perda ogni giustificazione quando viene narrata dalle persone punite.

1.5 Alcuni strumenti “bourdieusiani” utili per lo studio del carcere

L'elaborazione sociologica di Bourdieu del concetto di *habitus* rappresenta un potente strumento per stimolare anche il ricercatore detenuto a fare ricerca sociale all'interno delle istituzioni totali. Dal punto di vista *bourdieusiano*, *habitus* è lo spazio sociale che, tramite processi interconnessi, racchiude complessivamente la vita del gruppo dominato e ristretto con la minaccia della punizione. Tale concetto non si focalizza sugli individui, ma descrive uno stile di vita comune che viene accettato dal gruppo come razionale e naturale, senza essere messo in discussione. Norme semplici, sistema classista, valori sociali condivisi, storia selettiva del gruppo. All'interno del carcere questi elementi sono proposti dal rapporto gerarchico tra guardie e detenuti, dalla violenza come stile di vita, e dalla logica della sopravvivenza del più forte. Il concetto di *habitus* viene descritto come un'orchestra sociale senza direttore⁴³. L'*habitus* va pensato quindi come un palcoscenico sociale dove tradizione e rituale, struttura e confini delle azioni ordinate sono riprodotti da attori partecipanti, praticando la loro cultura in relazione agli eventi storici che li precedono. Il modo in cui gli individui conducono la cultura, le aspettative e l'interazione esiste nella stessa misura in cui “l'*habitus* è la fonte di queste azioni seriali che sono oggettivamente organizzate come strategie senza essere il prodotto di una intenzione strategica genuina...”⁴⁴.

I concetti teorizzati da Bourdieu sul potere, sulla conoscenza e la cultura hanno alimentato le teorie sociali sulle istituzioni, le interazioni strutturali e sociali stimolando un utilizzo maggiore dei metodi riflessivi nell'applicazione empirica della teoria. Il concetto di *habitus* ci viene in aiuto per comprendere le relazioni tra strutture sociali, azioni individuali e azioni collettive di quegli individui e di quei gruppi che creano società. L'adeguato utilizzo di tale strumento, ci permette non solo di chiarire le diverse logiche dell'azione sociale, ma anche di dare un fondamento

⁴³ Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press. P. 72.

⁴⁴ Ibidem, p. 73

all'immersione nel e al coinvolgimento con l'oggetto dell'indagine etnografica. Sicuramente, una rilettura di Bourdieu può essere usata per aggiungere peso all'analisi empirica del carcere come istituzione inserita in un più ampio processo socio-storico: guardare i confini culturali come quei processi sociali invisibili che guidano le vite dei detenuti ci permette di inserire quegli elementi concettuali in un quadro più ampio, che è la sociologia del carcere.

Un altro concetto *bourdieusiano* importante nello studiare il penitenziario è rappresentato dall'*ethos*, inteso come il modo in cui gli individui accettano la loro potenzialità di agire all'interno di impedimenti stabiliti da forze sociali con lo scopo di produrre una popolazione docile. Questa accettazione di privazioni rappresenta la sottomissione di una massa alla volontà di un gruppo dominante e delinea i rigidi confini dentro i quali gli individui inconsciamente si muovono quotidianamente. Se nella società sono le politiche sociali repressive sulla droga e l'immigrazione, in carcere tale accettazione trova giustificazione nei benefici di legge per buon comportamento e nell'accettazione acritica della retorica sul cambiamento personale e sull'assunzione della responsabilità.

La spiegazione di Bourdieu sul carattere pregnante dell'*ethos* si lega all'insistenza di Foucault che spiega come, *“diventando target del nuovo meccanismo di potere, il corpo viene offerto alle nuove forme di conoscenza. È il corpo dell'esercizio piuttosto che fisicità speculative; un corpo manipolato dalle autorità piuttosto che permeato da spiriti animali; un corpo dell'addestramento utile e non di meccanismi azionali, ma uno nel quale, dalle virtù di quel fatto, un numero di richieste naturali e costrizioni funzionali iniziano ad emergere”*⁴⁵.

L'individualità dei detenuti, come espresso attraverso le loro abilità di immaginare possibilità alternative, è soppresso dalla loro immersione nell'*ethos* culturale del carcere e nel loro addestramento di diventare corpo docile. Assestare la vita dei detenuti all'interno dei limiti e dei confini delle soggiogazioni mentali e materiali richiede attenzione all'*ethos* dei detenuti.

Le costrizioni culturali e pratiche vissute fuori dal carcere, al suo interno sono amplificate. Se problemi sociali come povertà e dipendenza frenano il potenziale individuale di azione fuori dal carcere, immaginare alternative possibili diventa impossibile dentro il carcere⁴⁶. La presenza delle autorità e del controllo sugli individui passa da un palcoscenico all'altro e immaginare la libertà in un contesto di *ethos* culturale che limita il potenziale, permette all'istituzione di produrre una docilità che riduce il carcere ad una manifestazione contigua di subordinazione.

Ci sono degli aspetti del mondo sociale che sembrano appartenenti al mondo naturale, e organizzare la propria vita all'interno dei limiti dati da questo ordine sembra un'evidenza

⁴⁵ Bourdieu, P. (1977), *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 155

⁴⁶ Su questo argomento, anche *The new 'peculiar institution'. On the prison as surrogate ghetto*, Wacquant, L., in *Theoretical Criminology*, 4, (2000) 377–389.

acquisita. Tale ordine riflette la volontà della classe dominante espressa attraverso l'interiorizzazione collettiva delle masse, ed è ciò che Bourdieu chiama *doxa*. Gli individui sono portati a credere che l'ordine presente e le azioni volte alla regolamentazione della società siano nel loro interesse. Cosicché sono essi stessi ad impegnarsi a disciplinarsi. La minaccia della punizione persiste ma diventa imposta più informalmente, la conformità alla regolamentazione sociale è interiorizzata e le regole sono osservate perché gli individui credono nella loro validità. Nella società si crede che i salari minimi siano adeguati e che i servizi sociali siano un privilegio e non un diritto fondamentale. In carcere, dove l'ordine dato viene riprodotto dentro logiche arbitrarie distanti dalla conoscenza dei detenuti, si accetta una narrazione critica del proprio passato con tutto il pacchetto del trattamento rieducativo che permette l'accesso ai benefici di legge, e successivamente un'accettazione a svolgere ogni sforzo per osservare le prescrizioni della misura alternativa.

Il concetto di *doxa* espresso da Bourdieu si lega bene al *panopticonismo* di Foucault quale concetto funzionale alla comprensione della peculiare forma di organizzazione di Potere/Sapere che struttura relazioni sociali asimmetriche, in una società disciplinare, che come il Panopticon, “induce nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se discontinua nella sua azione”⁴⁷.

Per concludere, vale la pena richiamare velocemente il concetto di *teoria della pratica* proposto da Bourdieu come un quadro metodologico che il ricercatore può utilizzare nello studiare una cultura. Inteso come l'immersione del ricercatore nella cultura dei “nativi”, la teoria della pratica promuove la riflessività del ricercatore e la comprensione della produzione strutturale del potere e della soggettivazione durante il lavoro di campo; mette in guardia dal pericolo di (incautamente) riprodurre le strutture di potere mentre si è sul campo. Attribuendo particolare importanza alla soggettività, la teoria della pratica porta il ricercatore a considerare il contesto temporale, spaziale e sociale, sia presente e sia storico. Con riferimento alla ricerca in carcere, si richiama l'attenzione agli effetti prodotti dal ruolo del ricercatore il quale, agli occhi del detenuto, è percepito come figura istituzionale.

Così come per Wacquant nel suo lavoro *Anima e corpo*⁴⁸, anche il ricercatore detenuto può fare riferimento al concetto di habitus, sia come l'*oggetto* della ricerca cercando di analizzare dettagliatamente la formazione delle disposizioni corporee e mentali che determinano, ad esempio la resistenza del detenuto isolato per lunghi periodi; sia come strumento di ricerca, in

⁴⁷ Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*, Cambridge University Press. p. 201.

⁴⁸ Wacquant L., *Anima e corpo - La fabbrica dei pugili nel ghetto nero americano*, DeriveApprodi, Roma, 2002.

quanto l'acquisizione pratica delle disposizioni degli attori da parte del ricercatore può servire come mezzo tecnico per meglio comprendere la loro produzione, ad esempio le rigide gerarchie di onore nella vita quotidiana e del ruolo cruciale della rappresentazione di sé, come obiettivo, ricettacolo e fonte delle relazioni di potere. Il lavoro di Wacquant mostra come la complessità e l'ampio raggio di applicazione del *habitus*, nonché la sua struttura concettuale a più livelli, si possono impiegare a diversi livelli delle attività sociali⁴⁹. Wacquant ci ricorda che vi è un *habitus individuale*, il prodotto idiosincratico di traiettorie sociali singolari e assetti di esperienze che è in fatti la combinazione di costituenti condivisi. Ecco perché, dal momento che le persone sono orientate sul binario maschio/femmina abbiamo anche un *habitus di genere*. Così come vi è anche un *habitus di classe* dal momento che gli attori sociali sono strutturati in una distribuzione gerarchica sulla base del capitale, e vi è inoltre un *habitus etnico* in quanto ognuno dei contenitori (locale, regionale, nazionale, etno-linguistico, etno-religioso, etno-raziale etc) di azione sociale che si rifanno all'onore collettivo tendono di produrre metodi comuni di pensare, di sentire, di agire e assetti comuni di aspettative. Tanti gli esempi che possono essere estesi anche alle istituzioni, dove fasce di disposizioni durevoli e specifiche definiscono l'organizzazione (associazioni, carceri, imprese, partiti politici, ecc.) e microcosmi specializzati (accademici, artistici, politici, giuridici, scientifici, sportivi), sistemi che inculcano, coltivano e suscitano distinti ma trasportabili sets di categorie, competenze e desideri tra i partecipanti che possono essere utilmente analizzati come luoghi di produzione e operanti di *habitus*⁵⁰ (Bourdieu, 1989/1998).

1.6 Alcuni cenni sullo studio dei regimi speciali

Analizzando il carcere, molti studiosi lo definiscono come un mondo a sé, uno spazio limitato dalle mura dove risiede una comunità di persone organizzata da un'istituzione totale (Goffman, 1961) che alimenta una cultura propria (Clemmer 1958; Sykes 1958) e capace di sviluppare relazioni e conflitti che portano l'individuo continuamente ad adattarsi alla circostanza imposta (Becker 1964) reagendo in modo modificabile, a seconda del posizionamento temporaneo nella traiettoria della permanenza in carcere (Wheeler 1961).

Se Foucault (1975) considerava il carcere come un *contenitore* di corpi completamente catturati e resi docili, l'analisi di Bourdieu (1990) ci permette di vedere il carcere come un *campo*, dove la

⁴⁹ Putting Habitus in its Place: Rejoinder to the Symposium, Loïc Wacquant, *Body & Society* 2014, Vol. 20(2) 118–139, Sage 2014.

⁵⁰ Pierre Bourdieu, *Social Space and Symbolic Power*, in *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1. (1989), pp. 14-25; Pierre Bourdieu, *Practical Reason: On the Theory of Action*, Stanford University Press, 1998, pp71–127.

struttura delle probabilità e la struttura delle aspettative si relazionano in un quadro di condizioni oggettive che si incarnano come *habitus*. E ancora possiamo leggere il carcere come “sistema di disposizioni durevoli e trasponibili, strutture strutturanti, atteggiamenti, posizioni, abilità sociali, modi di parlare, pensare e sentire che organizzano le pratiche e le rappresentazioni che possono essere oggettivamente adattati: un campo in uno spazio socialmente strutturato dove i confini sono alterati o conservati dal potere” (Bourdieu e Wacquant, 1992). Il suggerimento bourdieusiano (1992) di pensare il carcere in termini di campo ci invita a superare la sua mera descrizione formale, in termini di normative e regolamenti, per ricostruire le relazioni e descrivere le trame che sostengono il funzionamento dell’istituzione (Ferreccio e Vianello, 2015). In molti Paesi l’organizzazione delle carceri prevede la creazione di circuiti speciali per contenere i detenuti ritenuti un pericolo per gli altri detenuti e per lo staff. Il carattere punitivo di questi luoghi assegna la sorveglianza a corpi speciali individuati dall’istituzione, rendendo difficile l’accesso allo stesso personale interno, e quasi impossibile l’ingresso di persone esterne per scopi ispettivi o di studio.

La disposizione del carcere diviso tra vari regimi ha orientato la ricerca sulle unità specifiche, come i reparti creati per accogliere condannati per reati sessuali, persone tossicodipendenti, detenuti particolarmente violenti oppure affiliati a gruppi organizzati. Per noi, questa divisione comporta una segmentazione del *campo*. La selezione della popolazione detenuta secondo categorie di reati, insieme alla differenziazione dei regimi, struttura in modo differente le relazioni e i rapporti di potere: possiamo pertanto affermare che ciascun segmento penitenziario costituisce un *campo* a sé. Detto questo, riteniamo che i circuiti speciali costituiscano un campo difficile da studiare.

Il presente lavoro si muove all’interno di questo campo analizzando in modo particolare la dimensione affettiva fortemente ristretta a causa della sospensione del trattamento penitenziario. Studiosi inglesi che hanno avuto l’accesso all’interno di reparti di Alta sicurezza si sono concentrati sulla mascolinità, sulle forme di adattamento alla reclusione dei condannati a lunghe pene e su storie di violenza (Cohen e Taylor 1972) così come sull’esigenza costante di mantenere l’ordine (Drake, 2006, 2009; Home Office, 1984; King and Morgan, 1980; Liebling, 2002; Sparks, 1996). All’interno di questo campo, il personale penitenziario è maggiormente incline a vedere il detenuto come “una pericolosità diversa” (Drake, 2011).

Negli Stati Uniti la nuova penologia fondamentalista (Pavarini, 2001) degli anni '80 ha raggiunto il suo apice con l’ascesa dei regimi cosiddetti Supermax (Re, 1999). Il panorama delle sezioni di Alta Sicurezza abbraccia diverse forme e regimi; sotto il nome di “sezione di detenzione

restrittiva”, questi reparti includono isolamenti punitivi e amministrativi, reparti di protezione, di salute mentale, massima sicurezza e, naturalmente, i bracci della morte (Riveland, 1999).

La posizione legittimante dell’amministrazione penitenziaria sull’importanza e le campagne politiche a sostegno del carcere duro da un lato, l’aumento del tasso di criminalità ed alcuni episodi di proteste nelle carceri dall’altro, hanno creato il terreno fertile per l’espansione dei reparti Supermax (Ross 2013). Un fenomeno la cui portata sottolinea ulteriormente la carenza di studi capaci di offrire analisi approfondite sulle carceri Supermax (Ross 2007)⁵¹.

Sicuramente questi reparti alimentano una cultura del rigore che autorizza gli agenti penitenziari ad assumere comportamenti in sintonia con la durezza del regime che possono sconfinare in maltrattamenti (Haney 2008). D’altro canto, le pratiche di coercizione messe in atto dagli agenti per mantenere forme di isolamento duro sono direttamente legate all’atteggiamento del condannato determinando una sua risposta cooperante o meno (Rhodes, 2004). Alcune forme di isolamento sono non solo psicologicamente alienanti ma anche fisicamente distruttive, quindi molto vicine alla tortura (Jeffreys 2013). Una sofferenza spesso inutile, dato che non sono stati provati miglioramenti in termini di ordine e di sicurezza nel sistema penitenziario (Mears & Reisig, 2006)⁵². L’inutilità di questa punizione trova conferma anche in alcuni studi sulla recidiva, i quali rivelano che le persone detenute negli Supermax tornano a delinquere in minor tempo e con maggiore frequenza rispetto ai detenuti condannati per gli stessi reati ma che non sono stati reclusi al Supermax⁵³.

La durezza della quotidianità di questi reparti è stata studiata anche da ricercatori ex-detenuti i quali, offrendo una prospettiva interna (Richards e Ross 2003a), hanno raccontato le procedure di classificazione dei detenuti e la rapidità con la quale il detenuto può essere riclassificato, “trascinato in isolamento” o rispedito in un carcere di Alta sicurezza. Così com’è successo che, mentre Richards e Ross (2003b) intervistavano detenuti autorizzati a lavorare fuori dall’istituto, hanno assistito a diversi casi di detenuti ammanettati e trasportati in carceri di Alta sicurezza per aver rifiutato il lavoro o perché si sono lamentati delle mercedi. Su questi aspetti, il carcere di Marion è famoso in quanto primo carcere interamente di Alta sicurezza, il cui regime è diventato poi il modello per tutte le nuove sezioni Supermax che, come Marion, sono diventati teatro di storie di violenza, di incidenti e di lesioni, gravi e non, causati ai detenuti, tenuti in regimi più restrittivi rispetto al braccio della morte (Richards, 2008).

⁵¹ Ross J. I., *Supermax Prisons, Social science and public policy*, Volume 44, Number 3, 2007.

⁵² Mears D. P. & Reisig M. D. *The theory and practice of Supermax Prisons*, Punishment & Society, SAGE 2006.

⁵³ Lovell D., L. Johnson C., Cain K. C., *Recidivism of Supermax Prisoners in Washington State*, Crime and Delinquency, 53(4) Washington 2007.

La devastazione dell'isolamento a lungo termine è stato raccontato attraverso le strategie adottate dai detenuti per far fronte alla solitudine della cella come quello di "viaggiare" con la mente, quindi usare immaginazione visitando il mondo libero per fuggire mentalmente. Una strategia usata anche da chi si trova nel braccio della morte e cerca di non pensare alla prospettiva terribile di morte per esecuzione (Mcgunigall-Smith e Johnson, 2008).

Il carcere non solo non rieduca, ma si ritrova a dover contenere sempre più persone in regimi sempre più duri, con sempre più persone escluse dalle misure alternative, e altre con l'ergastolo ostativo, fino alla morte. Anche nel panorama italiano, la crescita delle condanne all'ergastolo, specie quando eseguito nella sua forma perpetua, risponde a istanze meramente retributive a scapito di ogni finalità di recupero, all'interno di una cornice infoltita dalla "vertiginosa crescita delle incarcerazioni e del derivante sovraffollamento penitenziario, all'interno di spazi architettonici che riflettono il modo di interpretare la pena privativa della libertà" (Anastasia, Corleone, Zevi 2011).

Mentre il grave problema del sovraffollamento italiano ha messo in ombra la pena *estrema* del regime di 41 *bis* (Franco Corleone, Andrea Pugiotto, 2013) cioè l'ergastolo ostativo (Vianello, 2015), alcuni condannati all'ergastolo sperimentano forme di comunicazione per richiamare l'attenzione verso la loro condizione. Sono loro a scrivere di regimi speciali e di fine pena mai. Si raccontano rivelando le torsioni mortificanti della reclusione e le forme di sopravvivenza messe in atto: storie incise sui muri delle istituzioni totali, o pubblicate nei testi letterari, raccolte dalla memoria orale, nella scrittura testimoniale, o in altre forme espressive (Curcio, Petrelli e Valentino 1990). Scrivono lettere e petizioni per l'abolizione dell'ergastolo, raccogliendo l'adesione di centinaia di persone, molti dei quali artisti, scrittori e intellettuali⁵⁴. Quello che chiedono è un fine pena, poiché l'assenza di un fine pena si prende la vita di una persona (Mele 2005). Pubblicano libri, urlando a bassa voce (Musumeci 2013) parole capaci di aprire una finestra sul mondo complesso e contraddittorio degli ergastolani ostativi, e di portare qualche giornalista a interrogarsi se sia è giusto, qualsiasi cosa sia stata commessa, essere "condannati per sempre?" (De Carolis 2012). Si tratta degli uomini ombra, invisibili e dimenticati da tutti, morti viventi, perché irreali come le ombre condannati alla "Pena di Morte Viva": così viene chiamato l'ergastolo ostativo senza nessuna possibilità futura un giorno di uscire (Musumeci 2010).

I racconti degli ergastolani si rivelano una preziosa testimonianza alla quale attingono i pochi studiosi - ispirati ad una cultura della carcerazione minima che favorisce il maggior utilizzo di misure alternative - che teorizzano l'abolizione dell'ergastolo. L'approccio abolizionista in sé

⁵⁴ La campagna "Firma contro l'ergastolo" è una la proposta di iniziativa popolare per l'abolizione della pena dell'ergastolo. Lanciata nel 2011 da Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolano ostativo, e appoggiata dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, aveva raccolto oltre 20 mila adesioni (cfr. Vianello, 2015).

pone al centro il principio del rispetto della dignità della persona umana. Sotto tale prospettiva, la sanzione penale deve attenersi al principio di stretta necessità, intesa come sofferenza minimamente più svantaggiosa del vantaggio procurato dal reato (Mosconi, 2009). Da qui anche la critica all'ergastolo, in quanto strutturalmente incompatibile con il principio della dignità umana. Pur riconoscendo la complessità della tipologia di reati puniti con l'ergastolo, il carcere in quanto sanzione estrema, proprio perché distrugge ogni rete sociale e familiare, non può essere concepito come reclusione a vita. Un terreno teorico su cui si muove anche questo lavoro.

Capitolo 2

Il diritto penale dell'autore come pratica

Non è questione di riferire la relatività della storia all'assoluto della legge o della verità, ma di trovare l'infinito della storia dietro la stabilità del diritto, le grida di guerra dietro la formula della legge e la dissimmetria delle forze dietro l'equilibrio della giustizia. (Foucault)

2.1 Introduzione

Che cos'è la pena? quali sono i suoi limiti, quali le sue funzioni? Questi interrogativi oggi possono sembrare superati se si guarda a quella dimensione normativa internazionale che riconosce universalmente la titolarità dei diritti umani. Tuttavia la loro effettività dipende sempre di più da contingenze che tendono a sospendere i meccanismi di garanzia, sia quelli interni agli stati, sia quelli internazionali, in seguito ad esigenze legate alle politiche militari. Sul terreno dell'effettività del diritto, in altri termini, constatiamo come l'enunciazione e la caratterizzazione dei diritti siano processi inevitabilmente condizionati dalle concezioni dei diritti umani di volta in volta prevalenti sotto il profilo politico-culturale.

Sono ormai due secoli che il diritto penale è oggetto di ragionamenti filosofici-giuridici. Le premesse contenute nelle riflessioni di Cesare Beccaria sulla coerenza ideologica di determinati strumenti punitivi - come la tortura - riflettono i nuovi ideali umanitari di cui l'illuminismo si era fatto portavoce razionale. Oggi, ci rassicura l'idea che esistono fonti internazionali, teoricamente vincolanti, che sanciscono il divieto di tortura. Eppure abbiamo visto come l'emergere di un diritto d'eccezione nella guerra al terrorismo, abbia portato a molte situazioni di violazione di un tale divieto. Dalla condanna a morte di Saddam Hussein alla legittimazione della prigionia di Guantanamo⁵⁵ passando per le umiliazioni di Abu Ghraib⁵⁶, dopo l'undici settembre del 2001 abbiamo assistito a pratiche di sospensione dei meccanismi normativi e delle garanzie processuali. Si tratta di stati di eccezione che hanno prodotto casi di violazione grave e

⁵⁵ Per la sentenza del 21 febbraio 2002 in ILM, 2002, p. 252, i detenuti di Guantánamo non possono beneficiare delle garanzie previste dalla Costituzione federale statunitense perché Guantánamo rimane alla sovranità di Cuba e non degli Stati Uniti.

⁵⁶ Durante la Guerra in Iraq del 2003, l'esercito Statunitense commise una serie di atti di tortura sui detenuti del carcere di Abu Ghraib. Sul caso leggere anche, *Rush: MPs Just 'Blowing Off Steam'*, CBS News, May 6, 2004; Susan Sontag, *Regarding The Torture Of Others*, New York Times, May 23, 2004.

sistematica dei diritti umani; in seguito abbiamo visto gli Stati ricorrere a cavilli giuridici per giustificare la negazione di diritti elementari⁵⁷.

Basta ricordare il periodo degli anni di piombo, quando anche in Italia la magistratura ha fatto un intenso ricorso a strumenti d'eccezione ed extralegali. Gli stessi protagonisti di allora, confessano oggi di aver messo in atto, sugli arrestati, pratiche vicino alla tortura con forme di *waterboarding* all'algerina⁵⁸ da parte del gruppo chiamato "I cinque dell'Ave Maria"⁵⁹; è risaputo che è stata la stessa classe politica a fornire senza troppo discutere gli strumenti necessari a vincere l'emergenza (terrorismo prima e mafia poi) permettendo trattamenti speciali dei detenuti⁶⁰.

È durante questo clima che è stato sperimentato ad esempio uno strumento punitivo pre-giuridico quale il regime sospensivo del 41-bis, una "tortura democratica"⁶¹, che mette in luce l'infondatezza empirica e l'inefficacia del diritto penale e dell'istituzione carceraria.

Questo lavoro è orientato dalle premesse relative alla specifica funzione dell'analisi giuridica del diritto penale che forniscono elementi utili alla comprensione critica delle pratiche punitive ispirate, probabilmente, da categorie concettuali del pensiero politico-giuridico della Scuola classica (una pena afflittiva, graduata secondo la gravità del reato e attribuibile sul presupposto della colpevolezza). Una premessa utile specialmente come chiave di lettura indispensabile nell'interpretare quel catalogo di pratiche crudeli giustificate da un celato (ma non tanto) diritto penale del nemico.

Il diritto penale odierno si presenta all'analisi critica in una condizione di tensione tra due forze opposte: libertà e sicurezza. Per Pavarini, i diritti dei cittadini di fronte al potere punitivo e la produzione di sicurezza dalla criminalità da parte del potere stesso, sono i poli di una tensione strutturale ma non dialettica, in quanto incapace di offrirsi ad una sintesi. Per Sbraccia invece è la dialettica dei rapporti sociali che produce rapporti normativi a geometria variabile. L'ordine sociale va considerato un effetto socialmente e storicamente collocato, quindi come un assetto normativo che ci consente di gestire le nostre interazioni appoggiandoci a sostegni tanto fondamentali quanto instabili. Nelle relazioni sociali non possiamo prescindere da questi fattori regolativi che ci sentiamo di ricondurre alla categoria della "prevedibilità"⁶².

Le norme informali e le leggi scritte che delineano i confini dell'ordine sociale, in ogni caso, possono subire e subiscono sistematicamente alcune violazioni. La stessa sociologia della devianza e la criminologia di matrice sociologica si focalizzano particolarmente sull'analisi del

⁵⁷ Cfr. Bilder e Vagts, *Speaking law to power: Lawyers and torture*, in AJIL, 2004, p. 689.

⁵⁸ Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Waterboarding//Historical_uses.

⁵⁹ Si tratta del nome dato ad un gruppo speciale capeggiato dal funzionario Nicola Ciocia, noto come il professor "De Tormentis". Cfr. Rao N., *Colpo al cuore*, Milano, Spelling & Kupfer, 2011.

⁶⁰ Amato G. e Graziosi A., *Grandi illusioni. Ragionando sull'Italia* il Mulino 2013 pp. 152-153.

⁶¹ D'Elia S., Turco M. (2002), *Tortura democratica*. Inchiesta su «La comunità del 41 bis reale», editore Marsilio.

⁶² Vianello F., Sbraccia A., (2010) *Sociologia della devianza e della criminalità*, Editori Laterza, Roma-Bari, p. 4.

rapporto tra ordine sociale e devianza, intesa appunto come violazione che incide sugli assetti normativi che caratterizzano i rapporti sociali⁶³. Gli studi penologici da sempre ci dicono che la funzione latente del sistema di giustizia penale è prevalentemente quella della trasformazione dei trasgressori della norma penale in criminali, cioè in soggetti pericolosi e quindi in nemici. Il diritto penale effettivo, cioè del carcere, è sempre nei fatti un sistema di produzione ed esclusione di nemici⁶⁴.

L'acquisizione del concetto di *nemico* all'interno dell'odierna teoria filosofica-giuridica ha prodotto uno spostamento dei confini del diritto penale verso quelli del diritto bellico producendo così una sorta di militarizzazione del diritto penale⁶⁵. Partendo dall'estensione della figura del *nemico*, il paradigma della guerra al nemico ha trasformato lo strumento giuridico in un'arma bellica rischiando di deformare progressivamente l'intero sistema penale. Ciò è possibile perché la logica della guerra si accompagna ad un mutamento del diritto penale, caratterizzato da uno slittamento della concezione del criminale che da *colpevole* diventa *pericoloso*.

Ebbene, la guerra contro il crimine oltre ad essere una categoria giuridica di diritto penale è innanzi tutto uno slogan politico, una propaganda. La metafora della guerra rende popolare il rafforzamento della repressione e rischia di portare direttamente dalla guerra contro il crimine alla guerra contro i diritti umani⁶⁶.

L'indagine di questo lavoro si concentra sulle pratiche punitive estreme rappresentate dal regime del 41-bis, in quanto attraverso la sospensione di una serie di diritti fondamentali e l'attivazione di pratiche tipiche del diritto penale del nemico, ci permette di comprendere la debolezza del paradigma dei diritti umani di fronte al paradigma della sicurezza. Si ripercorreranno le principali fasi delle pratiche detentive emergenziali rivolte ai detenuti imputati per reati configurati dall'art. 41 bis c.p. Utilizzando interviste, scritti autobiografici, ma anche sentenze e ordinanze, il concetto di sospensione dei diritti penitenziari verrà calato nella quotidianità della vita detentiva. Tracciato, così, il quadro nel quale prende forma il diritto d'eccezione, si approfondiranno alcuni aspetti capaci di evidenziare la tensione tra la condanna all'ergastolo e il diritto penitenziario, tra il diritto penale del nemico e quei diritti che l'individuo conserva anche all'interno del carcere.

2.2 Il diritto penale tra astrazione e utopia

⁶³ Cfr. Mosconi G., (1996) *La pena e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene* 3/94, Gruppo Abele Periodici.

⁶⁴ Cfr. Pavarini M., (1996) *I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della pena*, Ed. Martina, Bologna.

⁶⁵ Delmas-Marty M., *Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l'inumano?* in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2, 2007, p. 21.

⁶⁶ Cfr. Rose D. (2004), *Guantanamo: America's War on Human Rights*, Faber and Faber, London.

Le riflessioni penalistiche ottocentesche hanno aperto la strada ad elaborazioni di natura giuridica che si distinguono tra la scuola classica e la scuola positiva. Gli autori classici indicano la retribuzione come un principio ideale tanto indiscutibile quanto impossibile da attuarsi e quindi da assumersi come criterio tangibile di giustificazione della pena in quanto previsto dagli ordinamenti positivi⁶⁷.

Carrara - ritenuto uno esponente importante della scuola classica - ad esempio ci dice che l'unico fondamento della ragione di punire è la difesa sì che il fine primario delle pena sia il ristabilimento dell'ordine esterno della società⁶⁸. Dello stesso parere anche gli altri studiosi classici, come Bettiol che sosteneva una concezione rigidamente retribuzionistica della pena. Egli sostiene che la concezione etico-retributiva della pena non può essere contrapposta a una concezione che sostiene "la necessità della difesa e della conservazione sociale" già che entrambe "hanno un fondamento etico che non può essere misconosciuto"⁶⁹. È chiara la matrice illuministica – la ragione che tutto spiega – che ci restituisce una impostazione del diritto penale con al centro il reato concepito come un "ente di ragione". Non si indaga il reo, non si indagano i rapporti con l'ambiente, si focalizza sul reato il quale implica la volontà colpevole (la volontà di violare la norma) e l'imputabilità dell'azione (il libero arbitrio dell'agire umano).

La scuola positiva invece tenta di superare l'astratto razionalismo spostando l'attenzione dal libero arbitrio al condizionamento biologico del reo. Trovare un'anomalia fisica per spiegare i comportamenti de *L'uomo delinquente* di Cesare Lombroso è un'utopia ricorrente del ventesimo secolo. Così Ferri alla predisposizione costituiva lombrosiana, aggiunge la sociologia criminale e quindi la componente ambientale. Mentre Grispigni⁷⁰ propone il concetto di devianza psichica, rivolgendosi quindi alla psicologia criminale per comprendere l'azione del reo.

Insomma, la Scuola Positiva cerca le situazioni costitutive che portano l'uomo a delinquere. Per Cavalla si tratta della "necessità di soddisfare un'esigenza archetipica della mentalità occidentale: che è quella di controllare il "male" con la conoscenza e con la tecnica, per poterlo confinare così in una sfera di fenomeni ben delimitata, facilmente identificabile come eccezionale, patologica, deviata, rispetto ad un modello di comportamenti supposto come "normale", conforme "all'autentica natura dell'uomo". Un determinismo questo che guarda il reato come l'azione dei pochi socialmente dannosi, capaci di impedire la realizzazione di alcuni fini – *beni* funzionali all'evoluzione dell'umanità – perseguiti dai più.

⁶⁷ Cavalla F. e Todescan F. Pena e riparazione, edizione CEDAM, Padova 2000, p. 17.

⁶⁸ Carrara, programma del corso di diritto criminale, vol. I, Firenze, 1929, p. 603.

⁶⁹ Bettiol, Aspetti etico-politici della pena retributiva (1941), in: Scritti giuridici, vol. II, Padova, p. 511.

⁷⁰ Grispigni F. Diritto penale italiano, vol. I, Mialno 1934, p. 109.

Nella prospettiva deterministica l'azione penale non coincide con il reato. Infatti, se il delinquente è condizionato alla reità, l'ordinamento positivo può e deve intervenire coercitivamente prima che il delitto si compia, attraverso l'attribuzione della pericolosità sociale. A differenza della Scuola classica, dopo la sanzione retributiva che risponde al reato, servono le misure di sicurezza per neutralizzare la pericolosità sociale del reo. Il reato diventa il sintomo della "capacità a delinquere", l'evento che svela non tanto una puntuale violazione riprovevole quanto una personalità patologica, alla neutralizzazione della quale deve tendere la reazione coercitiva⁷¹.

Così come la scuola classica, anche quella positivista presuppone che i più conoscano i comportamenti socialmente doverosi, assegnando alla pena il fine di neutralizzare la volontà di chi attenta ai principi di convivenza più praticati. Ne segue che la presa punitiva sottende la presunzione di conoscenza di una norma assoluta, la cui validità, quindi, rimane sottratta ad ogni critica. Sebbene entrambe, la prospettiva classica e quella positivista, professino che il fondamento del diritto penale non risieda nella volontà dello Stato, esse hanno ispirato il codice penale italiano (il c.d. Codice Rocco). È chiaro che la volontà particolare dei più viene assolutizzata dal diritto penale che rappresenta la volontà dello Stato. Il rapporto intersoggettivo soccombe di fronte al rapporto stato-individuo che risulta tutt'altro che paritario. Ne deriva che la presenza della forza dello stato giustifica la pena e ogni forma di coercizione dell'esperienza sociale.

Sull'onda delle critiche rivolte al restrizionismo classico e alle premesse antropologiche positiviste, un gruppo di studiosi comincia a dare vita ad un filone di pensiero che viene chiamato Nuova difesa sociale. Con l'obiettivo di reinterpretare i fondamenti del diritto penale, questo pensiero viene approfondito, in Italia⁷², da Filippo Gramatica che propose la creazione di un insieme di norme atte a definire un corpo di "indici di antisocialità"⁷³. Egli elaborò quindi delle fattispecie utili a formulare un giudizio sulla personalità di certe persone e la loro inclinazione a nuocere alla libertà degli altri. Il soggetto che si fosse palesato come antisociale sarebbe stato sottoposto al giudizio di una commissione tecnica e laddove fosse stato giudicato pericoloso, avrebbe dovuto subire un "idoneo trattamento" attraverso una serie di provvedimenti di difesa sociale, prolungabili anche a tempo indeterminato, fino a raggiungere lo scopo di neutralizzare la sua "spinta criminosa". Si tratta di un ragionamento d'ispirazione hobbesiana che

⁷¹ Ferri, E. Relazione al progetto di Codice Penale Italiano, Milano, 1921, p.3.

⁷² Vale la pena ricordare qui di diverso orientamento del neodifensismo francese che rimette in discussione alcuni aspetti del diritto penale laddove stabilisce come criminali azioni che non corrispondono a quei "valori sociali" che esprimono la cultura più diffusa in ogni situazione storica. È l'opera di Ancel (Ancel M. *La défense sociale nouvelle*, Paris 1954) che ci dà la misura del nuovo concetto di "valori sociali" laddove invita la politica del diritto di sollecitare la decriminalizzazione di molte condotte concepite, nell'ordinamento positivo, come reato.

⁷³ Gramatica F., *Principi di diritto penale soggettivo*, Torino, 1934 ; *Principi di difesa sociale*, Padova, 1961.

concepisce l'uomo come una realtà naturale mentre la società altro non è che una sua, pur necessaria, creazione. Una realtà nella quale possono esservi soggetti riluttanti a sottostare alle regole socialmente pattuite, i devianti, e questa situazione spinge gli altri non a stigmatizzarli come colpevoli o come folli, ma a “difendersi” affinché essi si convincano a rispettare le regole.

2.3 Il diritto penale d'eccezione

Che il diritto penale, in quanto garanzia del cittadino di fronte alle sanzioni penali, sia soggetto a deroghe ce lo insegnano le pratiche emergenziali che, sdoganate da imminenti esigenze di sicurezza, trovano legittimità nel loro eccezionalità. Una normativa che irrompe nel processo penale rompendo l'armonia delle garanzie, ostentando l'urgenza di garantire altri obiettivi, più alti, come la lotta d'eccezione, la guerra alla criminalità.

Per capire la natura dello stato di eccezione possiamo rivolgerci all'analisi di Agamben⁷⁴ secondo il quale, gli studiosi che hanno influenzato maggiormente il pensiero giuridico europeo sono Carl Schmitt e Santi Romano. Schmitt sosteneva che alla base dell'esistenza e dell'identità dello Stato si trova una realtà essenziale definita dal rapporto “amico - nemico”, e che, pertanto, la sovranità è determinata dall'individuo o dall'entità che è capace di definire e proteggere la società dai nemici nelle situazioni di minaccia esistenziale⁷⁵. In simili circostanze, il sovrano deve ricorrere alla legge del campo di battaglia piuttosto che ricorrere alle norme. Schmitt si occupa esplicitamente del problema in due libri: *La dittatura*⁷⁶ e *Teologia politica*⁷⁷. Nel primo dei due testi lo stato di eccezione viene presentato come espressione della dittatura, appunto, e quindi evidentemente come una condizione di sospensione del diritto. La dittatura poi è ulteriormente differenziata in “dittatura commissaria”, che ha la funzione di difendere o persino di restaurare la costituzione vigente, e “dittatura sovrana”, che invece si pone come forza costituente di un nuovo assetto giuridico. In definitiva, per Schmitt lo Stato di eccezione è una condizione *extra-legem*, nella quale un dato sistema di norme si rivela non funzionante ed un nuovo sistema funzionante non è stato ancora emanato. Titolare della sovranità, quindi, è solo chi decide durante lo stato di eccezione e, esercitando questa sua prerogativa e quindi decidendo sullo stato di eccezione, garantisce l'ancoramento all'ordine giuridico e la sua relativa continuità: “il sovrano sta fuori

⁷⁴ Cfr. Agamben G., (2003) *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino.

⁷⁵ Schmitt C., *Il concetto del politico*, in *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna 1972.

⁷⁶ Schmitt C., *Die Diktature*, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1921.

⁷⁷ Schmitt C., *Politische Theologie*, München 1922.

dell'ordine giuridico normalmente valido e, tuttavia, appartiene ad esso, perché è responsabile per la decisione se la costituzione possa essere sospesa in toto”⁷⁸.

La posizione teorica di Santi Romano si presenta più radicale in quanto egli definisce la necessità come la fonte originaria di diritto in quanto, “nella necessità deve rintracciarsi l’origine e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato, e in genere del suo ordinamento costituzionale, quando esso viene instaurato come un procedimento di fatto, ad esempio in via di rivoluzione. Per Santi Romano il diritto non deve necessariamente coincidere con la legge, “la necessità di cui ci occupiamo deve concepirsi come una condizione di cose che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente efficace, non può essere disciplinata da norme precedentemente stabilite”⁷⁹.

Così come un ordinamento costituzionale nuovo, instaurato ad esempio in via di rivoluzione, lo stato di eccezione è da considerarsi certamente un provvedimento illegale o extra-legale, ma capace di istituire e stabilire un ordine giuridico perfettamente valido, in quanto espressione della necessità e quindi fonte autentica del diritto. Secondo Romano esiste un diritto non scritto che è pur sempre parte del campo giuridico, “Ci sono norme che non possono scriversi o non è opportuno che si scrivano; ce ne sono altre, che non possono determinarsi se non quando si verifica l’evenienza cui debbono servire”⁸⁰.

Tingsten (1934), denunciando il processo di trasformazione dello stato di eccezione in una durevole prassi e tecnica di governo, osservava come tali decreti esecutivi contrastavano la gerarchia fra legge e regolamento delle costituzioni democratiche, ovvero il principio fondamentale della divisione dei poteri: legislativo ed esecutivo⁸¹. E ancora la critica di Carl J. Friedrich (1941) richiama la differenza fra dittatura costituzionale, che ha come scopo la salvaguardia dell’assetto costituzionale, e dittatura incostituzionale, che mira al suo rovesciamento. Nella sua ricostruzione teorica Friedrich giunge alla conclusione che: “Non vi è alcuna salvaguardia istituzionale in grado di garantire che i poteri di emergenza siano effettivamente usati allo scopo di salvare la costituzione.” Per questa ragione è fondamentale per la società mantenere la possibilità di controllo e quindi garantire l’equilibrio dei poteri poiché, “le disposizioni quasi dittatoriali dei sistemi costituzionali moderni, siano esse la legge marziale, lo

⁷⁸ Ivi, p. 19.

⁷⁹ Romano S., *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria*, in «Rivista di diritto pubblico», 1909 (ora in Id., *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. 362).

⁸⁰ Ibidem, p. 364.

⁸¹ Tingsten H., *Les pleins pouvoirs. L’expansion des pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*, Stock, Paris 1934.

stato di assedio o i poteri di emergenza costituzionale, non possono realizzare controlli effettivi sulla concentrazione dei poteri”⁸².

Agamben cerca di fare luce sul rapporto invisibile tra lo stato di eccezione e l’ordine giuridico: “se il proprio dello stato di eccezione è una sospensione (totale o parziale) dell’ordinamento giuridico, come può tale sospensione essere ancora compresa nell’ordine legale? Come può una anomia essere iscritta nell’ordine giuridico?” E se d’altra parte è una mera situazione di fatto, “come tale estranea o contraria alla legge, com’è possibile che l’ordinamento contenga una lacuna proprio per quanto concerne la situazione decisiva”⁸³?

Nella decisione sullo stato di eccezione la norma è quasi del tutto annullata, a vantaggio della decisione. Quindi per Agamben, si realizza uno stato di anomia che serve però, paradossalmente, a rendere possibile una normazione effettiva del reale. Agamben vede in modo critico la ricerca schmittiana di “una articolazione fra stato di eccezione e ordine giuridico”⁸⁴ ed evidenzia il rischio di cadere nel paradosso di voler iscrivere nel diritto un elemento che è per sua natura esteriore ad esso, anzi annullante (vale a dire la stessa sospensione o negazione dell’ordine giuridico, appunto). Anche rispetto all’evocazione del diritto non scritto di Romano, Agamben rileva un’aporia teorica e si chiede come mai, se il provvedimento che scaturisce dalla necessità è già norma giuridica e non un mero dato fattuale, si debba in un secondo tempo ratificarlo e approvarlo attraverso un atto legislativo formale.

Per Agamben con “stato di eccezione” si può definire quell’ambito dell’azione giuridico-politica che in Italia viene materializzato attraverso i “decreti d’urgenza” equivalente alla termine anglosassone di “emergency powers”. Quindi il momento sospensivo della norma si manifesta attraverso i decreti d’urgenza che il potere esecutivo può emanare nello stato di eccezione, definendo cioè “una separazione della *vis obligandi*, o dell’applicabilità della norma, dalla sua essenza formale, per cui decreti, provvedimenti e misure che non sono formalmente leggi, ne acquistano tuttavia la ‘forza’”⁸⁵.

Al fine di far emergere le contraddizioni teoriche dello stato di eccezione, Agamben richiama il *iustitium*, l’istituto del diritto romano ritenuto il padre dello stato d’eccezione. In pratica, nel diritto romano, in presenza di un gravissimo pericolo per la vita stessa della Repubblica, il Senato poteva emettere un senatoconsulto (*senatus consultum ultimum*). Il provvedimento richiamava tutti ad assumere qualsiasi misura necessaria per la salvezza dello stato, anche compiendo azioni che in un’altra situazione avrebbero potuto essere considerate *contra legem*. Quindi questo

⁸² Friedrich C. J., *Constitutional Government and Democracy*, Ginn, Boston 1950 pp. 828 ss.

⁸³ Dell’Aia L., (a cura di), *Scritti su Agamben*, Ledizioni, Milano 201, p. 33.

⁸⁴ Agamben G., *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003. p. 45.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 51.

istituto implicava la sospensione del diritto come tale, e non soltanto di una sua parte specifica. La giustificazione di ciò risiedeva nella necessità di una *legittima difesa* capace di mettere a riparo non soltanto l'ordine vigente, ma la vita stessa dello stato romano da un *tumultus*, ovvero un pericolo di grave disordine, una *magna trepidatio*.⁸⁶

Sulla base di tale parallelismo, Agamben osserva che lo stato di eccezione non può essere ricondotto al concetto di dittatura, “ma anzi, ogni cittadino sembra qui investito di un potere fluttuante e anomalo che non si lascia definire nei termini dell'ordinamento normale”⁸⁷. In tal modo si dimostrano prive di fondamento tutte quelle teorie che vorrebbero connettere lo stato di eccezione alla sfera del diritto, sia quella di Romano che indica la necessità come una fonte del diritto, sia quella di Schmitt che intende lo stato di eccezione come un dispositivo concettuale che media fra potere costituente e potere costituito.

E ancora, Agamben osserva come lo stato di eccezione venga considerato dai suoi sostenitori come un dato oggettivo, mentre nella realtà delle cose il suo riconoscimento implica sempre un giudizio di valore soggettivo: necessarie ed eccezionali sono soltanto quelle circostanze e situazioni che sono considerate tali di volta in volta, in base ad una valutazione morale o politica o, comunque, extragiuridica. In definitiva, secondo Agamben l'elemento della norma e quello della decisione sono distinti e non mediabili fra loro, e ciò implica che lo stato di eccezione, che discende dalla decisione del sovrano, è uno spazio vuoto del diritto, un non-luogo giuridico, “la forza-di-legge” separata dalla legge. Tuttavia, stato di eccezione e diritto penale sono due dimensioni dialettiche, ma coesenziali, che si richiamano reciprocamente pur restando contrapposte, giacché: “da una parte, il vuoto giuridico che è in questione nello stato di eccezione sembra assolutamente impensabile per il diritto; dall'altra, questo impensabile riveste però per l'ordine giuridico una rilevanza strategica decisiva, che si tratta appunto di non lasciare ad ogni costo sfuggire”⁸⁸.

Lo stato di emergenza non è un scudo per lo stato di diritto, afferma Agamben, e tuttavia la storia insegna che è vero esattamente il contrario. Tutti dovrebbero sapere che è proprio lo stato di emergenza previsto dall'articolo 48 della Repubblica di Weimar che ha permesso ad Hitler di stabilire e mantenere il regime nazista, dichiarando immediatamente dopo la sua nomina a Cancelliere uno stato di eccezione che non fu mai revocato⁸⁹.

⁸⁶ Ibidem, pp. 55-56.

⁸⁷ Ibidem, p. 58.

⁸⁸ *Ivi*, pp. 66-67.

⁸⁹ "Perché lo stato di emergenza non può essere permanente", di Marie Richeux, LaRepubblica.it, 24 novembre 2015.

2.4 Il diritto penale del nemico

In Italia, la strage di Capaci ha segnato la storia del diritto penale per i decreti legge emanati sull'onda dell'emergenza mafia. Queste norme sospendevano alcuni diritti penitenziari introducendo il termine di "carcere duro" rivolto a detenuti accusati o condannati per reati associativi. Circa sette anni dopo uno studioso tedesco, Günther Jakobs⁹⁰, teorizzò la necessità di uno spazio penale di natura speciale che battezzò come "diritto penale del nemico". Ispirato dalle teorie dello stato d'eccezione, Günther Jakobs ha portato il diritto penale in una dimensione di non-diritto dando inizio così ad una interessante discussione a livello internazionale⁹¹. Per il criminologo tedesco, in situazioni di necessità dove la *sicurezza cognitiva* è messa a repentaglio, si riscontra il bisogno di un sistema penale a più velocità in cui, accanto ad un sistema penale delle garanzie per i cittadini, sia possibile legittimare altri e distinti sistemi penali contro coloro che non possono essere considerati come "cittadini" e che quindi debbono essere definiti come "nemici", in quanto socialmente pericolosi.

Il diritto penale del nemico quindi, nasce sull'onda emergenziale di pericolo (della sicurezza cognitiva) e adotta un approccio bellicoso interessandosi non più di reati in sé ma di nemici. Tutto l'apparato processuale e esecutivo assorbe funzioni di polizia⁹², e la presenza di una situazione emergenziale convince l'opinione pubblica che il fine giustifica i mezzi.

I mezzi, tuttavia, pendono in capo a persone pur sempre portatori di diritti indisponibili a modifiche, il che impone la costruzione di adeguati bastoni paradigmatici sui quali appoggiarsi. Specie quando lo stato d'eccezione viene invocato in vari campi d'illegalità: terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, immigrazione ecc.

Jakobs, sostiene che si tratta sempre di diritto penale, che però non si rivolge a semplici cittadini che hanno commesso un reato, ma si indirizza al *nemico*, a sanzionare comportamenti di soggetti che non hanno semplicemente violato la norma penale, ma che non riconoscono più l'intero ordinamento giuridico dello Stato e, pertanto, devono essere messi in condizione di non nuocere

⁹⁰ Cfr a Jakobs, in Eser/Hassemer/Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, Rückbessung und Ausblick, Munich 2000, 53.

⁹¹ A titolo di esempio si ricorda il numero monografico La giustizia penale ostile in "Studi sulla questione criminale", Anno II, n.2, 2007; inoltre alcuni convegni: Delitto politico e Diritto penale del nemico, (atti pubblicati a cura di Alessandro Gamberini e Renzo Orlandi, Bologna 2007); El Derecho penal del enemigo, el discurso de la exclusión (coordinato da Manuel Cancio Meliá e Carlos Gómez-Jara Díez, Madrid 2006); Enemy combatants versus enemy criminal law: An Introduction to the European Debate Regarding Enemy Criminal Law and Its Relevance to the Anglo-American Discussion on the Legal Status of Unlawful Enemy Combatants (intervento di Carlos Gómez-Jara Díez, in New Criminal Law Review 2008, 529/562); Kritik des Feindstrafrechts, (atti pubblicati a cura di Thomas Vormbaum and Martin Asholt, Berlin 2009). Si menzionano qui anche i lavori di Francisco Muñoz Conde: De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo, 2.ed., Buenos Aires, 2007; Los orígenes ideológicos del Derecho penal del enemigo, México 2009; Über das Feinstraftrecht, Berlin 2006; Le droit pénal international est-il un «droit pénal de l'ennemi»?.

⁹² Donini M., (1999), voce *Teoria del reato*, in "Digesto delle Discipline Penali", UTET, Torino, XIV, pp. 296..

mediante il ricorso ad un sistema repressivo che deve distinguersi da quello predisposto per i casi ordinari⁹³.

La preoccupazione di preservare il diritto penale ordinario trova chiaramente ispirazione nelle teorie della difesa sociale ricordate in precedenza. Secondo il giurista tedesco, dunque, vi sarebbe una distinzione fondamentale tra il delinquente *cittadino* che conserva i suoi diritti e il delinquente *nemico* che li perde: verrebbe trattato come persona titolare di diritti soltanto chi può dimostrare una qualche «fedeltà all'ordinamento», mentre «chi non offre simile garanzia in modo credibile» perde, di fatto, la sua qualifica di *cittadino* e non può essere trattato come un cittadino, «ma deve essere combattuto come un nemico». Nel caso, poi, continui nei suoi comportamenti contro la società è necessario che quest'ultima prenda provvedimenti per metterlo in condizione di non nuocere⁹⁴.

Nella sua descrizione, Jakobs priva il nemico della “personalità giuridica” annullando così il principio secondo cui ogni essere umano, in quanto tale, è soggetto di diritti fondamentali e inalienabili. Chiarisce Jakobs, “secondo una comoda e illusoria opinione, tutti gli esseri umani sono reciprocamente vincolati, mediante il diritto, in quanto persone. È questo un comodo assunto perché esime dalla necessità di verificare in quali casi si tratta in realtà di una relazione giuridica ed in quali, invece, di una situazione non giuridica. [...] È del resto un assunto illusorio, perché, se si pretende che un vincolo giuridico abbia valenza non solo meramente concettuale ma anche reale, esso deve conformare la configurazione sociale; a tal fine non è sufficiente il mero postulato della necessità di tale conformazione. Quando uno schema normativo – per quanto giustificato esso sia – non orienta la condotta delle persone, è carente di realtà sociale.”⁹⁵

Jakobs mette in evidenza che il diritto penale si orienta usando due riferimenti diametralmente opposti: da un lato il cittadino, che può godere di tutti i propri diritti fino a che non assume una condotta alla quale è necessario reagire per riaffermare la struttura normativa della società, e, dall'altro, il nemico con la sua pericolosità che va neutralizzata anticipatamente⁹⁶. Dal momento che il contesto normativo diventa reale unicamente nel momento in cui si socializza e storicizza, solo chi offre un grado di sicurezza cognitiva sufficiente rispetto ai suoi comportamenti futuri può essere trattato come persona, mentre coloro che non possono essere socialmente rassicuranti non possono sperare di essere considerati tali⁹⁷.

⁹³ Cfr. Jakobs G., *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs G., Ciancio Melià M., “Derecho penal del enemigo”, Madrid, 2003, pp. 19-56., nonché id, *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità*, in Gamberini A., Orlandi R. (a cura di), “Introduzione a Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale”, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 109-129.

⁹⁴ Jakobs G., *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, cit., pp. 109-110.

⁹⁵ Ivi, pp. 19 e ss.

⁹⁶ Jakobs G. (1997), *Norm, Person, Gesellschaft. Voriiberlegungen zu einer Rechtsphilosophie*, Dunckèr & Humblot, Berlin, p. 41.

⁹⁷ Jakobs G. (2005), *Individuum und Person*, in “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, 117,2, p. 265.

Ci si domanda dunque, come riconoscere il “Diritto penale del nemico”? Il diritto penale del nemico si manifesterebbe: nella criminalizzazione di comportamenti che non minacciano gli interessi giuridicamente tutelati; nell’inasprimento delle pene oltre l’idea di proporzionalità, nell’applicazione di “punizioni draconiane”; nell’abrogazione o pregiudicazione delle garanzie del giusto processo. Applicare punizioni draconiane può significare aumentare le pene edittali, introdurre detenzioni amministrative, aumentare le condanne all’ergastolo (oppure capitali) per fatti che in condizioni normali non avrebbero avuto condanne estreme; abrogare le garanzie nel processo può significare ammettere prove o testimoni senza osservare le procedure, instaurare tribunali speciali privando i detenuti del diritto di presentarsi al processo o di comunicare con il proprio legale⁹⁸.

Già Ferrajoli⁹⁹ ci aveva avvisati che la logica politica dell’amico/nemico era abbondantemente penetrata in tutte le fasi del processo: dall’accusa alla condanna. Si tratta di una logica che influenza il momento della formulazione dell’accusa, quando il nemico è identificato con l’ausilio di figure indeterminate di reato come i delitti associativi, non già in base a fatti, ma direttamente con riguardo alla sua personalità sovversiva, secondo il modello autoritario del reato d’autore in contraddizione con il principio liberale che si delinque in quanto si opera e non in quanto si è.

Ritroviamo la stessa logica durante il processo, quando “amici” e “nemici” si definiscono in forza del loro schierarsi dalla parte dell’accusa anziché dalla parte della difesa, che pure è la parte che spetterebbe di diritto all’imputato. Infine, il criterio amico/nemico ispira anche la condanna, quando pene e ricompense vengono distribuite non già in base alle responsabilità accertate, ma “al contributo arrecato alla verità accusatoria”.

Il diritto penale è soprattutto politica, Foucault¹⁰⁰ ci ricorda che la politica è la guerra continuata con altri mezzi e la sanzione non avrebbe altri fini se non “il mantenimento del disequilibrio delle forze manifestatosi nella guerra”. Possiamo affermare che il diritto penale ha continuamente bisogno dell’esistenza del nemico poiché il potere politico necessita di “ri-scrivere perpetuamente, attraverso una specie di guerra silenziosa, il rapporto di forze nelle istituzioni, nelle disegualianze economiche, nel linguaggio, fin nei corpi degli uni e degli altri”¹⁰¹.

Il Dpn non introduce quindi idee assolutamente originali. In proposito, Zaffaroni afferma che “gli elementi contemporanei contro il diritto penale liberale [...] non sono la riproduzione degli autoritarismi storici o passati, ma senz’altro ne contengono alcuni tratti”, sostenendo così che

⁹⁸ Conde F. M., ¿Es el Derecho penal internacional un «Derecho penal del enemigo»? , Revista Penal, n.º 21, Enero 2008.

⁹⁹ Ferrajoli L. (1984), *Delitto politico, ragion di Stato e Stato di diritto*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Sapere 2000, Roma, p. 52.

¹⁰⁰ Foucault M., (1998) *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli 1998, p. 22.

¹⁰¹ Ibidem, p.23.

“esistono strutture discorsive identiche, nonostante i contenuti e le tecnologie cambino a seconda delle diverse culture in cui si sviluppano”¹⁰². Ne consegue che, una volta che si crea la necessaria figura del nemico, prende forma il “diritto penale della pericolosità” che si manifesta nell’ampliamento della relazione inversa tra garanzie e sicurezza.

Il Diritto penale del nemico si rivolge pertanto alle “non-persone”, quindi solo alle “nude-vite” (cfr. G. Agamben, 1995). Per questa ragione tende a far uso di pratiche estreme, già sperimentate, come l’eliminazione anche di massa delle persone considerate pericolose per la società. Se il diritto penale del nemico è sempre stato usato dai regimi dittatoriali specie per sospendere i diritti umani, per torturare e perseguire oppositori politici, ci si domanda ancora, perché tale strumento dovrebbe essere diverso se applicato in un sistema democratico?¹⁰³

Non sembra esserci infatti differenza.

Come ci ricorda Ferrajoli, *Lo schema del diritto penale del nemico altro non è che il vecchio schema del “nemico del popolo” di staliniana memoria e, per altro verso, il modello penale nazista (...) con l’aggravante che esso si è perfezionato con la sua aperta identificazione con lo schema della guerra, che fa del delinquente e del terrorista un nemico da sopprimere ben più che da giudicare*¹⁰⁴. Il diritto della neutralizzazione ha prodotto in questi anni il concetto della tortura “necessitata”¹⁰⁵, e pertanto lecita, che ha fatto la sua funesta riapparizione in questi anni nel trattamento statunitense dei cosiddetti “nemici combattenti” come strumento di acquisizione della confessione e, al tempo stesso, di intimidazione generale.

Come ci ricorda Ferrajoli, “il diritto penale è la negazione del nemico perché è lo strumento, il tramite mediante il quale i rapporti di convivenza trapassano dallo stato selvaggio allo stato civile e ciascuno è riconosciuto come persona”. La pena, in questo senso, è la negazione della vendetta, così come il diritto in generale è la negazione della guerra. Lo schema bellico del diritto penale del nemico invece, demolisce l’idea stessa del diritto penale: non è punibile il reato, ma il reo, indipendentemente dal reato, si punisce per “quel che si è” e non per “quel che si fa”; si identificano i “soggetti dannosi” e non i comportamenti dannosi. Il diritto penale del nemico è un non-diritto penale¹⁰⁶ in quanto diventa il diritto penale della neutralizzazione e della

¹⁰² Zaffaroni E. R. (2004), *El Derecho penal liberal y sus enemigos*, intervento tenuto nell’occasione del ricevimento del titolo, Dottore Honoris Causa all’Università di Castilla-La Mancha, Cuenca, P. 26.

¹⁰³ Sull’utilizzo del diritto penale del nemico durante il regime franchista in Spagna, vedere Conde in Atti del Convegno “Delitto politico e Diritto penale del nemico.

¹⁰⁴ Ferrajoli L., (2006) *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione giustizia*, FrancoAngeli.

¹⁰⁵ Donini M., *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2, 2007, p. 62.

¹⁰⁶ cfr., Schiinemann B. (2006, 219 ss.); Ferrajoli L. (2006, 797 ss.); Donini M. (2006b, 57-9).

incapacitazione selettiva, della innocuizzazione e del controllo sociale tecnocratico¹⁰⁷, fino ad un diritto penale dello sterminio.

Allora ci si domanda perché il diritto penale del nemico continua a rispondere alla cosiddetta “emergenza sicurezza” in molti ordinamenti. Secondo Jakobs, lo Stato di diritto non deve essere concepito in modo astratto-ideale, ma a partire dalla sua dimensione concreta¹⁰⁸. Lo stato deve proteggere la società e, nel farlo, non può rinunciare ad alcuno strumento, né cedere ad alcun tabù: è quindi il criterio della necessità (di adempiere alla propria funzione di difesa sociale) che legittima il diritto penale del nemico. Occorre pertanto chiarire a quale condizione di sicurezza o insicurezza corrisponde il criterio di necessità.

2.5 Il diritto penale dell'autore

La tensione tra sicurezza e garanzie costituisce uno dei temi classici della filosofia del diritto e della filosofia politica. Jakobs sostiene che la sua analisi è al 98% puramente descrittiva, di prescrittivo rimane solo il 2%, al quale lo stato deve necessariamente ricorrere, pena la propria estinzione, considerando così la teoria del DPN puramente filosofica, utile ad una miglior concezione del “diritto penale del cittadino”. Purtroppo il DPN non è solo una costruzione teorica. Esso trova effettivamente applicazione nella nostra legislazione penale, processuale e penitenziaria (ad esempio, in materia di terrorismo, reati associativi, traffico di droga o immigrazione). Quando si fa ricorso al Diritto penale del nemico con obiettivo principale di colpire determinati gruppi di criminali, si abbandona il fondamentale principio del diritto penale del fatto per usare pratiche proprie del diritto penale d'autore basate sulla concezione che l'autore vada punito per “quello che è” non per “quello che fa”, si introduce così una evidente contraddizione in un sistema improntato sul diritto penale del fatto e della colpevolezza (per cui la colpevolezza si riferisce al singolo fatto considerato).

“La colpa è colpa per la singola azione”¹⁰⁹ affermava Bettiol in difesa del diritto penale liberale, mentre nella Germania nazista prevalevano teorie a sostegno del diritto penale d'autore¹¹⁰ (Tatertyp) che individuavano come soggetto da punire non tanto l'azione, quanto invece l'agente

¹⁰⁷ cfr. Feeley M., Simon J., (1992; 1994); F. Zimring, G. Hawkins, (1995)

¹⁰⁸ Jakobs Gi.inther (2005a), *Terroristen als Personen im Recht?*, in "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft", 117,4, p. 846.

¹⁰⁹ Bettiol, *Azione e colpevolezza nelle teorie dei tipi d'autore*, in Riv. It. Dir. Pen. 1942, ora in *Scritti giuridici*, II, p. 535.

¹¹⁰ Marinucci G., *Il tipo normativo di autore: inquadramento dogmatico ed esperienze giurisprudenziali*, in *Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti del convegno di Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi*, Padova, 2013, 77 ss..

e il suo modo d'essere. Sostituita l'azione e il fatto con l'autore, la colpevolezza per il singolo fatto (*Einzeltatschuld*) lasciava il posto alla colpevolezza per la condotta di vita (*Lebensführungsschuld*). Si trattava di una estensione della legislazione di guerra che per Bettiol si configurava in “un processo di *personalizzazione* ed *eticizzazione* del diritto penale” che metteva in risalto gli aspetti soggettivi dell'agire: quello che andava punito non era più l'uomo in quanto attore, ma in quanto essere; non chi commette un furto, un omicidio, un incendio, ma chi – per sua natura – è ladro, truffatore, omicida, incendiario. La concezione moralista della colpa vuole unire il giudizio dell'azione alla personalità dell'agente in quanto “l'uomo che ha commesso un'azione punibile avrebbe certo agito in quel determinato modo per necessità (...), però avrebbe potuto essere diverso (...)”¹¹¹. Si supera così la contrapposizione tra Diritto e Morale facendo coincidere il giudizio penale (interessato solo all'azione) al giudizio morale (riguardando il lato puramente spirituale dell'azione) e la colpevolezza, quindi non si limita alla sola sfera dell'azione ma entra nella sfera personale del soggetto agente”.

La scienza penalistica del dopoguerra aveva rifiutato un sistema penale che traduce la dogmatica del reato in dogmatica dell'autore. La tematica del tipo di autore sembrava essere archiviata nell'ambito storico del diritto penale, scartando a priori le normative emergenziali che affermavano la maggiore colpevolezza del recidivo per la sua colpevole condotta di vita o dello sfruttatore di prostitute per la sua colpevole inclinazione. Soltanto dopo gli attacchi del 2001 sul suolo statunitense e la conseguente produzione normativa legata al terrorismo internazionale si è riaperto il dibattito sul diritto penale dell'autore.

In Italia ad esempio era stata la c.d. legge ex-Cirielli (2005) a riportare alcuni esperti di diritto penale¹¹² a parlare del tipo d'autore. In tale ottica, questi studiosi hanno concluso che le misure eccezionali previste dalla ex-Cirielli rispondevano non tanto ad un'esigenza criminologica, quanto ad una logica di neutralizzazione dell'autore ispirato dalla svolta punitiva americana degli anni novanta¹¹³.

In realtà, il discorso ricorrente alla base della ex-Cirielli aveva già avuto dei precedenti in Italia. Facendo riferimento all'appartenenza dell'autore ad un gruppo identitario, altri decreti d'urgenza, emanati sull'onda delle varie emergenze (spesso mediatriche), avevano tracciato altri tipi di autore: il terrorista, l'affiliato ad una associazione a delinquere, l'immigrato clandestino, il

¹¹¹ Thomas Mann, *Betrachtungen eines Unpolitischen*, 1918, trad. It., 1967 p. 112.

¹¹² Nell'ambito degli studiosi fortemente critici della c.d. ex-Cirielli si vedano, Padovani T. Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, *GD Dossier* mensile, 2006, f. 1, 32-33; Marinucci, La legge 'ex Cirielli': certezza di impunità per i reati gravi e 'mano dura' per i tossicodipendenti in carcere, *DPP* 2006, 173; Dolcini, La recidiva riformata (Legge 5 dicembre 2005, n.251), in Bernardi, Pastore, Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto*, oggi, Milano, 2008, 31 ss.; Pavarini, *The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva*, in Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, 27 ss.; Melchionda A., *La nuova disciplina della recidiva*, *DPP* 2006, 17 ss..

¹¹³ Della Bella, *Three strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, *RIDPP* 2007, 860 ss.. Sulla svolta punitiva statunitense vere inoltre, Wacquant, L. *Punire i poveri*, Derive e Aprodì, 2006.

recidivo, lo stupratore, ecc. Si tratta di una trasformazione concreta del diritto penale sostanziale e processuale in un meccanismo che si pone come obiettivo principale la lotta contro determinati gruppi di criminali e che, per raggiungere tale obiettivo, rinuncia al fondamentale principio del diritto penale del fatto per adottare le tendenze storicamente proprie del diritto penale d'autore¹¹⁴. Si ha tutta l'impressione che il diritto penale d'autore sia di fatto una conseguenza dell'uso simbolico del diritto penale: la norma che minaccia un male per raggiungere uno scopo. Lo scopo, poi, non si limita alla singola incriminazione, ma è nello stesso tempo la vittoria contro il fenomeno pericoloso; il diritto che non si interroga sulle cause di fenomeni complessi, ma ne vuole solamente combattere gli effetti. Secondo tale logica, l'autore dei fatti è l'avversario che rappresenta il fenomeno; l'autore si trova tra due fuochi provenienti da direzioni opposte: il processo penale con le sue garanzie da un lato, il processo di lotta alla criminalità¹¹⁵ dall'altro.

Il diritto d'autore è l'esatto opposto del garantismo in quanto ne sgretola il principio cardine della legalità: quando si utilizza il diritto come arma per combattere un fenomeno si utilizza la norma uno strumento per neutralizzare situazioni ad essa esterne. Come ci ricorda¹¹⁶, il reato associativo serve ad anticipare un insieme di interventi processuali, utilizzabili in funzione di contrasto, o di "lotta" (intercettazioni, perquisizioni, interrogatori, catture ecc.), prima che sussista la prova della commissione di qualsiasi reato-scopo. È un tipico delitto che serve per provare altri reati, ignoti, attraverso autori noti, senza avere la pretesa di realizzare un accertamento definitivo in giudizio. Questo tipo di approccio giuridico penale pone le finalità dell'annientamento, della neutralizzazione e dell'incapacitazione al di sopra dei principi del diritto penale della colpevolezza e della risocializzazione e oscura le garanzie del diritto penale del fatto; adotta misure e talvolta incrimina in assenza di controllo giurisdizionale, stravolgendo la funzione giurisdizionale stessa in quanto fa prevalere la figura dell'autore su quella del fatto. L'autore viene identificato come pericoloso per caratteristiche personali, in seguito ad un processo di etichettamento, oppure per l'organizzazione di cui fa parte o ancora per il contesto storico-politico del fenomeno criminale che esprime.

Possiamo ricordare qui tante "sanzioni" o "misure" atipiche in funzione cautelare, preventiva o probatoria come la pena di morte, che esprime una funzione tipica di annientamento, ovvero l'ergastolo, che esprime neutralizzazione mediante retribuzione, oppure il regime di 41 bis che mira all'incapacitazione e alla separazione dell'autore dal consorzio umano.

¹¹⁴ Cancio M. (2005), Feind "strafrecht"?, in "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft", 117,2, pp. 267-89.

¹¹⁵ Vedi quanto già osservato, al riguardo, in M. Donini (1999, 296) sul rapporto fra diritto sostanziale e processo nei reati dove l'accertamento processuale non ha ad oggetto un fenomeno "passato e concluso", ma permanente.

¹¹⁶ Donini M., *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2, 2007, p. 62.

La norma minaccia una pena adoperata come “arma” utile al raggiungimento di un obiettivo preciso che non è la punizione del singolo atto delittuoso, ma è invece la vittoria contro il “fenomeno” e che si manifesta nella singola incriminazione. Possiamo dire che il diritto penale dell’autore più che uno strumento di giustizia è uno strumento di polizia. L’autore dei fatti è l’avversario prima, durante e dopo il processo penale. Egli rappresenta in modo casuale il fenomeno contro il quale le agenzie di sicurezza usano le armi del diritto. Un esempio chiaro lo possiamo trovare nel trattamento carcerario di isolamento¹¹⁷ riservato agli attivisti del movimento No Tav. L’isolamento, che sarebbe una misura adottata dall’amministrazione penitenziaria per sanzionare infrazioni interne al carcere, viene utilizzato come azione di contrasto allo scopo di vincere il fenomeno¹¹⁸. Si verifica così un’estensione del diritto penale dell’autore che, dopo avere contrastato il fenomeno del terrorismo e quello della criminalità organizzata, estende ora pratiche di polizia e di detenzione ad altri fenomeni. Ispirato infatti dallo stesso clima di lotta in difesa delle istituzioni, concepisce i membri dei movimenti antagonisti come soggetti a cui riservare lo stesso trattamento dei brigatisti o dei mafiosi.

Il diritto penale d’autore può essere considerato figlio del diritto penale del nemico che, come abbiamo visto, non è diritto penale proprio perché costruito su tipologie d’autore e con una marcata inclinazione sanzionatoria alla neutralizzazione ed eliminazione¹¹⁹.

Ricordiamo qui come la teoria di Jacobs trova nella neutralizzazione e nell’eliminazione dell’autore la ragione d’essere del diritto penale del nemico. La sua riflessione si basa sulla distinzione tra due categorie di autori: i delinquenti “normali” che riconoscono l’ordinamento e ai quali spettano tutti i diritti, per questo destinatari del diritto penale del cittadino; i delinquenti “nemici”, una categoria, che non presenta una sufficiente “garanzia cognitiva”, cioè la capacità di riconoscere l’ordinamento, irriducibile al dialogo, pertanto considerata una minaccia. L’autore non è da considerarsi più una “persona”, cioè un soggetto rispetto al quale sia ancora possibile il

¹¹⁷ Alcuni casi si trovano riportati in: “Quasi un 41 bis per i sette anarchici in cella dal 6 settembre”, 15 ottobre 2016, <http://www.ildubbio.news/stories/carcere/29424-quasi-un-41-bis-per-i-sette-anarchici-in-cella-dal-6-settembre/> “Carcere duro e isolamento per gli anarchici” Stefania Andreotti, 15 Mar 2015, <http://www.ferraraitalia.it/il-fatto-carcere-duro-e-isolamento-per-gli-anarchici-manifestazione-di-solidarieta-38467.html>, “Isolamento in carcere per un No Tav salentino: detenuti in sciopero dell’aria”, 10 settembre 2014, <http://www.lecceprima.it/cronaca/quattro-detenuti-no-tav-in-sciopero-dell-aria-per-mazzarelli-e-in-isolamento.html>. “Gli anarchici “No Tav” alle Vallette in isolamento per scabbia”, 08.5.2015, <http://www.lastampa.it/2015/05/08/cronaca/gli-anarchici-no-tav-alle-vallette-in-isolamento-per-scabbia-3lz2QgcwQAnlEkL7D3cwGM/pagina.html>. “Prigionieri No Tav – Claudio in isolamento in AS2 a Ferrara”, 22 feb 2014, <http://machorka.espivblogs.net/2014/02/11/prigionieri-no-tav-claudio-in-isolamento-in-as2-a-ferrara/>; “No TAV: ultima lettera dal carcere prima dell’isolamento, Cuneo 16 marzo 2012, <http://www.informarexistere.fr/2012/03/16/no-tav-ultima-lettera-dal-carcere-prima-dellisolamento/>.

¹¹⁸ Sul movimento, si segnala una tesi entografica di Roberta Chirolì che le è costata una condanna a due mesi di carcere per concorso morale in violenza aggravata in quanto l’autore descrive le manifestazioni utilizzando il “noi partecipativo”. Chirolì R., “Ora e sempre No Tav: identità e pratiche del movimento valsusino contro l’alta velocità”, Tesi di laurea, (2014), Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea.

¹¹⁹ Palazzo F., (2006), *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in “Questione Giustizia”, XXVI, 4, pp. 679.

dialogo oppure siano ancora possibili aperture da parte dell'ordinamento, o che “offra una garanzia cognitiva sufficiente di un comportamento personale”¹²⁰. Si assiste così ad una “normalizzazione” del diritto penale dell'autore il quale perde la sua natura d'eccezione, si inserisce nel diritto penale normale e si manifesta ogniqualvolta gli interessi in gioco siano di rilevanza politica.

¹²⁰ Jakobs G., (2003) *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs G., Ciancio Melià M., “Derecho penal del enemigo”, Madrid, p. 47, 51 ss.

Capitolo 3

Alta Sicurezza 1: un circuito di ergastolani tutto scoprire

La Casa di reclusione di Padova è nota, a livello nazionale, per essere ‘un buon carcere’. Si tratta di uno di quegli istituti “a vocazione trattamentale”, all’interno del quale risulta accessibile un’ampia gamma di attività lavorative, scolastiche, culturali e ricreative le quali, a loro volta, conducono all’interno dell’istituto un elevato numero di presenze dalla ‘società esterna’: imprenditori, volontari, docenti, studenti che riallacciano, seppur temporaneamente, i fili delle relazioni tra il dentro e il fuori, rendendo l’istituzione meno chiusa e più umana.

L’istituto ospita circa 600 detenuti. Un numero superiore alla soglia della cosiddetta tollerabilità ma in calo rispetto al recente sovraffollamento che ha visto sfiorare addirittura il migliaio. Un periodo talmente drammatico che ha spinto la direzione ad apportare alcune migliorie in ambito dei rapporti tra detenuti e le proprie famiglie. Ci sono in fatti tre sale adibite ai colloqui. Una, di circa 50 metri quadrati, accoglie 12 tavoli, mentre nelle altre due, leggermente più piccole, sono disposti 8 tavoli. Il muro divisorio è stato abbattuto e i detenuti possono incontrare le proprie famiglie disponendosi attorno ad un tavolo per sei ore al mese.

Ogni detenuto ha a disposizione per il colloquio otto ore mensili. Inoltre, all’interno delle sale, sono stati installati dei distributori automatici di bevande e cibi, per consentire ai parenti di incontrare i propri cari in condizioni più dignitose. In via sperimentale, si organizzano in alcune occasioni dei colloqui straordinari nella palestra del carcere, per esempio per la festa del papà o altre ricorrenze simili, in cui i detenuti possono pranzare con i propri cari. È importante sottolineare che questi colloqui sono aggiuntivi rispetto alle ore mensili ordinarie.

Alcuni passi in avanti sono stati fatti anche rispetto alle telefonate. Eliminata l’inutile burocrazia dell’iter delle ‘domandine’ per telefonare, è stato invece adottato il sistema della scheda telefonica. Vista la situazione “eccezionale” in cui versano le carceri per il sovraffollamento, ogni detenuto può usufruire automaticamente di due telefonate aggiuntive al mese. Le telefonate ai cellulari sono ormai state equiparate a quelle ai telefoni fissi. I detenuti che non possono intrattenere regolarmente colloqui visivi possono effettuare colloqui via Internet, utilizzando in via sperimentale il noto programma Skype, ormai diffuso in tutto il mondo.

Lo stesso regolamento vale anche per le sezioni di Alta sicurezza che ospita i due *regimi differenziati*, (Alta Sicurezza 1 e di Alta Sicurezza 3) destinati ad alcune specifiche categorie di detenuti che non possono avere contatti con il resto della popolazione carceraria. Si tratta di circa 90 persone condannate per reati legati alla criminalità organizzata, circa la metà delle quali condannati all’ergastolo.

Quando la direzione ha autorizzato alcuni detenuti dell'Alta Sicurezza 1 ad unirsi ai detenuti comuni durante le riunioni di redazione che si fanno a Ristretti Orizzonti abbiamo avuto tutti la convinzione che qualcosa stesse finalmente cambiando anche per i condannati a pene lunghe.

Mentre ci accingevamo a impostare questo lavoro di ricerca, è giunta notizia dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che le due sezioni di Alta Sicurezza del carcere di Padova sarebbero state chiuse e i detenuti trasferiti in altri istituti. Ecco, a Padova c'era stata una specie di distensione che aveva affievolito la paranoia della rigida divisione tra categorie omogenee di detenuti. Questa distensione però probabilmente non ha trovato consenso ai piani alti dell'Amministrazione penitenziaria. E questo potrebbe essere una spiegazione della recente decisione di chiudere la sezione di Alta Sicurezza di Padova e trasferire i detenuti nelle varie sezioni di Alta sicurezza in giro per l'Italia. Un trasferimento di massa che assomiglia un po' a una "deportazione" per gli effetti drammatici che sicuramente produrrà in persone che, dopo molti anni di 41 bis e altrettanti anni trascorsi in regimi di Alta Sicurezza rigidi, iniziavano a respirare un po' di galera "normale".

L'agitazione che questa notizia ha prodotto nei detenuti ha suscitato sicuramente anche in noi rabbia e preoccupazione. Al di là del pericolo che l'assenza di ergastolani ostativi avrebbe compromesso il nostro lavoro, vi era una paura contagiosa. Le persone non nascondevano la loro paura. Dicevano che questo trasferimento sarebbe stata una disgrazia per loro e per i loro familiari: spediti come dei pacchi postali da un capo all'altro dell'Italia, senza nessuna preoccupazione per le loro famiglie, costrette a viaggi sfiancanti, costosi, per vedere i loro cari per poco tempo in sale colloqui squallide.

Sin dall'inizio, lavorare con persone che avevano avuto esperienze di periodi lunghi di detenzione in 41 bis e poi periodi spesso ancora più lunghi in Alta Sicurezza, ci ha costretto a riflettere su questo cono d'ombra del carcere ancora poco esplorato. Ancora prima, ci capitava ogni tanto di essere invitati a fermarci in un angolo del corridoio oppure accelerare verso le aule perché "dovevano passare gli A.S.". Poi quando la direzione ha permesso a qualcuno di loro di venire in redazione ci siamo accorti di aver a che fare con delle persone, forse atrofizzate dal lungo isolamento ma, che avevano tanto da raccontare.


Mentre sono iniziati i trasferimenti, delusi da questo brusco ritorno al passato, in redazione abbiamo deciso di iniziare una campagna d'informazione che ha coinvolto tutti i detenuti dell'Alta Sicurezza che hanno scritto raccontando storie, pensieri, emozioni. Il desiderio di loro tutti è quello di rimanere a Padova perché da altre parti – come ci ha scritto un detenuto dalla sezione di Alta Sicurezza di Parma – è un inferno, o un deserto.

C'era la speranza che portando all'esterno il messaggio che un trasferimento di massa infrangeva diversi principi del trattamento penitenziario, qualcuno avrebbe fermato questa decisione. Abbiamo quindi creato un gruppo di discussione con alcune persone dell'Alta Sicurezza già autorizzate a svolgere settimanalmente incontri presso la redazione della rivista Ristretti Orizzonti. Abbiamo deciso di partire dalla difesa del principio di continuità di trattamento perché, come diceva uno di loro, *“Se fossi trasferito presso un altro istituto, sicuramente non avrei lo stesso trattamento che ho qui, e vi chiedo allora: cosa dovrei fare della mia vita? Che cosa dovrei fare per scontare questa mia pena di morte? Sono stanco, sono distrutto, perché sono stato trasferito da un carcere all'altro come un pacco postale, causando disagi enormi alla mia famiglia”*.

A questo punto abbiamo iniziato a documentarci sulle condizioni di vita nelle sezioni di Alta sicurezza delle altre carceri. Abbiamo discusso in redazione e abbiamo deciso di costruire insieme un questionario. Come carceri da indagare abbiamo scelto Poi, il questionario è stato spedito dai detenuti stessi, in via informale, ad amici e conoscenti che si trovavano nelle sezioni di alta sicurezza previste come loro future destinazioni. Nella lettera d'accompagnamento si chiedeva ai detenuti di riferimento di distribuirli in sezione e poi rimandarli compilati.

Nonostante le lettere perse per strada, alla fine hanno i questionari compilati hanno iniziato ad arrivare, e appena giunti a quota 130, abbiamo deciso di analizzarli.


Il primo dato ci racconta l'età delle persone in Alta sicurezza. La politica delle pene lunghe, porta inevitabilmente ad avere una popolazione detenuta non giovane. Infatti, il 42 % delle persone che



hanno risposto al questionario era nata prima del 1960 e tra questi vi erano anche degli ultra settantenni.

Non riuscendo ad avere un dato esatto sulle presenze in alta sicurezza si è tentato di fare un censimento informale. I detenuti ergastolani coinvolti hanno scritto in varie carceri chiedendo del numero delle presenze. Alla fine di questo scambio di informazioni tra detenuti nelle varie carceri siamo giunti ad un totale di quattrocento detenuti presenti nei circuiti di Alta Sicurezza 1. Consci dell'inattendibilità epistemologica di questo dato, comunque si parla di un gruppo numericamente interessante. Soprattutto tenendo conto che tutti provengono da lunghi periodi di 41 bis, e molti di loro da esperienze detentive precedenti. Si tratta pertanto di persone che hanno trascorso in carcere una buona parte delle loro vite. Come evidenziato anche nel grafico, quasi metà di loro ha trascorso in carcere più di vent'anni, e un altro 34% ha trascorso dai dieci ai vent'anni.


Sui detenuti che scontano lunghe pene vi sono alcune ricerche statunitensi che valutano l'aumento delle spese ricadenti sul sistema sanitario¹²¹ evidenziando come le carcerazioni lunghe non solo ammalano le persone ma poi spendono il triplo¹²² in visite specialistiche e cure mediche rispetto alle persone che rimangono in carcere per periodi meno lunghi.



¹²¹ Advisory Committee on Geriatric and Seriously Ill Inmates, Joint State Government Committee of the General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania, A Report of the Advisory Committee on Geriatric and Seriously Ill Inmates (2005).

¹²² Joan Petersilia, Cal. Pol'y Research Center, Understanding California Corrections (2006).

Oltre al lungo periodo trascorso in carcere, davanti a gran parte di loro si prospetta un periodo altrettanto lungo. Infatti più del 68% delle persone che hanno risposto al questionario sono condannati all'ergastolo. Questo dato è molto interessante perché ci dà la misura del alto numero di ergastolani nelle sezioni A.S.1, una sezione dove sono rinchiusi persone escluse da ogni



beneficio di legge, quindi destinati a non vedere mai la libertà. Tuttavia, anche il resto dei detenuti ha pene molto elevate. Il 13,76% ha un residuo pena superiore ai 10 anni, e solo il 17,43% delle persone che hanno risposto al questionario devono ancora scontare una pena inferiore ai 10 anni.

La decisione di chiudere le sezioni A.S. nel carcere di Padova ha preso i tratti di una vera “deportazione”: trasferimenti di massa verso altre carceri. Solo che come abbiamo visto, queste persone hanno trascorso in carcere molti anni, e di trasferimenti ne hanno già visti diversi. E forse, avere già sperimentato i trasferimenti alimenta la preoccupazione. Quello che per l'amministrazione si chiama “cambiare assegnazione”, per i detenuti significa costringere le proprie famiglie a riprogrammare i loro difficili viaggi, come ci raccontava la figlia di uno dei detenuti in attesa di trasferimenti, “A pagare le conseguenze, oltre il detenuto stesso con la propria libertà sia personale che emotiva, strappato dalla propria famiglia, ed è una condanna che supera qualsiasi errore che un uomo possa fare, a pagare siamo anche noi figli che cresciamo senza un padre, senza una figura maschile che ci possa aiutare in ogni nostra difficoltà. Io personalmente ho dovuto fare a meno di questa figura importante, per la vita e la formazione di ogni bambino, da quando avevo un anno e ad ogni mio ostacolo non ho potuto avere il sostegno di un padre che mi aiutasse ad affrontare le problematiche che la vita ci riserva. Organizziamo ogni colloquio da una data all'altra con enormi sacrifici per non spezzare questo sottilissimo filo che ci unisce e ci dà un minimo senso di famiglia, questo viaggio alimenta le nostre speranze, ma ci fa affrontare enormi sacrifici dovuti ai chilometri che ci separano”. (figlia di un ergastolano)

Per capire meglio quante volte è capitato l'esperienza del trasferimento, abbiamo chiesto ai detenuti quante carceri hanno cambiato. Dalle risposte restituite emerge che Trasferimenti sono una pratica comune. Mediamente un detenuto di Alta Sicurezza cambia 4 carceri. Abbiamo fatto la somma del numero di trasferimenti distinguendo per tipologia di condanna e di regime e non c'è distinzione. Che la persona sia condannata all'ergastolo o meno, che sia in 41 bis o in A.S., la media rimane invariata.


Trasferimenti			
	con un fine pena	fine pena mai	con esperienza di 41 bis
n. detenuti	32	75	92
totale trasferimenti	131	319	397
media per detenuto	4,1	4,2	4,3

Si ha l'impressione che questi trasferimenti avvengano senza tenere in considerazione le esigenze dei detenuti e delle famiglie che devono pellegrinare su e giù per l'Italia. Infatti le destinazioni dei trasferimenti riguardanti detenuti A.S.1 sono concentrate maggiormente nelle città del nord e all'isola della Sardegna perché quelli che sono considerati "nemici", non possono stare in carceri vicine a casa. Zone lontane dal territorio di provenienza dei detenuti che hanno risposto ai questionari i quali sono prevalentemente originari del sud Italia. Sono stanco, sono distrutto, perché sono stato trasferito da un carcere all'altro come un pacco postale, causando disagi enormi alla mia famiglia. "Sono stato all'Asinara, Viterbo, L'Aquila, Novara, Cuneo, Voghera, Carinola, per approdare alla fine in questo istituto dove mi sento rinato..." (Intervista G.Z.) Il rapporto con la famiglia è un vero problema per le persone collocate in sezioni di A.S.1. Le modalità e i regolamenti rigidi insieme al numero limitato di ore colloqui scoraggiano già i detenuti dall'effettuare colloqui. In seguito a trasferimenti, i colloqui diventano davvero difficili per le famiglie che devono riprogrammare viaggi forse ancora più lunghi. Come aveva scritto un detenuto, "l'ultimo colloquio che ho fatto è stato quando ero a Novara in 41bis, sono venute a trovarmi mia madre, mia sorella e una mia nipote. Non vedo mia moglie da tre anni e otto mesi e i miei figli da due anni e otto mesi." (Intervista A.L.)

Non è un caso se nei nostri questionari, il 42% delle persone non ha risposto alla domanda che chiedeva la frequenza con la quale incontra la famiglia. E la cosa più interessante è che, da un incrocio dei dati abbiamo rilevato che le persone che avevano saltato questa domanda erano tutte condannate all'ergastolo. Non possiamo essere certi che il silenzio del dato significhi zero colloqui, ma ci viene il dubbio che saltare di rispondere alla domanda tradisce forse un forte

sentimento di imbarazzo e di orgoglio che porta a non rivelare la solitudine. Comunque sia, la questione è davvero importante e va ripresa e approfondita.


Degli altri detenuti che invece hanno spiegato la frequenza con la quale ricevono visite dai famigliari, solo il 19 % ha dichiarato di fare colloqui regolarmente. Un altro 12 % effettua colloqui in una misura più ridotta, di circa due volte all'anno, mentre più del 18% dichiara di non fare mai colloqui. Se uniamo questo dato ai 42% di persone che hanno preferito non rispondere, potremo avere un 60% di detenuti, in gran parte ergastolani ostativi, che non effettua mai colloqui visivi.



Un altro aspetto su cui abbiamo voluto indagare sono le pratiche di declassificazione. Sapevamo che molte delle persone collocate in A.S.1 provengono dal 41 bis. Si sa inoltre che al momento della revoca di tale misura, per ogni detenuto c'è stata una valutazione attenta che ha concluso il venire meno della pericolosità in quanto non ci sono più i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Ciononostante, dopo essere approdati in A.S. un'ulteriore declassificazione verso le sezioni di media sicurezza diventa un passo molto difficile, se non impossibile. Il marchio di 41 bis gli segue sempre e ogni tentativo di guadagnare ulteriori spazi di trattamento all'interno del carcere spesso viene annichilito, spesso usando come motivo la persistenza di legami con la criminalità organizzata. Così ci raccontava ad esempio Tommaso, "16 Febbraio 2015, il Giudice di sorveglianza di Padova motiva la concessione del beneficio della liberazione anticipata sostenendo che "il condannato ha serbato una condotta regolare ed adesiva al trattamento, dando prova di partecipazione all'opera di rieducazione e reinserimento sociale". Ebbene, tolto il 41bis, arrivo nel carcere di Padova. Dopo un paio di mesi mio padre viene ricoverato per un tumore.

Faccio istanza di permesso per andare a trovarlo all'ospedale, ma mi viene rigettata perché le informative mandate dalle forze di polizia e DDA mi ritenevano pericoloso in quanto il mio gruppo criminale di appartenenza è attivo. Giustamente mi sono domandato: ma come è possibile se mesi prima mi viene revocato il 41bis dicendo l'opposto?".

I dati raccolti ci suggeriscono che la maggioranza dei detenuti A.S.1 non ha osato presentare una domanda di declassificazione. Su un totale di 130 persone, 18 hanno avanzato domanda una sola volta e poi, di fronte al rigetto, non ci hanno più riprovato, mentre altre 26 persone dichiarano di aver provato più volte, con esito negativo.




La domanda di declassificazione va presentata al direttore dell'istituto il quale istruisce la pratica per poi inviarla al D.A.P. a Roma. Questo significa la Direzione del carcere non può decidere sulle declassificazioni, e che i tempi d'attesa per avere una risposta sono imprevedibili. Alle persone che hanno fatto una richiesta di declassificazione è stato chiesto di riportare testualmente la motivazione di rigetto. Si è scoperto che quando il D.A.P. comunica la decisione al carcere, non sempre viene rilasciata al detenuto una copia dell'ordinanza. Almeno 10 hanno dichiarato di non aver mai avuto una risposta scritta. Qualcuno ha scritto nel questionario, "non mi è stata mai fatta leggere", oppure qualcuno ha dichiarato, "mi è stata detto a voce dall'educatore: per la pericolosità e appartenenza a cosca mafiosa". C'è anche chi si è sfogato, "non lo so, non ti danno nessuna spiegazione come se tu non contassi nulla, le tue pene per loro non contano". Altri tre detenuti invece dicono di aver ricevuto il rigetto ma con un testo telegrafico, "parere contrario della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia)".

Tuttavia il decreto di rigetto spesso viene comunicato al detenuto interessato che ne ottiene una copia. Sedici detenuti hanno riportato testualmente le motivazioni dei rigetti nel nostro

questionario. Le frasi più ricorrenti che troviamo a sostegno del rigetto sono, la "perduranza dei collegamenti con la criminalità organizzata", oppure, "non ci sono elementi per escludere la cessazione di contatti con associazioni criminali", così come "allo stato non si può escludere che il soggetto mantenga rapporti con l'esterno" e "dagli atti in possesso, non risultano concretizzati gli elementi per il passaggio ad un circuito media sicurezza". La lettura di questi motivi, che sono utilizzati dai funzionari del D.A.P. come formule standard, solleva il sospetto che ci sia a monte una volontà di tenere le persone nella sezione A.S.1 indipendentemente dalle relazioni che il carcere fa sul percorso personale del detenuto. Un sospetto che si rinforza continuando con la lettura dei motivi. Una risposta curiosa in questo senso sentenza che, "sebbene in merito a due precedenti istanze il GOT ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal detenuto in ragione della condotta regolare e partecipativa verso il trattamento ed avendo evidenziato la volontà di allontanarsi dalle logiche della devianza, appare opportuno tenere conto delle note formulate dalla Procura Distrettuale Antimafia competente". "data la lunga detenzione non si hanno ulteriori informazioni e la DDA rigetta per ulteriore periodo di osservazione". Infine c'è un detenuto che dichiara di avere il parere positivo del direttore che ha sollecitato la declassificazione sottolineando che, "allo stato attuale delle cose non risulta che mantiene rapporti con la consorterìa mafiosa" ma che non ha ancora avuto risposta.

Questo breve studio abbiamo voluto sondare anche la questione del rapporto tra i detenuti del Alta Sicurezza e l'istituzione. Lo status di ostatività, con la conseguente esclusione dalle misure alternative, spesso comporta anche un certo disinteresse da parte delle istituzioni per delle persone che in fondo, non avrebbero nulla chiedere. Tuttavia, i dati raccolti ci dicono che non si può generalizzare, anche perché all'interno dello stesso istituzione ci sono figure con ruoli diversi. Così parlando del rapporto con l'educatore, il 43 % dei detenuti dichiara di fare regolarmente colloqui con l'educatore o altri operatori del carcere. Allo stesso tempo, c'è un 48 % dichiara di non aver mai avuto un'ipotesi trattamentale, il documento finale prodotto dall'equipe di osservazione. Inoltre, il 63 % sostiene di non aver mai fatto un colloquio con il magistrato di sorveglianza.



I questionari che abbiamo mandato ci restituiscono un quadro desolante. Il quadro emerso spiega perché i detenuti di padova dimostrano tanta paura ad essere trasferiti nei circuiti di Alta sicurezza delle altre carceri. Persone non più tanto giovani, con un lungo trascorso in carcere e spesso, con una condanna ancora più lunga da scontare ancora, che vedono raramente oppure per nulla i propri famigliari, e che non possono sperare di accedere a qualche misura alternativa, ma si sono rassegnati anche alla prospettiva di uscire dai circuiti di Alta Sicurezza.

Di fronte ad un scenario di questo tipo, preme impaziente il bisogno di sapere di più, di conoscere meglio la condizione in cui vivono queste persone. Giddens diceva che non possiamo descrivere in modo adeguato le attività sociali senza conoscere ciò che i principali attori fanno, tacitamente o esplicitamente¹²³. Questa piccola ricerca quantitativa ci fornisce alcune informazioni che sono preziose, ma insufficienti ad un bisogno di conoscenza organizzata. L'unico modo capace di soddisfare questo bisogno è una ricerca qualitativa. Una ricerca che non si fermi sui numeri ma che cerchi di analizzare il vissuto personale. Il che non significa tanto conoscere le storie processuali o le dinamiche dei reati, quanto indagare nella storia detentiva della persona. E l'etnografia del condannato cerca di fare proprio questo, in quanto considera il carcere una comunità, adotta un approccio inclusivo che significa fare ricerca con i membri di questa comunità e non sui detenuti. Per fare in carcere etnografia con i protagonisti occorre essere uno di loro, il che esclude non solo quelli studi accademici fatti per corrispondenza, ma anche gli ex-detenuti come noi che siamo ritornati in carcere da ricercatori. Tuttavia questo è un argomento su cui torneremo più avanti. Per ora ci preme raccontare che abbiamo deciso di rivolgerci all'etnografia per approfondire gli elementi conoscitivi che il questionario ci ha restituito.

¹²³ Giddens A. (1984). *The Constitution of Society*. Berkeley: University of California Press, p. 285.

Capitolo 4

Quando si sospende il trattamento penitenziario

*“Ho sempre la paura di essere soverchiato dalla routine carceraria. È questa una macchina mostruosa che schiaccia e livella secondo una certa serie. Quando vedo agire e sento parlare uomini che sono da 5, 8, 10 anni in carcere, e osservo le deformazioni psichiche che essi hanno subito, davvero rabbrivisco, e sono dubbioso nella previsione su me stesso. Penso che anche gli altri hanno pensato (non tutti ma almeno qualcuno) di non lasciarsi soverchiare e invece, senza accorgersene neppure, tanto il processo è lento e molecolare, si trovano oggi cambiati e non lo sanno, non possono giudicarlo, perché essi sono completamente cambiati. Certo io resisterò. Ma, per esempio, mi accorgo che non so più ridere di me stesso, come una volta, e questo è grave”. (Da una lettera di **Antonio Gramsci** alla moglie Giulia Schucht).*

4.1 La nascita del 41 bis

Non si può parlare di ergastolo ostativo e di Alta Sicurezza I senza parlare prima del regime di 41 bis. L'Ordinamento Penitenziario¹²⁴, nato con l'obiettivo di dare esecuzione al principio rieducativa della pena, aveva disciplinato la vita del condannato attraverso pratiche del trattamento penitenziario comprendendo tempi e modalità utili a mantenere i rapporti affettivi attraverso i colloqui, ma soprattutto prevedendo percorsi di esecuzione alternativi alla detenzione effettiva. Purtroppo, tale riforma ha avuto sin da subito una vita difficile, cominciando a perdere pezzi sui permessi premio¹²⁵ e con l'art. 90, che dava il potere al Ministro della Giustizia di “sospendere” il trattamento penitenziario in interi Istituti di pena¹²⁶. Sulla scia di alcune rivolte ed evasioni, si cominciò il trasferimento dei detenuti condannati per terrorismo nelle carceri ritenute più sicure¹²⁷ dando vita ai cosiddetti “carceri speciali”. Il regime applicato prevedeva

¹²⁴ Legge del 26 luglio 1975, n. 354, legge sull'ordinamento penitenziario.

¹²⁵ L. 20 luglio 1977 n. 450, con il motivo dell'emergenza terrorismo viene ristretto sensibilmente il regime dei permessi.

¹²⁶ L'art. 90 della riforma prevedeva che il ministro di Grazia e Giustizia avesse “facoltà di sospendere le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge nell'ordinamento penitenziario, in uno o più stabilimenti e per un periodo determinato, strettamente necessario, quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza”.

¹²⁷ Nel maggio del 1977, con un decreto interministeriale a firma di Bonifacio-Lattanzio-Cossiga (rispettivamente ministro di Giustizia, della Difesa e degli Interni), intitolato “Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari”, venne attribuito al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il potere di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, il quale individuò alcune carceri più sicure ove destinare i detenuti ritenuti più pericolosi.

diverse limitazioni in deroga all'Ordinamento Penitenziario, cosa che aveva suscitato anche un certo dibattito su questo doppio sistema carcerario¹²⁸. Successivamente, la riforma Gozzini, oltre a introdurre una serie di misure alternative al carcere, introdusse anche l'art. 41-bis O.P.¹²⁹ che recuperava il potere di sospendere il trattamento con l'art. 90, in riferimento sempre a situazioni di rivolte all'interno delle carceri. Nel 1992 il 41 bis viene esteso anche a categorie di detenuti¹³⁰ indagati o condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica¹³¹. In concreto, le misure applicabili riguardano restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui visivi e telefonici, la limitazione dell'ora d'aria e la censura della corrispondenza.

Chi ha vissuto in prima persona la nascita dei regimi di 41 bis, si ricorda tuttora di quella mattina di venticinque anni fa, quando venne svegliato e caricato su un furgone blindato. Il D.A.P aveva stilato una lista di duecento detenuti sui i quali si poteva applicare immediatamente il regime di 41 bis. Questa lista fu inviata ai direttori delle varie carceri dove erano detenuti le persone individuate come mafiosi che, la mattina successiva, furono caricati su furgoni blindati e trasferiti in tre carceri: Ascoli, Spoleto e Cuneo.

“Io ero in carcere dal 1986. Nel luglio del 1992, sono venuti, ci hanno chiamato dal passeggio, e la cosa bella ti davano due fogli con tutti i nomi di tutte le persone sottoposte al 41bis, erano tutti fotocopiati e non si capiva nulla, ... effettivamente quello è stato il momento, perché anche loro pensavano che fosse una cosa temporanea. (G. D.)

Tuttavia, le carceri individuate si sono rivelate inadatte a dare seguito alle disposizioni prescritte dal nuovo regime. Ad esempio, nel carcere di Spoleto, dove hanno trasferito il gruppo più cospicuo di detenuti, mancava l'area dei passeggi. Quindi tutti i detenuti del 41 bis facevano l'ora d'aria nello spazio dei passeggi per i detenuti “comuni”. Il clima nelle carceri diventa irrespirabile. Si crea una categoria nuova di detenuti, “i quarantuno”.

La sospensione del trattamento era ancora un concetto astratto che doveva trovare attuazione e quindi libera all'interpretazione dello staff del carcere. Gli spostamenti all'interno del carcere sono ridotti al minimo per i detenuti del 41 bis. Quando uno di loro doveva recarsi in infermeria oppure incontrare l'avvocato, veniva sospeso il transito di detenuti e di volontari nei corridoi e gli agenti incaricati di accompagnare il detenuto, ad ogni cancello urlavano “*collega, apri che ho uno del 41*”.

¹²⁸ Scardocchia G., *Cinque fortezze da cui non si evade. Verso un doppio sistema carcerario?*, "Corriere della Sera", 22 agosto 1977.

¹²⁹ Art. 41 bis della legge (Gozzini) 10 ottobre 1986 n. 663.

¹³⁰ Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis O.P., primo periodo del primo comma, che esclude la concessione di misure alternative: permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali. Infine, l'art. 58 ter annulla tale esclusione solo per collaboratori di giustizia.

¹³¹ Art.19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

Diverso il caso del carcere di Ascoli, già strutturato come “carcere speciale”, con celle singole, cancelli automatici, passeggi suddivisi in piccoli cubicoli. Anche il carcere di Cuneo era un vecchio “speciale” usato per ospitare i detenuti cosiddetti “brigatisti”. Tuttavia lo staff del carcere non è ancora abituato all’idea e alle pratiche del “nuovo regime duro”.

“Allora era a descrizione del comandante, magari un comandante ti concedeva di tenere in cella un prodotto in più... ti concedeva di stare al passeggio al posto di quattro persone in dieci... c’erano queste diverse misure a seconda dell’esigenza. (G. D.)

4.2 Ristrettamente 41 bis

I provvedimenti di sospensione del trattamento ordinario (art. 41 bis, comma 2 O.P.) sono adottati con decreto del Ministro della Giustizia che, con la motivazione della “sicurezza esterna”, approva la richiesta di sottoposizione a regime di 41 bis dei soggetti che per il loro elevato spessore criminale possono perseguire disegni criminosi anche dall’interno degli Istituti penitenziari. I provvedimenti hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due. Tuttavia possono essere prorogabili per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

Le carceri che ospitano i quarantuno diventano di massima sicurezza, dove l’Istituzione deve mostrare il volto più severo dello Stato. La sospensione del trattamento è ancora un concetto astratto che deve trovare attuazione. Ma cosa sospendere? I detenuti provenivano da regimi di Alta sicurezza dove, pur essendo separati dal resto del carcere, potevano usufruire di alcune pratiche comuni alle quali devono imparare a rinunciare: come le quattro ore giornaliere di aria, telefonare a casa una volta a settimana per sei minuti e, chi può, fare sei ore di colloqui al mese, acquistare generi alimentari allo spaccio del carcere e usare il fornellino a gas per cucinare in cella. Ogni tanto c’è qualche corso di alfabetizzazione e la domenica si può andare nella Cappella del carcere per partecipare alla Santa Messa. La sospensione del trattamento penitenziario dettato dal 41 bis si traduce quindi nell’annullamento delle poche, ma importanti, attività di cui i detenuti potevano usufruire.

“Ho fatto 9 anni in 41 bis, 8 in AS3. Il 41 bis è che devi rimanere 23 ore in cella chiuso, un’ora d’aria e 23 ore chiuso, un’ora d’aria e una di saletta che vai a parlare con le solite tre persone, perché loro ti danno un gruppo e loro ti dicono che da oggi uscirai solo con loro. (T. R.)

Viene effettuato un maggior utilizzo della perquisizione straordinaria che, a differenza della perquisizione ordinaria effettuata con strumenti di controllo non invasivi come il metaldetector, si

concretizza nel denudamento del detenuto ad ogni suo spostamento. Gli effetti personali che si possono tenere in cella sono limitati a due paia di scarpe, due di pantaloni, due camice, quattro boxer, quattro magliette intime, quattro calzini e due giubbini. Viene redatta una lista di tutto ciò che il detenuto ha in cella per un totale che non può superare i 30 pezzi.

4.3 Area Riservata

In conformità con la logica della gestione di reparto, anche all'interno dei reparti di 41 bis sono istituiti degli spazi destinati a isolare come forma punitiva oppure a proteggere i detenuti. Si tratta di mini sezioni chiamate "Aree Riservate". In Italia si contano ventidue Aree Riservate delle quali soltanto tre sono destinate ad ospitare detenuti collaboratori della giustizia. Questi minireparti ospitano complessivamente una cinquantina di detenuti¹³² i quali sono costantemente monitorati da parte del personale anche attraverso telecamere installate all'interno delle celle e dei bagni. La collocazione nell'Area Riservata vieta ogni contatto con gli altri detenuti del 41 bis. Nonostante tale separazione abbia le caratteristiche dell'isolamento, il collocamento nell'Area Riservata non può essere considerato una pratica di isolamento a lungo termine poiché il condannato può fare l'ora d'aria ed eventualmente l'ora della socialità, in compagnia di un altro detenuto, scelto dall'amministrazione.

4.4 G.O.M.

La custodia e la sorveglianza di questa nuova categoria di detenuti viene attualmente gestita da una *troupe d'élite* chiamata Gruppo Operativo Mobile (GOM) ed è composta da seicento agenti scelti dal personale di polizia penitenziaria che presidiano tutti i 12 reparti di *41bis* distribuiti sull'intero territorio nazionale¹³³.

Apparentemente lo staff del carcere non è ancora abituato all'idea del "nuovo regime duro" ma una circolare impartisce le nuove regole. Si tratta di nuove pratiche volte a costringere le persone a trascorre più tempo possibile in cella e allo stesso tempo fare in modo che essi incontrino meno persone possibile. Pertanto, la quotidianità di un detenuto del 41 bis si svolge principalmente in cella.

¹³² Nella relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2012, pubblicata in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013, veniva riferito di 48 detenuti collocati in Area riservata.

¹³³ Al dicembre 2012 vi erano 700 detenuti gestiti dal G.O.M., (dei quali 3 donne e 3 detenuti collaboratori di giustizia) che risultano così suddivisi: mafia "Cosa Nostra" (232), Camorra (278), Ndrangheta (123), Altre Mafie (38), Sacra Corona Unita (21), Organizzazione Terroristica B.R. (3), mafia "Stidda" (5).

4.5 In cella

Le celle solitamente hanno una superficie di quasi sei metri quadrati. All'interno c'è una branda di ferro e uno sgabello inchiodati a terra, un tavolino e un armadietto fissati al muro. Gli effetti personali che si possono tenere in cella sono limitati a due paia di scarpe, due di pantaloni, due camice, quattro boxer, quattro magliette intime, quattro calzini e due giubbini. Viene redatto una lista di tutte le cose che il detenuto ha in cella per un totale che non può passare i 30 pezzi.

4.6 La corrispondenza

Per l'Ordinamento penitenziario, la possibilità di contatti con l'esterno può essere oggetto di particolari limitazioni e controlli¹³⁴, predisposti con l'esigenza di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico¹³⁵. Gli strumenti di controllo¹³⁶ "ordinari" sulla corrispondenza dei detenuti¹³⁷ sono l'ispezione e il trattenimento. *L'ispezione* serve a verificare che la corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, non contenga oggetti non consentiti. Nel caso che durante l'ispezione si rilevino nella corrispondenza epistolare elementi che costituiscono pericolo per l'ordine o la sicurezza, ovvero che integrano fattispecie di reato, si procede con il *trattenimento* a cui segue immediata segnalazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

All'interno del regime di 41 bis si cerca di limitare il più possibile anche la comunicazione tra detenuto e parenti, cominciando dalla corrispondenza epistolare, la quale, oltre alla solita ispezione della busta, è sottoposta al visto di controllo dei contenuti. L'attività di controllo viene svolta dall'amministrazione penitenziaria e in genere non mira al controllo personalizzato della corrispondenza di un detenuto. In altri termini, all'interno degli scritti del detenuto non si cercano contenuti specifici considerati pericolosi vale a dire che riguardano indagini giudiziarie su fatti specifici. Tale assenza di personalizzazione del controllo assume particolare importanza in quanto lascia ampi spazi nella scelta dei criteri adottati dall'amministrazione per definire i contenuti censurabili. I criteri non sono comunicati per iscritto al detenuto, il quale deve sperimentare e adattarsi man mano che si vede trattenuta la corrispondenza.

Il più delle volte, all'inizio nel 41bis, quando scrivevo a mia moglie o a mia madre, quasi tutto quello che avevo scritto veniva censurato, poi ho capito cosa dovevo scrivere, solo:

¹³⁴ Cfr. art. 18, comma 7, Ordinamento Penitenziario.

¹³⁵ Per approfondimenti anche Fabio Fiorentin, *A proposito di restituzione della corrispondenza sottoposta a censura*, in *Diritto&Diritti* (www.diritto.it) marzo 2003.

¹³⁶ Cfr. art. 18, comma 7, Ordinamento Penitenziario. Si vede Fiorentin Fabio, 2003.

¹³⁷ Cfr. art. 38, comma 5, D.P.R. 230/00.

“ciao amore come stai? Sto bene anch’ io, ci sentiamo alla prossima”, se scrivevi di più trovavano sempre qualche difetto e bloccavano la lettera. Se, per esempio, mia moglie mi dice che ieri è stata a cena da mia madre, la censuravano. Mi hanno bloccato delle lettere e delle cartoline di auguri di compleanno prestampati che io avevo comprato con la normale spesa, e sotto ho scritto solo: “ciao ti amo amore” a mia moglie, l’ho imbucata e loro me l’hanno bloccata. (E. G.)

In assenza di indicazioni precise su contenuti ritenuti pericolosi, qualsiasi frase appare pericolosa. La decisione di trattenere la corrispondenza viene notificata al detenuto attraverso un verbale di censura. Successivamente il carcere invia la corrispondenza trattenuta al Magistrato di sorveglianza che decide sulla convalida del trattenimento. Non c’è un termine per la decisione di convalida. Quando il trattenimento viene confermato, la missiva viene sequestrata.

“Non solo hai la censura, devi stare anche attento che, magari una parola normalissima, loro la interpretano diversamente e ti sequestrano la lettera, intanto te la sequestrano, poi vedono che non c’è niente, ma intanto passa del tempo, poi te la restituiscono, capito cosa fanno? (A. P.)

Il controllo viene spesso svolto dagli stessi agenti impegnati nella sorveglianza dei detenuti ai quali è assegnata ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione dei contenuti. Le persone denunciano che tale pratica assegna agli agenti un’ulteriore forma di potere che nella pratica si svolge ai limiti dell’arbitrarietà, in quanto un eventuale episodio di scontro nel rapporto personale tra detenuto e agente può dare adito a rivalse o provocazioni nel momento della censura e togliere fiducia e serenità all’utilizzo della facoltà di interloquire per lettera.

“Hai la posta bloccata, la posta è stata bloccata, per chissà quale mistero. Poi te la davano dopo 5 o 6 mesi, se te la davano, dopo un anno. Alla fine non c’era niente di... era solo un modo per farti scattare... (G. Z.)

I tempi necessari ad arrivare ad un verdetto sono spesso talmente lunghi che, anche laddove non venisse confermata la censura, la missiva perde ugualmente la sua attualità per la famiglia. Basta pensare ad una richiesta rivolta ai famigliari di indumenti o altro aiuto. Quando il sospetto degli agenti del G.O.M. trova la conferma del magistrato, la lettera non viene più consegnata.

“All’80% quando ti vengono bloccate le lettere dal 41 bis il magistrato conferma. Se tu in una lettera fai un piccolo disegno viene bloccata, se scrivi in stampatello te la bloccano e non solo quello che scrivi ma anche quello che ricevi, mi hanno bloccato le lettere di miei nipoti che sono alle elementari, perché non si riusciva a capire cosa c’era scritto, e mi hanno detto che non era comprensibile.” (E.C.)

In altri termini l’assenza di regole precise si riflette nel restringimento dei contenuti ammessi allo scambio epistolare rendendo così la corrispondenza una fonte di frustrazione. E la pratica della censura ha un effetto demotivante e demoralizzante sui detenuti a tal punto da costringerli inizialmente a snaturare il linguaggio nei rapporti affettivi. Le dinamiche relazionali tra detenuti e

agenti influiscono in modo determinante sui sentimenti di orgoglio e sulla rivendicazione di privacy, a tal punto che frenano il detenuto dal poter esprimersi in intimità con la propria compagna. La consapevolezza che un'altra persona leggerà il testo porta a rinunciare quasi completamente all'utilizzo delle lettere per coltivare una dimensione affettiva con i propri cari. La sintassi usata viene ridotta ad un format telegrafico con un numero di parole estremamente limitato.

“... tu scrivi una lettera a tua moglie, sai, quando uno scrive a sua moglie o ti scrive, ti parla dei problemi familiari... oppure delle cose intime tue, e lei ha visto che io ho cambiato anche nel dire, ciao ti amo! ciao ti voglio bene! perché ero psicologicamente... sapevo che le leggevano anche perché davano il visto. Poi erano gli stessi agenti che tu vedevi in sezione o venivano lì a dirti “sta lettera non parte perché questa parola non sappiamo che cosa vuol dire”. Una parola normale, se gli dicevi due volte ti amo dicevano che forse era un messaggio. Allora ho cominciato a non scrivere più nella normalità. Mia moglie se ne accorge, come mai non mi scrive più ti amo, e spiegare a una moglie, sai che non te lo scrivo perché... si è creata tutta questa difficoltà. Allora il tuo cervello come dicevo prima se ne va in autodifesa.” (G. D.)

4.7 Le telefonate

Con l'argomentazione del controllo delle comunicazioni, i detenuti sottoposti al 41 bis non possono telefonare nei tempi e nelle modalità concesse al resto della popolazione detenuta.

La prassi ordinaria prevede che i detenuti che vogliono intrattenere corrispondenza telefonica devono rivolgere istanza scritta indicando il numero telefonico e il familiare intestatario del numero. All'ora richiesta il contatto viene stabilito dal centralino dell'istituto. Si può telefonare una volta a settimana ed ogni telefonata non deve superare i 10 minuti. Per le persone al 41 bis tutte le regole cambiano. Il detenuto intenzionato a comunicare telefonicamente deve fare richiesta fornendo i dati e la residenza del familiare. Indicare dove abitano i propri cari è fondamentale poiché al momento della telefonata il parente deve recarsi al carcere più vicino ed effettuare la telefonata attraverso un telefono da dentro il carcere. A parte le difficoltà che questa pratica causa ad una famiglia che vive in Italia, non si è posto ad esempio il problema delle famiglie che abitano all'estero le quali, ovviamente, dovrebbero recarsi in un carcere italiano per consumare i dieci minuti di telefonata con il proprio caro. Abbiamo incontrato alcune persone, detenuti italiani con le famiglie trasferite all'estero, che ci hanno raccontato di lunghi periodi di tempo senza telefonare. C'è stato anche qualcuno che è riuscito a telefonare alla famiglia all'estero, ma dopo aver richiesto e ricevuto un'autorizzazione speciale rilasciata dal Ministro della Giustizia.

4.8 I Colloqui

Oltre alla corrispondenza, anche i colloqui visivi sono oggetto di restrizioni, in quanto offrirebbero alla persona sottoposta al 41 bis l'occasione *di trasmettere all'esterno le proprie determinazioni, e quindi di continuare ad esercitare il proprio potere criminale*¹³⁸. La limitazione consiste nella riduzione del tempo a disposizione e nella separazione della stanza con un vetro alto fino al soffitto. Il numero dei colloqui visivi è fissato in uno o due al mese secondo la disposizione indicata nei singoli provvedimenti di applicazione del regime speciale.

“... La cosa più brutta del 41 bis è stato il colloquio. Dacché a colloquio abbracciavo a mia moglie, a mia madre, ai miei fratelli, mi sono ritrovato con il vetro davanti, ed è stato uno shock, sia per me che per la mia famiglia. (E. C.)”

Nel caso di presenza di figli minori di 12 anni, il detenuto può incontrarli senza vetro divisorio per una durata che non può superare 1/6 della durata complessiva del colloquio. Se togliere lo sbarramento per concedere un breve contatto fisico tra padre e prole sembra un atto di umanità, in concreto, i pochi minuti di abbraccio sono la conclusione di una procedura complessa e traumatizzante per il minore. I parenti non possono venire a contatto col detenuto nemmeno per un attimo, pertanto il minore deve essere accompagnato da un agente penitenziario. Il genitore che accompagna il figlio deve allontanarsi dalla stanza lasciandolo da solo nel parlatorio. Poi un agente lo preleva e lo porta dall'altra parte del vetro dove lo attende il padre. Questa pratica viene raccontata dai detenuti come un'esperienza traumatica per i bambini. Infatti, basta pensare che in qualsiasi circostanza, se un bambino si vede portato via dalle braccia della propria madre da uno sconosciuto, anche se per poco tempo, è normale che si manifesti del nervosismo o addirittura della paura da parte del piccolo, che come raccontano i detenuti, o piange o si ammutolisce.

Il colloquio con i familiari viene costantemente sorvegliato attraverso telecamere e microfoni. Oltre alla vigilanza visiva, viene effettuata anche la perquisizione corporea, prima e dopo il colloquio,

“...a volte ti fanno uscire la lingua, ti fanno alzare i piedi ... queste sono pressioni psicologiche, torture psicologiche, sennò non mi spiego altrimenti, perché come fai, tu alzi la lingua, nella lingua che puoi avere? Inoltre sei sempre guardato, perché sei solo in cella. Con i miei figli non ho avuto nessun tipo di contatto per 8 anni, attraverso quel vetro.” (A. P.)

¹³⁸ Circolare DAP - n. 3592-6042 anno 2003.

A differenza delle altre sale colloqui, di solito c'è solo una sala con il vetro divisore destinata al 41 bis ed è stabilito un giorno della settimana in cui si possono fare i colloqui. La durata dei colloqui non solo non supera l'ora, ma spesso il colloquio viene interrotto per qualche motivo di sicurezza,

“...per la regola è un ora e mezza, ma non la facevi mai, ti fanno fare solo 45 minuti, al massimo 50 minuti. Io in 8 anni non ho mai fatto un'ora. C'è un vetro e il citofono sempre rotto, quando parlavi dovevi gridare e se stavano due in sala, non si capiva nulla.” (E.C.)

Per i bambini il colloquio assume quasi i tratti di una telefonata. Appena entrano in sala, si affrettano ad impossessarsi della cornetta e parlano continuamente guardando il padre attraverso il vetro, dimenticandosi che quella cornetta è l'unico mezzo di comunicazione anche per gli altri familiari.

Per quanto le persone intervistate hanno fatto un racconto coinvolgente della sofferenza provocata dalla separazione con le proprie famiglie, nulla poteva farmi riflettere meglio dell'occasione del colloquio speciale concesso dalla direzione per la festa del Papà. Un colloquio collettivo svolto nella palestra del carcere dove le famiglie si sono fermate a pranzare insieme al proprio caro. Ecco, guardare delle persone adulte che prendevano timidamente in braccio i nipotini e commuoversi dall'emozione delle prime fotografie credo sia la dimostrazione che il 41 bis sia una macchina perfetta di dolore. Con i suoi meccanismi porta le persone ad allontanarsi per anni dal proprio caro, a lasciarlo solo. Questo annulla nel detenuto la capacità di relazionarsi, cancella l'abilità a provare emozioni.

Un'altra criticità strettamente legata ai colloqui è costituito dai trasferimenti che, se non richiesti dal detenuto sono un momento di grande sofferenza, perché sradicano le persone anche da una situazione detentiva in cui si era costruita un suo spazio, qualche amicizia, una parvenza di normalità.

I detenuti intervistati hanno ammesso di aver sperimentato diversi trasferimenti. Mentre quasi tutti gli ergastolani ostativi provengono dal sud Italia, tale pratica riguarda maggiormente i trasferimenti verso le carceri del nord e in Sardegna e producono una distanza geografica che ostacola i colloqui ulteriormente per la famiglia. I motivi che portano al trasferimento sono diversi: al primo posto c'è il trasferimento per giustizia e il detenuto viene trasferito nel carcere più vicino al tribunale dove si sta svolgendo il processo penale. I processi per mafia hanno una procedura diversa, rispetto ai processi “comuni”. Vengono svolti in aule bunker e le udienze si spostano da un tribunale ad altro per evitare attentati a testimoni o collaboratori di giustizia. Quindi per tutta la durata del processo, il detenuto segue gli spostamenti della Corte nelle varie aule bunker del territorio. Questa procedura costringe anche la famiglia a seguire il proprio caro

nelle carceri di destinazione per cui la distanza geografica diventa un ulteriore ostacolo e, come confessano tanti detenuti, si finisce per rinunciare ai colloqui e la detenzione crea un vero deserto affettivo.

“Io, per tutto questo che ho passato, avevo una compagna e mi sono separato, mia figlia non poteva venire, all’epoca era bambina, l’ho lasciata che aveva 10 anni, dunque, io per 12 anni non ho visto mia figlia, ancora oggi non riesco a fare i colloqui, vado giù qualora il Ministero mi autorizza ad andare giù a fare 1 mese di colloqui. Poi, potete controllare voi stessi, in tutti gli istituti in cui io sono stato, se riesco a fare un colloquio, all’epoca ero ancora con la mia compagna, 1 o 2 colloqui l’anno.” (G Z.)

Durante il colloquio visivo, oltre alla separazione col vetro, viene effettuato anche una costante sorveglianza attraverso telecamere e microfoni sempre accesi. Tutto sotto lo sguardo vigile degli agenti, che non si limitano solo al controllo visivo, ma di prassi, mettono in atto anche il solito dispositivo della perquisizione corporea, prima e dopo il colloquio. Al rituale del denudamento ci ritornerò ancora più avanti, ma ritengo importante menzionarlo anche rispetto ai colloqui perché è una di quelle pratiche prive di una spiegazione logica che alimentano il sospetto che forse tutte queste ristrettezze non mirano solo ad evitare la trasmissione dei messaggi in un’ottica di prevenzione dei reati all’esterno del carcere, ma forse voglio puramente infliggere sofferenza e dolore alle persone detenute.

4.9 Restrizioni sul cibo

Uno dei modi più diffusi in carcere per riempire il tempo da trascorrere in cella è la cucina. C’è una ormai una letteratura abbastanza ricca sull’ingegnarsi dei detenuti a cucinare anche piatti raffinati utilizzando i fornelli da camping, gli unici autorizzati. La cucina però è anche un mezzo per creare delle relazioni. Si invitano altri detenuti a mangiare nella tua cella durante l’ora di socialità. Se si cucina qualche piatto di pasta in più si può mandare nelle altre celle. Come in ogni comunità, anche in carcere lo scambiare dei cibi preparati può manifestare attenzione o solidarietà verso gli altri, rafforzare amicizie, insomma una pratica utile a migliorare la convivenza che è pur sempre forzata e in un luogo di alta conflittualità.

Tutto questo all’interno del regime di 41 bis non è possibile. Pertanto non si possono tenere pentole e tegami e il regolamento vieta al detenuto di acquistare al sopravvitto generi alimentari che richiedono cottura. Questo comporta una riduzione dei generi che si possono acquistare caffè, latte, biscotti, qualche frutto e il solito fornellino da campeggio senza però tenerlo in cella: si può richiederlo alla mattina per fare il caffè e riscaldare il latte e poi, in orari stabiliti a dall’istituto, il

fornello va restituito. Così come le restrizioni riguardante i rapporti con la famiglia, le severe limitazioni all'acquisto di generi alimentari suscitano forte frustrazioni.

“Cioè tu con il 41 che cosa gli fai? Non li dai da mangiare alle persone? Che cosa gli fai? Cioè guarda la funzione del 41 sai qual è? È una tortura gratuita al 100%, sai perché? Perché privi la persona degli affetti familiari, la privi del mangiare, cioè tu non gli fai comprare, non so se quello si vuole comprare una banana, tu non gli la fai comprare, cioè che cosa ha che fare questo con la pena, cioè con la funzione della pena? Nulla!” (G.Z.)
“Non si può più cucinare, l'hanno vietato “per motivi di sicurezza”. Ma la sicurezza non centra niente, le guardie sanno che questo è uno dei modi per i detenuti di passare il tempo e loro trovano la maniera per toglierci questa opportunità.” (S.P.)

Ma non è stato sempre così. I primi anni si potevano acquistare alcuni generi alimentari come due chili di pasta a settimana, due bistecche a settimana, legumi lessi in confezioni di tetrapak, e si poteva usare il fornello per riscaldarli. Fino alla circolare del 2009, voluta dall'allora Ministro Alfano, che ha deciso di vietare ogni possibilità di cucinare. Se il 41 bis è stato creato per tagliare i canali comunicativi tra gli esponenti della criminalità organizzata e gli altri membri, viene da chiedere cosa c'entrano le restrizioni del cibo? Al contrario della libertà, dove le persone continuamente indaffarate trovano con fatica il tempo per cucinare, in carcere si può cimentare anche per diverse ore la preparazione di una pasta o di un dolce. Ecco perché in un'ottica di privazione, la cucina si rivela un'attività da colpire. Una privazione che produce sicuramente rabbia e frustrazione tra i detenuti,

“Alla mattina ti facevi il caffè perché veniva il lavorante e ti portava le tue cose. Alle 7 di sera se ne andavano, il fornello, la caffettiera.... Perciò tu dopo le otto di sera se ti faceva male la testa e ti volevi fare una camomilla, non te lo potevi fare... cosa c'entra questo con la pericolosità? Erano tutte secondo me come per fiaccarti e per andare al pentimento, io lo dico non è che mi nascondo”. (T.R.)

Parlare di restrizioni sul cibo e sull'ora d'aria non è una cosa di poco conto. Quando la Corte costituzionale fu chiamata a decidere sul 41 bis, chiari¹³⁹ che la medesima poteva non essere considerata incostituzionale solo in presenza di due condizioni indispensabili: il controllo giurisdizionale sulla sua applicazione e il rispetto dei diritti degli interessati nelle restrizioni apportate al regime penitenziario ordinario. Sulla prima condizione abbiamo spiegato che c'è il controllo del magistrato di sorveglianza. La seconda condizione della Corte era che le restrizioni del regime penitenziario contenute nei decreti ministeriali dovevano limitarsi a quelle relative ai collegamenti con l'esterno e, nel fare ciò, non dovevano, comunque, violare i diritti degli interessati, compreso quello alle attività trattamentali e riabilitative e non potevano perseguire finalità afflittive ovvero realizzare quello che si chiama usualmente carcere duro.

¹³⁹ Sentenze n. 349/1993 e n. 376/1997.

Non solo il termine di carcere duro ha continuato ad essere usato, con notevole corrispondenza alle concrete prassi applicative¹⁴⁰ ma estende in modo sistematico la sua applicazione proprio nelle restrizioni sul cibo e sull'ora d'aria, che nulla hanno a che fare con le limitazioni relative ai collegamenti con l'esterno. Non solo, ma si arriva anche a sanzionare comportamenti come far bollire la cipolla invece del latte.

“Se ti vedevano un pentolino d'acqua sul fornello, perché il fornello ci veniva dato la mattina e consegnato la sera, ti veniva fatta la sanzione disciplinare.” (G.Z.)

4.10 Restrizioni sull'ora d'aria

La permanenza all'aperto nella sezione a regime speciale, cosiddetta *l'ora d'aria*, è regolamentata da un capitolo della circolare n.3470/5920, che s'intitola, “Per quanto concerne la permanenza all'aperto”. Una permanenza fuori dalla cella “per sgranchirsi” che comprende il cosiddetto *passaggio* (stare in un cubicolo all'aperto) e la cosiddetta socialità (stare in una camera al chiuso).

È concessa la possibilità di fare un'ora d'aria e in qualche carcere viene concessa la possibilità di scegliere se andare alla mattina o al pomeriggio. Mentre nelle sezioni i detenuti accedono insieme all'area aperta, i detenuti del 41 bis non si possono incontrare anche se appartenenti alla stessa sezione. Secondo la circolare, i detenuti devono andare all'aperto “in piccoli gruppi nei limiti della compatibilità fra i soggetti”. Si deve innanzitutto proibire di mettere insieme detenuti componenti della stessa organizzazione o in alleanza fra loro o su territori confinanti. Questo obbligo in termini pratici si traduce nel divieto di mettere insieme detenuti provenienti dalla stessa città e, laddove possibile, dalla stessa regione. Il comandante del reparto ha il compito di studiare la composizione dei detenuti presenti e creare gruppi di quattro persone che non si conoscevano precedentemente. In pratica il comandante forma i gruppi con detenuti provenienti da regioni diverse del sud Italia. Come emerge anche da questo stralcio di intervista, questo intreccio si rivela controproducente in termini di sicurezza nel caso nascano delle amicizie, mentre, laddove non ci sia armonia nel gruppo, aumenta ulteriormente la frustrazione dei detenuti che dopo 23 ore di cella si ritrovano costretti a condividere l'area dei passeggi.

“...ti mettevano un calabrese, un napoletano, un siciliano e un pugliese, per non legare. Era una stronzata quella! cioè se tu vuoi estirpare quello che può essere diciamo un gergo malavitoso allora cosa fai tu? metti quattro diversi, che non si sono mai visti in vita sua e li fai legare? perché lì nasce un'amicizia... può nascere una cosa... quanto meno ti nasce una conoscenza. Ora se io domani vado in Puglia che non conoscevo nessuno, domani conosco

¹⁴⁰ Alessandro Margara, “Carcere duro, per sempre. Il Senato vara il nuovo 41 bis: rende ordinario uno strumento d'emergenza”, Fuoriluogo, 25 ottobre 2002.

tizio, caio e sempronio, quindi so dove arrivare. Tu mi stai rafforzando a me, non mi stai indebolendo. Guarda che è così, è un dato di fatto, mentre loro sai perché lo facevano? Lo facevano con l'intento di farti bisticciare, perché non è che ti mettevano al passeggio, te li rimettevano anche in cella perché sapevano che ognuno poi c'è incompatibilità di carattere. Perché tu che sei nella tua terra e vieni nella mia poi ne viene un altro di un'altra terra non ragioniamo uguali cioè abbiamo delle differenze che poi lì possono succedere degli scontri, in effetti.” (G Z.)

Tanti gruppi che utilizzano lo stesso spazio dei passeggi significa poter rimanere all'aperto per un massimo di un'ora, in quattro muri di cemento armato alti cinque metri coperti di una rete metallica. Oltre alla rete, in alcune carceri (come a Cuneo) vi è anche il plexiglass che fa entrare sì la luce, ma impedisce il circolare dell'aria. A nostro avviso, queste installazioni non sono dovute a motivi di sicurezza – il plexiglass non ostacola l'evasione meglio della rete metallica – ma è una misura in linea con le altre restrizioni il cui scopo è semplicemente la riaffermazione del potere istituzionale su persone che non hanno ancora deciso di collaborare.

La circolare invita a predisporre periodiche rotazioni dei detenuti nella formazione dei gruppi. Tuttavia sembra che ogni carcere organizza in modo diverso la formazione dei gruppi assegnando al comandante margini discrezionali significativi. Qualcuno ci ha raccontato di gruppi flessibili, come nello stralcio di intervista che segue, l'esperienza è di chi si è visto cambiare di gruppo senza ricevere spiegazioni. Così come altri raccontavano di essere rimasti all'interno dello stesso gruppo per tutto il tempo, salvo il trasferimento di qualcuno.

“Non solo che non puoi scegliere, basta che vengono loro una mattina e ti dicono, “Preparati la roba!”. “Dove devo andare?”. “Ti devi spostare!”. E non ti dicono dove vai... ti spostano spesso, non è che ti lasciano sempre ... ti lasciano da solo, 10 mesi, 5 mesi, a secondo ... 7 mesi, 8 mesi ... quando gli gira, viene qualcuno che magari ... perché là facevano a giro, poi c'erano anche quelli del GOM, che facevano il giro e ognuno che veniva dettava legge, ognuno che veniva ti metteva dove voleva, poi per niente ti facevano rapporto. Prima eravamo in 10 e si poteva andare insieme ai passeggi. Invece ultimamente l'avevano ristretto. Dove ero io erano una parte in sei, un'altra parte in quattro e un'altra parte in erano cinque, avevano ristretto i gruppi.” (A. P.)

“Non cambiano i gruppi perché per loro una volta istituito un gruppo, loro sanno tutto di te e di tutti i movimenti e tutti i comportamenti e tutte le abitudini. Magari che tu puoi stare con quattro o cinque persone per anni, cosa ti dici con quattro o cinque persone? almeno che non trovi persone che coltivano interessi comuni, allora hai modo di dialogare, se non cosa gli dici? Di cosa si parla? Dell'Inter o del Milan o del Napoli, se non dei processi. Magari capiti in gruppo con persone anziane, magari stanche e ammalate, allora diventa un ospizio, un'attesa per il viaggio finale.” (G. D.)

Questo ci fa pensare che in qualche istituto l'organizzazione dei gruppi vada oltre la manifestazione del potere, diventando uno strumento punitivo nel senso di limitare le relazioni tra detenuti stessi. Oltre a rimanere in cella da solo, quando va all'aperto o in saletta, il detenuto è

costretto a stare con persone con cui può non andare d'accordo e quindi si limita la parola, l'agire e il pensare delle persone ad una dimensione facilmente conoscibile.

Oltre all'ora d'aria, con le stesse quattro persone si devono fare anche le altre "attività comune" che in pratica è l'ora della cosiddetta "socialità". L'unica differenza è che l'ora della socialità si svolge all'interno di una stanza attrezzata di tavoli e sedie, dove è possibile giocare a carte. Spesso ci sono anche alcuni libri, il che assegna a questa stanza il nome di biblioteca del reparto. Nell'area riservata la saletta si chiama anche palestra nel caso ci sia una cyclette. Mentre l'area dei passeggi è praticamente un'altra cella spoglia. Sembra chiaro l'intento di non creare uno spazio reamente destinato all'attività motoria del detenuto che è stato per 23 ore in cella, ma di creare uno spazio che solamente *de iure* rappresenta il momento di attività fisica imposta dalle norme e dalla giurisprudenza. È comprensibile che poi le persone dell'area riservata rinuncino all'ora d'aria,

“Ma dove vai!? Io in sette anni in area riservata non sono mai uscito (all'aria), mai, me ne stavo in cella, leggevo quei libri che potevo leggere ...” (B.C.)

4.11 La perquisizione/denudamento

Se i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza, l'ordinamento penitenziario precisa¹⁴¹ che la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità. Anche se queste perquisizioni non hanno l'obbligo della convalida giudiziaria, devono comunque rispondere a criteri stabiliti dalla Corte costituzionale¹⁴² affermando che il potere di perquisizione non può essere utilizzato *ad libitum* dall'amministrazione o dalla polizia penitenziaria¹⁴³. Il regolamento prevede¹⁴⁴ che il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenza deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire, che la perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo e che le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

Le circostanze per cui il personale di polizia penitenziaria può effettuare una perquisizione personale al detenuto si distinguono tra la perquisizione ordinaria e quella straordinaria. La perquisizione ordinaria viene eseguita al verificarsi di situazioni ritenute di pericolo in relazione

¹⁴¹ Art. 34, O.P.

¹⁴² Sentenza n. 526/2000.

¹⁴³ Grevi V., Giostra G., Della Casa G., *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, Padova, 2006, pag. 388.

¹⁴⁴ Art. 74 del D.P.R. n.230/2000.

all'introduzione d'oggetti vietati all'interno dell'istituto, come nel caso dell'ingresso in istituto del detenuto dalla libertà o in provenienza da un altro carcere. Quelle straordinarie si mettono in atto per fronteggiare situazioni particolari dove si ha un sospetto legittimo che il detenuto sia in possesso di oggetti vietati. Sempre la stessa norma stabilisce che per la perquisizione straordinaria è necessario l'ordine del direttore.

Quello che si verifica all'interno dei regimi speciali è un costante utilizzo della perquisizione ordinaria senza però il verificarsi di circostanza che diano adito al sospetto dell'esistenza del pericolo di introduzione nell'istituto di oggetti pericolosi. Non si tratta di perquisizioni effettuati con strumenti di controllo come il metal detector, bensì, ad ogni spostamento del detenuto, gli viene ordinato il denudamento. Come è stato detto anche precedentemente, nello spostarsi, i detenuti collocati nei regimi speciali vengono accompagnati da due agenti. Altri agenti attendono l'arrivo del condannato bloccando il passaggio di altri detenuti. L'operazione richiede anche la presenza di un graduato. Al termine dello spostamento, il condannato si trova circondato da un gruppo abbastanza folto di agenti che partecipano al denudamento.

“Sempre dovunque andavi. Per esempio devo andare dall'avvocato, prima di entrare nella stanza dell'avvocato mi mettevano in una stanzetta e mi spogliavano, e poi dopo che ero uscito mi rispogliavano. Era una umiliazione... Anche se andavi dal magistrato una cosa pazzesca... io l'ho detto al magistrato, dott.ssa le ho detto, ogni volta che voi mi chiamate qui mi spogliano, mi svestono, mi umiliano, ma scusate, io posso capire all'entrata che posso avere un'arma, ma all'uscita se mi spogliano all'uscita vuol dire che voi siete corrotta con me. Il magistrato chiama l'ispettore e gli chiede come mai all'uscita voi lo spogliate? Risponde che questo è l'ordine...” (B.C.)

Allora non sostenendo più (le perquisizioni) mi mettevo la tuta “tutto nudo” e così andavo, andavo in video conferenza loro mi chiedevano di spogliarmi, e io gli dicevo guardate che sono nudo sotto, e loro, dai spogliati non scherzare! e poi loro, ma perché sei nudo? rispondevo che sto facendo più spogliarelli io che... però questa era una umiliazione che io la superavo perché poi ci abitui. Un giorno ero in videoconferenza... In videoconferenza sono presenti due agenti, il televisore e guardi il processo da lontano. Mi comunicano che devo andare dall'avvocato e mi dicono che devo spogliarmi, gli dico, scusate ma se io vengo... no ti devi spogliare! Esco dalla sala di videoconferenza e vedo numerosi ispettori, agenti penitenziari “pure donne”, mi chiedono, com'è questa storia che sei nudo che indossi solo la tuta? Rispondo, ispettore 30 volte mi chiamate in un posto e 30 volte mi devo spogliare al giorno, o la finite o io così cammino, e si sono messi a ridere.” (T.R.)

La Corte Costituzionale¹⁴⁵ considera la misura del denudamento particolarmente invasiva e potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, e stabilisce che non può essere prevista, in astratto e in situazioni ordinarie, ma deve essere disposta con provvedimento motivato, solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti. L'esclusiva presenza di

¹⁴⁵ Corte Costituzionale, Sentenza 526/2000.

specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna a giustificazione del denudamento è stata sentenziata anche dalla corte di Cassazione¹⁴⁶.

Anche senza leggere le sentenze delle Corti più alte, il semplice buon senso porterebbe a domandarsi se quali specifiche e concrete esigenze possano determinare la necessità di effettuare una perquisizione ordinando al detenuto di spogliarsi, ogni volta che il detenuto esce e rientra dal proprio reparto. Tale modalità appare incomprensibile, se si considera che queste persone sono sottoposto al regime speciale, un reparto già sottoposto a controlli particolarmente severi.

Considerando complessivamente le pratiche messe in atto all'interno del regime del 41 bis, si ha l'impressione che siano tutte contenute all'interno di un progetto ispirato al sentimento di vendetta: gran parte di queste pratiche sono così assurde che non trovano giustificazione nell'esigenza della sicurezza. Abbiamo visto che il 41 bis significa tenere degli uomini per anni chiusi in una cella come se fosse un mostro, con la possibilità di vedere solo altri tre detenuti scelti attentamente dall'istituzione perché considerati ugualmente mostruosi.

C'è sicuramente paura da parte delle istituzioni che queste persone possano organizzare dal carcere attività criminali, ma non si può nascondere che le restrizioni riguardanti aspetti vitali come il cibo, gli effetti personali da tenere in cella, le modalità dei colloqui e della corrispondenza, l'ora d'aria e le attività in comune, sono limitazioni che esprimono più odio che paura.

Anche quando si tratta di persone che hanno commesso reati gravi, l'isolamento a vita dalla comunità non è una strada praticabile sia all'interno delle leggi istituzionali e sia nella cornice dei valori umani. Ma se l'unica strada pare sia il recupero, è difficile migliorare le persone con la violenza e la sofferenza. E il carcere si riconferma un luogo mostruoso dove si trasmettono quei disvalori che alimentano la subcultura che lo caratterizza.

Appendice

Da quando sono stato arrestato ho sempre vissuto nei reparti speciali. I primi quattordici mesi in isolamento giudiziario, poi, quando pensavo di essermi liberato da quella gogna (ancora oggi non riesco a capire il perché di questo periodo così prolungato) mi sono ritrovato in una gogna ben peggiore, il 41 bis.

Ovviamente ne avevo sentito parlare e sapevo a cosa andavo incontro, ma spesso in questi luoghi si tende ad esagerare e quindi pensavo che la realtà sarebbe stata ben diversa, ma quando mi hanno prelevato dalla sezione e portato nel reparto 41bis del carcere dell'Ucciardone, la realtà orribile si è concretizzata in tutte le sue forme.

Per prima cosa mi hanno privato di tutti gli indumenti di cui ero in possesso, lasciandomi lo stretto necessario: due pantaloni, due tute, due camicie, tre maglioncini, tre slip, tre maglie

¹⁴⁶ Corte di Cassazione, sentenza n. 46263/2008; sentenza n. 12286/2013.

intime, tre paia di calzini, un giubbino, un cardigan, due pigiama, due paia di scarpe, due paia di ciabatte. Inoltre potevo tenere dieci foto di famiglia e tre libri.

Finita la perquisizione corporale (con il denudamento e le regolari flessioni) e degli indumenti sono arrivato in cella, con una sensazione quasi di liberazione, ma in cella ho trovato affisse al muro le regole di condotta a cui bisognava attenersi: la mattina sveglia alle sei per ritirare gli oggetti (per oggetti s'intende rasoio, schiuma da barba, pennello da barba, forbicina, taglia-unghie, pettine e i detersivi in quantità necessaria per uso giornaliero). Se a quell'ora non sei pronto per prendere le tue cose o se il lavorante è già passato, devi aspettare l'indomani. In questa occasione poi, se vuoi andare al passeggio, devi iscriverti all'ora d'aria.

Dopo aver ritirato questi oggetti, non ti devi addormentare, perché alle sette passa il lavorante per la colazione, l'unica occasione per avere latte o caffè, visto che non puoi tenere un fornellino né una caffettiera.

L'apertura del blindo di solito è alle sette e mezza, in sezione c'è un silenzio assordante, non si può neanche dare il buongiorno alla persona che hai di fronte alla tua cella. Per salutare devi escogitare dei marchingegni tutti tuoi, ti devi allontanare dal blindo in modo da non far intravedere la tua ombra all'agente che resta costantemente a passeggiare in sezione, e cogliere quell'attimo in cui casualmente si incrociano gli sguardi per poter salutare con gli occhi, con un minuscolo gesto, facendo attenzione a non farti beccare, pena quindici giorni di chiusura del blindo e la privazione della televisione. Eppure queste regole non erano scritte in nessun Decreto ministeriale.

La televisione era lo strumento che serviva per non restare nella solitudine più assoluta e dato che loro capivano quanto ne avevamo bisogno, ci davano la televisione a patto che il volume non si sentisse. Se pensate che potevamo usufruire della TV costantemente, vi state sbagliando: veniva accesa alle sette e mezza e disabilitata a mezzanotte.

Intanto sono arrivate le otto e comincia la prima battitura delle grate, la seconda si ha verso le tre, la terza verso le 19.30, la quarta anche verso le 23. Puntualmente ti devi far trovare alzato, senza nessun indumento appeso (neanche una tovaglia posta ai piedi del letto), le finestre aperte, e tu, sull'attenti in un angolo come un militare.

Dopo la battitura si procede per i passeggi: appena uscito dalla cella sei soggetto a una perquisizione corporale dettagliata, appoggiato con le mani al muro vieni controllato rigorosamente, compresa l'alzata dei piedi per verificare che la suola delle scarpe non abbia corpi metallici. Puntualmente quando alzavi il piede il metal detector era lo strumento per batterti un colpo secco nella suola delle scarpe.

Aperta questa porta dopo una perquisizione così accurata, potevi pensare che avresti trovato altre persone che condividevano il tuo stesso passeggio, ma ti ritrovi solo, con le quattro mura che ti circondano e la rete protettiva come tetto, sopra di te c'è una passerella su cui passano gli agenti per controllarti. Finita l'ora d'aria, appena uscito dalla porta, mi attendeva di nuovo la perquisizione corporale con le stesse modalità, come se all'aria avessi incontrato qualcuno, per poi essere accompagnato in cella da tre agenti.

Solitamente rientrato dai passeggi trovi la cella perquisita nel dettaglio, ogni giorno, giorno dopo giorno, fino a quando non decidi di lasciare in un angolo del bagno quel poco di vestiario che ti hanno concesso di tenere, tanto ormai è ridotto a stracci vecchi a furia di voltarlo e rivoltarlo.

A questo punto puoi chiedere se sei autorizzato ad andare a fare una doccia, ma anche questa impresa è ardua; appena uscito dalla cella sotto l'occhio vigile di tre agenti, sei soggetto a perquisizione, pur indossando solamente l'accappatoio, di nuovo mani al muro, controllo corporale e anche l'alzata del piede, pur essendo a piedi nudi e con le ciabatte, poi il controllo del bagnoschiuma. La doccia ha la durata di otto minuti, poi ti chiudono l'acqua, e fa lo stesso se ancora sei con il bagnoschiuma addosso, sei costretto ad asciugarti così come sei.

All'uscita della doccia, stessa musica: perquisizione corporale e controllo degli oggetti, eppure in doccia sei solo, e anche nel tragitto che intercorre tra la doccia e la tua cella, sia all'andata che al ritorno, vengono chiusi tutti i blindi per non farti vedere chi c'è dentro le celle.

Le limitazioni non consistono solo nel vestiario, ma anche nell'impossibilità di acquistare prodotti alimentari necessari per una alimentazione corretta. Infatti si potevano acquistare solo formaggio, salumi, latte, caffè solubile, biscotti, pomodori e frutta. Al resto del vitto necessario per l'alimentazione provvedeva l'amministrazione, ma era talmente limitato che molti di noi hanno perso parecchi chili e sviluppato patologie come il diabete. Tanta era la fame che quando facevi colloquio ed entravano cinque chili di cibo si mangiava tutto in un giorno.

Tornando alla mia giornata da 41 bis, se avevi già fatto l'ora d'aria alla mattina, ti ritrovi a fare avanti e indietro nella cella in compagnia della tua ombra, di una televisione muta e di quei tre libri che hai letto in un batter d'occhio e non vedi l'ora che si faccia buio per andare a letto con la speranza che quel giorno sia finito. Ma di nuovo alle 16.30 ci sarà una misera cena che mi lasciava con lo stomaco aggroviato dalla fame. Finalmente si sono fatte le sei e mezza quando il lavorante (di solito un extracomunitario che neanche parlava l'italiano) accompagnato dall'agente viene a ritirare gli oggetti e il blindo viene chiuso.

Forse questo era il momento più sereno della giornata, ora mi rendo conto che potevo tirare un sospiro di sollievo solo in quel momento, magari in sottofondo riuscivo a sentire la voce della televisione e per qualche istante con la mente riuscivo pure ad evadere da quel buio profondo, consapevole che ancora la giornata non era finita, rimaneva un'altra battitura e di certo non mancava mai l'opportunità di avere uno screzio con gli agenti.

Dopo Palermo sono stato trasferito in altre carceri con reparti di 41 bis: Viterbo, Firenze Sollicciano, Ascoli Piceno ed infine Novara. Nei dieci anni trascorsi in regime di 41bis ho visto dei cambiamenti progressivi e regressivi a seconda delle influenze dei mass media o delle correnti politiche, ma ancora mi chiedo: cosa c'entra la pericolosità sociale tanto sbandierata dai nostri politici con il non poter avere in cella più di dieci fotografie dei familiari? O con il non potersi cucinare in quel regime un piatto di pasta? cosa c'entra la pericolosità con il concedere una sola ora di colloquio al mese quando il colloquio viene effettuato con un vetro divisorio? cosa c'è di pericoloso nello svolgere una o più ore di colloquio, e dove sta la pericolosità nel concedere di poter abbracciare i figli minori (ma nel nostro Ordinamento penitenziario, per figli minori, s'intende che non abbiano superato i dodici anni di età)?

Un regime tanto inasprito non deve considerarsi una forma di tortura fisica e psicologica? Sebbene la società posi spesso lo sguardo su problematiche pur di rilievo come la tutela degli animali, dovrebbe posare lo sguardo anche sui suoi simili, uomini come noi che come gli animali abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in situazioni assolutamente prive di qualsiasi logica di rieducazione dell'individuo. Io invito tutti a riflettere immaginando per un solo giorno di chiudersi in totale solitudine, assenti dalla realtà e privi dell'affetto dei propri cari. Ecco, provate per un solo giorno e moltiplicate quella sensazione per migliaia di giorni per capire in quali condizioni versano le persone che hanno vissuto un lungo percorso di 41bis. Questo regime è degno di una società civile o è da considerarsi piuttosto una forma di tortura democratica? (Agostino Lentini, Casa di reclusione di Padova)

La lettera che Davide fornisce una testimonianza preziosa sulle sensazioni traumatizzanti che ogni trasferimento provoca sulle persone detenute al 41 bis.

“Continua il mio viaggio nelle viscere degli inferi. Sono rassegnato e consapevole che questo luogo voluto per l'annientamento non sopprimerà il mio corpo, ma agirà sulla psiche e attraverso la coscienza farà dell'anima l'inferno del corpo. L'istituto è moderno, non in senso illuminato, ma di nuova riproposizione oscurantista del supplizio come pena. In pratica un “ecomostro” per soggetti trattati al di fuori dei canoni dell'esperienza etica della libertà e dei diritti umani. L'apparente agibilità estetica del nuovo nasconde lo squallore degli spazi ridotti e claustrofobici, ordinati in senso verticale cosicché allo sguardo è tolto ogni orizzonte così come alla speranza di libertà la pena ostativa ha posto la parola fine. Ho solo un piccolo cielo che dal sotterraneo intravedo alzando lo sguardo in verticale: il cielo del passeggio. Un cielo chiuso in un passeggio e nient'altro. Tutto è colorato di bianco e un

verde quasi turchese, colori che servono a mascherare la realtà macabra del grigio cemento e del suo impiego contro l'uomo. Doccia in cella, palestra, passeggio e nient'altro. Sto cercando di adattarmi, ma per adesso stanno prevalendo gli aspetti patologici che mi affliggono. Spero di no, ma non nascondo che se così fosse questo posto per la mia salute diverrebbe una tomba. Comunque sia, sono speranzoso nella mia capacità d'adattamento. Per adesso sono senza tantissime cose, e in particolare mi mancano le mie letture. Il guaio è che la biblioteca ancora non esiste e non si sa se e quando entrerà in funzione. Ho preso a correre e a fare ginnastica. Non mi abbatto. Per sfuggire alla noia ho il televisore sempre acceso, ma i programmi sono in vacanza e fino a settembre avrò tanto da camminare.”
Davide Emmanuello Sassari - Luglio 2015

Davide è entrato in carcere giovanissimo, accusato di diversi omicidi compiuti all'interno di una guerra tra clan. Detenuto da vent'un'anni ne ha già trascorso più di quindici al 41 bis, che gli è stato applicato per quattro volte, dopo che, per tre volte, tre diversi tribunali avevano revocato questa misura. Attualmente è stato trasferito al carcere di Sassari da dove ci ha spedito una lettera. L'avvocato che ne aveva assunto la difesa, Giuliano Dominici, lo scorso anno ha rinunciato a quello che definisce 'inutile mandato difensivo', così motivando:

“... il regime speciale, e la sua ostinata, reiterata ri-applicazione (non risulta, a chi scrive, che vi sia in Italia altro detenuto cui il regime sia stato revocato per tre volte, e altrettante riapplicato senza alcun reale “fatto nuovo”) trova evidentemente la sua ragion d'essere nella categoria della più esasperante – ed in pari misura vessatoria – arbitrarietà. Sicché la difesa, vincolata invece alle ragioni del diritto, ritiene di aver adempiuto ma anche esaurito, con queste note, il proprio compito: per (l'ennesimo e si spera definitivo) accoglimento del reclamo nel quale insiste a confidare, ovvero per la rassegnata presa d'atto della natura – ormai – soltanto rituale della propria funzione, al cui scadimento non intende concorrere”

Capitolo 5

Vita detentiva al 41 bis

“Il detenuto sa di essere un detenuto, un reietto, e conosce il suo posto di fronte ai superiori; ma con nessun marchio, con nessuna catena potrai fargli dimenticare che è un uomo. E poiché egli è in realtà un uomo, di conseguenza bisogna anche trattarlo umanamente. Dio mio! Un trattamento UMANO può umanizzare perfino qualcuno su cui l’immagine di Dio si è da gran tempo offuscata. Appunto questi “disgraziati” sono da trattare nel modo più umano”.

(Fedor Dostoevskij)

Per quanto uno possa conoscere il carcere, per averlo studiato oppure, come me, per avervi trascorso del tempo, non è mai sufficientemente capace ad immaginare la quotidianità all’interno di una sezione di isolamento di lunga durata. Sicuramente le interviste aiutano, ma si ha l’impressione di non essere comunque in grado di capire fino in fondo la matassa di pensieri, di percezioni e di sentimenti che si aggrovigliano dentro ognuna delle persone segregate per anni. Tuttavia, appena scambi le prime battute, puoi già osservare alcuni sintomi dell’isolamento a lungo termine: le persone parlano poco. Ad alcune domande riguardanti la sfera emotiva spesso rispondono a monosillabi, ma anche le domande più stimolanti a volte ricevono risposte brevi oppure un insieme di frasi incomplete. Mentre le emozioni rimangono una sfera difficilmente raccontata, vi è maggiore eloquenza quando si tratta di descrivere degli spazi, delle norme, e delle loro (non)attività.

L’esperienza dell’isolamento è traumatica dal punto di vista emotivo. Per avere qualche timida idea degli effetti negativi prodotti dall’isolamento prolungato ricorderò il lavoro dello psicologo statunitense Harry F. Harlow dell’Università di Wisconsin-Madison. Interessato allo studio delle emozioni, negli anni settanta costruì delle camere d’isolamento chiamate *vertical chamber apparatus*, dalle pareti lisce e con una porticina simile al cancello di una cella. Vi rinchiuso dei piccoli di scimmia dando avvio ad un esperimento che successivi studiosi definirono *La fossa della disperazione*¹⁴⁷ (Blum 1994, 2002). Questo esperimento fu molto criticato per la sua crudeltà, in quanto consisteva nel lasciare i piccoli di scimmia isolati per lunghi periodi.

Appena le scimmie entravano in cella, l’iniziale terrore della ristrettezza della gabbia si trasformava in depressione. Si rannicchiavano in un angolo e rimanevano immobili per tutto il

¹⁴⁷ Blum D. (1994), *The Monkey Wars*, Oxford University Press p. 95; Blum (2002), *Love at Goon Park: Harry Harlow and the Science of Affection*, Perseus Publishing, pp. 218-219.

tempo. I soggetti liberati dopo un anno di isolamento manifestavano un forte disagio emotivo. Lo psicologo annotava “Non ci sono stati decessi durante l’esperienza. Usciti dall’isolamento totale, di solito cadevano in shock emotivo caratterizzato da un auto-abbraccio-autistico. Una delle sei scimmie si è rifiutata di nutrirsi dopo aver lasciato l’isolamento e morì in cinque giorni. Il rapporto autoptico attribuiva il decesso all’anoressia emotiva. Un secondo animale dello stesso gruppo si è rifiutato di nutrirsi e sarebbe morto se non l’avessimo sottoposto a nutrizione coatta”¹⁴⁸.

Lo studioso riporta un’assunzione di comportamenti *asociali*, ma recuperabili, da parte delle scimmie con brevi periodi di isolamento “I dati in nostro possesso indicano che gli effetti debilitanti di tre mesi d’isolamento sono drammatici, ma reversibili. Se ci sono altri danni psicosociali vanno oltre le nostre misurazioni. Dopo aver avuto l’opportunità di incontrare un gruppo di controllo di coetanei, gli isolati di breve periodo iniziavano a socializzare già nella prima settimana, per poi mostrare comportamenti sociali normali.”¹⁴⁹

Ricostruire la vita all’interno del 41 bis è ovviamente più complesso rispetto allo studio delle scimmiette di Harlow, e non solo per la differenza tra umani e primati, ma soprattutto perché si tratta di periodi di isolamento molto più lunghi impossibile da osservare, ma soprattutto non c’è un ritorno in libertà per tentare di verificare gli effetti. Tuttavia ci sembra un’operazione interessante ricostruire come gli uomini cerchino di resistere al baratro della disperazione, ciò ci costringe ad andare alla ricerca delle piccole, ma importanti pratiche alle quali si dedicano con genialità. Con la detenzione si interrompe ogni riferimento col mondo esterno e ci si concentra nel trovare rimedi alla privazione della libertà e al tempo vuoto, trascorso senza praticare qualche interesse, senza un lavoro, senza alcuna possibilità di prendere anche la minima decisione. Abbiamo raccontato le restrizioni nell’acquisto dei generi alimentari e nell’utilizzo i fornellini in cella. Senza la possibilità di cucinare il tempo vuoto si allunga. Allora si cerca di inventarsi delle cose da fare come la pulizia maniacale della cella.

I detenuti comuni hanno la possibilità di dedicarsi a qualche attività hobbistica. Previa autorizzazione della direzione, possono acquistare forbicine, colla vinavil, carte colorate e cartoncini, stuzzicadenti e tutto ciò che serve alla legatoria. In 41 bis il passatempo principale è la lettura, ma i detenuti del 41 bis non possono avere accesso alla biblioteca comune e le mini-biblioteche costruite all’interno delle sezioni contengono solo pochi volumi. L’uscita dal 41 bis, anche se collocati in circuiti di Alta Sicurezza 1, per molti detenuti ha assunto un significato

¹⁴⁸ Harry F. Harlow, Robert O. Dodsworth, e Margaret K. Harlow, *Total social isolation in monkeys, department of psychology primate laboratory and regional primate research center*, University of Wisconsin, Relazione presentata alla Conferenza dell’Accademia il 28 aprile 1965.

¹⁴⁹ Ibidem

importante proprio per la possibilità di riprendere a leggere. Dal momento che qualcuno è stato anche autorizzato ad utilizzare il computer portatile, c'è chi sta sperimentando anche la scrittura. Ci sono testimonianze che raccontano come in una condizione di totale inerzia, la letteratura attira la curiosità come strumento di intrattenimento, che poi, con il passare del tempo, modifica le esigenze e le aspettative della persona a tal punto da portarlo a cercare di costruire una nuova identità.

“Da quando sono uscito dal 41 scrivo qualche libro di poesie... ho scritto un romanzetto che ancora me lo sta correggendo una volontaria... se va in porto, dovrebbe stampare un altro libro di favole e commedie. Il romanzo l'ho scritto tutto qua e alcune cose le ho scritte tra Carinola, Alessandria e il 41, perché io dal 2000 che ho iniziato a scrivere perché prima non conoscevo niente, poi piano, piano mi sono messo a leggere qualcosa... per quello che sapevo e per quello che so è tanto.” (A.P.)

I giornali sono ammessi anche nei regimi speciali. C'è sempre qualcuno che si abbona ad un quotidiano e poi passa il giornale ad altri. Una scoperta interessante è che, oltre all'interesse per le notizie di calcio, diversi detenuti esprimono interesse per gli articoli che trattano temi che si discostano dallo stereotipo del detenuto. La possibilità di studiare privatamente per sostenere l'esame di maturità porta qualche detenuto ad andare oltre alla lettura come intrattenimento. Nell'approssimarsi degli esami di ragioneria, un detenuto si era abbonato a “Il sole 24 Ore” per leggere altri articoli economici rispetto al volume scolastico acquistato in carcere. Un altro appassionato di pittura mi ha raccontato di ritagliare dai giornali tutti gli articoli d'arte, biografie di autori o recensioni di mostre.

Non solo lettura, ma anche scrittura. Dato che carta e penna sono autorizzate e la posta con la famiglia è censurata, alcune persone scrivono altro: poesie, memorie e più di un detenuto mi ha detto di aver scritto un romanzo in cui racconta storie di malavita con riferimento a fatti realmente accaduti.

Anche in carcere, leggere e scrivere sono attività catalogabili in termini di crescita culturale. Nata come una strategia di sopravvivenza all'assenza di attività dell'isolamento, la letteratura sembra abbia influito nella sostituzione del “significato di altri” come portatori di valori culturali nuovi. Attraverso un processo di integrazionismo simbolico, alcuni proiettano il sé su altre identità culturali - scrittore, poeta, pittore – e allo stesso tempo interiorizzano significati e valori che diventano parte di un'identità che possiamo chiamare immaginaria.

La televisione è apparentemente lo strumento maggiormente usato per riempire il tempo vuoto. Installato in alto, sopra la cornice della porta, può essere acceso e spento dal detenuto. Un detenuto isolato, per definizione non ha tante opportunità di conversazione. La solitudine si

accentua ancora di più quando intorno non si sentono voci, ma solo i rumori metallici dei cancelli. Allora i suoni provenienti dal televisore e le immagini che esso proietta, riempiono il vuoto, ma soprattutto riempiono la mente diventando uno potente strumento di modellamento.

È molto interessante il grado di informazione che le persone ricevono dalle notizie televisive, specialmente con riferimento alla cronaca nera. Ragionando con i detenuti è facile accorgersi come tutti sono in grado di esprimere il proprio giudizio su qualsiasi argomento sia stato ripreso dai mass-media. Sono informati su tutto ciò che trasmettono i media, ma, non avendo occasioni di confronto con prospettive diverse, l'informazione che arriva dalla televisione viene assorbita in modo acritico e risulta farcita di tutti gli ingredienti offerti dall'ambiente culturale del carcere.

Le telenovelle sono un altro modo per riempire il tempo e dimenticare del lungo periodo trascorso in branda. Seguire con regolarità le puntate di una storia infinita sembra darsi un senso di controllo nonché di continuità. La puntualità con la quale si seguono le soap-opera sembra essere un riempitivo emotivo in una situazione di precarietà affettiva: seguire le storie dei personaggi riempiono il vuoto lasciato dalle proprie vite sospese e dalle proprie relazioni interrotte.

Le **radioline** a batterie sono autorizzate. Spesso viene staccata l'antenna, ma basta avvicinare la radiolina alla grata della finestra e si ricevono tutti i canali. Quasi sempre sulla cassa dell'apparecchio viene applicata una chiusura piombata. In questo modo la radiolina non si può aprire per nascondere qualcosa dentro e la manomissione del piombo comporta il sequestro dell'apparecchio e una sanzione disciplinare. La radio è un altro strumento di informazione fortemente utilizzato in carcere. Nella maggior parte dei casi, la radio è vista come un'alternativa alla televisione, specialmente per le persone che vogliono avere informazioni più approfondite, specialmente in materia di carcere, dove Radio radicale rimane la fonte più importante.

Le **attività lavorative** si racchiudono nei servizi legati alla vita del reparto. Le esigenze principali sono: pulire il corridoio e gli spazi comuni, distribuire i pasti, distribuire la spesa, piantonare le persone malate. Le quattro figure lavorative che adempiono questi servizi sono: il lavorante di sezione, il porta-vitto, lo spesino, il piantone. In ogni reparto, tutti i condannati sono tenuti ad svolgere, a rotazione, il lavoro di lavorante e di porta-vitto. Il **lavorante** pulisce il corridoio, le docce, il posto di guardia, e alla sera passa cella per cella per raccogliere i sacchetti di spazzatura. I tre pasti sono preparati nella cucina del carcere. I pentoloni vengono trasportati con un carrello che viene depositato all'ingresso del reparto. Il **porta-vitto** quindi ritira il carrello e va cella per cella a distribuire il vitto. Per ricevere le loro razioni, le persone detenute allungano il piatto

attraverso lo spioncino. Tutto si svolge sempre in presenza del agente di reparto. La stessa procedura viene eseguita anche dallo **spesino**. I detenuti una volta a settimana, possono ordinare tramite richiesta scritta gli articoli da comperare allo spaccio del carcere. In un giorno prestabilito arriva tutta la spesa. Lo spesino ritira il carrello e fa il giro della sezione consegnando gli articoli ordinati. Quando una persona sta male a tal punto da non poter essere autonomo nei movimenti, gli viene assegnato un **piantone**. Un detenuto dello stesso reparto assiste la persona malata percependo una retribuzione dall'istituto.

È facile intuire come il rapporto che i detenuti hanno con il lavoro è un rapporto di amore e odio. Da un lato c'è l'orgoglio e il nome da difendere. Nelle sezioni comuni, le persone con buone risorse economiche e quelle con una reputazione, a volte si rifiutano di fare il lavorante, magari con la scusa del mal di schiena. D'altro lavare i corridoi e il posto di guardia è un lavoro umile che si sposa male con le costruzioni identitarie forti del carcere. Evidentemente, in 41 bis, l'esigenza di avere delle occasioni per uscire dalla cella e impegnarsi in qualcosa si rivela più forte dell'orgoglio e dei codici del carcere. Tutte le persone intervistate hanno ammesso di avere lavorato senza manifestare imbarazzo.

“Di tutto, ho fatto lo scopino, lo spesino, il porta vitto, quello che c'era ... Perché c'è questa cosa che i mafiosi vivono in questo lusso sfrenato... beh, io sono forse uno dei pochi che sono squattrinato, quindi va bene così...” (G.Z.)

“Io ho sempre lavorato in carcere, per sostenermi e per sostenere la famiglia. Il direttore aveva capito la mia situazione e mi ha aiutato... mi ha autorizzato in via permanente a lavorare per mandare soldi alla famiglia, famiglia che non godeva di cospicue somme di denaro come gli altri affermavano.” (A.L.)

Il dono. I circuiti speciali sono delle comunità difficilmente definibili. Sicuramente, la loro condizione di lungo e totale isolamento dal resto del mondo, la loro composizione omogenea, l'assenza di una produzione economica, e con forti limiti nell'accesso agli articoli di consumo, fanno regredire tali comunità a una situazione pre-primitiva. Forse per questa ragione il dono è una pratica cara ai detenuti, nonostante il regolamento imponga che gli oggetti personali si possono donare soltanto previa autorizzazione della direzione: questo perché oggetti personali, come il fornellino o la radiolina, sono registrati nella cartella del condannato.

L'antropologia, in particolare quella classica, offre molti esempi di società presso le quali il dono costituisce uno degli elementi fondanti delle società. Molte culture coltivano la pratica del dono come promotore di relazioni, come la volontà di creare rapporti sociali, perché l'uomo, non si accontenta di vivere nella società e di riprodurla come gli altri animali sociali, ma deve produrre

la società per vivere¹⁵⁰. L'economia classica ci dice che beni e servizi da un lato hanno un valore determinato dai bisogni che riescono a soddisfare (*valore d'uso*), dall'altro valgono in base alla quantità di denaro o di altri beni e servizi che si riescono ad acquistare (*valore di scambio*). Quando beni e servizi sono donati creano un altro tipo di valore (*valore di legame*), quello di creare e riprodurre relazioni sociali¹⁵¹. In questo modo il legame diventa più importante del bene stesso¹⁵².

In assenza di possibilità di sviluppare scambi economici e bisognosi di rafforzare legami di solidarietà, i detenuti sono portati a scambiare doni. Non a caso, la maggior parte degli esempi ai quali si ispira l'antropologia del dono, sono tratti da studi condotti nelle isole del Pacifico. Nelle comunità in cui i legami sociali non seguono la logica mercantile, il dono diventa una pratica fondamentale. Nel sistema melanesiano per essere un uomo prestigioso bisogna "avere". Il prestigio sta nel donare, donare molto e donare dappertutto¹⁵³. Una persona prestigiosa si riconoscono solo grazie alle relazioni che intrattengono con gli altri¹⁵⁴

Il dono quindi non è una prestazione puramente gratuita. Quando lo scambio di doni mette in relazione individui che non si conoscono, contribuisce a dare vita a un ordine interno che fa riferimento a un «noi» ben determinato, il quale ripropone rapporti diretti e quelle dinamiche caratteristiche della piccola comunità¹⁵⁵. Quindi, il dono si rivela anche una comunicazione di solidarietà tra persone che si vivono la stessa situazione d'isolamento.

L'istituzione però vieta il "passaggio" di qualsiasi tipo di cibo e bevanda da una cella all'altra. Le persone sono chiuse in cella e comunicano a voce da dietro i cancelli della cella. Se hanno bisogno di passarsi delle cose, come sigarette, accendino, oppure generi alimentari, come l'olio, il sale, lo zucchero, il caffè ecc. approfittano nelle due ore di servizio del lavorante il quale si può muovere e quindi fare i passaggi.

Nulla vieta ai detenuti di cucinare in cella anche per altri. Ad esempio si usa molto preparare la pasta anche per altri. Una volta preparati i piatti, si chiama il lavorante, glieli si consegnano attraverso lo spioncino della cella e poi lui li porta nelle celle indicate, sempre attraverso lo spioncino. Oppure, quando si riceve da casa un pacco, che solitamente contiene affettati e formaggi, si preparano i piatti e li si dona anche a qualcun altro.

La pratica del dono non è stata studiata in carcere. Con riferimento alla nostra osservazione possiamo affermare che il donare è molto praticato dai piccoli gruppi che si formano all'interno

¹⁵⁰ Godelier M., *L'enigme du don*, Fayard, Paris 1996, p. 141-

¹⁵¹ Per maggior approfondimento Marcel Mauss, (1923), *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Edizione Einaudi, 2002.

¹⁵² Caillé A., *IL terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono*, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 79-80.

¹⁵³ Leenhardt M., *Do kamo. La prsonne et le mythe dans le monde mélanésien*, Gallimard, Paris 1947, p. 248.

¹⁵⁴ Ibidem

¹⁵⁵ Redfield, R., (1955) *La piccola comunità. La società e la cultura contadina*, Rosenberg & Sellier, Torino 1976.

del reparto detentivo. Il dono può essere una manifestazione della propria ricchezza. Specialmente nei gruppi i cui componenti hanno disponibilità economica e una famiglia che fornisce regolarmente viveri, il dono assume quelle caratteristiche di obbligatorietà descritte da Mauss (1923) in quanto manifestazione di uno status prestigioso. Ma il dono in carcere può assumere anche aspetti morali. La condizione di povertà che riguarda molte persone detenute nelle sezioni comuni, soprattutto nei gruppi composti da persone sprovviste di aiuti dall'esterno, condiziona l'agire dell'individuo quando questo entra in possesso di una piccola risorsa (un colloquio estemporaneo oppure un pacco postale da casa). Il primo pensiero riguarda la domanda "con chi condividere?". Ne consegue una distribuzione del cibo tra amici tipica di "quelli che fanno colloqui". Oppure, quando arriva un pacco da casa con del vestiario, si regalano alcuni capi di abbigliamento nuovi o usati alle persone ritenute più vicine.

La dimensione del dono viene appiattita all'interno della sezione di 41 bis. Almeno per quanto riguarda i periodi in cui si decide di restringere il 41 bis, che, come si è detto, da un lato rende impossibile l'accesso a risorse da condividere. Dall'altro canto non è permesso cucinare, e l'abbigliamento è contato e registrato. In questi periodi, gli agenti del reparto vietano al lavorante di passare i piatti da una cella all'altra.

"...c'era un periodo che tu non potevi passare niente, nemmeno un piatto, nemmeno un giornale, era un periodo che non potevi nemmeno cucinare, non potevi friggere neanche uno spicchio d'aglio, perché sentivano l'odore, venivano là e ti toglievano la pentola. Quando camminavi non ti potevi fermare a salutare nessuno davanti alle celle, perché ti sgridavano, poi ti toccava rispondere, erano sempre là le guardie, ti accompagnavano fino alla cella, perché quando uscivamo dovevamo uscire uno alla volta. ...quando avevano fatto una circolare che ti potevi cucinare qualcosa, e allora nel limite delle possibilità ci aiutavamo quelli che eravamo nel gruppo passandoci qualcosa quando ci arrivava... ti potevi passare il piatto di mangiare, però altro niente...."(A.P.)

5.1 Quattro passi in quattro

Gran parte delle persone che hanno sperimentato il carcere raccontano di avere avuto la percezione che il tempo si fosse fermato al momento dell'arresto. Trovandosi in un luogo nuovo, circondato da sconosciuti, la persona che entra in carcere per la prima volta, è priva di una storia e di una identità agli occhi degli altri. Allo stesso modo, le persone detenute da più tempo, di fronte ad un nuovo giunto, hanno la stessa esigenza di raccontarsi per riaffermare uno status o un riconoscimento.

Questa esigenza di creare una narrazione di sé non può essere legata all'attualità. La distanza fisica da parenti e conoscenti, l'assenza di informazioni provenienti dall'esterno, e la propria incapacità di agire oltre alla dimensione della cella, rendono l'attualità priva della possibilità di

un agire rappresentativo di sé. Da qui anche la tendenza a fare riferimento al passato. I ricordi possono assumere caratteri utopistici in quanto offrono una realtà fantastica che nega la realtà presente, permettendo così di re-inventare un sé presente, mentre si invocano dal passato momenti “importanti”. I racconti scelti fanno spesso riferimento ad episodi che esaltano aspetti machisti – come il coraggio con il quale si affronta il pericolo, la forza fisica, il successo con le donne – così come aspetti materialistici – come i soldi, le auto e la fortuna nel gioco d’azzardo – oppure racconti di reati – come furti, rapine e estorsioni.

In carcere è importante avere un nome. Alcune persone sono riuscite ad accedere alla notorietà e al riconoscimento della comunità del carcere per la loro lunga carriera fuori dal carcere. Altri, sprovvisti di notorietà, cercano di acquisirlo in carcere enfatizzando il sé attraverso l’acquisizione delle pratiche, dei rituali e del linguaggio del carcere. Lo status di 41 bis sembra sia sufficiente per assolvere le persone da questa gara. Loro hanno già un “nome”. I giornali e i processi hanno parlato abbastanza per collocarli ad un ceto sociale altissimo nella gerarchia del carcere.

Apparentemente ci sono molte fonti che forniscono elementi utili ad un continuo aggiornamento su ciò che accade fuori, inteso come notizie generali provenienti da radio e televisione. Un segno tangibile del tempo che passa è dato dalla fisionomia dei famigliari: chi fa colloquio, vede direttamente i figli crescere e i genitori invecchiare; per chi non fa colloquio, basta guardare come le fotografie dei propri cari immortalati in diversi momenti della loro vita suggeriscono il numero degli anni trascorsi. Tuttavia si tratta di informazioni visive provenienti dall’esterno. Non solo l’ultima immagine da libero corrisponde con la foto segnaletica, ma tutte le esperienze personali si fermano al giorno dell’arresto. Le pratiche relazionali e le attività quotidiane ormai sono quelle imposte dal carcere. I pensieri e i sentimenti sono il prodotto di un’esistenza nuova, che deve resistere alla pressioni dell’convivenza forzata e della solitudine.

Alcune discussioni sul tempo ci hanno offerto molti elementi su cui riflettere riguardanti gli effetti del lungo tempo trascorso in carcere.

“Io avevo 27 anni (all’arresto) cioè siamo cresciuti, e guarda che in noi stessi siamo rimasti ragazzi. Mi credi che siamo rimasti ragazzi. Ti dico una cosa, cioè io vedo una ragazza, oggettivamente sono razionale so quali sono i miei limiti e fino dove posso arrivare, però se vedo una ragazza, che ne so, 18/20 anni, io la vedo con quell’occhio che la vedevo fuori vedo una donna un po’ più matura che ha 30/35 anni io vedo una vecchia. Però cazzo mi guardo allo specchio, io sono più grande vedi la differenza? Perché essendo cresciuto dentro una scatola ti sei fermato al momento in cui ti hanno arrestato poi ti hanno messo il coperchio e tu sei rimasto cieco, non ti sei evoluto nel tempo... ti sei evoluto dal punto di vista virtuale perché tu cresci, però nella sostanza non ti sei evoluto perché non le hai vissute quelle cose là. Io mi ricordo i miei compagni, i miei amici, i ragazzi che c’erano vicino a casa mia, mi ricordo quelle persone là, hai capito? non è che li ho visti crescere. Ora sono cresciuti e sono sposati e hanno dei figli però per me quell’evoluzione non c’è

stata... sono piccolezze che ti fanno capire realmente che il tempo è passato e tu sei rimasto là e non cresci.” (G. Z.)

Abbiamo fatto le interviste negli anni 2014 – 2015. Le persone condannate erano state arrestate a cavallo tra gli anni '80 e '90. Quando ponevo la domanda, di cosa parlate maggiormente, quasi tutti si riferivano ad argomenti e fatti ripescati nei ricordi del periodo di libertà.

Una persona che non vive in carcere, si troverebbe in difficoltà a parlare di qualcosa che ha fatto o di qualche persona conosciuta nel 1990. Invece, i detenuti che hanno passato lunghi periodi di isolamento conservano molto bene i ricordi della vita vissuta fuori, Hanno sempre una buona memoria per le date, i luoghi e per i nomi. Sembra che abbiano trascorso le lunghe giornate d'isolamento esercitandosi a non dimenticare la vita passata.

“Quello è il tuo mondo, tu hai lasciato quel mondo là e ti ricordi tutto il tuo mondo, io il mio mondo me lo ricordo tutto. Cioè se mi dici da questi 23 anni in poi cosa c'è nella mia vita io non ricordo nulla, questi sono passati bui totali bui, a parte le sofferenze perché quelle ti rimangono. Se io dovessi raccontare qualcosa della mia vita ad un ragazzo? cosa gli racconto? Che ho fatto il 41? Che non ho mangiato? che stavo male? solo sofferenze e basta non gli racconto nient'altro.” (G.Z.)

C'è da tenere in considerazione che, per quanto l'istituzione crea i gruppi di detenuti ripescando da regioni diverse, si tratta sempre di detenuti provenienti dal sud d'Italia. Quindi hanno in comune molte caratteristiche culturali. Durante gli anni trascorsi nell'isolamento del 41 bis, una persona può frequentare all'aria i soliti tre-quattro compagni. Le conversazioni affrontate per riempire il tempo si restringono nel racconto di qualche storia ed esperienza riguardanti il tempo trascorso in libertà. Loro, a differenza dei detenuti comuni, non hanno bisogno di farsi un nome. Enfatizzare il sé criminale farebbe l'effetto contrario, dando un'immagine di persona insicura. I loro processi sono stati ripresi dai media, e i fatti per cui sono stati accusati e condannati sono stati resi pubblici. Tuttavia si può parlare di reati o di processi, ma in modo molto limitato: si parla di fatti su cui i processi hanno fatto chiarezza, e su persone condannate e prosciolte. A volte si raccontano gli aspetti assurdi del proprio processo. Altre volte si commentano i processi degli altri. Ma sempre con cautela, sempre misurando le parole, sempre con diffidenza, perché oltre ad essere continuamente sorvegliati e intercettati, c'è sempre il pericolo che qualcuno cominci a collaborare con la giustizia.

Parlare di attualità in 41 bis non è facile. L'unica fonte che offre spunti per esercitarsi in discussioni è la televisione, ma con il passare degli anni, così come le storie processuali, anche la voglia di commentare film o partite di calcio viene riducendosi progressivamente. Alcune persone mi hanno raccontato che di consueto camminavano in silenzio, tutti e quattro. Anche quando si andava nella saletta per l'ora della socialità, si giocava a carte in silenzio. Il numero di

parole utilizzate è estremamente limitato e con il passare degli anni le persone diventano incapaci di conversare.

5.2 Cultura di reparto

Abbiamo descritto fin qui le condizioni in cui vivono, le regole imposte dall'istituzione, le attività con le quali i detenuti confinati nel regime di 41 bis possono impegnare il loro tempo. Abbiamo inoltre ragionato sulle loro difficoltà di costruire delle conversazioni tra loro, lo stare in silenzio e la perdita della capacità di parlare.

Nell'analizzare la vita di reparto, i detenuti distinguono il primo periodo di applicazione del 41 bis, ricordato come un periodo violento, e la fase successiva, che ha conosciuto l'interporsi di organi che si occupano della tutela dei diritti costringendo il D.A.P. a contenere la violenza fisica dei G.O.M.

Tenuto conto dell'evoluzione verificata a livello di rapporti con gli agenti, cerchiamo di capire come la cultura del reparto determina e condiziona le relazioni e la vita di queste persone. Ma prima di analizzare le relazioni all'interno del 41 bis, ci sembra interessante rileggere uno stralcio di testimonianza di un detenuto finito in 41 bis negli anni '90 per una rapina a mano armata. Una persona quindi estranea alla criminalità organizzata che ci offre una voce "fuori dal coro".

Domanda: Come ti rapportavi al 41 bis con gli altri detenuti?

Risposta: Il rapporto con questi compagni di sezione era un po' strano per me che venivo da una realtà totalmente estranea. Loro avevano un modo di pensare che io non avevo, una cultura molto diversa dalla mia. Per loro quella era una punizione che dovevano subire e subivano; io invece, ero anche abbastanza giovane e non sopportavo le offese della guardie penitenziarie, mi ribellavo, gridavo... Avevamo mentalità molto diverse ma col tempo poi ci siamo venuti incontro e ci sono stati anche dei grandi gesti di amicizia. Ricordo che nessuno poteva passare neanche una bottiglia d'acqua da una cella all'altra, venivi perquisito ogni volta che entravi o uscivi dalla cella. Mi ricordo che una volta che mi era mancato il sale e un ragazzo, rischiando moltissimo, me ne ha portato un sacchetto nascondendoselo addosso! Piccoli gesti che ti fanno capire che c'è un rapporto umano. Io sono arrivato al 41 nel 1995, gli altri erano lì dal '92, ma non c'erano grandi rapporti tra di loro. Il periodo di vita che si stava trascorrendo era particolarmente difficile, fatto di offese, soprusi, ingiurie, di botte...Poi pugliesi e calabresi si lamentavano dei siciliani perché era "per colpa" loro che il regime del 41 era stato creato...Quando dovevano prendere qualche iniziativa o fare qualche protesta non si trovavano mai d'accordo e quindi era inutile. Si facevano molte proteste perché il regime era molto duro, il cibo che ti passavano era molto scarso...mi ricordo di un ragazzo arrivato da un altro carcere a cui avevano sequestrato tutto appena entrato e per fargli riavere le sue cose le guardie pretendevano che lui facesse la domandina, ma lui non aveva neanche la penna per poter fare la domandina! Io sono stato fortunato che in queste sezioni ho trovato alcuni reduci delle Brigate Rosse che avevano una mentalità molto aperta. Con loro potevi parlare di tutto, di politica, dei libri che leggevi e quando non capivi qualcosa loro ti aiutavano a capirlo perché avevano un livello di cultura molto maggiore. Con loro potevo anche

scherzare...non è così scontato, soprattutto con i mafiosi, di solito è meglio fare la faccia dura e non dare confidenza. Era molto difficile aprirsi.” (S.P.)

Per capire la cultura di questa comunità analizzeremo le regole che le persone si sono date. In carcere ci sono due fonti normative: l’istituzione e i detenuti. La dura normativa per regolare la vita in 41 bis toglie totalmente la capacità di agire alle persone condannate. La codificazione dell’intero agire individuale e la continua presenza di sorveglianti, priva le persone da ogni tipo di decisione. Quotidianamente si aspettano i comandi dell’agente per andare in doccia, all’aria, in saletta oppure semplicemente per uscire dalla cella durante la quotidiana verifica dell’integrità delle inferriate alla finestra e l’esame della camera.

In una sezione comune, non tutte le persone obbediscono agli ordini degli agenti. Ci sono spesso diverbi, insubordinazioni e i rapporti che si creano sono frutto di una continua negoziazione di spazi e di pratiche. Nella sezione del 41 bis pare vi sia un’accettazione collettiva del rapporto subordinato. Come se le persone fossero rassegnate ad una condizione di totale impotenza che non offre margini di negoziazione.

“Il carattere di una persona cambia completamente, solitamente reagisci. Ma le persone si appiattiscono. Sono quelle che credono nella speranza, la speranza che ti fa cedere alla sottomissione fino a quando non riesci più a distinguere tra le tue leggi e le leggi che ti dettano loro. Ecco, questo è il 41 bis.” (G.Z.)

Questa breve riflessione fatta mentre c’incamminavamo in corridoio, dopo l’intervista, ci stimola a ragionare su come le regole del carcere e le regole che i detenuti si sono dati si intrecciano tra loro in modo tale da perdere gli elementi di distinzione. Questo accade perché esiste un codice comportamentale tra i detenuti del 41 bis che impone regole altrettanto rigide.

Indipendentemente dal fatto che sia colpevole o innocente o del ruolo avuto all’interno dell’organizzazione, i rapporti tra i detenuti in 41 bis sono fortemente dominati da una cultura identitaria. Il 41 bis è stato costruito per i pezzi grossi della malavita organizzata, quindi il fatto di esser finito in quella sezione ti impone un comportamento conforme allo status.

La regola principale è quello di mantenere la pace. A salvaguardia di questo obiettivo devono essere osservate rigorosamente alcune convenzioni sociali come il rituale del saluto. Mostrare rispetto è utile perché porta l’altra persona a contraccambiare. Quando si incontrano, ad esempio, una persona seria deve sempre salutare. Non mi è chiaro il pensiero e cosa vuol dire “serio” forse d’onore?

Se è possibile bisogna stringersi la mano e mostrare affetto.

Se una persona non saluta significa che c’è qualcosa che non va, oppure non è serio. Questo è un atteggiamento pericoloso per la pace della sezione. In assenza di saluto, non solo non ci sarà un saluto in cambio, ma nel tempo può dare adito a discussioni. Infatti, un’altra regola importante è

che le rivalità e le guerre che eventualmente le persone hanno fatto fuori dal carcere, nella sezione del 41 bis non devono entrare anzi bisogna mantenere rapporti pacifici anche tra clan in guerra. Non si tratta di una pace, ma semplicemente di una tregua stabilita da un patto non scritto. Quindi, bisogna evitare qualsiasi circostanza che può far saltare la tregua.

“La vita del carcere... io sono sempre andato d'accordo con tutti, io non ho avuto mai problemi con nessuno, nessuno ha mai avuto problemi con me, ci rispettavamo tutti sempre” (A.P.)

Per questi motivi, ogni volta che qualcuno cammina lungo il corridoio deve salutare per nome tutte le persone che sono chiuse in cella. Perché non venga impedito il saluto, i detenuti salutano sempre anche l'agente. Mostrare rispetto attraverso la buona educazione del saluto anche agli agenti significa mostrare come si vuole essere trattati. Ma se un agente non ricambia il saluto, non importa. La buona educazione è un modo per mostrarsi superiore in un rapporto di forte subordinazione.

Un'altra regola riguarda il parlare. Come abbiamo già detto, una persona seria parla poco. Sempre nel quadro del mantenimento della pace, un persona seria non deve parare male degli altri in loro assenza, non deve parlare delle cose intime di un compagno di cella e non deve rivelare segreti di chicchessia. Sparlare è un segno di mancanza di serietà che fa perdere la considerazione degli altri compagni di sezione. È chiaro che, più per una questione morale, tale regola serve ad evitare i litigi. Nel gergo del carcere c'è un modo specifico per definire il riportare parole o fatti riguardante una persona, allo scopo di deriderlo o screditarlo. Si dice, “mettere su una bicicletta”. Chi riporta queste informazioni è un “biciclettaio” e quindi una persona da tenere lontano, perché mette zizzania.

Ancora, per evitare discussioni, vige la regola del non urlare e non fare schiamazzi. Le persone a volte comunicano da una cella all'altra. La conversazione però deve essere rispettosa, nel senso che non si deve urlare, per non disturbare gli altri. “Io sono abituato al silenzio. Posso chiedere qualcosa all'altra cella, ma se parlo un'ora e urlo, non va bene. Io non voglio ascoltare i discorsi degli altri. Quella è una maleducazione perché io devo alzare la televisione o la radio per non ascoltare.” (G.F.)

Lo stesso codice dei detenuti vieta di lamentarsi delle condizioni in cui si vive. L'estrema privazione 41 bis è vissuto come una prova di forza, uno strumento di tortura per costringere le persone a collaborare. Lamentarsi significa mostrare debolezza e quindi far trasparire segni di cedimento o, ancora peggio, arrendevolezza che nella pratica significa collaborare.

È chiaro che mantenere l'armonia e la pace tra i detenuti è un obiettivo sovrapponibile a quello dell'istituzione che vuole mantenere l'ordine e la sicurezza. Dato che all'interno del 41 bis non si

verificano mai risse o discussioni tra detenuti, la direzione del carcere trae particolare vantaggio da questa stretta osservazione del codice del reparto.

“Io sono stato oltre un mese ai comuni ... non c'è paragone. Ma anche nella sezione, nessuno, o quasi nessuno si azzarda a buttare una cicca per terra: o la butti dalla finestra o vai in cella e la butti. Difficilmente tu vedi qualcuno che prende, fuma e butta la cicca per terra.” (G.Z.)

L'esistenza di una corrispondenza tra le regole del carcere e il codice del reparto assoggetta i detenuti ad un doppio codice di condotta. Il codice del reparto alla fine, invece di alimentare un'identità di gruppo e rafforzare i legami solidali, rafforza la condizione di solitudine e di passività creata dall'isolamento.

“Il carcere ci ha distrutti fisicamente, mentalmente e quindi non siamo più persone normali. Le persone di media sicurezza sono più a contatto con l'entrare e uscire, sono ancora persone normali, ancora persone sane, cercano la libertà o sono ancora vivi, hanno delle dinamiche da uomini liberi. Noi, dopo 20 anni di 41 bis ci hanno spenti.” (C.M.)

Tuttavia, acquisire lo stesso codice e osservarlo rigorosamente in una comunità omogenea, non solo assegna ai membri un senso identitario forte, ma ha anche una funzione rassicurante. La disciplina assegna anche un senso di appartenenza. L'esperienza del carcere insegna che, nonostante gli equilibri stabiliti nel tempo e il patto non scritto di rispetto reciproco, c'è sempre il pericolo che uno o più agenti, per una questione personale, facciano delle prepotenze. In casi simili, c'è un senso di dovere nel confronto del compagno detenuto, indipendentemente dalla qualità di rapporto personale. Pertanto, se uno dei membri fosse minacciato, c'è un'alta probabilità che gli altri si schierino dalla sua parte. In pratica, intervengono verbalmente da dentro le celle per mostrare che quel detenuto non è solo.

“Noi siamo educati... se però, ci sono delle guardie che fanno un'azione ... (fa il segno di pugni con le mani) si reagisce tutti. La solidarietà su quell'atto lì c'è, siamo un gruppo, bene o male. Quando siamo attaccati dall'esterno siamo un gruppo, il problema è, cercare di risolvere i problemi da soli” (G.Z.)

La minaccia di violenze e soprusi non è solo ipotetica. Le persone continuano a ricordarsi dei primi anni di 41 bis in cui erano soggetti ad una condizione le cui regole dovevano anche essere scritte e la sospensione del trattamento era interpretata in modo discrezionale. Abbiamo voluto quindi capire quali forme di resistenza le persone mettevano in atto in quegli anni.

5.3 Proteste

I primi anni di 41 bis sono stati caratterizzati da un clima estremamente teso. Il regime sospensivo del trattamento penitenziario portava gli agenti ad avere un atteggiamento

estremamente rigido producendo un livello altamente conflittuale con i detenuti che cercavano di resistere alle restrizioni. Qualsiasi ordine impartito alimentava discussioni tra i detenuti che chiedevano spiegazioni e gli agenti che si rifiutavano di fornirle, dando l'impressione di voler gestire il loro potere in modo arbitrario. Queste discussioni pertanto riguardavano ogni aspetto legato alla quotidianità, come il tempo ristretto in cui fare la doccia, la censura della posta, le continue perquisizioni attraverso il denudamento, il limitato uso del fornello per riscaldare i pasti.

“Io ad esempio spesso non mi riconoscevo... sono stato sempre molto pacifico, mai avuto una lite, mai fatto a botte... e dentro al 41 sono pieno di rapporti disciplinari e denunce per discussioni con le guardie. Perché arriva il punto in cui bisogna reagire, tanto non si ha niente da perdere, non si ha più la propria vita, non si sa più cosa fare e si reagisce.” (A.L.)
“L'ultimo carcere in cui sono stato, Cuneo, la doccia era con i gettoni, in 5 minuti ti dovevi fare la doccia sennò non c'era più acqua per te, ti mettevano i gettoni, 5 minuti. Se riuscivi a farti la doccia andava bene, sennò ... e lì si litigava, perché in 5 minuti come fai a lavarti. Lo stesso sistema si utilizzava quando ero all'Asinara, spesso e volentieri l'acqua era fredda, spesso e volentieri le docce somigliavano a dei tuguri... tutte queste cose ti portavano allo scontro. Ti arriva il pacco da casa, le solite cose, “questo non entra, le scarpe non devono essere così, il pantalone no perché c'ha il bottone di ferro, la maglietta non può essere così, non possono entrare giubbotti, o quantomeno devono essere giacche k-way senza imbottitura, ed è uno scontro continuo... sul vitto ... il vitto era proprio una cosa precaria, ma veramente. Immaginati un uomo come me, che sono 2 metri e peso 130 kg, con un mestolo di riso.” (G. Z.)

Ascoltare episodi di discussioni avvenute tra detenuti e agenti fa capire quanto poco margine d'azione lasciassero le restrizioni del 41 bis. In tutte le sezioni, una volta a settimana, viene distribuito il detersivo per lavare la cella. Arriva in sezione un bidone e il lavorante fa il giro delle celle e i detenuti riempiono le bottiglie di plastica. In 41 bis gli agenti impongono ai detenuti di ritirare il fornellino alle sette del mattino. Se una persona dorme ancora, il lavorante mette i fornellini negli spioncini delle celle. Spesso l'agente ordinava al lavorante di distribuire anche il detersivo alle sette del mattino. È chiaro che era una strategia usata per farli svegliare presto. Quindi, se la persona dormiva, non poteva più avere il detersivo. E allora uno mi raccontava che quando non riusciva a svegliarsi alla mattina, doveva poi discutere e insistere fino alle istanze superiori per avere la propria porzione di detersivo.

“Poi c'erano gli agenti che venivano due o tre volte al giorno a battere i ferri e magari pretendevano che tu devi stare in un determinato posto in una certa posizione è questa scatenava la ribellione, tu infatti fai il tuo servizio, ma non puoi limitare anche la mia libertà di pensiero o se mettermi in mezzo metro più in là o se sto appoggiato o se sto seduto.” (G. D.)

Io mi chiedo ancora oggi riflettendo, rispetto alla nostra dignità se non siamo degli strumenti per il loro obbiettivi, perché proprio ci hanno usati per vedere se i loro metodi di prigionia funzionava ai fini di pentimento, ancora oggi mi pongo questa domanda, ma penso al risposta a mio avviso è affermativo.” (G. D.)

Il carcere è l'inferno, una terra di nessuno dove spesso sei da solo contro tutti. Un luogo pieno di conflitti, di odio, silenzi, delatori, sofferenza e ingiustizia ma anche di tanta

umanità forse molto di più di quella che c'è fuori o che un giorno potrai trovare in paradiso. E quando un detenuto si suicida, è un po' come se morissi anch'io. Molti dicono che togliersi la vita è una scelta sbagliata, ma io non sarò sicuro fin quando non ci proverò. Spesso in carcere ci si toglie la vita solo per smettere di soffrire, perché per molti la vita in carcere è peggiore della morte.

5.4 Sanzioni disciplinari

Quando accadono diverbi e discussioni gli agenti redigono una relazione descrittiva e la consegnano ai propri superiori. Il giorno successivo viene riunito il consiglio disciplinare composto dal direttore del carcere, il comandante degli agenti, il medico e l'educatore. Per i detenuti comuni le sanzioni disciplinare variano da uno fino a 15 giorni d'isolamento (art. 33, comma 2). Al 41 bis, essendo già una sezione d'isolamento, permane la punizione con l'isolamento, che però si sconta sempre nella propria cella. Se invece il detenuto commette più infrazioni, il direttore dell'istituto può chiedere al D.A.P. di applicare il regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis O.P.), una forma d'isolamento duro che può essere protratto fino a sei mesi. Di solito questa punizione viene applicata ai detenuti comuni particolarmente violenti. È una specie di 41 bis, ma in celle d'isolamento comune ed è per questo motivo che l'ordinanza viene emessa dal D.A.P. e non dal direttore dell'Istituto. Mentre in 41 bis, l'applicazione di questa punizione consiste nel sequestro del televisore e nell'accesso all'aria aperta da solo. Ci sembra importante sottolineare gli elementi caratterizzanti dell'applicazione del art. 14 bis all'interno del 41 bis, poiché, come si sa, la filosofia che sta alla base della punizione dell'isolamento è la privazione temporanea dei privilegi. Infatti i detenuti comuni sono "strappati" dalla propria cella, confinati in un'altra cella e privati delle attività del carcere (istruzione, lavoro, sport, attività in comune). I detenuti del 41 bis non hanno alcun privilegio. Le uniche cose che il carcere concede sono il televisore e, nell'ora d'aria, la compagnia di altri tre detenuti scelti dall'istituto. Ecco che allora, per riempire di contenuti una pratica assurda, come l'isolamento all'interno dell'isolamento, si identificano come privilegi anche quelle due concessioni, che privilegi non sono. Va da sé che in 41 bis, la minaccia dell'isolamento lascia il tempo che trova. Se c'è da alzare la voce per negoziare quei piccoli spazi concessi, i detenuti lo fanno senza temere le punizioni. I due stralci di intervista che seguono raccontano alcune circostanze che diventano motivo di astio e di conflitto e le loro riflessioni ci aiutano anche a capire il clima di tensione in cui sono vissuti per anni queste persone:

“In 10 anni non ho preso neanche un giorno di liberazione anticipata. Se, uno come me, lo metti al fine pena mai, che cosa ho da perdere, dimmi tu che cosa ho da perdere? Non ho più niente, che cosa devo perdere, i giorni? E' che me ne faccio? (G.Z.)

“Non ho preso la libertà anticipata per ventidue semestri. Undici anni in 41bis. Perché devono fare delle provocazioni. Faccio un esempio: venivano per battere i ferri e c'erano sempre quelli che strisciavano le scarpe sul pavimento... Tornavi dall'aria e trovavi la cella tutta strisciata. Erano fatte apposta, non è una casualità che può capitare. Ma può capitare, magari quando tu entri a fare un controllo e sta piovendo e ti dimentichi la finestra aperta? e io trovo la cella bagnata e il letto bagnato? allora lo fai apposta! poi uno deve andare fuori di testa e reagisce. Sono metodi di lavoro che usano loro, perché loro facendo poi la relazione disciplinare dicono, “questi soggetti non si piegano” e riescono ancora in certo un certo modo a giustificare il 41 bis. Questo contribuiva a mantenere il GOM e questo regime. (G.D)

5.5 Area riservata

Oltre alla minaccia dell'isolamento vi è un altro strumento che si configura come pratica sanzionatoria utile al raggiungimento degli obiettivi posti dal 41 bis. All'interno dei reparti di 41 bis sono istituite degli spazi destinati a isolare i detenuti, per punizione oppure per protezione. Si tratta di mini sezioni chiamate “Aree Riservate”. In Italia si contano ventidue Aree Riservate tre delle quali sono destinate ad ospitare detenuti collaboratori della giustizia. Questi minireparti ospitano complessivamente una cinquantina di detenuti¹⁵⁶ i quali sono costantemente monitorati da parte del personale anche attraverso telecamere installate all'interno delle celle e dei bagni. La collocazione all'area riservata vieta ogni contatto con gli altri detenuti del 41 bis. Tuttavia non viene considerato un isolamento a lungo termine dato che il condannato può fare l'ora d'aria ed eventualmente l'ora della socialità, in compagnia di un altro detenuto, scelto dall'amministrazione.

Di solito si tratta di due-tre celle, ricavate all'interno oppure adiacenti al reparto del 41 bis. Il regolamento applicato è molto simile a quello del regime di 41. Infatti sono sempre gli agenti del G.O.M a gestire anche l'area riservata. I pochi elementi di distinzione consistono nel fatto che il detenuto sottoposto all'area riservata non esce mai dalla sezione, salvo motivi gravi, e quando ciò accade, le perquisizioni e gli spostamenti del detenuto all'interno del carcere sono accompagnati con un numero superiore di agenti rispetto a quelli disposti per il 41 bis.

Alle persone ristrette nella sezione dell'Area Riservata non è permesso nemmeno di presenziare fisicamente al processo, ma devono seguire le udienze tramite video conferenza. Per evitare che qualche detenuto faccia reclamo denunciando una forma di isolamento a lungo termine, la direzione del carcere aggiunge un altro detenuto nella stanza accanto. Quindi, nel momento in cui, per protezione o per punizione, si deve collocare un detenuto in Area Riservata, la direzione

¹⁵⁶ Nella relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2012, pubblicata in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013, veniva riferito di 48 detenuti collocati in Area riservata.

sceglie un altro detenuto che deve fare formalmente da compagno di detenzione. La compagnia consiste nel fare insieme l'ora d'aria e l'ora della socialità.

Capitolo 6

Spaventosamente Affetti (Ostativi)

*Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e soprattutto prova a rialzarti come ho fatto io.
(Luigi Pirandello)*

Gli psicoterapeutici ci spiegano che la quantità e la qualità del contatto fisico e della relazione che ognuno di noi sperimenta nell'infanzia influenza il nostro sviluppo emotivo e fisico. Va da sé che la separazione imposta dal carcere compromettere fortemente la sfera affettiva. Gli esperimenti dello psicologo statunitense Harry Harlow, richiamati nel capitolo precedente, ci svelano *il lato oscuro dell'amore*¹⁵⁷, vale a dire quelli effetti negativi prodotti dall'assenza di un contatto fisico con il genitore. I piccoli di scimmia che sin dalla nascita erano stati messi vicino ad un manichino, riconoscevano in esso la propria figura materna, si rannicchiavano sulla pancia del manichino per riposare e vi cercavano protezione in circostanze ostili. Bastava quindi la presenza di una mamma di pezza per far sviluppare nelle piccole scimmie buone capacità socializzanti quando si ritrovavano in presenza di altri simili, mentre i piccoli che avevano nella cameretta un manichino di filo metallico mostravano successivamente forti incapacità relazionali, una volta rimessi in compagnia di altri loro simili.

6.1 Genitorialità al 41 bis

In una prospettiva di tutela diritti, nel suo rapporto su Guantánamo, il Human Right Watch¹⁵⁸ evidenzia gli effetti negativi che i colloqui attraverso il vetro divisorio producono sui familiari delle persone detenute in regimi duri. Dal punto di vista sanitario, ci sembra interessante menzionare il rapporto annuale¹⁵⁹ del comitato nazionale neozelandese sulla salute, il quale analizza anche l'impatto del carcere sui familiari del detenuto, specialmente sui figli. Osservando il fenomeno da un punto di vista medico, il rapporto prende in considerazione sia l'ansia e il

¹⁵⁷ Harry F. Harlow (1958), *The Nature of Love*, *University of Wisconsin* First published in *American Psychologist*, 13, 673-685

¹⁵⁸ Human Rights Watch Report 2008, "Locked up alone, detention conditions and mental health at Guantanamo".

¹⁵⁹ The National Health Committee Report 2009, "The Effect of Imprisonment on Inmates and their Families, Health and Wellbeing", a cura di Dr Michael Roguski and Fleur Chauvel, Wellington, New Zealand.

senso di smarrimento prodotti nel genitore detenuto sia le esperienze emotive e psicologiche vissute negativamente dai famigliari.

Parlando di detenuti comuni, gli studiosi riconoscono che la distanza fisica e quella affettiva produce nel padre detenuto una doppia distanza dal proprio figlio; una lontananza vissuta come una condanna anche da parte del figlio, dato che l'impossibilità del padre di esercitare una funzione educativa e di condividere gli affetti nella quotidianità si traduce prima di tutto in una declinazione negativa sui figli che, privati della presenza paterna, rischiano di compromettere il loro percorso di crescita¹⁶⁰.

I detenuti/padri ergastolani collocati nei regimi speciali, esprimono un aumento della frustrazione che è in rapporto diretto con l'aumento delle pratiche restrittive che colpiscono i loro famigliari: con le lettere costantemente censurate, i colloqui svolti tramite un citofono e le telefonate effettuate solo dall'interno di un carcere, i rapporti familiari assumono contorni surreali. "Non capisco come mai da 23 anni circa non posso scambiare una carezza o un bacio con la mia compagna, non capisco perché non posso passare una giornata con i miei nipotini?" Questa domanda retorica di un ergastolano restituisce l'immagine della frustrazione enorme prodotta dalle forti limitazioni ai rapporti familiari.

Rimanere per anni nel regime produce un continuo sentimento di colpa nei confronti della famiglia. Vedere i familiari affrontare viaggi lunghi per un colloquio al mese di 40 minuti separati sempre dal vetro, oppure vedere la propria moglie consegnare ad un agente i figli per portarli dall'altra parte del vetro negli ultimi dieci minuti, viene vissuto come una tortura nei confronti dei propri cari, vittime di una sofferenza inutile.

"...ho deciso all'Asinara di non fare i colloqui perché lì era un dramma fare i colloqui. Io sono stato un anno senza fare i colloqui e senza vedere i miei figli per scelta." (C. M.)

Sicuramente il 41 bis mette il rapporto padre/figlio a dura prova. Ho chiesto a qualcuno "cosa può fare un ergastolano ostativo detenuto in 41 bis per riaffermare il suo ruolo di padre? Per fare sentire ai figli di essere presente nella loro vita?". Diverse le risposte, ma rimango dell'idea che a volte non può fare nulla. Se non quello di aspettare che i figli crescano bene sotto la cura della mamma e solo allora usare i pochi colloqui per cercare di guadagnare dei piccoli spazi nella vita di persone cresciute senza un padre.

Il senso di impotenza e frustrazione per l'impossibilità di dare ai propri figli gli spazi e il tempo necessari per "saziare" un rapporto con il padre. Le telefonate risultano davvero insufficienti e i colloqui spesso impossibili da fare.

¹⁶⁰ Vanna I., Alessandra A., Daniele B., Elisabetta M. (a cura di), *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, Edizione FrancoAngeli 2012.

“Le più grandi difficoltà le ho per poter comunicare con i miei figli e vederli crescere, perché la sola telefonata ordinaria di dieci minuti a settimana, per chi come me ha il problema di avere i figli in tenera età e con dei disturbi psicologici, balbuzie, ansia, dovuti alla mancanza della figura paterna, non può essere sufficiente, dieci minuti non possono certo rendere “normali” i rapporti tra padre e figli. L’adrenalina di un ragazzo con questo tipo di disturbi sale alle stelle in quei pochi minuti, nella foga di raccontare quello che ha fatto durante la settimana a scuola, o con i suoi compagni, magari una semplice partita a pallone, o la festa di compleanno di un amico, la normalità dei racconti diventa tensione e ansia di dover parlare così veloce perché ci sono tante cose da dire, cercando di non dimenticare niente, e sapendo di dover subito passare il telefono all’altro fratello, alla mamma, e poi c’è anche la nonna, il nonno e il resto della famiglia.” (P. F.)

6.2 Colloqui e sensi di colpa

Rimanere per anni nel regime produce un continuo sentimento di colpa anche rispetto all’impossibilità di essere stato presente durante i momenti più importanti della vita dei propri figli. Momenti immortalati nelle foto che conservano gelosamente, ma dove gli unici assenti sono sempre loro. Le foto del battesimo, della prima Comunione, della Cresima o del diploma diventano così le pietre miliari di un percorso di sofferta separazione.

Quando lasciai mia figlia aveva 11 anni.... Ed è venuta per la prima volta al carcere di Voghera. E lì ho avuto paura. Sai perché? Perché ho lasciato una bambina e ho trovato una donna. Ho trovato una donna con due bambini, e questo mi ha fatto paura, perché non avevo più la cognizione del tempo, sapevo che erano passati tanti anni, ma, nella mia mente il tempo era fermo. Quando vidi mia figlia coi bambini, è stato sconvolgente, è stata una cosa devastante, poi, i bambini erano ancora piccolini, “nonno, nonno...” (G. Z.)

L’album fotografico, uno strumento così importante per tenere insieme i ricordi, restituisce all’ergastolano la consapevolezza di essere per la propria famiglia un congiunto invisibile, assente, come se fosse realmente morto. Mentre i figli forse non hanno più forze per continuare a seguire un padre che in carcere ci rimarrà per tutta la vita.

“Mia moglie viene quando c’è qualche problema con i miei figli. Due dei miei figli sono tanti anni che non li vedo più. Si sono sposati. Mi mandano qualche foto dei nipotini... Invece c’è la piccola che mi segue sempre... abita con la nonna e me la porta a colloquio due volte all’anno.” (B.C.)

Le mamme raccontano le reazioni dei figli una volta tornati a casa come dei vissuti traumatici. I colori dei cancelli, il rumore metallico della porta, le divise che ti prendono dalla mamma per accompagnarti in un’altra stanza, dal padre, un estraneo con il quale non si è potuto creare nessun legame fisico, sono tutti elementi violenti che irrompono nel vissuto del bambino.

I sensi di colpa poi si trasformano in frustrazione per la mancanza di prospettive rispetto ai prossimi eventi. L’impossibilità di avere un permesso premio per accompagnare la figlia

all'altare delle nozze, oppure alla nascita del nipotino diventano la conferma di un dolore rimasto immutato a distanza di molto tempo.

6.3 Rinuncia ai colloqui

Per i figli dei condannati all'ergastolo non esiste un rapporto padre-figlio. Certo, qualcuno potrebbe dire che è una strada che aveva scelto il padre, il 41 bis però si rivela un atto di conferma che il carcere è uno strumento di sofferenza costruito dall'uomo e le modalità e l'intensità della sofferenza che tale strumento produce sono tarate a livello politico. Sofferenze che si estendono anche ai figli per allontanarli dai padri affinché si stanchino di seguire un padre che in carcere ci rimarrà per tutta la vita.

Un aspetto importante che emerge è la rinuncia a fare colloqui. Questa decisione può provenire dal genitore detenuto oppure dal genitore libero che decide di non portare il figlio in carcere. Una rinuncia dolorosa, ma vissuta anche come un regalo, un sacrificio fatto nei confronti dei figli per risparmiarli la fatica e le umiliazioni di seguire il padre in carceri spesso lontane da casa.

“Se tu fai colloquio hai d'avanti un vetro, non tocchi i tuoi familiari, non hai contatti con i figli, nessun tipo di contatto, si parla col citofono o, quantomeno, si cerca di farsi capire a gesti.” (G. Z.)

“I problemi li ho avuti in 41 bis, poi ho deciso all'Asinara di non fare i colloqui perché lì era un dramma fare i colloqui. Io sono stato un anno senza fare i colloqui e senza vedere i miei figli per scelta e poi per i vetri, poi l'età. Adesso sono persone adulte è differente, io adesso soffro di meno.” (C. M.)

Se la consapevolezza di essersi perso per sempre l'occasione di adempiere alle funzioni di padre produce sofferenza, l'ineluttabilità della distanza determinata da una fine pena mai, non comporta necessariamente una resa oppure un abbandono. Anzi, molti condannati vogliono rivendicare con forza il proprio ruolo di padre inteso forse come una figura che, anche se lontana e difficile da raggiungere, continua a dare un contributo. Forse è orgoglio e forse un meccanismo di difesa. Sicuramente il 41 bis non riesce a spegnere il desiderio di essere padre.

“Io ho cercato di essere un buon padre anche stando in carcere e credo di esserci riuscito a metà, perché certa sofferenza non la puoi levare, puoi essere il migliore dei padri... però penso di essere fortunato. Io vedo che tanti ergastolani con i figli hanno un rapporto... come due persone quando si innamorano... Certo su questo c'è una sofferenza... se tu mi fai la domanda, se mi sento un padre realizzato, ovviamente no. Ma questa è una questione soggettiva, padre ti devi sentire interiormente, cioè devi pensare ai tuoi figli, devi volergli bene, devi pensare per loro, questo sì lo faccio. Secondo me è uno stato d'animo che si raggiunge un punto tra padre e figlio, però io ho avuto questa fortuna ... ci sono dei problemi, io ho avuto dei problemi in particolar modo con mia figlia mi rimproverava inconsciamente di essere diversa, di non avere il padre vicino nella scuola le solite problematiche, quindi ciò sono stati dei problemi sono cose fisiologiche.” (C. M.)

Anche se provenienti da una cultura che vuole la moglie vincolata a vita alla sorte del marito, perfino quando questo viene murato vivo con un ergastolo ostativo, c'è anche qualche condannato che esce dai ranghi e, partendo dalla consapevolezza di non uscire mai dal carcere, racconta la verità alla propria moglie e le consiglia la separazione.

“La moglie l’ho persa. Perché è anche giusto che tu con una condanna gli dici cerca di fare la tua vita sei giovane, si mi ha aspettato tanti anni però è anche giusto il dovere... guarda se ti capita fatti una vita, tu non puoi essere egoista perché non c’ho un futuro una speranza, la debbo imbrogliare per tutta la vita? Oppure lasciare nella speranza, si adesso tolgono l’ergastolo ... mi sembrerebbe ipocrita. Abbiamo deciso di separarci, abbiamo un buon dialogo, parliamo dei figli, non sono ancora divorziato. Però lei non viene più come prima, viene quando c’è qualche problema con i miei figli. Un buon dialogo è anche giusto... la devi capire... non che tu le dici che fra vent’anni sei fuori. La verità è questa e non ti voglio dire più niente, se vuoi non te lo dico... se vuoi aspettare... anzi ti consiglio fatti un’altra vita. È normale, una ragazza a 40 anni che fa? Fai come il dittatore siciliano? No! Non è giusto, non è giusto, devi lasciare libertà di scelta.” (B. C.)

6.4 Rinuncia a parlare con i famigliari

Troncare le comunicazioni tra detenuto e il mondo esterno è il motivo dichiarato del 41 bis. Di conseguenza, i famigliari diventano un potenziale pericolo in quanto potrebbero riportare dei messaggi fuori dal carcere. Il vetro divisorio e i dispositivi di registrazione audio e video non sono sufficienti per consentire lo svolgimento dei colloqui in modo sereno. Molti detenuti raccontano di essersi visti interrompere il colloquio dagli agenti e di essere stati interrogati successivamente dai magistrati sul perché avevano toccato il naso o l’orecchio più volte, oppure perché avevano fatto l’occholino?

Dall’altro canto ci sono stati processi dove i collaboratori di giustizia raccontavano di messaggi prevenienti dal carcere e non sono state poche le volte in cui anche i media hanno raccontato questi processi descrivendo il 41-bis come un colabrodo. Dal punto di vista dei detenuti, oltre ai sensi di colpa e la rabbia per non poter regalare qualche momento di “normale incontro” ai propri cari, c’è anche un sentimento di preoccupazione sul comportamento da adottare: la paura che i propri gesti e le proprie parole possano essere fraintese dai controllori, e quindi motivo di interruzione del colloquio, compromette la serenità dell’incontro. Una vera paranoia questa che porta le persone anche a rinunciare a rivolgere delle domande ai propri cari limitando quindi la conversazione a poche frasi semplici il cui utilizzo dà la certezza di non essere fraintesi.

“Non sai niente, hai capito? non sai niente, niente, niente della vita, ma neanche dei tuoi, perché logicamente stai attento pure a quello che dici perché si interpretano delle parole, se tu domandi l’esempio per un tuo parente può essere che loro capiscono un’altra cosa... hai capito? e allora non c’è proprio, sei tagliato fuori, sei tagliato fuori... È brutto perché non sai niente neanche i tuoi come stanno! Puoi immaginare perché poi ti regoli in base

all'umore come li vedi... no? ma non puoi mai capire quello che... a prescindere che non sai se rimani un anno due anni tre perché al 41 ci sono ancora persone che glie l'hanno dato da quando è stato applicato la prima volta e non sono più usciti.” (A. P.)

Con chi parlavano di solito? Le risposte ricevute ricostruiscono un ambiente scarso di socializzazione. Si parla con poche persone, e si parla poco. I discorsi si ripetono e non si hanno molti argomenti di cui parlare. Si ha l'impressione che il periodo in 41 bis sia vissuto come un periodo di transizione in cui ciò che interessa è sopravvivere. Dai racconti emerge intanto una regola del silenzio imposta dagli agenti. I detenuti hanno la porta blindata della cella sempre chiusa e detenuti collocati in celle diverse non possono comunicare tra loro.

L'apertura delle celle fa scattare una specie di inquietudine da parte dei detenuti. Avere il cancello della propria cella sempre chiuso comporta anche una percezione di protezione. Infatti, quando l'agente infila rumorosamente la chiave ed apre la porta, nella maggior parte dei casi lo fa perché entrino altri agenti per perquisire la cella oppure per la periodica battitura delle inferiate. Molte persone si convincono che la porta aperta porti più guai che benefici e rimpiangono la quiete del corridoio vuoto. Chiaramente, il lungo periodo di isolamento ha prodotto un'assuefazione alla solitudine. Rimanendo isolati per molti anni, le persone trovano un certo equilibrio nella solitudine a tal punto che diventa preferibile a qualsiasi altra situazione detentiva che implica il contatto o la convivenza con altri detenuti. Vivere in una situazione di promiscuità è una prospettiva che spaventa per la sua carica conflittualità.

“A me non piace la cella aperta. Porta più problemi... sì perché nasce la rivalità, perché essendo che le celle sono aperte succede che incominci a incontrarti di più e comincia l'inciucio, incomincia le tensione, incomincia la critica e nasce la discussione...” (B.C)

6.5 Tenere i figli lontani dalla mafia

Lo studio sull'affettività in carcere costringe il ricercatore ad analizzare le declinazioni delle pratiche restrittive sui famigliari. Una situazione in cui sicuramente le donne – figlie, mogli e madri – dei detenuti ostativi sono vittime. Al contrario di alcuni fatti di cronaca che ci hanno restituito immagini di donne forti, capaci di riprendere in mano gli affari dei mariti, la prospettiva dei detenuti ci offre altre immagini. In assenza del padre, è la madre che si fa carico dell'assistenza e della gestione dei bambini. Le ricerche dicono che il 30 % dei figli dei detenuti è destinato ad entrare in carcere perché l'assenza del padre fa mancare la principale fonte di reddito

della famiglia rendendo precaria la situazione economica¹⁶¹. Se il 70% non va in carcere è sicuramente grazie allo sforzo delle madri per tenere i figli nella legalità.

“Dai miei fratelli alle mie sorelle, a mia madre, a mio padre, ai miei figli, nessuno ha un reo, sono cresciuti nella massima educazione, studiano, ora si sono sposati... io ho una famiglia onestissima... nessuno dei miei figli ha precedenti, ma neanche per una canna, un verbale... tutti lavoratori... perfetti! (B.C.)

Con mio figlio ha funzionato la sofferenza di avere un padre in carcere. Lui i suoi due figli li accompagna a scuola, non esce alla sera con gli amici, si dedica ai figli. Perché vuol dare secondo me quello che è mancato a lui... ma sono stato fortunato. ...uno di noi che ha un figlio ha sempre paura che prenda una brutta strada... (C.M.)

Il 41 bis non è solo un luogo brutto dove scontare la pena. È stato spesso uno strumento di sofferenza sventolato come programma politico in campagna elettorale ed è diventato un'etichetta che mette in risalto la crudeltà di persone incorniciate all'interno di un'immagine legata a delitti che qualcuno ha commesso davvero con modi orribili. Per il carcere uno che è stato in 41 bis sarebbe una persona da rispettare (per finirci sarà stato davvero un pezzo grosso); per la società è sicuramente una persona da temere, uno che fa paura; per le istituzioni sono tutte persone incorreggibili alle quali, non solo va sospeso il trattamento, ma anzi va negata ogni possibilità di misura alternativa al carcere, ogni forma di reinserimento nella società.

Tuttavia, al contrario di ciò che si pensa, non tutti i detenuti nei regimi speciali riaffermano il loro status nei confronti dei figli. Molti di loro cercano di dare una educazione da persone “regolari”, vogliono per i propri figli un futuro da “persone oneste”. Si possono raccogliere così racconti orgogliosi sui figli che hanno finito l'università, che lavorano, oppure semplicemente, che conducono una vita da “regolare”. Queste traiettorie di vita rivelano degli aspetti interessanti soprattutto per la positività delle scelte di vita compiute dai propri figli che costringono inevitabilmente i padri a riflessioni critiche rispetto alle proprie scelte di vita.

Se ci sono frutti che cadono lontano dall'albero, possono essere sicuramente i tanti figli di ergastolani ostativi che, oltre a non avere mai avuto problemi con la giustizia, hanno lasciato il proprio paese trasferendosi in luoghi dove nessuno li conosce. Hanno conseguito gli studi, c'è chi ha terminato anche l'università, si sono sposati e lavorano regolarmente nell'anonimato. È chiaro che l'appoggiare simili scelte di vita implica un giudizio negativo verso le proprie scelte illegali.

Io ho mandato via le mie figlie e mia moglie dal paese per non farle fare... questa cosa ... diciamo.... Quando io capisco che le mie figlie si possono rovinare, non perché sono donne, però si possono sposare con gente di questa cosa..., perché nel paese... Allora gli dico che se ne devono andare 100 chilometri lontano, si devono fare la vita da sole, se sono in gamba si trovano senza raccomandazioni, non perché sono le mie figlie o le nipoti di quelli. Loro lo sanno che faccio questa cosa perché le voglio allontanare dall'ambiente familiare, perciò capiscono. (T.R.)

¹⁶¹ 4° Rapporto sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza in Italia 2007-2008.

Un aspetto particolare delle persone provenienti dal 41 bis è che non nascondono le proprie responsabilità dichiarandosi innocenti. Pur respingendo le sentenze che li hanno condannati, riconoscono senza vanto i propri percorsi di vita illegali. Questa mancanza di enfasi si avvince bene quando rivendicano i meriti per avere saputo tenere la loro scelta di vita fuori dal rapporto con la famiglia. Può anche essere che si tratti di discorsi riproposti più volte alle istituzioni in un tentativo di escludere altri da ogni responsabilità, tuttavia è interessante come questa spirito protettivo di escludere i propri famigliari dalle scelte personali, sia un approccio che accomuna queste persone.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, rivendicano anche un legame forte con i figli perché la lontananza e l'assenza di contatti non ha potuto rompere i legami e vanno sempre alla ricerca di episodi come prova di avere conservato un rapporto profondo con i loro figli. Dall'altra parte, pur conoscendo i reati contestati al padre, i figli spesso scelgono di non abbandonare il genitore: scrivono lettere per aggiornarli sull'andamento scolastico, ma anche per esprimere la solidarietà al padre confinato in un regime duro. È chiaro che, privati della possibilità di mantenere dei contatti normali, la responsabilità del genitore passa in secondo piano. Ci si aspetta che le istituzioni puniscano il padre che si è reso colpevole di gravi reati, ma non si può accettare quando i figli per decenni si vedono umiliati e privati della possibilità di stare con un padre isolato.

“Una volta mia figlia mi ha detto, “papà se io sono la ragazza che sono, mi sono laureata è grazie a te, mi hai dato la forza di realizzare il tuo sogno”. È una soddisfazione per uno che viene dal nulla riuscirci, non è mai successo nella mia famiglia d'origine.” (C.M.)

“I miei figli vivono all'estero, si sono diplomati, uno in economia internazionale e sta ancora studiando per prendere delle qualifiche e l'altro come consulente nel settore alberghiero. Quest'anno non li ho visti perché, finiti gli studi, la scuola stessa li ha indirizzati direttamente nel mondo del lavoro. Il prossimo anno spero di vederli, a Natale magari, è possibile” (A.L.)

“Tu al figlio non lo educi più, cioè non è che li puoi dire “senti vedi che questa vita è sbagliata, vedi tuo papà come è finito la devi finire!” Cioè non avendo nessun contatto di poterli parlare non puoi nemmeno educarlo.” (T.R.)

6.6 Ostativo: come dirlo ai propri figli

Raccontare o non raccontare la verità ai propri figli? Nella vita libera, non sempre il nostro agire dipende dal giudizio dei figli. Certo, per ogni cosa che si fa, sarebbe meglio chiedersi cosa ne penserà mi figlio? Ma la realtà ci porta spesso ad agire senza pensare alle conseguenze. E quando si finisce in galera, sono per prima i figli a presentare il conto dei disastri commessi, specie quando chiedono “Papà, quando torni a casa”. E allora le riflessioni e i sensi di colpa che ne

derivano, si assomigliano un po' tutte: guizzi di responsabilità che tentano disperatamente di recuperare qualche centimetro di fiducia da figli che subiscono sulla propria pelle una giustizia spesso inumana.

Il problema della comunicazione con i figli si pone sin dall'inizio della carcerazione. Intanto bisogna dire ai figli che papà sta in 41 bis. L'isolamento e l'assenza di contatto può offrire una specie di protezione e il padre detenuto si trova ovviamente estromesso dalla gestione di questa fase che ricade necessariamente sulla madre.

Più tardi, quando arriva la condanna all'ergastolo, si inizia ad affrontare il problema più grande: la scelta se dire o meno a propri figli di avere l'ergastolo ostativo? come dire ai propri figli che il papà non tornerà più a casa? Se in genere gran parte dei detenuti/padri mentono ai bambini sul luogo in cui si trovano dicendo spesso di essere un luogo di lavoro, nel caso di una condanna all'ergastolo alcuni genitori scelgono di non raccontare la lunghezza della pena ai propri figli finché sono piccoli. Che la persona condannata abbia consapevolezza sin dall'inizio di essere ostativo oppure che lo scopra anni dopo, a un certo punto si trova a combattere con il dilemma se e quando raccontare la verità: insomma raccontare di non avere mai un fine pena.

“Innanzitutto dici delle bugie. Mia moglie mi aiutava a dire delle bugie. Nascondeva gli articoli in casa. Con mia moglie ne parlavamo qua, quando glielo diciamo che ho l'ergastolo perché farli soffrire non c'è motivo aspettiamo, aspettiamo. Finché un bel giorno era successo che mio figlio, mia moglie aveva scoperto che aveva fumato uno spinello allora lì ho deciso di intervenire con una terapia d'urto. Gli ho detto di mandarmelo al colloquio da solo. L'ho fatto accompagnare e ho fatto il colloquio con lui. Gli ho detto: guarda io ho l'ergastolo e probabilmente non uscirò più, se tu fai questa vita ricordati questo. L'ho spaventato. Lui è scoppiato a piangere, ci siamo abbracciati, è stato un passo importante perché questa disgrazia, dirlo in questa maniera, dargli questo dolore in maniera così gli è servito farlo maturare. Incredibilmente ha avuto un'evoluzione micidiale, quindi sarà anche il caso, poi le cose dipendono dal caso.” (C.M.)

Spesso però la tecnologia taglia i tempi. La facilità con cui si trovano informazioni attraverso l'utilizzo di internet, porta i famigliari a conoscere i dettagli della condanna del proprio caro semplicemente navigando in rete. Da un lato ci sono gli articoli di cronaca nera/giudiziaria che commentano i reati, i processi e le condanne. Dall'altro ci sono associazioni che fanno informazione e sensibilizzazione in rete attraverso siti e blog. Quando i famigliari apprendono a pieno gli effetti devastanti dell'ostatività, lo sconforto spesso sfocia in un rifiuto della realtà. La speranza di incontrare un giorno il proprio genitore in libertà può anche spegnersi se non si ha nulla su cui aggrapparsi.

“Un giorno vengono a colloquio e dicono: “Ma, papà, avevi detto che quando compi 23 o 24 anni di carcere, al massimo 26 anni di carcere, c'è la condizionale... Ora ne hai fatti 21... quando mi arriva questa situazione, le mie figlie vanno a leggere sul sito, “Moriamo in carcere” “Muori in carcere ...”, le mie figlie vengono un po' demoralizzate... ora siamo

un po' scioccate, alla mamma non abbiamo detto niente, però, ci è cambiata la vita, saperti fuori fra 4/5 anni e non saperti più". (T.R.)

“Si che lo sanno che è così. Anche perché sapendo che ho il fine pena mai, cioè hanno capito... anche se io spero che un domani ci potrebbe essere una normativa innovativa ... ma i miei familiari pensano già che morirò in carcere.” (G. D.)

Questo lavoro ci ha svelato una realtà drammatica non solo per il regime di privazioni riguardante la quotidianità della vita per i detenuti sottoposti al regime di 41bis, ma soprattutto per le pratiche restrittive nell'ambito dei rapporti con la famiglia.

Sicuramente un figlio subisce la devastazione psicologica dovuta al continuo sforzo di convivere con l'idea di avere un genitore o un figlio murato vivo. Se poi i contatti con il familiare vengono fortemente limitati dalle pratiche restrittive del 41 bis, *l'ergastolo-ostativo* diventa una forma di tortura perpetua, un trattamento inumano e degradante inflitto alla famiglia del condannato che si trova sottoposta ad una forma di tortura psicologica, ma anche fisica e sessuale, dovuta al fatto di non potere mai riabbracciare il proprio caro, nemmeno per qualche ora, in uno spazio di intimità: sofferenze che vanno oltre la privazione della libertà, quindi il senso della pena.

La condizione drammatica dei rapporti tra gli ergastolani ostativi e le loro famiglie ci porta a riflettere sulle ambiguità e le ipocrisie che caratterizzano le punizioni inumane quando coinvolgono persone innocenti, come le famiglie. E allora emerge più di un sospetto che queste privazioni abbiano come scopo di ridurre i condannati a collaborare con la giustizia, nonostante le loro sentenze siano ormai definitive da molti anni. Se così fosse, esse potrebbero essere declinate come tortura ovvero come esercizio di una violenza fisica e psicologica volta ad ottenere informazioni.

Appendice

L'ergastolo per me e la fine di tutto, dire ergastolo sembra una cosa normale per chi non lo conosce, ma è un male incurabile per chi lo prova e ci vive ogni giorno, non ci sono medicine o cure compassionevoli che ti possano guarire e alleviare la durezza della vita che ti resta da vivere. Penso a questo perché mi trovo con una condanna all'ergastolo da un po' di anni. Da quel giorno mi sento un morto che cammina, con i familiari la vita è diventata sempre più spenta, ho due figli meravigliosi che sono la mia forza altrimenti non avrebbe nessun senso continuare a vederci, non ce dialogo che possa fare, ce un dialogo spento come quando vai al cimitero e parli con i tuoi cari, dove a volte riesci a sorridere con i ricordi, dove la differenza è che al cimitero porti i fiori, a un ergastolano porti qualcosa da mangiare, questo è il mio parere. Penso che tra la pena di morte e l'ergastolo non ci sia differenza, l'unica differenza è che aspetti la morte con la speranza che non c'è, perché è la speranza che ci tiene in vita. Quello che chiederei ai politici gli anni cambiano tutti, spero che un giorno si decidano a cambiare questa penna di tortura senza un senso, per dare un senso anche a noi deceduti vivi. (Fabrizio Pannizzoli, Casa di reclusione di Padova)

Quando vengo arrestato le mie figlie avevano un anno e per nove anni sono stato in un carcere (Locri) vicino a casa, mi ritenevo fortunato perché ogni settimana le potevo vedere e i nostri colloqui erano pieni di baci e abbracci. Dopo nove anni la procura tira fuori dal cilindro la carta della pericolosità e vengo sottoposto al regime del 41bis, subito vengo trasferito in un istituto lontano dalla mia regione, arrivo nel carcere di Spoleto. A parlare del mio primo colloquio ancora oggi che sono passati tredici anni mi cresce dentro una rabbia indescrivibile, perché rivedo nella mia mente l'immagine delle mie figlie che sembravano due statue di cera, non sono riuscite a farmi un sorriso. Trovarsi a passare dai colloqui pieni di abbracci e baci a vedermi dietro un vetro è stato traumatico, tanto che quel giorno quando ho visto una delle mie figlie guardare a terra per più di cinque minuti e mia moglie che non riusciva a convincerla a farle alzare la testa, ho dovuto interrompere il colloquio: quella mia figlia poi per tutta la mia permanenza al 41bis non è venuta a trovarmi, oggi che è mamma di un maschietto e di una femminuccia quando facciamo il colloquio per tutta la durata parla pochissimo, però i suoi occhi sono sempre puntati sul mio viso, e quando le ho domandato il perché lei mi ha risposto che deve recuperare tutti quegli anni che non è riuscita a guardarmi dietro quel maledetto vetro. (Tommaso Romeo, casa di reclusione di Padova)

Un giorno faccio il colloquio con le mie figlie e mia moglie, lei mi comunica che una delle figlie non era venuta perché c'era un problema. Io mi sono sentito morire perché non potevo intervenire in suo aiuto, e mi sono sentito assalire dal panico.

Sono stati i giorni più difficili della mia vita, aspettavo quella informazione, minuto per minuto, ma non ricevevo nessuna notizia, finché mi viene notificato un blocco della censura, cioè che era stata bloccata una lettera in entrata di mia moglie. Era quella lettera che aspettavo con ansia e disperazione, mi dicono che c'è una parola che poteva essere un messaggio in codice. Prima deve essere controllata dal Magistrato di Sorveglianza e dal corpo di Polizia Giudiziaria.

Non sapevo come fare per avere notizie di mia figlia, inizio a scrivere io a mia moglie, dicendo: "Mi è stata bloccata la lettera che tu mi hai inviato, vieni a trovarmi al colloquio il mese prossimo". L'indomani ricevo una notifica nella quale viene scritto che la lettera che avevo inviato a mia moglie è stata bloccata dalla censura con motivazione che io avrei potuto rispondere al messaggio contenuto nella lettera che mia moglie mi aveva inviato. La mia pazienza era finita, inizio a spaccare tutto dentro la cella, inizio a rompere il lavabo, stacco gli sportelli degli armadietti, tutto quello che mi capitava davanti. Arrivano una ventina di agenti della polizia penitenziaria del G.O.M (Gruppo Operativo Mobile) che è un gruppo speciale per le persone detenute al regime di 41 Bis. Nel vedere tutto quel gruppo perdo il controllo totale della mia pazienza, il mio pensiero era: "Adesso iniziano a darmi botte". Mi viene d'istinto di lanciare tutto quello che mi trovavo nelle mani, per evitare un assalto dentro la cella. Per finire, hanno capito che ero uscito fuori di testa, così me la sono cavata solo con una denuncia per danneggiamenti, tentativo di oltraggio a pubblico ufficiale, ne sono uscito con 800 € di multa e un rapporto disciplinare che non mi farà ottenere i 90 giorni di liberazione anticipata al mio fine pena, che per me non sono utili dato che sono condannato alla pena dell'ergastolo e non posso finire mai la mia pena.

Dopo qualche mese mi viene restituita la lettera, dove erano state visionate quelle parole che potevano essere dei messaggi: "Biagio, sono stata all'ospedale...". È stata una grossa ferita al cuore per tutti. Finisce che per anni non vedo le mie figlie, non ricevo più posta, non le ho più viste crescere, non sapevo più niente di loro, il mio dolore era forte, ma preferivo così, almeno le istituzioni non potevano giocare con i sentimenti della mia famiglia. (Biagio Campailla, Casa di Reclusione di Padova)

Capitolo 7

L'ostatività: dopo il processo, il silenzio

Uccidere chi ha ucciso è, secondo me, un castigo non proporzionato al delitto. L'assassinio legale è assai più spaventoso di quello perpetrato da un brigante. La vittima del brigante è assalita di notte, in un bosco, con questa o quell'arma; e sempre spera, fino all'ultimo, di potersi salvare. Si son dati casi, in cui l'assalito, anche con la gola tagliata, è riuscito a fuggire, ovvero, supplicando, ha ottenuto grazia dai suoi assalitori. Ma con la legalità, quest'ultima speranza, che attenua lo spavento della morte, ve la tolgono con una certezza matematica, spietata. Attaccate un soldato alla bocca di un cannone, e accostatevi con la miccia: chi sa! penserà il disgraziato, tutto è possibile... Ma leggetegli la sentenza di morte, e lo vedrete piangere o impazzire. (Dostoevskij)

7.1 Processi per mafia

Mi sono avvicinato allo studio della condizione di vita dei detenuti rinchiusi all'interno del 41 bis consapevole del forte effetto negativo che la criminalità organizzata produce sulla comunità in cui opera e della gravità dei reati commessi da queste organizzazioni. Questo lavoro esula dall'analisi dei fatti commessi e dalla verifica delle responsabilità dalle persone intervistate, concentrandosi esclusivamente sullo studio dello strumento afflittivo più duro previsto dal sistema penale italiano. Pertanto, più che una sospensione del giudizio, la mia strategia è stata quella di ragionare in termini estremi, come se queste persone fossero tutte colpevoli: un presupposto che mi ha permesso (almeno in apparenza) di oggettivare gli elementi raccolti senza subire alcuna influenza legata all'eventuale conoscenza dei reati loro ascritti.

Tuttavia, nel corso di questo studio mi sono reso conto che la realtà spesso complica ogni proposito, per cui, quando mi sono ritrovato ad ascoltare le riflessioni riguardanti le loro sentenze di condanna, ho capito non solo che era inevitabile conoscere frammenti di storia processuale, ma che era difficile rimanere impassibile.

Il regime di 41 bis ricorda una legge nata sull'onda emotiva delle stragi mafiose di vent'anni fa che ci rinvia al legittimo dubbio che in quel periodo i processi per mafia sentissero il peso del clima creatasi in seguito all'opinione pubblica indignata dalle stragi ordinate da chi stava ai vertici dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra. È evidente come la risposta della magistratura è stata non solo quella di colpire Cosa Nostra, ma di fare terra bruciata intorno ad altre aggregazioni con caratteristiche simili. Da un lato si è inasprito l'aspetto retributivo comminando condanne esemplari non solo a mandanti ed esecutori degli attentati, ma a tutti quelli che in qualche modo avevano assunto condotte rilevanti ai fini delle responsabilità. La novella delle punizioni esemplari aveva trovato la sua espressione nei maxiprocessi.

“Come fai a difenderti al maxiprocesso? Portano a testimoniare poliziotti, pentiti, famigliari di vittime, e poi condannano tutti, cento-centocinquanta persone!” (A.L.).

Il maxiprocesso costruisce un concetto nuovo e diverso di partecipazione al delitto, fondato non tanto sulla rilevanza penale della condotta del singolo, ma sull'analisi delle caratteristiche dell'apporto dato da ciascun individuo al soggetto criminale complesso. Questo significa che una volta accertato l'esistenza del consorzio, anche quelle condotte che di per sé non avrebbero rilevanze penali, ne risultano rilevanti ai fini dell'organizzazione. Il maxiprocesso non è quindi semplicemente la sede in cui si accertano le responsabilità e si puniscono i soggetti per le proprie condotte, ma diventa uno strumento di prevenzione in una logica di difesa sociale rispetto ai possibili rischi che potrebbero venire da nuove condotte antisociali.

Questo lavoro non intende prendere in analisi i processi penali che hanno sentenziato le condanne all'ergastolo delle persone sottoposte al 41 bis. Pare tuttavia interessante il punto di vista delle persone condannate che ritengono che molte delle condanne inflitte sono state sproporzionate rispetto alle responsabilità individuali e ai livelli di coinvolgimento nei reati. Le persone che si ritengono innocenti sono davvero poche, ma quasi tutti denunciano di aver subito un giudizio condizionato dai riflettori dei media.

7.2 Come si diventa mafiosi

Passeggiando nel cortile del carcere mi ritrovavo spesso ad ascoltare storie di malavita che riguardavano esclusivamente persone del sud Italia. Il ricordo della vita vissuta in libertà, veniva storicizzato attraverso episodi legati a fatti violenti oppure narrazioni processuali, delineando così un preciso contesto socio-culturale collocato nella dimensione malavitoso. D'altronde, ogni campo sociale struttura gli individui attraverso rituali simili. Ad esempio quando si parla di un punto geografico – come un paese, una strada o un edificio – si verifica spesso quella ben nota

circostanza per cui si inizia ad associare il luogo a persone di comune conoscenza che ci vi abitano o ad episodi condivisi che vi sono avvenuti. Così anche quando si parla di luoghi nel cortile di un carcere, si associano a personaggi della malavita oppure a fatti di rilevanza penale. Condividere la stessa esperienza è una forma di riaffermazione della propria provenienza da quel particolare campo, ma ha anche lo scopo di trasmettere una memoria di cui si è stati protagonisti, come bisogno di continua riaffermazione. E questo vale anche in carcere.

La questione dei reati associativi accentua la demarcazione territoriale degli ergastolani ostativi. La coesistenza costitutiva della condanna all'ergastolo e dell'associazione di stampo mafioso, ha reso l'ostatività una punizione etnica determinata dalla provenienza dei condannati per reati associativi che interessa regioni come la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campagna. Pertanto l'ergastolo ostativo tocca prevalentemente detenuti originari di questi territori. Eccezione viene fatta per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione che vede protagonisti anche persone provenienti dalla Sardegna.

Parlare della propria infanzia per ricercare le cause della scelta deviante in generale, ed eventualmente dell'affiliazione alla criminalità organizzata, non è facile. Le resistenze sono dovute soprattutto alla "paura" di apparire come uno che vuole passare per vittima. Tuttavia i loro racconti autobiografici restituiscono alcuni spunti importanti. Sono persone che condividono traiettorie di vita pressoché simili. La loro infanzia ci descrive il disagio delle periferie delle città meridionali vissuto da figli socializzati alla violenza e famigliarizzati con l'idea del carcere come una prospettiva possibile. Oltre alla rabbia alimentata dalla propria condizione emarginata, la povertà economica e culturale producono anche una condizione di solitudine. Un rimedio immediato alla rabbia e alla solitudine viene cercato nell'aggregarsi con altri coetanei per fare gruppo.

"Crescere senza padre è una enorme penalizzazione, ma lo è ancora di più se quel padre è detenuto in particolare con una pena che dura decenni o addirittura con il fine pena mai. Quando si è piccoli non ci si rende conto del perché tuo padre non è a casa, ma lo vedi un paio di volte l'anno in una misera stanza per poche ore. E quando cominci a capire che tuo padre si trova in carcere ti senti impotente e quella tua impotenza non fa altro che riempirti di rabbia e offuscarti il cervello, e così cominci ad avvicinarti a quei ragazzi che stanno passando il tuo stesso dramma perché ti convinchi che solo loro ti capiscono e ti accettano."
(T.R.)

Il gruppo ha la capacità di regalare momenti piacevoli, risate collettive, divertimento condiviso, di fatti, riempie il vuoto delle relazioni che la famiglia non riesce più ad offrire e quindi assume un'importanza molto rilevante per il giovane che prova una forma di gratitudine talmente grande da sentirsi in debito. È a tal punto che l'individuo diventa disponibile a compiere qualsiasi azione che il gruppo richiedesse e dato che il gruppo ha sempre bisogno di rinsaldare il legame tra i suoi

membri per riaffermare la sua importanza, la richiesta d'azione non manca ad arrivare. Si tratta spesso di prove di coraggio, ma anche di violenze, azioni che svolgono una selezione naturale dei ragazzi più forti. La rissa diventa presto una pratica utile all'esorcizzino delle paure e al farsi un nome. Si impara presto che grazie al gruppo si può incutere paura e si può avere rispetto, elementi importanti all'esigenza di autogratificazione.

Oltre a combattere l'inerzia e la noia, gli adolescenti meridionali trovano nel gruppo un'opportunità di guadagno. I modelli di riferimento sono offerti dalle figure dominanti che esercitano il proprio potere sul territorio. Il gruppo dei grandi diventa una meta da raggiungere. I più grandi, con il loro benessere e il potere che riaffermano continuamente, diventano dei miti.

Quando si commettono reati, non si passa più inosservati dalle forze dell'ordine e nemmeno dai più grandi. Si entra così a fare parte di un mondo che stabilisce una cultura e dei codici propri. L'ultimo arrivato, se vuole assumere un ruolo, deve innanzitutto cercare dei punti di riferimento all'interno del campo. Di solito si avvicina ad un personaggio mettendosi alla sua disposizione. Stare vicino a qualcuno che si è fatto un nome nel mondo dell'illecito, essere indentificato dagli altri come un suo fedele è un vero trampolino di lancio verso la carriera criminale.

“Tu giovane ti convinci che quella persona è un mito a cui dedicare la tua vita, cominci a provare tutte le strade per farti notare dal tuo mito. Quando, entrato nelle grazie del tuo mito, ti senti invincibile, cominci a perderti nei fumi del delirio di onnipotenza quando vedi che la gente a cui prima eri indifferente fa di tutto per diventare tuo amico, ormai dipendi dal tuo mito.” (T.R.)

Questo passaggio stimola la creazione di una identità violenta, per certi versi eroica, che produce risorse materiali importanti per chi non ha altri strumenti. Fare parte del gruppo dei grandi impone uno stile di vita diverso: occorre saper difendere la propria immagine di duro, di persona che si fa rispettare. Allo stesso tempo, avere un nome crea delle aspettative nei confronti di una comunità che si rivolge a loro di fronte a situazioni di difficoltà.

“Andavamo al ristorante e non ci facevano pagare. Andavamo al negozio per comprare i vestiti, e ce le regalavano. Ma erano doni che ci sono costati cari, perché poi arrivava quello e ti diceva, guarda che tizio è venuto a farmi l'estorsione... e tu parti, ci vai a parlare, o magari anche a litigare per difendere quello che non ti faceva pagare la pizza. Eravamo giovani e ingenui.” (G.F.)

È chiaro che crescendo all'interno di un campo che proietta continuamente modelli, ruoli e pratiche extra-giuridiche, non risulta facile fare una scelta di vita onesta. Sicuramente nascere in certi quartieri, significa quasi sicuramente essere condannati a riprodurre lo stesso agire senza mettere in discussione i valori imposti dall'ambiente circostante,

“Un giovane come me, almeno ai miei tempi, non sapeva quale era il male e quale era il bene. Per esempio mio zio era stato per 24 anni sindaco del Paese e lo vedevo che andavamo a mangiare con il giudice, e anche con quello dell'altra parte (s'intende il capo

dell'organizzazione della zona). Veniva l'ispettore di polizia, mi diceva, hanno rubato la macchina a mia moglie me la fai ritrovare, un giovane che vede? Allora il giovane che vede queste cose non sa qual è il bene, il male ha questa confusione, si vede come un eroe. Poi i politici venivano, ci dicevano, 'ci date i voti?', ma quando un politico viene a chiederti i voti sa chi siamo. E il giovane che assiste a queste cose?" (T.R.)

Un'altra traiettoria ricorrente è quella tracciata dalle storie di calabresi che hanno commesso omicidi all'interno di faide tramandate da generazioni. Essi rivendicano il proprio diritto di vendetta e l'ineluttabilità del proprio destino. Quando per vendetta si è subita la perdita di un parente e si vive all'interno di una comunità che riproduce da secoli discorsi etici sull'onore e sui doveri verso il proprio clan familiare, la vendetta diventa una conseguenza naturale. La discussione se mai verte sulla scelta del membro che si farà carico dell'esecuzione.

"...fino a oggi non è che posso dire che ho sbagliato, posso che ho preso quella decisione e te lo pago il reato. Io vorrei vedere... in un paesino, 16.000 abitanti, è stato ucciso mio padre dal barbiere, mentre si faceva la barba. A quel punto ho preso mio padre che era per terra, l'ho preso in braccio. Con mio padre avevo un buon rapporto, era una persona brava onesta, ma chi è stato? comunque la sera l'ho saputo, perché quando hanno buttato la macchina, c'era un persona che li conoscevo e li ha visti e la sera me l'ha detto, e di là poi è scattata una molla e ho combinato un macello, perché poi gli ho dato la caccia... siamo dieci figli, io sono il maschio più grande, hai distrutto una famiglia completamente perché poi quella conseguenza ha portato un massacro a casa, cioè cognati, zii, parenti tutti arrestati, per fortuna poi loro sono usciti. Ho un altro fratello che li hanno fatto fare dieci anni di 41bis, dopo dieci anni l'hanno lasciato." (G.Z.)

C'è anche chi rivendica un'infanzia "regolare", segnata da lavoro onesto e una condotta rispettosa della legge. Traiettorie di vita che hanno subito una sterzata quando qualcuno gli ha chiesto un favore "che non poteva rifiutare". Oppure persone che hanno favorito l'associazione senza esserne parte. Ma ci sono anche condannati che si assumono le responsabilità dei propri reati, ma si rifiutano di essere definiti 'mafiosi'. Si tratta spesso di persone provenienti da regioni come la Puglia oppure la Calabria che hanno commesso reati maturati all'interno di faide familiari. Certo, non negano le loro responsabilità, riconoscendo la propria responsabilità nella commissione di reati efferati, ma rivendicano il movente della vendetta respingendo categoricamente l'etichetta della mafiosità.

"Ma sai quante ce ne di persone innocenti in carcere anche con l'ergastolo? C'è gente che non si può difendere, con che ti difendi, che cosa le dici? Si può difendere più un colpevole che un innocente. Prendi mio fratello... ma guarda che lo dice il processo che è innocente, non so quanti giudici gli hanno dato ragione... Primo processo assolto, appello condannato, la cassazione torna indietro, assolto, ancora ricondannato, ma sai quante passaggi gli hanno fatto fare? alla fine lo hanno condannato perché un magistrato in cassazione ha detto "va be il processo è stato fatto in regola, apposto". Ma se gli omicidi gli ho fatto io, come hanno fatto a condannarlo a mio fratello?" (G. Z.)

Il mondo dell'illecito offre notorietà, risorse economiche, il potere, ma impone anche un prezzo da pagare in termini di guerre interne ed esterne, di tradimenti, di minacce, di omicidi, di galera e, soprattutto, di ergastoli. Dopo decenni di carcere molti detenuti capiscono di aver preso un abbaglio costato caro. L'immagine eroica che avevano della malavita e la sensazione di grandezza dovuta al legame con i più grandi, vengono frantumati dalla realtà del carcere e dal fine pena mai.

“Io sono in carcere da 26 anni, dal 1989. Diciamo alla data dell'arresto avevo diciannove anni, e a ventuno mi viene applicato il regime del 41 bis. Era il 1992. Quindi Pianosa, Cuneo, Spoleto... ci sono di mezzo quattro revoche di diversi tribunali, poi nel 2005 c'è stata l'ultima revoca e non c'è stata più nessuna ri-applicazione del 41 bis.” (C.C.)

Aver commesso i reati in giovanissima età non ha alcuna influenza sull'ostatività dei condannati. Il capomafia, riconosciuto colpevole per diversi delitti e i suoi giovani affigliati condannati come esecutori, vengono giudicati alla stessa stregua da parte del Tribunale di sorveglianza. Essere riconosciuto colpevole di un omicidio oppure di cento, nulla cambia agli occhi del magistrato: se il condannato è ostativo deve morire in carcere.

“Io sono siciliano, da noi la linea tra legalità e illegalità è talmente sottile che spesso non ti accorgi che ciò che stai facendo ti può portare in carcere con addosso un ergastolo. Qui ci sono anche persone che sono entrate a 18 anni, non hanno neanche mai avuto un rapporto sessuale con una donna! Ma cosa vogliono fare di queste persone?! Le lasciano in galera per sempre? Ma allora dategli la pena di morte...”

7.3 La scoperta dell'ostatività

L'ostatività non è sempre una cosa semplice da capire. Le ragioni di tale difficoltà possono essere oggettive, vale a dire che il contesto in cui è stato consumato il reato non sempre è legato alle attività dell'associazione. Si sa che spesso la condanna all'ergastolo viene emessa per un omicidio aggravato¹⁶². Tra gli aggravanti ci possono essere la premeditazione, la crudeltà, lo stato di latitanza oppure l'aggravante dell'omicidio per sottrarsi alla cattura. Così, quando nella sentenza si fa riferimento all'aggravante del metodo mafioso¹⁶³ (art.7), il condannato può dedurre facilmente che sarà soggetto all'esclusione dai benefici di legge in modo automatico, ma quando in sentenza non c'è alcun riferimento all'art. 7, il condannato non sempre conosce sin dall'inizio il suo destino di ostatività.

¹⁶² Art. 575 del C.P.

¹⁶³ L'art. 7 d.l. 152/91 stabilisce che per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Una prima difficoltà viene causata dalle lungaggine dei processi. Ad esempio, alcuni detenuti che si rifiutano di essere epitetati come mafiosi, dopo aver trascorso lunghi periodi al regime di 41 bis, non hanno ancora una condanna definitiva per associazione mafiosa. Questo accade specialmente tra i detenuti calabresi, persone avvilluppate in faide che si alimentano da un codice dell'onore che ha radici culturali e che, quindi, non sempre dimostrano di essere frutto dell'attività di un'associazione mafiosa.

“Io sono dal maggio del 1993 dentro per omicidio. Dicono che è stato un omicidio di mafia denominata “ndrangheta calabrese”. L'ultimo reato contestatomi è del luglio 1991, per cui mi vengono contestati reati commessi prima della legge emergenziale. Ma io fino ad oggi non ho una condanna definitiva per mafia, è un processo che va per le lunghe ... Però il discorso è che, anche se non ti viene contestata l'associazione mafiosa... loro te lo mettono ostativo perché dicono che è stato commesso sempre per l'associazione mafiosa.” (T.R.)

Non solo i calabresi ma anche i pugliesi hanno da ridire sull'essere accusati di associazione mafiosa. Pur riconoscendo il trascorso di guerre tra le bande presenti in Puglia negli anni ottanta, essi sostengono di non avere mai avuto né una struttura e né un agire simile a Cosa Nostra. Ciò nonostante, le autorità giudiziarie hanno applicato lo stesso metodo processuale sperimentato in Sicilia, con maxiprocessi mirati a fare terra-bruciata. Processi spesso seguiti anche dai riflettori di una campagna mediatica concentrata a declinare le faide pugliesi all'esistenza di una mafia pugliese.

“Noi stiamo facendo a Brindisi un processo per associazione. Non era stato mai riconosciuto l'associazione, perché a Brindisi c'era il contrabbando, cioè tanta gente si campava con il contrabbando. Noi stiamo facendo il processo era il periodo del 1992, il processo era cominciato a dicembre 1991, fino al novembre 1993. Quasi due anni di processo. È venuto Arturo Parisi¹⁶⁴ a Brindisi e ha detto, “lo Stato non può uscire sconfitto da questo”. Noi abbiamo preso quindici anni d'associazione secca, cioè uno che viene a porre la ragione di stato, in un'intervista di giornale...” (G. D.)

Quando il condannato chiede di essere ammesso ai benefici penitenziari da' avvio alla verifica formale della condizione di ostatività. A quel punto il magistrato di sorveglianza, visto l'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, verifica la presenza di condanne per reati ostativi tra le quali l'associazione mafiosa¹⁶⁵. Di conseguenza, laddove ci siano una o più condanne per associazione mafiosa, il detenuto risulta ostativo per il periodo in riferimento a quelle condanne. Tuttavia, il magistrato non si ferma qui, ma analizza le motivazioni della sentenza alla ricerca di eventuali condanne ai fini di verificare *i reati commessi per agevolare l'associazione*, quindi eventuali connessioni tra l'attività associativa e gli altri reati che non sono ostativi se presi

¹⁶⁴ Arturo Parisi, era membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Istituita dalla legge 17 maggio 1988 n. 172, rimase attiva per 13 anni ed era composta da 20 deputati e 20 senatori, oltre al presidente.

¹⁶⁵ Art. 416 bis del C.P.

singolarmente. Alla fine di tale analisi, il magistrato decide di estendere l'ostatività del reato di associazione mafiosa agli altri reati ritenuti connessi a tale associazione. In breve, una condanna per associazione mafiosa può rendere ostativa anche la condanna per omicidio che, di per sé, non sarebbe ostativa. Si tratta di una specie di acrobazia giuridica poiché un collegio di giudici si riunisce in udienza per esprimere un giudizio in fase di esecuzione e, in presenza di eventuali procedimenti/condanne per associazione mafiosa (art. 416 bis), la stessa Corte aggrava la posizione del condannato decretando l'esclusione dai benefici.

Quando raccontano il momento della condanna all'ergastolo, le persone ricordano di aver accolto con rassegnazione la sentenza. Nel corso del processo si capisce approssimativamente l'andamento e quando le speranze di assoluzione sono quasi inesistenti appare comprensibile che la persona condannata cominci a fare calcoli mentali su quando potrà sperare di mettere piede fuori. C'è chi dice di aver calcolato di poter usufruire di qualche permesso dopo vent'anni di pena. Qualcun'altro invece si era immaginato un percorso più breve considerando la sua giovane età e il ruolo secondario nell'omicidio. Sicuramente l'ombra dell'ostatività si è sempre aggirata nei loro pensieri, ma è soltanto quando si riceve l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che rigetta la richiesta di permesso con la motivazione dell'ostatività che si ha la certezza della perpetuità della propria condanna.

“Io ero all'Asinara quando mi arriva il telegramma di mia moglie che dice che la Cassazione è andata male, sei definitivo. Io ho fatto lo scorporo dei reati diciamo associativi nel 1999. Quindi ho detto: ho scontato tutti i reati ostativi adesso devo scontare l'omicidio. Quindi avevo fatto i miei conti, continuavo avere un progetto per il futuro, uno straccio di vita. Cosa succede, mi trovo nel carcere di Nuoro e avevo già maturato i termini e faccio un'istanza di permesso premio, e il Magistrato di sorveglianza mi risponde, “sì, è vero, ha scontato il 416 bis, ha scontato i reati ostativi, però anche l'omicidio è ostativo, in quanto è stato commesso per agevolare l'associazione, quindi lei è ostativo, non potrà mai uscire se non collabora. (...) Per loro due più due fa quattro quindi sono stato condannato per associazione di stampo mafioso, attenzione il mio clan (...) non è mafioso, ma di tipo mafioso. E in quel punto lì subentra una vera e propria mazzata a livello psicologico e morale, perché capisci che rischi realmente, se non cambiano le leggi, se non cambiano le condizioni, di morire in carcere.” (C. M.)

Si tratterebbe quasi di una forma di automatismo nel momento in cui si sa che la presenza di una condanna per associazione mafiosa trascina la condanna per omicidio all'interno della prima fascia del art. 4 bis O.P.. Non dovrebbe essere difficile da capire eppure ci può essere anche un'incapacità da parte del condannato di comprendere il linguaggio tecnico usato nei motivi della propria condanna oppure di interpretare la propria posizione processuale, così come ci può essere anche un fattore psicologico che porta la persona a sperare fino all'ultimo che il Magistrato di Sorveglianza faccia un'interpretazione estensiva.

“Se io faccio il processo per associazione. Mi condannano. Poi parlano i collaboratori e scattano i processi per gli omicidi. Io sono stato condannato per omicidi, ma con l’art. 575... io posso dire che non ho l’ergastolo ostativo. ...e così tante posizioni, che magari ci sono processi che sono scaturiti con il passare degli anni, con il fenomeno del pentitismo... si fa un processo e poi c’è un pentito... poi ne esce un altro e poi un altro, così ti fanno un calderone.” (G.Z.)

L’ergastolo è una pena inesorabile. Sentirsi dire dal magistrato di Sorveglianza che la propria condanna all’ergastolo è da considerarsi ostativa significa perdere ogni speranza di iniziare un giorno a dare un po’ di dignità alla propria vita.

La presenza di persone ritrovatesi nei circuito di Alta Sicurezza per un altro reato ostativo, come il traffico di stupefacenti (art.74)¹⁶⁶, ci informa che la loro condanna per omicidio ha trovato come movente possibili conflitti sorti all’interno delle dinamiche di spaccio degli stupefacenti. Anche in questi casi, il Magistrato di Sorveglianza (MdS) deve fare la stessa verifica sull’ammissibilità del condannato alle misure alternative. Solo che l’associazione ai fini dello spaccio è un’ostatività che restituisce al MS un certo margine di discrezionalità, specie quando l’omicidio è chiaramente distante dallo spaccio. Questo porta anche ad orientamenti e decisioni diverse tra i vari Tribunali di sorveglianza.

“...secondo me il mio ergastolo non è ostativo, perché in pratica non ho più l’art. 416 bis, l’ho avuto fino a 4 anni fa, perché poi (...) ero stato assolto per il 416 bis, ero stato assolto per il 74, droga e cose ... e sono stato condannato alla pena di 10 anni solamente per il vecchio articolo 75 che l’ho già espriato.” (A.P.)

Oltre alla valutazione dell’ostatività c’è anche la valutazione della collaborazione con la giustizia. Infatti, il MdS non applica l’ostatività ai collaboratori¹⁶⁷. La collaborazione in questo caso è una specie di certificazione emanata dal MdS il quale, quando si trova a valutare la domanda avanzata dal condannato potenzialmente ostativo, oltre a leggere i motivi della senza, invia una richiesta direttamente alla procura competente invitandola a rispondere sull’atteggiamento tenuto del condannato durante il suo processo. Alla verifica di un atteggiamento collaborativo, il MdS convoca il Tribunale di Sorveglianza in udienza collegiale alla fine della quale viene certificata la collaborazione e quindi decretato che la condanna non è ostativa alla concessione delle misure alternative al carcere.

Anche la verifica della collaborazione offre margini di discrezionalità ai magistrati di sorveglianza. Ad esempio si può evitare di chiedere alla procura la verifica della collaborazione laddove la semplice lettura della sentenza indica che, nonostante la mancata collaborazione del richiedente, il processo ha tuttavia fatto chiarezza sui reati commessi e sulle responsabilità degli

¹⁶⁶ Articolo 74, D.P.R. n. 309/1990 - *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

¹⁶⁷ Art. 58 ter O.P.

autori. In questa direzione sono andate anche varie sentenze dalla Corte costituzionale che hanno introdotto concetti come collaborazione “inutile”, “impossibile” e “inesigibile”. Infatti, anche la Corte di Cassazione dando una interpretazione estensiva all’art. 58 ter O.P. (norma che restituisce ai collaboratori la facoltà di accedere alle misure alternative) ha riconosciuto tale diritto anche ai condannati che non possono collaborare in quanto la loro collaborazione è inesigibile, inutile o impossibile. Ciò nonostante, ad eccezione di qualche tribunale di sorveglianza, le persone che non hanno dato un contributo collaborativo concreto rimangono ostativi per sempre. Salvo pochi magistrati che, giudicando caso per caso, a volte accettano di offrire questa scorciatoia giuridica e dichiarare la collaborazione inesigibile in quanto la partecipazione del condannato era stata talmente marginale da escludere che egli fosse a conoscenza di fatti su cui poter collaborare.

“C’è stata la richiesta di 58 ter... anche quella rifiutata l’ho fatta due volte. Adesso ho presentato la terza perché poi continuo a lottare ma man mano che passa il tempo ti giochi tutte le carte, continui a lottare... e poi sembra incredibile tu la puoi interpretare in una maniera, quell’altra la puoi interpretare in un’altra. La motivazione che io batto sempre, a che serve dopo 23 anni? ... secondo me uno vuole sapere la verità per sapere la verità e che cosa è successo al suo congiunto, ma se la giustizia la pretende diventa vendetta. Adesso anche lì un caso importante almeno per la nostra cultura, noi ci sentiamo veramente innocenti di essere colpevoli. Nel senso che noi dovevamo ammazzare o essere ammazzati, non è che sono morti degli “innocenti”. (C.M.)

7.4 Collaboratori e la paranoia di parlare

Dopo la creazione delle prime liste dei mafiosi da isolare, molte altre persone, anche detenute per altri reati, sono state confinate al 41 bis. Ad aumentare il numero dei detenuti che da un carcere “normale” vengono trasferiti nelle carceri “speciali” per essere sottoposti al 41 bis interviene un fenomeno¹⁶⁸ che era già in atto da qualche anno: “il pentitismo”¹⁶⁹. Diversi boss di Cosa Nostra dopo essere stati catturati, di fronte alla prospettiva di passare il resto della vita in carcere, decidono di collaborare con la giustizia. Per stimolare maggiormente la collaborazione vengono istituiti alcuni dispositivi normativi¹⁷⁰ che prevedono sconti di pena e fornisce protezione contro eventuali vendette. Tuttora, oltre ai casi di cattura di latitanti o di arresto di appartenenti a clan mafiosi, il 41 bis viene applicato anche a persone già detenute, nel momento in cui sono soggetti a nuovi procedimenti penali. Ad esempio accade spesso che, in seguito a nuove rivelazioni di un

¹⁶⁸ Si riferisce alle dichiarazioni che Tommaso Buscetta rese a Giovanni Falcone usate nel maxiprocesso palermitano contro Cosa Nostra.

¹⁶⁹ Dino A. (a cura di), *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica*, Donzelli editore, 2006.

¹⁷⁰ La collaborazione con la magistratura prevede sconti di pena (legge n.15 del febbraio 1980) e assegna all’autore lo status di “collaboratore di giustizia” (legge 15 marzo 1991 n. 82).

collaboratore di giustizia le autorità giudiziarie possono chiedere al Ministro l'applicazione del provvedimento su una persona già detenuta.

I processi celebrati negli anni '90 contro associazioni mafiose hanno assegnato un ruolo importante se non fondamentale ai collaboratori di giustizia¹⁷¹. Persone spesso ben informate sulle attività compiute perché attori protagonisti e con posizioni spesso importanti nell'associazione stessa¹⁷². Così come i processi, anche la collocazione in 41 bis trovava = traeva le sue argomentazioni dalle dichiarazioni dei collaboratori. Sembra che la pericolosità di una persona fosse determinata non tanto dalle indagini delle autorità giudiziarie quanto invece dalle dichiarazioni dei collaboratori.

“Io sono stato in 41bis per otto anni. E ci sono finito otto anni dopo essere stato al regime normale.... E' successo che alcuni collaboratori si sono alzati una mattina, c'è stato un sequestro di persona e mi accusano (...) Poi andando avanti i magistrati si sono resi conto che non centravo nulla io con questi fatti, (...) perché poi credo che sia emersa tutta la verità, perché c'è stato un processo, io non sono mai stato indagato per quei fatti.” (A. P.)
“Il problema è stato che i primi pentiti dicevano, “era un semplice affiliato o killer braccio armato della famiglia”. Dopo 8 anni che ero in A.S. si pentono altri e dicono, ‘no, vedete che questo signore è ai vertici della situazione’. Ritorna indietro tutto, subito mi mandano al 41 bis. Però non è che io ho commesso i reati dal carcere perché da quando sono detenuto io non ho mai commesso un reato fino ad oggi.” (T.R.)

Data l'importanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le autorità invitano continuamente i loro arrestati a collaborare. Tale scelta sarebbe servita, da un lato, a confermare le ipotesi accusatorie e dall'altro a fare luce su nuovi fatti. L'invito a collaborare è così sistematico che durante gli interrogatori in carcere, a tutte le persone sottoposte al 41 bis, viene prospettata in modo esplicito l'uscita in caso di collaborazione con la giustizia.

“Sono stato rinchiuso alla quinta sezione del carcere dell'Ucciardone. Ho fatto 14 mesi di isolamento. Era marzo 1995. In questi 14 mesi non mi è stato concesso di vedere niente e nessuno. Ho avuto diversi colloqui (col magistrato) mirati al pentimento alla collaborazione con la giustizia. Nel maggio 1996 mi hanno dato questo 41 bis per la mancata collaborazione. Sono rimasto per dieci anni in 41 bis. L'ho fatto prima a Palermo, poi a Viterbo, poi Ascoli Piceno, poi a Novara, e mi hanno tolto il 41 bis quando ero a Novara nel 2006. I trasferimenti erano dovuti secondo loro per la sicurezza. Quindi ogni 6 mesi, ogni 8 mesi facevano questi trasferimenti.” (A. L.)

La pressione subita dall'istituzione e le continue accuse provenienti da collaboratori di giustizia, si riflettono sulle persone detenute al 41 bis producendo diffidenza verso tutti. La paura che qualsiasi affermazione, riflessione o reazione emotiva possa essere strumentalizzata da altri e

¹⁷¹ G. Falcone, *Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza*, in "Difesa penale", 1992.

¹⁷² Per approfondimenti sull'evoluzione storica relativa alla protezione ed all'assistenza dei collaboratori di giustizia, alla loro "utilizzazione" in fase di indagini e di dibattimento ed al conseguente trattamento sanzionatorio consultare anche la tesi di Desy Parrini, *Collaboratori e testimoni di giustizia. Aspetti giuridici e sociologici*, sul sito di Altro Diritto, <http://www.altrodiritto.unifi.it>.

rifilata alle autorità come notizia di reato, ha portato le persone a stare attenti ad ogni parola espressa. Si comunica solo il minimo indispensabile. Poche parole necessarie alle comunicazioni quotidiane insieme al lusso di commentare qualche partita di calcio, si rivelano le uniche occasioni di espressione. Questo significa che i detenuti sono sottoposti ad un doppio isolamento: quella dell'Istituto e quello proprio. Nel trascorrere degli anni, il clima di diffidenza e di silenzi, l'intreccio tra il regolamento del carcere e la quotidianità dei regime speciale, costringono le persone ad una solitudine estrema.

“Con gli anni preferivo stare sempre più chiuso in cella, non mi piaceva neppure andare al passeggio in quella misera ora d'aria, mi ero creato il mio mondo, mi sentivo più “felice” nel rimanere dentro quelle quattro mura buie, potevo fare i miei discorsi da solo, potevo creare le mie palline di carta e far finta che giocavo a Carambola. (...) Con il tempo questo mi ha portato a non parlare più con nessuno, sono arrivato al punto che quando facevo quel misero colloquio di un'ora al mese con la mia famiglia non sapevo più dialogare, era diventata una tortura, volevo solamente tornare nella mia cella in modo che potevo fare i miei ragionamenti da solo”. (B.C.)

La parola assume connotati di pericolosità. La parola detta anche solo per vantarsi oppure come sfogo minaccioso o come racconto di un reato, se riportata alle autorità, può diventare una prova della propria pericolosità e giustificare la richiesta di rinnovo dell'applicazione del 41bis. Pertanto, meno si parla più crescono le possibilità di vedersi revocato il 41 bis. Questa forma di isolamento però produce non solo sofferenza, ma costringe la persona a chiudersi nel silenzio. Una condizione che può durare anche più di un decennio. È facile comprendere allora come una persona trovi difficoltà anche a raccontare i suoi ricordi più belli: si disimpara a parlare, a relazionarsi, a dialogare, insomma, si disimpara a vivere. Qualcuno mi ha raccontato di avere la sensazione che il silenzio sia stato la sua condizione di sempre. Si parla poco e a bassa voce anche quando si parla di calcio.

7.5 Perché tu non hai collaborato?

La collaborazione con la giustizia è una pratica complessa inquadrata all'interno di una cornice normativa¹⁷³ che organizza aspetti come lo status del testimone di giustizia, le misure di protezione e il programma speciale, il trattamento sanzionatorio e penitenziario dei collaboratori, la destinazione dei patrimoni dei collaboratori. Collaborare con la giustizia non è una cosa semplice. Intanto bisogna essere a conoscenza di fatti e prove importanti da giustificare l'ammissione al programma speciale di protezione e un diverso trattamento penale e penitenziario. Non sempre (e non tutti) i membri di una organizzazione detengono una

¹⁷³ Artt. 51 e 380 C.p.p.; legge n°8 /1991 e legge modifica n°45/2001.

conoscenza dettagliata delle attività svolte dal proprio gruppo. Solitamente, tra chi poteva essere a conoscenza dei dettagli, c'è già stata una scelta collaborativa in fase processuale mentre altri si sono rifiutati di collaborare.

Non è facile però capire cosa determina esattamente la scelta di non collaborare pur sapendo che sarebbe sufficiente farlo per essere ammessi ai benefici di legge e alle misure alternative al carcere. La richiesta della collaborazione ai fini della concessione dei benefici si basa sull'equazione che equipara la mancata collaborazione al mancato ravvedimento.

Più che un teorema sembra uno scambio, un dare e avere. Dare informazioni per avere benefici, significa però sconfessare il principio di personalizzazione del percorso carcerario insieme a quella teorica sulla rielaborazione del proprio passato e sulla presa di consapevolezza usata ampiamente dall'istituzione per giustificare una punizione tutt'altro che rieducativa. Questa contraddizione si verifica continuamente attraverso le ordinanze dei tribunali di sorveglianza nella misura in cui la mancata collaborazione rende irrilevante le relazioni fornite dal carcere sull'adesione dell'ergastolano al percorso educativo carcerario e sull'attestazione della presa di distanza dal proprio passato criminoso.

Si passa dal diritto processuale di non collaborare “*nemo tenetur se detegere*”¹⁷⁴, al dovere penitenziario di collaborare, imposto dall'art. 4 bis O.P.. Anche se in apparenza può sembrare una forma di stimolo alla collaborazione attraverso un sistema di primalità – se collabori hai uno sconto di pena - l'ostatività si pone invece in termini punitivi: se non collabori muori in carcere. Non a caso le persone da noi intervistate denunciano una doppia punizione come risultato di una prima condanna per i fatti commessi e di una seconda condanna per quello che viene considerato un comportamento “omertoso”.

La presunzione di omertà apre altri spazi di riflessione. Bisogna tenere in conto che, se per le forze dell'ordine omertà assume significati negativi riferendosi al rifiuto di rivelare informazioni preziose ai fini delle indagini, per i condannati l'omertà assume una declinazione positiva che trova specificazione nell'etica del gruppo che richiede coerenza con la propria scelta di vita, ma soprattutto implica il rifiuto a trasgredire quel principio di fedeltà per cui gli amici non si tradiscono.

“Se vorrei collaborare, che debbo dire? Guarda, io sono stato accusato per questo omicidio, ho sbagliato. Punto. Ma non è nel mio Dna mettere in carcere un'altra persona per prendere la mia libertà, perché, come sono carcerato io adesso, io ne uscirei, e dovrei mettere uno al

¹⁷⁴ La nozione di non collaborazione trova inquadramento nel diritto dell'imputato di difendersi e nel diritto al silenzio, componenti, rispettivamente, positiva e negativa del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Il diritto di non collaborare all'accertamento del fatto, sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, viene ricondotto dalla dottrina anche all'art. 13 Cost. in quanto disposizione che tutela oltre alla libertà fisica anche quella morale e la dignità dell'uomo, entro una prospettiva personalistica incardinata nell'art. 2 della Carta fondamentale.

mio posto... Mi sentirei male... Perché vedo quello che passo io, vedo i miei figli, vedo le cose ... non è giusto vedere un altro farlo soffrire come me.” (B.C.)

Tuttavia, la scelta della non collaborazione può avere ragioni diverse dalla semplice lealtà nei confronti dei propri complici. Al di là dalla responsabilità individuale e del percorso di riflessione svolto dal detenuto nell'eventuale assunzione delle responsabilità, una motivazione fortemente rilevante è la paura di mettere a rischio la propria famiglia. La collaborazione espone le persone a rischi di vendetta e implica programmi di protezione che stravolgono la vita di genitori, figli, parenti.

“Poi io voglio capire una cosa: se io voglio collaborare, come ho detto pocanzi, ho una famiglia grandissima, per colpa mia devo mettere a rischio tutti i miei fratelli, sorelle e nipoti? Io vorrei andare a casa quando esco da qui, non vorrei andare chi sa dove. Ho sbagliato io, allora pago io per quello che ho fatto, e faccio la galera come la sto facendo, come vede, la sto facendo anche... (mostra le bende di un recente intervento chirurgico). Io non posso, a mio padre che ha 80 anni a metterlo in mezzo alla strada, non mi permetterei mai! Preferisco morire che fare spostare mio padre che ha vissuto 80 anni nella sua casa, a mia madre che ce n'ha 70. Dopo tutto quello che mi hanno fatto passare, dopo tutte le torture che ho subito in questi anni, non esiste proprio, per me e una cosa sbagliata, purtroppo no! Se ero solo può darsi che il mio pensiero potesse cambiare, ma dovevo essere solo, non devo mettere a rischio altre persone della mia famiglia.” (E.C.)

Un altro motivo di non collaborazione si riscontra nella condizione di effettiva impossibilità dovuta ad una conoscenza molto limitata, oppure inesistente, di fatti che possono palesare l'interesse della magistratura. Infatti, alcuni racconti ci suggeriscono l'esistenza di gradi diversi di partecipazione alle organizzazioni, tra i quali anche condannati che hanno favorito l'organizzazione senza farne parte. Si può trovare così il familiare che ha fornito l'auto col la quale sono stati commessi omicidi, oppure l'agricoltore che ha prestato il casolare a Cosa Nostra che, oltre ad usarlo come rifugio per latitanti, l'ha utilizzato per realizzare sequestri di persona e omicidi come l'uccisione del piccolo Di Matteo¹⁷⁵. La storia di questo agricoltore, oggi condannato all'ergastolo ostativo, fornisce spunti interessanti alla questione dell'esigenza di collaborazione, anche perché dimostra come le persone che fiancheggiato l'organizzazione risultano maggiormente penalizzate da tale normativa. Infatti, l'intervistato ammette che, nel momento in cui ha fornito le chiavi, era consapevole che Cosa Nostra chiedeva il suo casolare per svolgere attività illegali. E tuttavia, senza contare che all'interno di una comunità “amministrata”

¹⁷⁵ Giuseppe Di Matteo, figlio quindicenne del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, fu sequestrato nel tentativo di far tacere il padre. Di fronte alla decisione del padre di proseguire la collaborazione, il ragazzo fu ucciso e il suo corpo disciolto in una vasca di acido nitrico. La storia di questo bambino continua a toccare emotivamente tutta l'Italia, perché rappresenta l'estrema crudeltà di chi non si è fermato nemmeno di fronte ad un bambino pur di far tacere il genitore che stava collaborando con le autorità sulla strage di Capaci 23 maggio 1992 - attentato messo in atto da Cosa Nostra, sull'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, a pochi chilometri da Palermo. L'autore del crimine, Giovanni Brusca, diventato collaboratore di giustizia, raccontò tutta la rete di persone della quale si era avvalso per gestire le sue attività. Ne seguirono diversi maxiprocessi conclusi con un centinaio di condanne pesantissime.

da Cosa Nostra sarebbe stato pericoloso rifiutare, fornire mezzi e risorse ad una organizzazione non implica necessariamente la conoscenza delle sue attività criminali.

“La mia è stata una sentenza esemplare. Io mi arrabbio quando si parla di pentiti. Le persone che hanno commesso realmente il reato le avete premiate, le avete messe in libertà! In carcere chi avete messo? Il proprietario del casolare in montagna? Che neanche ci andava mai in quella casa!” (A.L.)

Un altro motivo di non collaborazione può essere causato dalla mancanza di tempismo. Una persona può essere stata condannata usando come prova le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia il quale ha fatto chiarezza sui fatti delittuosi. Molti processi costruiscono il proprio impianto accusatorio sulle prove fornite e sulle dichiarazioni rilasciate già in fase delle indagini dai collaboratori e collaborare appieno con la giustizia significa non lasciare margini di collaborazione ai propri ex-compagni. Di fronte ad un quadro processuale chiuso appare impossibile collaborare, nel senso di fornire delle prove nuove.

“Se io volessi collaborare, mi dovrei inventare solo delle palle e accusare persone innocenti, perché ti dico questo? Perché sono stati fatti dei processi, nei processi è stata sviscerata ogni cosa, non è rimasto mai un ignoto... neanche uno, per dire che c’era una persona che ha partecipato a quel fatto e non sappiamo chi è. Hai capito che ti voglio dire? Ora, io per collaborare che cosa gli dovrei dire? Dovrei inventare che c’erano delle altre persone che non esistono e inguaiare altri innocentemente?” (A.P.)

Non si tiene conto che, oltre ai motivi sopraelencati, c’è anche una questione psicologica. Non tutti i condannati hanno la lucidità di prendere una decisione così importante per sé e i propri cari nell’immediatezza dell’arresto. Spesso sono giovani, presi in una faccenda dalle dimensioni molto più grandi. E quando una persona, dopo aver scontato più di vent’anni di carcere, chiede un permesso premio, cosa può ancora offrire alla giustizia?

“Deve andare a scavare cose che magari non sono stati scoperte, e per che cosa? per rovinare un’altra persona che ha fatto vent’anni di vita, c’ha una famiglia e tutto il resto, e gli dice viene tu al posto mio? È una questione soprattutto di umanità. Io vengo da un percorso di sofferenza a causa di persone che mi hanno fatto soffrire.” (G.D.)

La scelta di non collaborare può essere vissuta anche come una rivalse verso l’istituzione. Non tanto nella logica di competere con lo stato, quanto invece nel rifiuto di sottostare al ricatto espressa attraverso il “Se parli esci, se non parli stai dentro”.

“Io non ho mai avuto minimamente questo pensiero di essere un collaboratore di giustizia o accusare qualcuno, perché non ritengo di fare questo passo, io mi ritengo una persona innocente, io sono innocente, ...perché mi devo pentire? Su che cosa? questo è il punto. Perché, se io mi pento sono il buono? Io dico è meglio rimanere ciò che sei e dimostrare che puoi farcela. Vendersi per che cosa? Accusare un altro e metterlo al posto mio? Perché? Mi hanno condannato, sono colpevole, questo dice lo Stato, sconterò la pena, ma che la pena sia, però, adeguata, che la pena sia giusta.” (G.Z.)

Nella complessità delle ragioni e dei sentimenti che si nascondono dietro la decisione di non collaborare c'è da elencare anche il fattore culturale. Molte persone sono cresciute all'interno di una cultura che non si fida della giustizia delle istituzioni, determinate da specifici processi di socializzazione, distanti dalle logiche istituzionali e incentrate prevalentemente nell'osservazione delle regole proprie. Sviluppata in modo particolare ad alcune piccole comunità del meridione dove i legami parentali costituiscono strutture molto compatte, tale cultura vede il carcere come una pena inammissibile, perfino peggiore dell'omicidio stesso. Collaborare, quindi, può significare fare arrestare persone con le quali si ha dei legami parentali e, considerata l'importanza che queste comunità assegnano alla famiglia biologica, collaborare significa disconoscere un valore ampiamente condiviso e, quindi, esporre i famigliari più stretti non alla vendetta, ma al giudizio della propria comunità e quindi farli convivere con la vergogna di avere un padre o un figlio che ha fatto arrestare i propri parenti. La questione del "se io collaboro, cosa direbbero poi di me in paese?" ritorna in molte conversazioni, così come la manifestazione di serenità dovuta al fatto essersi "fatto la galera da uomo" cosicché i propri cari possono "camminare a testa alta".

"Io per esempio mi ricordo a casa mia la nonna diceva sempre, "ragazzi il carcere non si augura a nessuno, nemmeno a chi vi ha fatto del male". Mi segui, cioè io sono cresciuto in un mondo che dice, il carcere noi non lo auguriamo nemmeno al peggior nemico nemmeno a chi ti ha ucciso un familiare. Magari qualcuno dice, sì voi dite così perché lo volete uccidere voi... No non è così, perché i nostri familiari l'hanno vissuto, e anch'io oggi per quello che ho passato io non lo auguro a nessuno nemmeno a chi mi fa del male o a chi è come dire un nemico una persona ..." (T.R.)

Appare chiaro che all'interno del regime di 41bis, la richiesta di collaborazione vien vissuta in modo soggettivo: per alcuni assume i tratti di una prova di resistenza, per altri rimane un'inutile infierire ai limiti del sadismo. La conseguente uscita dal regime di 41 bis può assumere un significato di rinuncia da parte delle istituzioni alla richiesta di collaborazione. A quel punto, la collaborazione rimane un percorso definitivamente impercorribile.

Avendo sopportato le restrizioni e la severità del regime si sentono dei sopravvissuti. Sicuramente tale esperienza rafforza l'idea che il regime speciale è sia stato uno strumento di sofferenza che mirava solamente al pentimento. E se il regime speciale ha funzionato con qualcuno, questo è accaduto solo con chi aveva delle cose da dire o per chi si trovava talmente in alto nella gerarchia dell'organizzazione da non temere per l'incolumità della propria famiglia. Appare chiaro che, per quanto il regime di 41 bis venga inasprito nelle modalità e prolungato nei tempi, non riesce a raggiungere il suo obiettivo con chi non vuole o non può collaborare.

“Non mi sono nemmeno difeso, tanto si sapeva come andava a finire!” è una frase ricorrente nel descrivere le ragioni della propria condanna. L’esperienza del maxiprocesso è ricordata con un senso di frustrazione ed amarezza. Si rileva una convinzione condivisa sulle esperienze processuali secondo la quale, la condanna era parte di un progetto maggiore. Affrontare processi sotto i riflettori dei media, alimenta nei protagonisti la sensazione di impotenza di fronte a una macchina che non è più governata dalle regole processuali, ma dai sentimenti e dalle aspettative dell’opinione pubblica. La storia processuale degli ergastolani ostativi si può sintetizzare in una rinuncia alla difesa perché difendersi significa puntualizzare delle dinamiche che magari confermano in parte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il che significa dar loro credibilità. L’etica dell’organizzazione impone la negazione sempre. Qualsiasi ammissione potrebbe dare elementi di confronto positivo con la versione dei pentiti e riconfermare così le teorie accusatorie. Quando il discorso cade sulle prove portate a sostegno dell’accusa, le persone condannate le definiscono quasi sempre prefabbricate, esagerate, assurde, basate su racconti di pentiti o sull’interpretazioni dei magistrati. In qualche modo, le persone condannate si sono trovate schiacciate tra la pressione di un’etica omertosa e il potere disarmante dei collaboratori di giustizia: il risultato è stato evidentemente quello di rinunciare alla propria difesa.

“Il mio avvocato viene e mi dice: perché stai facendo, sta tenendo questa linea difensiva suicida? cioè il pentito dice che ti ha sparato. Perché tu neghi che sia stato lui? Basterebbe che ammetti quello che sta dicendo, ti prendi la provocazione e invece dell’ergastolo ti prendi 14 anni. Ma nel mio processo eravamo un centinaio di persone di cui c’era di tutto: gente innocente, gente ai margini, gente che ti hanno fatto dei favori però non sono dei veri e propri complici. Se tu fai qualsiasi tipo di ammissione è una infamia.” (C.M.)

“... si trovano tracce di sangue, mi chiama il PM e dice, “Se ti fai prendere il DNA io ti scarcerò da questa situazione”. Con me c’erano altri 4 imputati... se ero da solo, o non c’era quella mentalità, faccio il DNA, sapevo che ero innocente e finiva lì. Ma mi sono rifiutato e mi sono preso la condanna, a gratis. Poi si pente il mio coimputato e dice, “Guarda che lui non centra niente”. Sai come è finita? mi assolvono per quel fatto, però mi mettono l’associazione perché ho mantenuto l’omertà, e sono andate a finire nel 41bis.” (T.R.)

L’ergastolo ostativo rafforza lo stereotipo del mafioso: quello che è disposto a morire in carcere piuttosto che venire meno al suo codice d’onore. Abbiamo visto però che non tutti sono la personificazione del mafioso irriducibile. Sicuramente la collaborazione è un’esigenza costante dalla magistratura per svolgere al meglio il suo compito di difesa sociale. Tuttavia, pretendere la collaborazione è anche uno strumento politico per legittimare l’ergastolo ostativo che si trasforma così in una scelta nel momento in cui si assume che sia il condannato a non voler collaborare e quindi scegliere l’ergastolo ostativo.

Non si cerca qui di demolire l’istituto della collaborazione, che gode di meriti indiscutibili per il suo potenziale di fare luce anche su fatti estremamente complessi, ma di analizzare le

contraddizioni prodotte in quanto ricatto, e restituire invece la sua natura di premialità: un'attività collaborativa può essere promossa in termini premiali, ma non può essere resa un obbligo tale che, se non viene assolto, c'è una conseguenza che priva di diritti ordinari e rende addirittura irrilevante la prova attestata di un pieno recupero di quello che il Codice chiama un sicuro ravvedimento¹⁷⁶. La stessa Corte di Cassazione ha detto in più occasioni che la collaborazione in quanto tale “Non è affatto indizio di ravvedimento, (e che) potrebbe essere motivata anche da altre ragioni”.

7.6 La dissociazione

La richiesta ossessiva di collaborazione non permette nemmeno il riconoscimento di quelle forme di dissociazione che, associate al fenomeno del terrorismo, avevano dato un grandissimo significato culturale di destabilizzazione delle organizzazioni senza chiedere un'attività collaborativa.

Negli anni del terrorismo si era in realtà individuata una terza via, quella della dissociazione. Infatti molti terroristi hanno potuto avere benefici sia in fase di giudizio che durante l'esecuzione pena come riconoscimento della loro dissociazione dall'associazione. Questa opportunità non viene fornita agli accusati per reati di stampo mafioso mentre potrebbe davvero portare dei risultati in termini di lotta alla mafia. Infatti offrire una terza via, significa proporre un patto alle persone che non hanno collaborato dando la possibilità di accedere alle misure alternative e in contempo, pretendere che dimostrino per il resto della loro vita di aver preso realmente le distanze dal proprio passato. Invece della libertà condizionale, quindi, proporre una dissociazione condizionale che non significa uscire dal carcere, ma uscire dal regime speciale ed essere trattati come tutti gli altri detenuti: accesso al trattamento penitenziario (lavoro e scuola) e possibilità di essere ammesso alle misure alternative. Insomma, se alle istituzioni interessa che queste persone chiudano in modo definitivo con il loro passato, si deve trovare il coraggio di dare una speranza, di offrire un'opportunità e chi decide di coglierla deve dimostrare di essersela vivendo per sempre nella legalità anche perché, quando si tratta di associazioni criminali, le istituzioni hanno dimostrato di essere capaci di intraprendere ogni misura punitiva senza guardare tanto in faccia ai diritti.

“Quando io ero sottoposto al 41bis, a questo tipo di tortura, io ho avuto un'evoluzione, cioè, io decido di ritirarmi da tutto e da tutti, rinuncio a qualsiasi aiuto finanziario eccetera. Ma perché, attenzione, lo faccio? Lo faccio innanzitutto per tutelare la mia famiglia, i miei figli,

¹⁷⁶ Luciano Eusebi, *Intervento al Convegno “Ergastolo e democrazia, Roma 2 ottobre 2012, Senato della Repubblica*.

insomma, di dargli un futuro migliore, e anche perché ho detto, “dopo un certo periodo spero di uscire”.

Lo Stato e la mafia sono d'accordo nel non abolire l'ergastolo, perché se ai molti ergastolani ostativi fosse data la possibilità di uscire in permesso “una data”, loro stessi si ritirerebbero dalle organizzazioni, ma anche culturalmente farebbero un passo indietro.

Io vedo molti giovani condannati all'ergastolo a vent'anni, quando ne hanno 40/45 dentro di loro dicono “ma se io non ho nessuna possibilità di uscire, bene o male rimango quello che sono e continuo a mantenere le stesse tendenze”. Quindi se non ci fosse l'ergastolo ostativo, se le persone avessero qualcosa da perdere, questo sarebbe un deterrente più efficace per sottrarre i condannati dalla propria associazione.” (C.M.)

Il tema della collaborazione si è rilevato un terreno complesso da sondare anche molti condannati che vivono i circuiti speciali evitano ogni tipo di confronto su questa questione, e solo a sentir parlare anche di collaborazione impossibile manifestano un'aperta diffidenza. Eppure, vedersi riconosciuta l'impossibilità, o l'inesigibilità della collaborazione è uno dei pochi spiragli che esistono rispetto all'ostatività.

Appendice

Molto spesso di me dicono “non ha dato segni di collaborazione”. È come se fosse tutto riconducibile a un'equazione: ‘mancata collaborazione = non ravvedimento’. Invece io ho dimostrato come uno può non collaborare ed essere ravveduto, l'ho dimostrato con i fatti. E quindi non è valida questa equazione. È bensì il contrario, cioè, uno che non ha collaborato, nel senso che intendono loro, può essere pienamente ravveduto. Spiego subito: qui a Voghera, nella sezione omogenea, dove ci sono i collaboratori di giustizia, c'era un collaboratore che mi ha accusato. È deceduto un paio di anni fa, credo, perché ha inalato del gas, tipo stupefacente. Questa persona ha collaborato con la giustizia, ha fatto arrestare avvocati, boss, poi sono state pure assolte quelle persone, lui è stato messo in libertà. Fuori ha continuato a delinquere, è stato riarrestato e portato qui. Ecco quello che dicevo io prima, che collaborazione non è uguale a ravvedimento. Di solito, quando mi chiama un educatore, sottolinea subito che io non ho collaborato, allora io ho posto questa domanda: chi si è comportato in modo moralmente corretto in questo caso, il collaboratore o io? Moralmente corretto è uno che è svincolato da interessi, come dire: io non mi approprio di quella penna non perché altrimenti mi punirebbero, ma perché non è giusto appropriarsi di una cosa che non ci appartiene, questa è un'azione moralmente corretta. Invece, se io non mi approprio di quella penna per paura della punizione e quindi sono vincolato a qualcosa, per me non è moralmente corretto. Il collaboratore di giustizia l'ha fatto per avere in cambio la libertà, si è trovato ad un bivio e ha scelto la strada che lo portava alla libertà. In definitiva, qual è il comportamento moralmente corretto? Il mio o il suo? (Pierdonato Zito, casa circondarilae di Voghera)

Capitolo 8

Fuori dal 41 bis dentro i circuiti di Alta Sicurezza

Ogni volta che dico che questo in fondo è un carcere comodo, che non è più il carcere di una volta eccetera, gli astanti mi guardano dubbiosamente; poi qualcuno si avvicina e dice piano: «La galera è galera», «Sempre galera è». Non dimenticarlo: le tue finestre hanno le grate, le tue porte sono di ferro e fanno un fragore di ferro; di notte, a ogni ora, passa con passo greve un ceffo di guardia, accende la luce e guarda dentro; non dimenticarti che tutti urlano; che sei prigioniero. (Adriano Sofri)

8.1 La revoca del 41-bis

L'ubicazione del detenuto al 41 bis modifica il rapporto con il Direttore. Da un lato il direttore del carcere si reca raramente a visitare il reparto del 41 bis, anche perché viene considerata zona franca gestita esclusivamente dagli agenti del G.O.M. Dall'altro canto, i detenuti non sono contenti di essere convocati nell'ufficio del Direttore perché un tale gesto potrebbe essere interpretato come interesse a collaborare.

Allo stesso modo il 41 bis modifica anche il rapporto con il Magistrato di sorveglianza. Lo status di *ostatività* e la conseguente esclusione dalle misure alternative, spesso comporta anche un certo disinteresse da parte dell'istituto. Mentre per i detenuti comuni è importante incontrare il Magistrato di sorveglianza per farsi conoscere in prospettiva dell'accesso alle misure alternative, i detenuti collocati in 41 bis possono vedere il Mds solo in occasione della Camera di Consiglio per la convalida del provvedimento di prima applicazione o di proroga del 41 bis. In caso di conferma del provvedimento, il Mds stabilisce, il numero dei pacchi (fino a 4 pacchi al mese) che il detenuto può ricevere dalla famiglia, il numero delle telefonate e le ore di colloquio (fino a 2 ore al mese) che può effettuare.

Se vuole, il detenuto può dove è rappresentato dal suo legale. Diversi detenuti hanno dichiarato di essersi rifiutati di partecipare alla Camera di Consiglio poiché sapevano che si trattava solo di un

atto formale che si risolveva sempre nella convalida. Altri non hanno potuto presenziare poiché si trovavano in altri istituti per processo. Ci sono anche quelli che accettano di partecipare all'udienza alimentati dalla speranza di essere ascoltati ed attirare l'attenzione dei giudici sulla propria vicenda.

Dopo la convalida dell'applicazione del provvedimento di 41 bis, il detenuto può fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza chiedendone la revoca, ma ottenerla dovrebbe dimostrare di non avere più contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive.

La procedura che segue la domanda di revoca prevede l'interpello della D.N.A (Direzione Nazionale Antimafia) e la D.D.A (Direzione Distrettuale Antimafia) per avere un parere sull'esistenza di tali legami. In particolare, vengono richieste notizie in ordine alla persistente attualità delle esigenze di prevenzione che implica la verifica degli aspetti oggettivi (se il gruppo di appartenenza sia attualmente attivo oppure se in concreto la potenzialità organizzativa del gruppo criminale sia cessata) e l'accertamento dei presupposti soggettivi relativi alla situazione personale del singolo (se si siano verificate sopravvenienze da cui desumere un mutamento del ruolo e della posizione del detenuto all'interno dell'organizzazione, se il decorso del tempo trascorso in detenzione abbia mutato il ruolo e la funzione del soggetto all'interno dell'organizzazione).

La Corte Costituzionale si è espressa diverse volte in merito stabilendo che l'applicazione del 41 bis deve avere una puntuale e congrua motivazione¹⁷⁷, ovvero, “debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non sull'essere i detenuti autori di particolari categorie di reati”.

Pertanto, la verifica dovrebbe basarsi sul principio costituzionale di “concretezza”¹⁷⁸ della motivazione adottata nel provvedimento, attestata dalla presenza di “elementi concreti frutto di indagini e di accertamenti effettuati, anche se solo a livello indiziario”. In assenza di elementi concreti non si può convalidare la prosecuzione del regime differenziato nel caso di specie¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Sentenza n. 349/93, sent. n. 351/96 e sent. 376/1997 Corte Costituzionale.

¹⁷⁸ Ibidem.

¹⁷⁹ La corte ricorda inoltre che esiste un divieto costituzionale del prevedere una categoria "tipizzata" di detenuti speciali e quindi una configurazione di detenuti "diversi" e "irrecuperabili", da sottoporre a regime differenziato solo sulla scorta della tipologia del reato commesso. “Non vi è dunque una categoria di detenuti, individuata a priori in base al titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l'amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei Tribunali di Sorveglianza in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone – sempre motivatamente e col controllo giurisdizionale – a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario”.

Alla prova dell'attualità e della concretezza dei contatti, a volte accade che il Tribunale di Sorveglianza romano dichiari infondata la proroga del 41 bis e il detenuto viene trasferito in un reparto di Alta Sicurezza.

Se tali organi rispondono di “non escludere la possibilità di collegamenti”, è molto probabile che il provvedimento non venga revocato. A Padova, ad esempio, ho chiesto ad una ventina di ergastolani quanto tempo sono rimasti sottoposti al regime di 41 bis. Solo uno di loro non si è visto rinnovare il provvedimento, quindi è potuto ritornare in una sezione di Alta Sicurezza dopo due anni, mentre gli altri sono stati raggiunti da proroga del regime per diverse volte, tanto che nove di loro vi hanno trascorso più di dieci anni, in particolare due sono rimasti per più di vent'anni.

“Ogni anno ho fatto ricorso, veniva l'avvocato ma non mi è stata mai approvata. Solo nel 2013 ho trovato un giudice che mi ha revocato il 41. Ogni anno mi hanno detto sempre che il mio gruppo camorristico era sempre attivo e non me toglievano mai...” (E. C.)

Ai fini di una maggior comprensione del meccanismo di proroga, elementi importanti vengono offerti dalla lettura di alcune revoche che informano sull'esistenza di pratiche pressoché ripetitive, senza che ci fosse un aggiornamento sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza. Spesso, il MdS si accorge che le informative sono un copia-incolla di risposte precedenti e allora osserva che la ricostruzione delle considerazioni sia datata senza che alcun elemento attuale, concreto, autonomo, specifico e fondato sia presente a fondamento del regime differenziato. Quando viene emesso un simile provvedimento il Ministro, anche d'ufficio, procede alla revoca con una decisione che assume sempre la forma di un decreto motivato.

“Vista la nota del 15 dicembre 1999, (...) con la quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce ha segnalato di non ritenere più attuale il collegamento del D.G. con l'ambiente criminale associato di appartenenza (...) il Ministro revoca il decreto ministeriale del 23 dicembre 1999 con il quale era stato disposto nei confronti del detenuto il regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis, 2° comma, dell'Ordinamento Penitenziario”. (Dall'ordinanza di revoca di G. D.)

“Sono uscito dal 41 bis perché nel 2009 ho fatto ricorso in cassazione. Loro dicevano che ‘Il detenuto ha ancora i contatti con la criminalità organizzata’. Ora io gli dimostro che nel mio Paese, nella città, succedevano dei crimini ... ma io non ho avuto né un mandato di cattura, non ho avuto mai un avviso di garanzia, niente. La cassazione ha detto, ‘Se tu dici che questa persona dopo 10 anni di 41-bis manda questi ordini... I colloqui ce li ha video sorvegliati, le lettere controllate.... Ma questi ordini, se tu non mi dimostri che lui manda questi ordini il 41-bis glielo devi togliere’. La prima volta mi respingono il ricorso perché le informative dicono, c'è un grande latitante nel suo gruppo, dal 1978 che è latitante. Io sono nato nel 1963... Quando rientro in sezione c'era un anziano “paesano mio” gli dico che mi avevano rinnovato il 41-bis perché dicono che c'è latitante un certo Giuseppe S. dal 78. Lui mi dice, ‘ma vedi che c'è gente che ha preso l'ergastolo per la sua morte’. Chiamo l'agente e gli dico che mi deve portare di nuovo dal giudice, è una cosa urgente. Davanti al giudice

gli dico, vedete questa persona è stata uccisa. Ora la stessa Procura dice che l'hanno ammazzato, e per me dice che è latitante? Mi risponde. Ma è impossibile Romeo ti sei sbagliato. Il procedimento viene rimandato di due mesi, quando arriva l'informativa in effetti... mi tolgono il 41 e arrivo qui a Padova.” (T.R.)

“Io per 5/6 anni non ho mai impugnato il 41 bis perché tanto non ne valeva la pena, il DAP continuava a mandare automaticamente il rinnovo e io avrei dovuto portare prove a mia discolta per fare ricorso! Io per togliermi il 41 bis ho dovuto mostrare le posizioni giuridiche dei membri della mia famiglia, che non hanno fatto nemmeno un avviso di garanzia ai miei famigliari, ma ci sono voluti 10 anni.” (A.L.)

8.2 Circuiti A.S.

Aver lasciato il 41 bis dietro le spalle, non significa quindi che si possa ritornare ad essere considerato un detenuto comune. Il marchio di pericolosità permane e si può verificare dal modo in cui l'istituzione gestisce i detenuti provenienti dal 41 bis.

All'interno del carcere la popolazione detenuta è divisa tra categorie cosiddette “omogenee” in termini di pericolosità. Tutti i detenuti generalmente sono considerati di media sicurezza. Invece, per una categoria considerata maggiormente pericolosa, sono creati dei circuiti¹⁸⁰ che garantiscono elevati livelli di sicurezza¹⁸¹.

Il circuito di Alta Sicurezza ha al proprio interno tre differenti regimi che concretizzano la separazione dei detenuti per impedire la comunicazione tra loro.

Questa categoria comprende tutti i detenuti imputati o condannati per reati configurati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'O.P.: associazione mafiosa (416 bis C.P.), associazione in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309.90) e sequestro di persona a scopo d'estorsione (art. 630 C.P.). L'individuazione dei soggetti da assegnare a tali circuiti si svolge in modo automatico facendo riferimento al titolo di reato¹⁸². Pertanto, se arriva in carcere una persona accusata di sequestro di persona, anche se non appartiene al crimine organizzato, viene collocata automaticamente in regime di A.S. 3. Il vaglio è previsto solo per individuare i soggetti ai quali è stato specificamente contestato di aver promosso o diretto l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti¹⁸³ in quanto l'automatica classificazione in A.S. 3

¹⁸⁰ Circolari n° 606895 del 20.1.1991, n° 3359 del 21.4.1993, n° 3449 del 16.1.1997, n° 3479 del 9.7.1998 ed infine n° 20 del 9.1.2007

¹⁸¹ Art. 32 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. 230 del 2000.

¹⁸² La circolare DAP del 21 aprile 2009, “I profili di omogeneità dei detenuti da assegnare al circuito A.S., come più volte ribadito, sono infatti relativi, più che alla pericolosità individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento”.

¹⁸³ Aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309.1990 e quella di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43.1973.

avviene soltanto per i capi e promotori, mentre i partecipi sono inseriti nel circuito di media sicurezza¹⁸⁴.

Nell'A.S.2 sono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

Il circuito A.S. 1 contiene i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ritornati dal regime di 41 bis, e i detenuti considerati rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. Nell'A.S. 2 sono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. All'interno dell'A.S. 3 sono assegnati automaticamente tutti i detenuti imputati o condannati per uno dei reati configurati nel 1° periodo del 1° comma dell'art. 4 bis dell'O.P..

“Quando io sono uscito dal 41 bis, vado a finire a Badu e Carros. Trovo una cella da 6, che io non potevo stare ... il carcere era piccolo, avevo quattro ore d'aria, ma non sai come stare perché tu che vieni da un regime nel quale sei rimasto solo è per tanti anni, dove parli da solo e ti rispondi da solo... quella confusione ti fa male. Nella sezione AS1 eravamo 32 detenuti, in celle da sei, c'era una guerra...” (B. C.)

“Quando sono uscito dal 41 mi hanno portato ad Alessandria, erano sei celle, era una specie di isolamento, perché non vedevi nessuno. C'era un ragazzo albanese che era scappato e lo avevano portato lì per punizione, poi c'era un altro in punizione che veniva da Nuoro. Un ragazzo che era dentro per reati politici, credo fosse legato alle Brigate Rosse. E altri due A.S. come me che venivano da Livorno.” (A.P.)

“Le attività nell'AS1 erano ridotte all'osso, non c'erano salette per fare attività hobbistica. Sono stato a Sulmona e all'inizio non c'era niente, poi hanno cominciato a dare le salette per coltivare hobby, per poter studiare con il computer, però i primi tre quattro anni c'era solo i passaggi, incontri con persone al di fuori degli agente non ce ne erano.” (G. D.)

“In 41 bis molti rimanevano nelle celle durante l'ora d'aria, avendo la cella singola iniziavi a considerarla una cosa tua, intima. Oggi che sono in A.S.1, a me stare in due in cella non mi piace. Prima che mi mettessero in isolamento io ero già stato in carcere e mi ricordo che allora mi piaceva stare nelle camerate, se mi mettevano da solo mi arrabbiavo, mi piaceva stare in compagnia. Adesso è esattamente l'opposto. L'isolamento ti crea dei disturbi mentali, ti porta a percepire l'altro come un nemico. (S. P.)

“Con un altro in cella guarda che è dura sai, perché magari lui si muove, ognuno abbiamo le nostre esigenze e tu magari salti nella notte perché non sei capace a dormire... io la televisione non l'accendo proprio solo alla sera guardo il telegiornale e la spengo, magari quando c'è il compagno ti spacca la testa, ma poi ti stanchi dopo tanti anni di carcere hai bisogno di calma di serenità, l'uomo cambia però se non hai quella pace di stare in silenzio perché ormai noi siamo *roboticizzati*, cioè io tutti i giorni faccio la stessa cosa. Cioè gli stessi movimenti la stessa apertura di porta, lo stesso modo di aggiustare il letto tutto, la mattina ti alzi e fai quello che hai fatto la mattina prima, fare sempre le stesse cose sembri un robot completamente.” (G.Z.)

¹⁸⁴ Fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare n° 20 del 9.1.2007

Chiaramente, le persone collocate in sezione A.S. 1, fanno subito i conti con gli effetti prodotti dal lungo trascorso al 41 bis. Usciti dall'isolamento, devono affrontare una situazione che offre più attività in comune a cui non sono abituati. Come i detenuti comuni, anche gli ex-41 bis devono condividere la cella con altri e possono andare all'aria e in saletta tutti insieme. Queste pratiche si rivelano pesanti e causano malessere per la difficoltà di riabituarsi a condividere la cella e l'aria con altre persone.

“In A.S.1., eravamo tutti insieme, detenuti politici, comuni, appartenenti alle varie mafie, e quando arrivava qualche ragazzo anarchico, persone genuine, ti accorgevi che loro si buttava in mezzo a noi credendo di parlare con persone normali, si comportavano come si erano sempre comportati fuori, non aveva l'esperienza per gestire dei rapporti con noi. Mi ricordo, quando ero a Sulmona, c'era un anarchico di vent'anni e quando veniva la sua fidanzata a trovarlo a colloquio, ovviamente si baciavano, questa cosa aveva creato dei fastidi incredibili, e volevano picchiarlo perché nella sala colloqui si baciava con la fidanzata, perché dicevano che i baci avrebbero scandalizzato le loro mogli e i loro figli. (S.P.)

8.3 Lo studio

La condizione all'interno dell'A.S.1, continua ad essere segregante dovuto al fatto che queste persone rimangono separati dal resto della popolazione detenuta. Tuttavia, il ripristino del trattamento penitenziario consente lo svolgimento di alcune attività facilitate soprattutto dalla possibilità di incontrare i volontari che operano all'interno dell'istituto.

“Mi sono iscritto all'università di Pisa nel 2005, ho sostenuto sedici esami, poi hanno cominciato sempre da parte del DAP a criticare la questione degli scritti universitari del turismo, perché ognuno si segnava il disegno territoriale di provenienza. Sono stato trasferito a Pisa e il ministero disponeva la traduzione alle tre di notte ed io dovevo arrivare all'una o alle due di pomeriggio a Pisa dove dovevo fare gli esami e dovevo ritornare in giornata a Sulmona. Poi ho fatto un paio d'esami in video conferenza, ho cercato di fare istanza affinché la rimuovessero, allora ho mollato. Poi sono andato a Opera e ho cercato di riprendere ma non sono riuscito a sbrigare la situazione. Quando sono arrivato qua a Padova invece è tutto il contrario, qui funziona onestamente, si potrebbe anche eccepire che manca qualcosa, ma tante altre cose ci sono, ad esempio adesso sto aspettando la tutor didattica per programmare gli esami.” (G. D.)

Lo studio interessa maggiormente la sezione dell'A.S.1 perché si può svolgere in autonomia. È sufficiente infatti la presenza sporadica di qualche volontario che fornisca il materiale didattico e la possibilità per i docenti di entrare in carcere per preparare il detenuto a sostenere esami scolastici di vario livello.

In alcune carceri, si possono frequentare anche corsi, p.e. di ragioneria o di geometra, iniziative sempre legate agli istituti professionali del territoriali. Tornare sui banchi di scuola si rivela entusiasmante per quella dimensione particolare che avvolge gli studenti durante l'ora di lezione

e che, per certi versi, in contraddizione con il contesto carcerare. Stare all'interno di una classe però impone dinamiche di confronto e di competizione sviluppate su basi di conoscenza e bagaglio culturale che può rimettere in discussione i rapporti e gli equilibri stabiliti su basi diverse. Il corso scolastico svolto in gruppo richiede un'elasticità mentale di cui spesso le persone sono sprovviste anche per l'incapacità di reggere il confronto con chi studia e sa rispondere alle domande dell'insegnante. Ciò è imputabile in parte ad un fattore caratteriale, ma soprattutto alla lunga esperienza di duro isolamento. Un'ultima, ma forse la più importante, motivazione per cui l'opportunità scolastica risulta poco sfruttata è determinata dall'assenza di prospettive dovute all'ergastolo ostativo che annulla ogni forma di progettualità, compreso quella legata alla crescita culturale. L'idea che non ci sarà mai più una vita fuori dal carcere, ricade negativamente sulla motivazione dei condannati che considerano lo studio e l'accrescimento culturale uno sforzo inutile, dato che non avranno mai l'occasione di farne uso.

“Chi può imparare qualcosa dall'ergastolo? L'ergastolo è solo annientamento, punto. Noi abbiamo avuto Dio, che ha mandato suo figlio qui, l'ha lasciato per 33 anni, poi se n'è andato pure lui e ha lasciato una storia, un racconto. Se questa sua vita non aveva fine dov'era la storia? Lo Stato dovrebbe essere una madre per i cittadini, una madre cosa fa se il figlio sbaglia? Lo rimprovera e poi lo abbraccia, no? Ma se una mamma quando il figlio sbaglia lo annienta, il figlio ha perso. Io in carcere io stavo andando a scuola a un certo punto ho detto “sì ma io di questa scuola cosa me ne faccio?” che me ne devo fare, se io imparo una poesia e non la posso raccontare a nessuno che la voglio? A che mi serve? Si dici, sai ti sei diplomato ti sei fatto, mi battono le mani e basta è finita là, cioè non è che mi posso sedere con i bambini a casa a dirli “senti io ho fatto questo percorso di vita, ho sbagliato qua, tu cerca di andare dritto, cerca di imparare qualcosa, piglia qualcosa da me, prendi qualcosa da me che ho avuto una vita sacrificata ma, se io questo non lo posso fare, cioè un ragazzo cresce combina uno sbaglio viene all'ergastolo ed è finito pure lui là, cioè non insegna niente a nessuno l'ergastolo.” (G. Z.)

8.4 Il lavoro

I detenuti assegnati alla sezione di A.S.1 non possono incontrare altri detenuti. Tale regola vieta la partecipazione ad attività lavorative in spazi condivisi con altri detenuti e, dato che la maggior parte delle lavorazioni coinvolgono detenuti comuni, quelli dell'A.S. 1 risultano di fatto esclusi. L'assenza di attività lavorativa è logorante soprattutto per la loro condizione di ergastolani ostativi. Si possono trovare così persone che vivono da decenni senza far niente, pronti a sfogarsi con rabbia contro un sistema che non solo li costringe all'ozio, ma che non permette nemmeno di “fare la galera in pace senza la paura di essere trasferiti”.

Una volta finiti in A.S.1 ci si accorge che il regime, per quanto migliore, rispetto al 41 bis, comporta molte restrizioni. Infatti, superata la felicità dell'uscita dal regime di 41 bis, questi i

detenuti si ritrovano a fare i conti con una forma di isolamento collettivo che somiglia molto al 41 bis. A determinare questo trattamento è lo status di “mafiosità” che sottende un grado di pericolosità da isolare. Il trasferimento diventa così uno strumento di prevenzione, per evitare che si creino legami permanenti con gli altri detenuti o con gli agenti, che non offre più le garanzie dei G.O.M.. La sensazione che ne deriva è di essere come prigionieri di guerra diventati merce da gestire senza un termine, in attesa che finisca il conflitto.

Il trasferimento si rivela così un'altra esperienza traumatizzante. Per motivi di sicurezza il detenuto non viene avvisato del proprio trasferimento prima della sua partenza. Questo significa che in qualsiasi ora l'agente può presentarsi allo spioncino della cella e ordinarti, “si prepari la roba! Trasferimento!”. In questo modo, il detenuto in partenza non è in grado di riferire la propria destinazione a nessuno, compreso i propri famigliari.

8.5 Agenti AS – agenti “normali”

Un altro aspetto importante della vita nei circuiti di A.S. è che non ci sono più i G.O.M. a gestire la custodia dei detenuti ma degli agenti “normali”. Sono agenti che lavorano anche con i detenuti di media sicurezza e quindi abituati a gestire la quotidianità del detenuto senza le specifiche rigidità adottate del corpo speciale.

“Qua gli agenti sono più rilassati... hanno un altro modo di fare... non lo so forse perché sono quelli che girano sempre e hanno a che fare con tante persone, con persone diverse. Chissà? non lo so. No qua gli agenti sono più ... certo come c'è il detenuto c'è l'agente, c'è sempre quello che ... però diciamo per la maggiore quelli che ci sono, sono disponibili se tu gli chiedi un interesse.” (A.P.)

8.6 Lo scoglio della declassificazione

Mentre il provvedimento di applicazione del regime di 41 bis non poteva superare i due anni, la collocazione al circuito di Alta Sicurezza 1 non ha un termine. L'istituzione non deve quindi chiedere periodicamente la proroga perché quella è la collocazione definitiva per chi ha avuto l'esperienza del 41 bis. Tuttavia il detenuto può presentare alla Direzione del carcere una “richiesta di declassificazione” che significa trasferirsi ad un circuito di Media sicurezza.

Prima della circolare del 9.10.2003, la Direzione del carcere aveva il potere di decidere sulle declassificazioni. La decisione veniva presa dopo aver sentito il parere del Gruppo di Osservazione e Trattamento del carcere e dopo aver letto le informazioni ricevute dalla D.D.A. sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Queste

informazioni, così come per le proroghe del regime di 41 bis, spesso risultavano nel tempo una ripetizione della formula per la quale “non si esclude la persistenza dei collegamenti”. Di fronte a simili informazioni spesso sprovviste di elementi concreti, in alcuni casi le Direzioni del carcere procedevano con la declassificazione di quelle persone che dimostravano di avere una buona condotta in carcere, nonché ruoli marginali nella commissione dei reati. È successo così anche a me. Dopo ripetute richieste e in concomitanza con la mia iscrizione all’università, il Direttore del carcere autorizzò la mia declassificazione e quindi il mio passaggio in un reparto di Media sicurezza, dove, perlomeno, ho potuto avere maggiori opportunità lavorative e di studio.

Questa pratica oggi non è più possibile. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con una circolare del 2003 ha deciso di togliere la competenza alle direzioni delle carceri e centralizzare le decisioni all’ufficio centrale Direzione Generale Detenuti. La circolare stabilisce che,

“Le singole Direzioni inoltreranno le proposte di fuoriuscita dal circuito di Alta Sicurezza corredate dal parere fornito dal gruppo di osservazione e da tutta la documentazione giudiziaria posseduta, nonché le informazioni all’uopo assunte presso organi investigativi qualificati. In particolare - rispetto al passato - dovrà essere consultato il Procuratore Distrettuale Antimafia competente, il cui parere dovrà essere obbligatoriamente riportato nel provvedimento che dispone la declassificazione.”

Da allora i tempi delle declassificazioni sono diventati uno scoglio burocratico difficile da superare. Il parere del PDA è spesso fermo ad una fotografia lontana del condannato, mentre la distanza tra l’ufficio centrale e il condannato annulla quella conoscenza diretta che la direzione del carcere aveva sull’evoluzione del percorso della singola persona. Se devo guardarmi indietro, confesso che nella sfortuna di essere finito in una sezione destinata alla criminalità organizzata, ho avuto la fortuna che i direttori potevano ancora correggere qualche situazione: nelle condizioni attuali, probabilmente sarei rimasto in Alta Sicurezza fino alla fine della condanna.

Al momento della revoca del 41 bis, per ciascun condannato c’è stata una valutazione attenta che ha concluso il venire meno della pericolosità in quanto non ci sono più i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Ciononostante, dopo essere approdati in A.S., indipendentemente dal tempo ivi trascorso, una successiva declassificazione verso le sezioni di Media sicurezza diventa un passo molto difficile, se non impossibile.

“Ricordo che siamo arrivati qua hanno chiuso la sezione, cioè loro intendevano la sezione AS1 come il 41 bis. Poi hanno cominciato a verificare tutte le posizioni e hanno detto sì... effettivamente... cioè sulla questione pericolosità, sull’assenza di collegamenti qui abbiamo già un provvedimento del magistrato.” (C.C.)

Ci sono persone rinchiusi in Alta Sicurezza che chiedono da anni di essere declassificate, ma si trovano di fronte a rigetti basati sul parere negativo del Procuratore Antimafia il quale spesso

afferma in modo generico che “non si può escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. A differenza della prassi seguita dalle direzioni del carcere, un’eventuale buona condotta e altri elementi legati all’osservazione penitenziaria non vengono presi in considerazione.

“Con il 41, se loro dicevano il falso, io potevo reclamare in Tribunale e difendermi. In AS1 siamo chiusi in un circuito in cui non possiamo fare niente e in cui non ci possiamo difendere: a chi ti rivolgi? Al Magistrato di Sorveglianza? Al Tribunale? A quale autorità? Non puoi impugnare. Io sono in AS1 dal 2006. Io ho provato a chiedere la declassificazione... per lavorare, per rendermi utile per la mia famiglia, aiutarla mandando un po’ di soldi. In AS1 sono inutile, solo, morto... Più rimani in solitudine più esci di testa. Quando ero in 41 sentivo più solidarietà nei rapporti con gli altri detenuti. Se c’era qualcuno in difficoltà ci si aiutava, pur sapendo che si andava incontro a delle sanzioni. Qui c’è più individualismo, la gente pensa che è destinata a uscire e quindi ha paura di prendersi un rapporto se aiuta un altro detenuto. Le sezioni aperte da un lato sono buone, puoi muoverti, puoi parlare, ma ormai siamo abituati ad essere chiusi.” (A. L.)

Il requisito della certificazione da parte della D.D.A. come elemento base alla declassificazione porta molti detenuti a presentare la domanda almeno una volta e poi, di fronte al rigetto, a rinunciare ad avanzarla nuovamente. Per questa ragione molti condannati continuano a sentirsi addosso il 41 bis come un marchio che li segue ben visibile agli occhi delle istituzioni ed ogni tentativo di guadagnare ulteriori spazi di trattamento all’interno del carcere viene puntualmente annientato.

“Tu entri in un circuito 41 bis, rimarrai non sai quanto 10 anni, 15 anni, poi esci che ti dicono che per noi non sei più pericoloso. Rientri nel A.S.1, e un’altra volta ti dicono che sei pericoloso, che hai collegamenti... cioè tu per tutta la tua vita sei pericoloso. Il 16 febbraio 2015, il Giudice di sorveglianza di Padova motiva la concessione del beneficio della liberazione anticipata sostenendo che “il condannato ha serbato una condotta regolare ed adesiva al trattamento, dando prova di partecipazione all’opera di rieducazione e reinserimento sociale”. Ebbene, dopo due mesi mio padre viene ricoverato per un tumore. Faccio istanza di permesso per andare a trovarlo scortato all’ospedale, ma mi viene rigettata perché le informative mandate dalle forze di polizia e DDA mi ritenevano pericoloso in quanto il mio gruppo criminale di appartenenza è attivo. Giustamente mi sono domandato, ma come è possibile questo se mi è stato revocato il 41bis dicendo l’opposto?” (T. R.)

I rigetti che i condannati mi hanno mostrato, nella migliore dei casi erano basati su formule sintetiche che spesso non tenevano in alcuna considerazione la situazione attuale del detenuto senza, per altro, avere riferimenti concreti sulla presunzione dei collegamenti con la criminalità organizzata. Le frasi più ricorrenti erano: "perduranza dei collegamenti con la criminalità organizzata" oppure "non ci sono elementi per escludere la cessazione di contatti con associazioni criminali" così come "allo stato non si può escludere che il soggetto mantenga rapporti con l'esterno" e “dagli atti in possesso, non risultano concretizzati gli elementi per il passaggio ad un circuito media sicurezza". Un’altra formula curiosa era quella che rigettava perché “data la lunga

detenzione non si hanno ulteriori informazioni... si rigetta per ulteriore periodo di osservazione”. Un rigetto riportava invece che “sebbene in merito a due precedenti istanze il GOT ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal detenuto in ragione della condotta regolare e partecipativa verso il trattamento ed avendo evidenziato la volontà di allontanarsi dalle logiche della devianza, appare opportuno tenere conto delle note formulate dalla Procura Distrettuale Antimafia competente”.

A volte invece il rigetto contiene una motivazione telegrafica quale “parere contrario della DDA”. C’è da dire inoltre che la direzione del carcere non sempre consegna una copia del rigetto. Molti detenuti hanno raccontato di non avere mai avuto una risposta scritta, ma solo una comunicazione verbale.

8.7 L’assenza di controllo sulle declassificazioni

Mentre il regime del 41 bis è chiaramente lesivo dei diritti in quanto li sospende esplicitamente, i regimi di Alta Sicurezza non sono considerati, in sé, imputabili di lesione di diritti soggettivi. Per questa ragione i Magistrati di Sorveglianza per lo più non considerano i reclami dei detenuti sulla mancata declassificazione come dei controlli su una violazione dei diritti. Infatti avallano l’impostazione del D.A.P., secondo il quale, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, l’allocazione in circuiti differenti prescrive soltanto “cautele imposte da esigenze di sicurezza della popolazione detentiva in generale” e questo non produce alcuna differenza di diritti e di trattamento rispetto ai detenuti comuni.

Mi è capitato di leggere un’ordinanza che respingeva la domanda di declassificazione in quanto non si ravvisa l’opportunità di concederla in quanto il soggetto “non soffre di limitazioni nel trattamento penitenziario potendo fruire di regolari colloqui visivi e telefonici con la famiglia ed essendo stato istituito per gli appartenenti alla sezione A.S. un corso scolastico di media superiore per ragionieri e potendo prestare attività lavorativa all’interno della sezione detentiva in qualità di inserviente”. Se non c’è alcuna limitazione nel trattamento, perché viene ammessa la domanda? Perché esiste una procedura di declassificazione? E soprattutto perché è stato centralizzato il potere decisionale? Ma soprattutto, se non ci fossero differenze, non si capisce perché tutti i detenuti vorrebbero uscire dai circuiti di Alta Sicurezza! Sarebbe più onesto che il D.A.P. dica ai Direttori delle carceri di non inoltrare alcuna richiesta e uniformare i regimi che regolano i vari circuiti. Eppure i Magistrati di Sorveglianza che entrano in carcere ad incontrare i detenuti

conoscono bene le differenze e le restrizioni dei regimi di Alta Sicurezza. Ma non sempre sono attenti ad esercitare un vero controllo sulle declassificazioni.

8.8 In attesa di declassificazione, il trasferimento

Nella loro permanenza nel circuito A.S.1 molti detenuti raccontano di aver sperimentato più volte il trasferimento. I motivi sono quasi sempre organizzativi. I circuiti sembra siano in continuo movimento. Si chiude la sezione A.S. in un carcere e si apre da una altra parte. Nel frattempo si verifica una distribuzione dei detenuti della sezione che si sta chiudendo. Quando si apre la nuova sezione, ne consegue una serie di trasferimenti. Questi condannati vengono spostati sulla scacchiera dei circuiti con la giustificazione della lotta alla criminalità organizzata e della prevenzione alla riorganizzazione di eventuali consorterie criminali. Basta pensare che queste persone sono state isolate per decenni perché sorga almeno il dubbio che questi trasferimenti improvvisi si configurino in una logica puramente punitiva, quindi un'altra sofferenza inutile.

Conoscere lo staff dell'istituto, i volontari, iscriversi a qualche corso scolastico, organizzare i colloqui con i famigliari, sono tutti aspetti che richiedono tempo e che assumono un ruolo importante nell'equilibrio mentale del detenuto. I trasferimenti improvvisi distruggono anche quel po' di serenità che il detenuto si era costruito faticosamente. Esiste una circolare¹⁸⁵ che invita a ridurre al minimo i trasferimenti, mentre si continua ad assistere a spostamenti di persone detenute da un capo all'altro dell'Italia, senza nessuna preoccupazione per le loro famiglie, costrette a viaggi sfiancanti, costosi, per vedere i loro cari per poco tempo in sale colloqui spesso squallide.

8.9 Paura di essere declassificati

Dopo aver trascorso lunghi periodi tra 41 bis e A.S.1, alcuni detenuti manifestano un tale livello di assuefazione all'isolamento da indurli a rifiutare di chiedere la declassificazione. La vita detentiva all'interno di una sezione comune porta sicuramente molti benefici in termini di attività, ma comporta anche la ricostruzione di relazioni, la gestione diversa della quotidianità e una nuova negoziazione degli spazi e dei ruoli. Tutto questo spaventa.

“Però stare in due all'AS1 al limite con una persona come me, che ha passato quello che ho passato io, cioè siamo alla pari. Vent'anni, psicologicamente tu sei inquadrate in un modo, cambiare così radicalmente... Se io sono ai comuni, non siamo alla pari. Noi qui, per

¹⁸⁵ Circolare n. 3654/6104 del 2014 “Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti”

esempio, viviamo una situazione tutto sommato positiva, però c'è una situazione di quasi isolamento.” (C.C.)

“Se ti declassificano ed hai la possibilità di uscire dopo 20 anni di carcere, si può pure fa, ma se ti declassificano e per uscire non ti cambia niente, non si può fa! Cioè, preferisco restare in AS1, chi l'ha mai presentata sta domanda di declassificazione? Io ci sono stato per un periodo ai comuni, ci sono stato a Livorno, a Solliciano, non si può rendere l'idea di cosa è stare in una sezione comune. Hai a che fare con persone diverse, di cultura diversa, con un bagaglio diverso, esperienze diverse. Dopo 20 anni di carcere vado in cella con un ragazzo che hanno arrestato ieri, diventa difficile. Abbiamo ritmi diversi, opinioni diverse, abitudini diverse, è una convivenza già forzate tra persone che riescono a capirsi perché hanno avuto, hanno passato le stesse sofferenze. Quindi uno riesce di più a capirsi. Se ti mettono in cella con uno straniero, di cultura diversa, cibi diversi, è tutto diverso. Come ci vivi, dopo venti anni di carcere?” (F.C.)

Le paure espresse da alcuni ergastolani trovano riscontro in chi è già stato declassificato. Per loro cambiare sezione si è dimostrato un'esperienza dura. Abituati al silenzio e alla stagnazione del 41 bis prima e del A.S 1 poi, dove diventa fastidiosa anche una conversazione tra due detenuti che si parlavano da una cella all'altra, è difficile abituarsi subito ad un'ambiente dove “tutti alzano la musica e urlano sempre quando parlano, da un lato ho quelli con la musica araba a tutto volume, dall'altra parte della sezione c'è la musica napoletana, mentre di fronte ho gli albanesi che ascoltano musica americana. Un manicomio! Ma lo vivo con serenità perché so che questo è un passo in avanti verso la libertà.” (G. F.)

Nella sezione comune ci si ritrova a condividere spazi ed esperienze con persone di età e problemi diversi: stranieri, tossicodipendenti, esistenze ormai dimenticate da chi ha vissuto a lungo i circuiti speciali. Chiaramente vi è anche un costante ricambio di persone che si riflette in una continua negoziazione di spazi e ricostituzione di ruoli. Si discute e si litiga, si ride e si piange. Non ci sono codici condivisi o un senso diffuso di appartenenza. I poteri che regolano gli equilibri interni non sono sempre conferiti dalla reputazione che una persona si è fatto all'esterno del carcere, nel mondo della malavita. In una sezione eterogenea tutto è quotidianamente rimesso in discussione.

“Io mi sono trovato meglio in una sezione di AS, perché lì i discorsi sono sempre uguali e quindi non hai difficoltà. Quando invece entri in una sezione comune trovi dei ragazzi che non stanno a guardare le formule di cortesia, ti rispondono, ti mandano a quel paese. Lì se sei intelligente cerchi di confrontarti, cerchi di capire. Facendo un confronto, in A.S. se una cosa è tua nessuno te la tocca, in comune, se lasci in giro una cosa, qualcuno te la ruba. Diciamo che nella sezione comune la situazione è più anarchica e ciò mi mette un po' in imbarazzo, mentre in A.S. c'era più ordine, più disciplina.” (G.F.)

“Se portassero qui ai comuni quelli dell'A.S.1 penso che si troverebbero male, anche solo per il fatto che qui la regola è quella di ridere e scherzare e non stare seri. Qui anche l'abitudine di stare in gruppetti non c'è, la gente si mischia molto di più. In AS l'abitudine è di stare con il tuo gruppo, di portare rispetto, di essere disciplinato invece questi dei comuni non provengono da quella cultura. Io sono riuscito a non assorbire le abitudini di comportamento

dell'AS, innanzitutto perché quando ci sono entrato avevo trent'anni, non ero un ragazzino, poi qualche libro lo avevo letto, avevo un'idea di chi ero e di come volevo restare.” (G.P.)

Un altro aspetto in cui la sezione comune si diversifica a quella dell'A.S. è la povertà diffusa. Molti detenuti comuni chiedono ai volontari di essere aiutati con biancheria, abbigliamento, francobolli e prodotti per l'igiene. In AS questo non succede. Indossare il vestiario ricevuto dalla Caritas è segno di abbandono da parte dei famigliari e nella cultura del sud Italia questo è umiliante. Secondo tale cultura occorre mantenere un immagine di sé elevata, pertanto, anche nel caso di effettivo bisogno di un paio di scarpe, non ci si deve mai rivolgere a persone esterne al proprio nucleo famigliare.

Vivere in mezzo a persone che non si vergognano di chiedere, significa anche essere coinvolto dalle richieste risorse essenziali, come sigarette, caffè, olio, sale. Una circostanza impensabile in A.S.

“Comunque qui ho trovato persone fresche di libertà, puoi parlare di molte cose! In A.S. parlavo con gente che era da vent'anni in carcere... non parlavo di nulla, se non di carcere.” (C.M.)

Le persone declassificate vivono il passaggio come uno stravolgimento delle loro convinzioni. In definitiva la sezione di Media Sicurezza significa rimettere in discussione molti aspetti culturali interiorizzati nei circuiti speciali. La fissazione sull'abbigliamento ineccepibile, il parlare poco e a bassa voce, l'osservare le maniere cortesi e il salutarsi sempre, condividere i piatti preparati in cella, oppure il mangiare arrivato da casa, non lamentarsi con gli agenti o protestare per i disservizi, sono tutte condotte che all'interno di una sezione comune sembrerebbero fuori luogo.

“L'esempio più palese è quello dei calabresi che non possono uscire all'aria in pantaloncini, in Media sicurezza uno si veste come vuole, se invece ti metti i pantaloncini in Alta Sicurezza nascerebbero un sacco di critiche.” (C.M.)

Ormai sono passati venticinque anni dalla nascita del 41 bis e chiaramente i tempi sono molto cambiati anche nelle carceri. La popolazione detenuta è aumentata e la sua composizione segue i tanti fenomeni sociali in atto. Tuttavia, i detenuti confinati al 41 bis e nei circuiti speciali sono sempre gli stessi. L'assenza di un fine pena, avere di fronte un condanna la cui lunghezza non si può definire nemmeno approssimativamente, costringe le persone a riporre grandi speranze in un atto di fiducia che le istituzioni possono fare: la declassificazione. Che venga richiesta o meno dal condannato dovrebbe essere parte del percorso detentivo. Passare in una sezione di media sicurezza significa accendere la speranza di essere ammesso un giorno ai benefici di legge. Nulla è automatico, si sa. Ma l'eventuale concessione di un permesso definisce il futuro della propria condanna che si svincola dalla stagnazione dell'ostatività e restituisce al condannato una qualità di vita forse migliore nell'espiazione dell'ergastolo.

Appendice

Il 2 Giugno 2009, mi trovo nella cella di isolamento nel carcere di Ascoli Piceno, in quanto, dopo otto anni che ero sottoposto al regime del 41bis, mi viene revocato. Ho in mano l'ordinanza di revoca che dice "Dall'istruttoria espletata, sono emersi elementi precisi e concordanti da ritenere che non sussista nessun collegamento tra il reclamante con l'organizzazione criminale, e né che il predetto abbia compiuto atti che possono essere qualificati come partecipazione alle attività dell'organizzazione criminale e come mantenimento di contatti con gli altri affiliati, pertanto decade la pericolosità e accoglie il reclamo".

Lo stesso Giudice di sorveglianza, nel maggio 2009, nell'ordinanza per la concessione del beneficio della liberazione anticipata dice: "In considerazione del fatto che il detenuto non ha posto in essere comportamenti tali da far desumere la volontà di avere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, e dalla relazione comportamentale trasmessa dal carcere di Ascoli Piceno emerge che il condannato si è comportato correttamente con compagni e operatori manifestando impegno nelle attività lavorative".

16 Febbraio 2015, il Giudice di sorveglianza di Padova motiva la concessione del beneficio della liberazione anticipata sostenendo che "il condannato ha serbato una condotta regolare ed adesiva al trattamento, dando prova di partecipazione all'opera di rieducazione e reinserimento sociale".

Ebbene, tolto il 41bis, arrivo nel carcere di Padova. Dopo un paio di mesi mio padre viene ricoverato per un tumore. Faccio istanza di permesso per andare a trovarlo all'ospedale, ma mi viene rigettata perché le informative mandate dalle forze di polizia e DDA mi ritenevano pericoloso in quanto il mio gruppo criminale di appartenenza è attivo. Giustamente mi sono domandato: ma come è possibile se mesi prima mi viene revocato il 41bis dicendo l'opposto? (Tommaso Romeo, Casa di reclusione di Padova)

Conclusione

La neutralizzazione dell'autore attraverso l'ergastolo ostativo

La sociologia della pena da sempre ci dice che la vera finalità del sistema penale è quella della trasformazione dei trasgressori della norma penale in criminali e, con il suo operare selettivo, di volta in volta, prosegue trasformandoli in nemici. Il diritto penitenziario, di fatto, è un sistema di produzione ed esclusione di nemici.

Il divieto di tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, universalmente sancito, esprime il riconoscimento dell'eguale dignità di ogni essere umano. Tuttavia, il diritto penale sprigiona continuamente la spinta verso la produzione di nuove figure di nemico e il controllo di fasce emergenti di marginalità. Sempre di più, il carcere appare attraversare una crisi di legittimità, tuttavia assistiamo al paradosso per cui tanto più il carcere si deteriora e rivela la sua irrazionalità ed inutilità, tanto più appare come legittimato ed accettabile. L'utilizzo dell'isolamento e dell'ergastolo per neutralizzare l'autore di alcune categorie di reati, all'interno di un istituto dalle finalità rieducative, ci restituisce uno scontro tra opposte tensioni che sgretolano la fondatezza della pena e la credibilità del diritto penale (Mosconi 2001).

L'ergastolo, in quanto sostituto della pena capitale, appare oggi un'eresia storica¹⁸⁶, intendendo con ciò che è il prodotto di una contraddizione implicita di una determinata situazione storica¹⁸⁷: l'ergastolo ostativo, ovvero quello di "murare vivi" dei condannati ritenuti nemici, infatti, non è soltanto frutto di una scelta politica, ma è allo stesso tempo prodotto di un processo alimentato dalle contraddizioni storiche dell'istituto carcere stesso, in quanto costruito per schiacciare la soggettività fino alla sua neutralizzazione.

Ed è proprio l'ergastolo ostativo che smaschera, di fatto, l'indole puramente retributiva del sistema penale attuale. Tutte le leggi emergenziali che hanno modificato negli anni il codice penale, hanno avuto come scopo quello di ostacolare l'avanzamento del diritto penale minimo. L'utilizzo di strumenti che neutralizzano il nemico di turno si configura all'interno di un'architettura punitiva basata sui metodi selettivi verso delle (non) persone con il fine di sottoporre al controllo penale tutte le categorie considerate imprevedibili, punendo di fatto la loro pericolosità. Si tratta di un'operazione "alla Jakobs" la quale prospetta pene distinte per i nemici e per i cittadini e che si manifesta con la previsione normativa di due tipi d'ergastolo: quello comune, che preserva il diritto a che prevede che la pretesa punitiva dello Stato sia

¹⁸⁶ Bérard J. & Chantraine G., (2007) "Nous, les emmurés vivants" Vacarme 38 / lignes.

¹⁸⁷ Nordmann Ch., *Bourdieu/Rancière. La politique entre sociologie et philosophie*, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.

periodicamente riesaminata ai fini della concessione dei benefici penitenziari, e l'ergastolo ostativo, che recupera la funzione *neutralizzatrice* e disegna la concreta prospettiva di una pena che dura fino alla morte¹⁸⁸. Gli ergastolani ostativi sono la categoria di detenuti che subisce tutte le implicazioni annientanti del diritto penale del nemico che vengono applicate attraverso il regime del 41 bis. Questo regime sospende le garanzie perché anticipa una pena estremamente severa ancor prima di un giudizio di colpevolezza e spezza il normale collegamento della pena ordinaria con l'autore, oltre che col fatto commesso, per estenderlo in via esclusiva con nuove sanzioni che "puniscono solo la pericolosità". La logica della neutralizzazione attraverso l'ergastolo, la sua *ostatività* ai benefici penitenziari e il regime del 41 bis, comporta quello che Valentino chiama il "triplo schiacciamento"¹⁸⁹. Ed è proprio sull'analisi degli strumenti neutralizzanti che si concentrerà il prossimo capitolo per poi procedere con l'analisi delle ricadute concrete riscontrabili nella quotidianità detentiva riservata agli ergastolani ostativi.

L'utopia pragmatica dei diritti dei detenuti

Scontare la pena in un regime di 41bis non è solo degradante, ma spesso è il prodotto di una specifica sofferenza sventolata come strumento politico in campagna elettorale. Il carcere duro spesso si è rivelato essere una crudeltà utile ad ottenere voti e a fare carriera e, allo stesso tempo, una crudeltà accettabile poiché riservata a persone incorniciate all'interno di un'immagine legata a delitti odiosi. Ma basta osservare le loro famiglie per capire che si tratta anche di una crudele vendetta istituzionale: l'ergastolo unito al 41bis cancella la speranza e spezza definitivamente ogni legame affettivo privando fortemente il diritto dei famigliari a preservare i rapporti con i propri cari.

Gli spostamenti di persone detenute da un capo all'altro dell'Italia costringe le loro famiglie a viaggi estenuanti e costosi per vedere i propri cari per poco tempo e separati dal vetro blindato delle sale colloqui. I colloqui tramite un citofono, le lettere costantemente censurate e le telefonate effettuate solo dall'interno di un carcere, non servono a far cessare le comunicazioni con l'organizzazione di appartenenza, ma portano i figli a dimenticare il viso dei propri padri, le mogli dei mariti, le madri dei propri figli. Si arriva spesso alla rinuncia dolorosa di cessare le visite, rinuncia vissuta da parte del detenuto anche come un regalo, un sacrificio fatto ai

¹⁸⁸ Musumeci C. & Pugiotto A., (2016) Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, Editoriale Scientifica.

¹⁸⁹ Valentino N., (2012) L'ergastolo. Dall'inizio alla fine, Roma, p. 98.

famigliari per risparmiare loro la fatica e le umiliazioni di entrare in carceri spesso lontane da casa per telefonare o incontrarsi in condizioni miserabili.

Le mamme raccontano le reazioni traumatiche dei figli minori una volta tornati a casa. Essere preso da un estraneo, separato dalla mamma, per essere unito al padre, un altro quasi estraneo, è una violenza che viene vissuta nella pienezza della sua crudeltà dai bambini, ma anche dai genitori.

Sicuramente il 41bis mette il rapporto padre/figlio a dura prova e l'impotenza pare sia il sentimento comune. Insomma l'ergastolano può fare poco se non aspettare che i figli crescano sotto la cura della mamma e quando i figli diventano grandi, allora forse si usano i colloqui per cercare di guadagnare degli spazi nella vita trascorsa senza un padre.

La severa organizzazione dell'isolamento del 41bis produce ripercussioni negativamente pesanti sui rapporti affettivi e nella ridefinizione del ruolo genitoriale del condannato con l'ombra della condanna perpetua. Le testimonianze raccolte svelano come l'ergastolo applicato con la severità dell'isolamento prolungato, la prospettiva del fine pena mai e l'assenza di contatti con i famigliari produce effetti negativi importanti sullo stato fisico e psicologico dei condannati che si ripercuotono poi sui famigliari.

Tutti elementi che costringono a domandarsi se *l'ergastolo-ostativo* non possa, di fatti, essere considerato una forma di tortura perpetua, un trattamento inumano e degradante inflitto in forma continua all'unico scopo di ridurre i condannati a collaborare con la giustizia, anche laddove le sentenze siano ormai definitive da molti anni. La consapevolezza delle condizioni di vita degli ergastolani aiuta sicuramente a ricordarsi dell'umanità latente anche negli individui peggiori, e a comprendere le ambiguità e le ipocrisie che caratterizzano tutte le forme di punizione esemplare derivate da leggi emergenziali che autorizzano la sospensione dei diritti.

L'obiettivo di questo lavoro è l'analisi di una circostanza particolare in cui i diritti dei detenuti sono sospesi a beneficio di un sistema di rigore esasperato e di controllo totale sul detenuto. La creazione dei circuiti speciali con i loro regimi emergenziali ha dimostrato la precarietà dei diritti dei detenuti che rimangono subordinati a esigenze di natura politica e amministrativa. Il carcere duro e le lunghe pene sono figli di una logica che disprezza i diritti dei detenuti e le funzioni formali del carcere. La lotta alla mafia è soltanto una giustificazione per mantenere in vita un sistema punitivo che ormai si è tolto la maschera emergenziale rivelando la sua natura permanente¹⁹⁰. Il fenomeno mafioso/bellico è destinato a sparire, mentre il carcere duro troverà la sua ragione d'essere coinvolgendo altre categorie di condannati. Basta pensare che con le

¹⁹⁰ Ricordiamo come l'art. 41 bis della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, introdotto in via temporanea dal d.l. n. 306/92 convertito in l. 356/92, è stato successivamente modificato e portato a regime con la l. del 23 dicembre 2002 n. 279, che ha eliminato gli aspetti emergenziali dando così una natura di stabilità e continuità.

modifiche della legge 279/2002, il carcere duro può essere applicato anche a persone accusate di reati di terrorismo, di eversione e di traffico di esseri umani. L'eversione appare oggi un contenitore giuridico usato per reprimere quelle forme di contestazione e di disobbedienza portate avanti da logiche di critica su questioni importanti di natura politica ed economica. Di recente si sono aperte nuove sezioni di A.S.2 dove sono reclusi detenuti accusati di terrorismo eversivo e alcuni militanti del No Tav.

La questione della ridefinizione dei fondamenti teorici resta del tutto aperto oggi come nel passato¹⁹¹. Tuttavia occorre prendere atto del rafforzamento dei riferimenti teorici di legittimazione del diritto d'eccezione. L'ideologia del Diritto penale del nemico è chiaramente l'ispiratrice del sistema repressivo che, passando per il 41 bis, trova nell'ergastolo ostativo la sua maggiore espressione. Occorre pertanto sottoporre l'ordinamento penitenziario alla critica della ricerca empirica per stimolare una maggior comprensione delle realtà cui esso si rivolge. Il nemico è anche un'esistenza di relazioni e di affetti. Il delitto e il conseguente castigo devono essere decodificati e contestualizzati all'interno di questa dimensione più ampia, in cui la violenza della pena si estende inevitabilmente alle persone affettivamente legate.

Ecco perché quello dei diritti umani si rivela oggi un corredo efficace anche sul versante della critica ai poteri lesivi che il carcere alimenta. Non a caso i recenti interventi di riforma per "umanizzare" le carceri sono stati il prodotto di ricorsi portati avanti da singoli detenuti riguardante gli spazi delle celle e la quotidianità dell'esercizio di un potere guidato solamente da logiche di ordine e sicurezza. I diritti umani in carcere ci offrono anche un orizzonte di utopia pragmatica¹⁹² che ci pone in un atteggiamento di lotta usando strumenti legali per cambiare il modo in cui le carceri sono gestite, denunciando e interrompendo le situazioni più inaccettabili. Il successo raccolto da alcune sentenze della Corte europea dei diritti umani dimostrano che questa utopia pragmatica può funzionare quando si afferma il principio che i diritti dei detenuti rappresentano il limite invalicabile delle regolamenti del carcere.

Il dibattito politico sui confini del diritto penale si trova a fare i conti con un'opinione pubblica soggiogata da un diffuso senso di incertezza e da una cultura da "stato d'assedio". Non è un caso se ciclicamente emergono spinte verso modelli di difesa sociale e di diritto penale d'autore, diretto soprattutto contro i fenomeni di mafia, terrorismo e di contestazione politica. Ormai il carcere duro è diventato un istituto paradigmatico quale sanzione neutralizzante, ostativa ad un diritto penale rieducativo. La reclusione perpetua è destinata all'autore del reato in funzione di pura esclusione e spesso a conclusione di un processo celebrato sotto l'ombra della negazione

¹⁹¹ Mosconi G., (1996) *La pena e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene* 3/94. Gruppo Abele Periodici p. 81.

¹⁹² Chantraine G., (2010), *French prisons of yesteryear and today, Two conflicting modernities – a socio-historical view*, *Punishment & Society*, Vol 12(1): 27–46.

delle ragioni di proporzione e di colpevolezza per il fatto. L'esigenza di vendetta istituzionale e l'umanità dell'individuo, sempre in equilibrio precario, ci ripropongono continuamente la tensione di fondo che attraversa l'uso del carcere e i rapporti fra diritti e castighi.

In Italia recentemente ci sono stati gli Stati Generali che si erano posti l'obiettivo di creare una piattaforma di idee e di proposte per una riforma dell'Ordinamento penitenziario. Come altre volte nella storia, studiosi, politici, specialisti, hanno proposto la loro visione di riforma senza rimettere in discussione questioni importanti come il 41 bis oppure la liberalizzazione dei colloqui e delle telefonate, presupposti fondamentali per cambiare il carcere, ma soprattutto il senso che gli stessi amministratori assegnano alla pena. Il carcere è una costruzione sociale continuamente discussa e tuttora discutibile. Il suo fallimento è evidente nella misura in cui non costituisce un deterrente anzi, genera ulteriore criminalità.

Si ha l'impressione che sotto la promessa di umanizzazione delle carceri non si stia realizzando una riforma che prevede un sistema meno punitivo, ma un sistema che punisce meglio, che somministra la sofferenza appunto, in un modo più umano. Se il carcere serve per rieducare le persone, non si capisce dove finisce il trattamento inumano e dove inizia quello umano. La fine delle punizioni fisiche in pubblico viene insegnato dagli storici del carcere come una conquista di civiltà, una svolta di umanità. L'abolizione della pena di morte è tuttora richiesta come una svolta umana. Questa stessa ricerca è stata ispirata da un desiderio di rendere le carceri più umane raccontando quanto sia sbagliato l'ergastolo ostativo. Declinare i vari gradi di sofferenza prodotti dal carcere in misure d'umanità è un errore concettuale, un insulto a chi si trova chiuso in una cella. Il carcere è una punizione, fatta male ed inefficace. E quando si racconta in modo critico il carcere occorre riconoscere l'incapacità di proporre un altro strumento punitivo, il che non può eclissare la constatazione che qualsiasi altra miglioria proposta non può essere una riforma, ma una riduzione del danno.

Bibliografia

- Agamben G., (2003) *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Amato G. e Graziosi A., (2013) *Grandi illusioni. Ragionando sull'Italia* il Mulino.
- Anastasia S., Intervento al Convegno “Ergastolo e democrazia, Roma 2 ottobre 2012, Senato della Repubblica.
- Ancel M., (1954) *La défense sociale nouvelle*, Paris.
- Becker H., (1967) Whose side are we on, in *Social problems*.
- Bettiol G., (1941) *Aspetti etico-politici della pena retributiva*, in: Scritti giuridici, vol. II, Padova.
- Bettiol G., (1942) *Azione e colpevolezza nelle teorie dei tipi d'autore*, in Riv. It. Dir. Pen., ora in *Scritti giuridici*, II.
- Bilder R. e Vagts D., (2004) Speaking law to power: Lawyers and torture, in AJIL.
- Bourdieu P., (1989) *Social Space and Symbolic Power*, in *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1.
- Bourdieu P., (1998) *Practical Reason: On the Theory of Action*, Stanford University Press.
- Bourdieu P., (1977). *Outline of a theory of practice*, Cambridge University Press.
- Bourdieu P., (1992) *Risposte. Per una antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Caillé A., (1998) *Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono*, Bollati Boringhieri, Torino
- Cancio M., (2005), *Feind “strafrecht”?*, in “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, 117,2.
- Carrara, (1929) *Programma del corso di diritto criminale*, vol. I, Firenze.
- Cavalla F. e Todescan F., (2000) *Pena e riparazione*, edizione CEDAM, Padova.
- Chantraine G., (2010), French prisons of yesteryear and today, Two conflicting modernities – a socio-historical view, *Punishment & Society*, Vol 12(1)
- Conde F. M., (2008) *Es el Derecho penal internacional un «Derecho penal del enemigo»?*, Revista Penal, n.º 21, Enero.
- Degenhardt T, Vianello F., (2010) *Convict criminology: provocazioni da oltreoceano. La ricerca etnografica in carcere*, Studi sulla questione criminale, v, n. 1
- D’Elia S., Turco M. (2002), *Tortura democratica. Inchiesta su «La comunità del 41 bis reale*, editore Marsilio.
- Della Bella, (2007) *Three strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, RIDPP.
- Dell’Aia L., (2010) *Scritti su Agamben*, Ledizioni, Milano.
- Delmas-Marty M., (2007) *Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?* in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2.
- Dino A. (2006 a cura di), *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica*, Donzelli editore.
- Donini M., (1999), voce *Teoria del reato*, in “Digesto delle Discipline Penali”, UTET, Torino, XIV, pp. 296.
- Donini M., (2007) *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2.,
- Eusebi L., *Intervento al Convegno “Ergastolo e democrazia, Roma 2 ottobre 2012, Senato della Repubblica*

Falcone G., (1992) *Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza*, in “Difesa penale”.

Favero O., *Ex ladrone fornito di coscienza. Giornali e giornalisti dal carcere* in *Communitas-Vita*, n.7, 2006.

Feeley M., Simon J., (1992; 1994); F. Zimring, G. Hawkins, (1995)

Ferrajoli L. (1984), *Delitto politico, ragion di Stato e Stato di diritto*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Sapere 2000, Roma.

Ferrajoli L., (2006) *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione giustizia*, FrancoAngeli.

Ferreccio V., Vianello F., (2015), *La ricerca in carcere in Argentina e in Italia Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, n. 2.

Ferreccio V., Vianello F., *La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza*, in “Etnografia e ricerca qualitativa” 2/2015.

Ferri, E. *Relazione al progetto di Codice Penale Italiano*, Milano, 1921.

Fiorentin F., *A proposito di restituzione della corrispondenza sottoposta a censura*, in *Diritto&Diritti* (www.diritto.it) marzo 2003.

Foucault M., (1998) *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli 1998.

Foucault, M. *Illuminismo e critica*, a cura di P. Napoli, Donzelli, Roma 1997.

Foucault, M., Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., *Il discorso, la storia, la verità*.

Friedrich C. J., *Constitutional Government and Democracy*, Ginn, Boston 1950.

Gamberini A., Orlandi R. (a cura di), “Introduzione a Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale”, Bologna, Monduzzi, 2007.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*, Berkeley: University of California Press.

Godelier M., *L'enigme du don*, Fayard, Paris 1996.

Gramatica F., *Principi di diritto penale soggettivo*, Torino, 1934 ; *Principi di difesa sociale*, Padova, 1961.

Grevi V., Giostra G., Della Casa G., (2006) *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, Padova.

Grispigni F. *Diritto penale italiano*, vol. I, Milano 1934.

Harry F. Harlow (1958), *The Nature of Love*, *University of Wisconsin* First published in *American Psychologist*, 13.

Harry F. Harlow, Robert O. Dodsworth, e Miargaret K. Harlow, (1965) *Total social isolation in monkeys, department of psychology primate laboratory and regional primate research center*, University of Wisconsin, *Relazione presentata alla Conferenza dell'Accademia il 28 aprile*.

Jakobs G. (1997), *Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie*, Duncker & Humblot, Berlin.

Jakobs G. (2005), *Individuum und Person*, in “*Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*”, 117,2.

Jakobs G., (2003) *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs G., Ciancio Melià M., “*Derecho penal del enemigo*”, Madrid.

Jakobs G., (2005), *Terroristen als Personen im Recht?*, in “*Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*”, 117,4.

Jeffrey Ross e Stephen Richards, “*Convict Criminology*”, Series on Contemporary Issues in Crime and Justice, Wadsworth Publishing, 2003

Kalica E. *Jeffrey Ross e Stephen Richards, Convict Criminology*, in *Antigone*, anno V, n.2, (2011).

La Mendola, S. (2013) *Centrato e aperto, dare vita a interviste dialogiche*, UTET Università.

- Leenhardt M., (1947) *Do kamo. La prsonne et le mythe dons le monde mélanésien*, Gallimard, Paris.
- Liebling A., *Postscript: Integrity and Emotion in Prisons Research*, in *Qualitative Inquiry*, 20 (2014).
- Liebling, A., *Doing prison research: Breaking the silence?* in *Theoretical Criminology*, 3, (1999).
- Lindolf Th. (1995) *Sources of the interpretative paradigm*, in *Qualitative communication research methods*, Oaks, Ca, Sage.
- Lovell D., L. Johnson C., Cain K. C., *Recidivism of Supermax Prisoners in Washington State*, *Crime and Delinquency*, 53/4 (2007).
- Margara A., “*Carcere duro, per sempre. Il Senato vara il nuovo 41 bis: rende ordinario uno strumento d'emergenza*”, *Fuoriluogo*, 25 ottobre 2002.
- Marinucci G., *Il tipo normativo di autore: inquadramento dogmatico ed esperienze giurisprudenziali*, in *Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti del convegno di Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi*, Padova, 2013.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage Publications.
- Mauss M., (1923), *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*.
- Mears D. P. & Reisig M. D. *The theory and practice of Supermax Prisons*, *Punishment & Society*, SAGE 2006.
- Melucci A., (1998) *Verso una sociologia riflessiva, Ricerca qualitativa e cultura*, Il Mulino, Bologna.
- Mirzoeff N. (edited by), *The Visual Culture Reader*, London and New York, Routledge, 2002.
- Mosconi G., (1996) *La pena e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene 3/94*, Gruppo Abele Periodici.
- Mosconi G., (1998) *Dentro il carcere, oltre la pena*, CEDAM, Padova.
- Mosconi G., (2009) *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli.
- Palazzo F., (2006), *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in “*Questione Giustizia*”, XXVI, 4, pp. 679.
- Pavarini M., (1996) *I nuovi confine della penalità. Introduzione alla sociologia della pena*, Ed. Martina, Bologna.
- Petersilia J., *Understanding California Corrections*, Pol’y Research Center, 2006.
- Rapporto 2008 Human Rights Watch, “*Locked up alone, detention conditions and mental health at Guantanamo*”.
- Rapporto 2009 The National Health Committee, “*The Effect of Imprisonment on Inmates and their Families, Health and Wellbeing*”, a cura di Dr Michael Roguski and Fleur Chauvel, Wellington, New Zealand.
- Rapporto 4° sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza in Italia 2007-2008.
- Redfield, R., *La piccola comunità. LA società e la cultura contadina*, Rosenberg & Sellier, Torino 1976 (ed. 1955).
- Rhodes L., (2001) *Toward an Anthropology of Prisons*, *Annual Review of Anthropology*, Vol. 30.
- Romano S., *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria*, in «*Rivista di diritto pubblico*», 1909 (ora in Id., *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. 362).
- Rose D. (2004), *Guantanamo: America’s War on Human Rights*, Faber and Faber, London.
- Ross J. I., *Supermax Prisons, Social science and public policy*, Volume 44, Number 3, 2007.

- Sbraccia A., (2007), *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Milano, Franco Angeli.
- Scardocchia G., *Cinque fortezze da cui non si evade. Verso un doppio sistema carcerario?*, Corriere della Sera, 22 agosto 1977.
- Schmitt C., (1921) *Die Diktature*, Duncker & Humblot, München-Leipzig.
- Schmitt C., (1922) *Politische Theologie*, Munchen.
- Schmitt C., (1972) Il concetto del politico, in *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna.
- Thomas Mann, (1918) *Betrachtungen eines Unpolitischen*, , trad. It., 1967.
- Tingsten H., (1934) *Les pleins pouvoirs. L'expansion des pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*, Stock, Paris.
- Vanna I., Alessandra A., Daniele B., Elisabetta M. (a cura di), *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, Edizione FrancoAngeli 2012.
- Vianello F., (2012), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Roma, Carocci, p. 57
- Vianello F., Sbraccia A., (2010) *Sociologia della devianza e della criminalità*, Editori Laterza, Roma-Bari, p. 4.
- Wacquant L., (2002) *Anima e corpo - La fabbrica dei pugili nel ghetto nero americano*, DeriveApprodi, Roma.
- Wacquant L., (2002), "The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration", in *Ethnography*, n. 3, p.371-397.
- Wacquant L., (2009) *Habitus as Topic and Tool. Reflections on Becoming a Prizefighter*, *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, n1.
- Wacquant L., *Putting Habitus in its Place: Rejoinder to the Symposium*, *Body & Society* 2014, Vol. 20(2) 118–139, Sage.
- Wacquant, L. (2006) *Punire i poveri*, Derive e Aprodi,.
- Wacquant, L., (2000) *The new 'peculiar institution'. On the prison as surrogate ghetto*, in *Theoretical Criminology*, n4.
- Zaffaroni E. R. (2004), *El Derecho penai liberai y sus enemigos*, intervento tenuto nell'occasione del ricevimento del titolo, Dottore Honoris Causa all'Università di Castilla-La Mancha, Cuenca.